CODICE CIVILE

SPIEGATO

DAI SUOI MOTIVI E DAGLI ESEMPJ

CON LA SOLUZONE, *SOTTO CIASCUN ARTICOLO*,

DELLE DIFFICOLTÀ E DELLE PRINCIPALI QUESTIONI CHE PRESENTA IL TESTO,
E CON LA DEFINIZIONE DI TUTTI I TERMINI DEL DRITTO

DI

G. A. ROGRON

AVVOCATO AI CONSIGLI DEL RE ED ALLA CORTE DI CASSAZIONE

Seconda versione italiana

ESEGUITA

su la quinta edizione francese

Col confronto delle leggi romane; e col supplimento della
Legislazione e Giurisprudenza del Regno delle Due Sicilie

DA

Michele della Croce Petrucci.

TOMO TERZO

NAPOLI
A SPESE DEL NUOVO GABINETTO LETTERARIO
Strada Quercia N.° 17 e 18

1832.

LIBRO TERZO

DE' DIFFERENTI MODI COI QUALI SI ACQUISTA LA PROPRIETÀ

Per *modi di acquistare* s' intendono gli atti, e i fatti che danno ad un individuo la proprietà di una cosa, o un diritto reale su la cosa stessa. Questi modi sono *originari* o *derivati*. Originari allorchè servono a dare la proprietà di una cosa la quale non appartiene ad alcuno: derivati allorchè fanno passare da una persona ad un altra la proprietà già stabilita.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 711. La proprietà de' beni si acquista o si trasmette per successione, per donazione fra vivi o testamentaria, e *per l' effetto di obbligazioni.*

I modi di acquistare, indicati da questo articolo, sono modi derivati; poichè servono a trasferire la proprietà da una persona ad un altra.

Per l' effetto di obbligazioni — Secondo il dritto naturale le semplici obbligazioni non possono essere modi di acquistare. Secondo questo dritto avvi un sol modo derivato, cioè la *tradizione*; vale a dire, l' abbandono che fa il proprietario del possesso della sua cosa con la intenzione di trasmetterne la proprietà. Tali principi erano seguiti nel dritto romano e nell' antica giureprudenza. Perchè una obbligazione trasmetta la proprietà, dev' esser seguita dalla tradizione: *Traditionibus dominia rerum, non nudis pactis, transferuntur.* Per esempio, quegli che comprava una casa, ne diveniva proprietario nel momento in cui gli era consegnata: ma se veniva ad altri ri-

lasciata, era questi che l'acquistava. La obbligazione era *il titolo* per ottenere la proprietà : il modo di acquistarla era la tradizione. In oggi, il possesso e la proprietà sono cose distinte tra loro : si può avere la proprietà, vale a dirè, il diritto di possedere, quantunque non si possieda realmente ; quindi la proprietà vien trasmessa per la sola forza della obbligazione (articolo 1138 del Codice civile,) senza che sia necessaria la tradizione, salvo. le modificazioni apportate a questo principio, dall'articolo 1141 del Codice civile, relativamente ai beni mobili.

SU L' ARTICOLO 711.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 711 del Codice civile è uniforme all'articolo 632 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 469, 638, 813, 1055 e 2125 delle Leggi civili.

Art. 712. La proprietà si acquista altresì *per accessione* o incorporazione, ed *in forza della prescrizione*.

Per accessione — Questo modo di acquistare il più delle volte è originario, siccome l'alluvione (articolo 556 del Codice civile), il parto degli animali (articolo 547 eod.), etc., ma qualche volta è derivato : per esempio, allorchè una cosa è stata unita ad un altra come accessorio (articolo 566 eod.)

Gli effetti dell'accessione sono spiegati dagli articoli 546 e seguenti del Codice civile.

In forza della prescrizione. — La prescrizione è un modo derivato di acquistare una cosa col possesso continuato per un determinato tempo (articolo 2219 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 712.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 712 del Codice civile è uniforme all'articolo 633 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 472 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 713. I beni *che non hanno padrone*, appartengono allo Stato.

Che non hanno padrone — L' occupazione è un mezzo originario di acquistare questa specie di beni; vale a dire, mettersi nel possesso di una cosa che non appartiene ad alcuno, con la intenzione di conservarla.

Nel progetto del Codice fu proposto un articolo così conceputo: » La legge civile non riconosce affatto il diritto di » semplice occupazione; i beni che giammai hanno avuto pa- » drone, e che sono vacanti, appartengono alla nazione ». Questa compilazione fu cambiata, poichè il diritto di occupazione fu conservato relativamente alle cose mobili. Ma il principio è intieramente vero in riguardo agl' immobili: allorchè non hanno padrone, nella persona dello stato, diventano la proprietà di tutti, ed un individuo che se ne fosse primamente impossessato, non potrebbe pretendere di averne acquistata la proprietà *per diritto di occupazione.*

SU L' ARTICOLO 713.

LEGGI ROMANE.

Vedi nel Cod. l' intero titolo *de bonis vacantibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 713 del Codice civile è abolito.

Art. 714. Vi sono delle cose, *che non appartengono ad alcuno*, e l' uso delle quali è comune a tutti.

Le leggi di polizia determinano il modo di usarne.

Che non appartengono ad alcuno — Siccome l' aria, l' acqua, il mare, le riviere del mare. Non avvi alcuno che possa pretendere un diritto di proprietà su tali oggetti; ma ognuno può goderne, uniformandosi però ai regolamenti di polizia, che ogni popolo ha diritto di fare relativamente a tali

oggetti, e per la sua sicurezza e per la sua interna tranquillità. Queste cose si chiamano *comuni*.

Vi sono delle altre cose che non appartengono ad alcuno, nè per la proprietà, nè per l'uso. I latini le chiamavano *res nullius*. In questa classe sono compresi le conchiglie, gli oggetti gettati dal mare, i pesci, e tutti gli animali selvaggi, etc. Tali oggetti sono suscettibili di privata proprietà, e per essi può applicarsi il diritto del primo occupante; ma sempre sotto le modificazioni stabilite dalle leggi particolari.

SU L'ARTICOLO 714.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 2, 4 e 5 ff. *de divisione rerum*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 714 del Codice civile è uniforme all'articolo 634 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 462, 463 e 465 delle Leggi civili.

Art. 715. La facoltà *della caccia e della pesca* è parimente determinata *da leggi particolari*.

Della caccia e della pesca — Gli animali selvaggi, vale a dire, quelli che godono della loro libertà, non appartengono ad alcuno, ed il primo che se ne impadronisce, ne acquista la proprietà per diritto di *occupazione*.

Da leggi particolari — La legge che è attualmente in vigore per regolare la facoltà di cacciare è quella del dì 30 aprile 1790. Tra le altre disposizioni stabilisce che, ogni proprietario o possessore, diverso dagli affittatori, ha il diritto di cacciare o di far cacciare ne' suoi fondi (articoli 13 e 14 di questa legge); ma che non si può cacciare nell' altrui fondo senza il consenso del proprietario (articolo 1 eod.). Che durante una determinata epoca, la quale sarà stabilita dal prefetto, quella cioè in cui si riproducono gli animali, o quella nella quale i ricolti principali pendono dai rami o sono attaccati alle radici, la caccia è vietata ad ognuno (detto articolo primo). Che nel caso di contravvenzione, le armi saranno confiscate, ma le guardie non potranno disarmare i cacciatori (articolo 5 eod.)

Alcuni decreti e regolamenti di polizia, hanno assugettati coloro i quali vogliono portare le armi a farsene rilasciare il permesso, tale misura ha avuto per oggetto d' impedire che sotto il pretesto della caccia, le armi non si trovassero nelle mani de' malfattori.

In quanto alla pesca: quella del mare appartiene ad ognuno, salvo l' osservanza de' regolamenti di polizia a tal riguardo: nelle riviere navigabili o adatte ai trasporti, appartiene a coloro che ne hanno il permesso; nondimeno ognuno può pescarvi con la lenza ondeggiante ed a mano (articolo 12 della legge del dì 14 fiorile anno 10); nelle riviere non navigabili il diritto di pescare appartiene al proprietario della riviera.

SU L' ARTICOLO 715.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 715 del Codice civile è uniforme all' articolo 635 delle Leggi civili.

Art. 716. La proprietà di un tesoro appartiene a colui *che lo trova* nel proprio fondo: se il tesoro è trovato nel fondo altrui, appartiene per metà a colui che l'ha scoperto, e per l'altra metà al proprietario del fondo.

È tesoro qualunque cosa *nascosta o sotterrata*, della quale non v' ha alcuno, *che possa provare di essere il proprietario*, e che viene *scoperta per puro caso*.

Che lo trova — Il ritrovamento è una specie di occupazione che si applica alle cose mobili nascoste o sotterrate, e che dà a colui che n' è l' autore un diritto su la cosa trovata. Se questa viene scoverta nel fondo altrui, siccome la proprietà del suolo comprende ciò che è al di sopra e al di sotto dello stesso, il proprietario ha un diritto su la cosa, come una specie di diritto di accessione: per combinare gl' interessi dell' autore del ritrovamento con quelli del proprietario, il Codice ha disposto che il tesoro fosse diviso fra essi. Se il fon-

do è *pubblico*, vale a dire, che appartiene allo Stato, o *comunale*, vale a dire, che appartiene ad un comune, lo Stato, o il comune prenderanno la metà del tesoro, siccome proprietari.

Nascosta o sotterrata — Poichè senza tali condizioni sarebbe una cosa perduta e non un tesoro.

Possa provare di essere il proprietario — Se indizi o presunzioni possono far conoscere il proprietario, sarebbe benanche una cosa perduta.

Scoverta per puro caso — Per esempio, da un operajo che lavora sul terreno; da colui che traversa il fondo. Ma se la scoverta avviene per effetto di uno scavo fatto a disegno, senza il consenso del proprietario, o benanche col suo permesso, l' autore del ritrovamento non ha alcun diritto. Nel primo caso, vi sarebbe, per così dire, furto dalla sua parte, e la cosa non sarebbe trovata per puro caso. Nel secondo, egli non è stato che lo strumento del proprietario.

SU L' ARTICOLO 716.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. unica, Cod. *de thesauris*; L. 2, §. 10, ff. *de jure fisci*; L. 31, §. 1, ff. *de adquirendo rerum dominio*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 716 del Codice civile corrisponde all' articolo 636 delle Leggi civili, così conceputo:

» La proprietà di un tesoro appartiene a colui che lo trova nel pro-» prio fondo. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, appartiene per me-» tà a colui l' ha scoperto, e per l' altra metà al proprietario del fondo ».

» È *tesoro* qualunque cosa nascosta o sotterrata, della quale non vi » ha alcuno che possa provare di essere il proprietario, e che viene sco-» perta per puro caso, a' termini dell' articolo 1686.

Art. 717. I diritti sopra gli effetti gettati in mare o sopra le cose che il mare rigetta, di qualunque natura siano; sopra le piante ed erbe che crescono lungo le rive del mare, sono pure regolati da leggi particolari.

Lo stesso ha luogo per *le cose perdute*, delle quali non si presenta il padrone.

Le cose perdute — Colui che ha perduto una cosa può revindicarla nel decorso di tre anni, contra colui nelle cui mani la trova; salvo a questi il diritto contra colui dal quale l'ha ricevuta (articolo 2279 del Codice civile). Nondimeno il detentore non sarà obbligato a restituirla se non ricevendo il prezzo che ha sborsato, se l'ha comprata in fiera, o da un venditore di simile oggetti (articolo 2280 eod.).

SU L' ARTICOLO 717.

LEGGI ROMANE.

Vedi l'intiero titolo, ff. *de lege Rhodia et de jactu*; e l'intero titolo, ff. *pro derelicto*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 717 del Codice civile è uniforme all' articolo 637 delle Leggi civili.

TITOLO PRIMO

DELLE SUCCESSIONI.

Dicesi *successione*, *la trasmissione de' beni*, *diritti ed obbligazioni*, *di una persona defunta ad un altra persona*. La parola successione indica benanche *la universalità de' beni*, *diritti ed obbligazione che lascia una persona morta*; ed in questo senso è sinonima di *eredità*, *retaggio*.

Le successioni si trasmettono per forza della legge, o per la volontà dell' uomo. Le prime si chiamano *legittime* poichè fanno passare i beni con l'ordine voluto dalla legge : esse formano la regola generale : le seconde, che chiamansi *testamentarie*, sono eccezioni che la volontà dell' uomo porta alla regola generale.

CAPITOLO PRIMO

Dell' apertura delle successioni, e del passaggio del possesso negli eredi.

Art. 718. Le successioni *si aprono* per *la morte* o naturale, o civile.

Si aprono — Si dice che si apre la successione, allorchè i beni che la compongono, essendo restati senza padrone, debbono passare agli eredi destinati dalla legge. È importante determinare il momento preciso di questa apertura, per sapere quali siano gli eredi.

La morte — Non vi ha che la morte naturale o civile che lascia irrevocabilmente i beni senza padrone; e che, per conseguente, dà luogo alla successione.

In quanto all' assenza, ella apre provvisoriamente la successione, e conferisce agli eredi diritti in parte risolubili nel caso di ritorno (articoli 125 e 132 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 718.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 718 del Codice civile corrisponde all' articolo 638 delle Leggi civili, così conceputo:

» Le successioni si aprono per la morte naturale, o per condanna » portante la privazione dei diritti civili ».

GIURISPRUDENZA.

1.° I diritti ad una futura successione non sono che eventuali, e perciò possono, qualora non si sono verificati, essere colpiti e distrutti da una nuova legge. Imperciocchè il diritto a succedere non può giudicarsi nè consumato nè perfetto, finchè rimane qualche cosa ad essere eseguita, cioè finchè per la morte di un cittadino non venga ad essere aperta la successione a beneficio di coloro che possono per legge aspirarvi. In questo caso adunque la legge esercita la sua azione su l' accaduto sotto il suo impero, e non già retroagisce sul passato.

(C. C. N. 16 aprile 1812; *De Riso* c. *De Riso*; Suppl. 1818 n.° 16).

2.° Le successioni si regolano colla legge vigente al tempo in cui si aprono.

(C. C. N. 23 febbraio 1811; *Tamburrini*, *Marrazzo* c. *Tamburrini*).

3.° » Visto il Real rescritto del di 30 gennaio 1822 concepito ne' ter-
» mini seguenti — *I religiosi e le religiose professe a ragione de' voti*
» *sono incapaci di succedere.*

» Considerando che così l' oracolo sovrano scioglie il dubbio, che
» si agitava fra i scrittori e nel foro; se cioè le rinunzie de' religiosi
» fossero abdicative e reali, o personali e traslative. Ed ove furono i
» religiosi dichiarati incapaci a succedere in virtù de' voti di povertà è
» divenuta supervacanea la ricerca su la qualità della rinuncia, compa-
» tibile solo quando, perduta di vista la sostanza del voto, con poca
» critica, si ricorrea al sussidio delle leggi romane e riportavasi il pro-
» blema a quistione di volontà. Nel voto vi è la qualità abdicativa del-
» la rinunzia; ed i religiosi non possono nè succedere, nè trasmettere.

» La idea portata oggi nella causa di ammettersi il religioso a suc-
» cedere non per ritenere, ma per trasmettere, sul motivo di conciliare
» così la sostanza del voto ed i diritti civili per avventura loro conser-
» vati, è sembrata alla Corte suprema per ogni caso sconvenevole al-
» l' uopo.

» Primo dacchè essendovi nella professione l' abdicazione perfetta
» delle proprietà attuali, non sede colla essenza dell' atto l' assunto che
» si conservino i dritti alle successioni future.

» Secondo, perchè si darebbe a colui che ha professato povertà as-
» soluta il più essenziale de' diritti del dominio, che è quello di dispor-
» re de' suoi beni a prò di chi gli piaccia. E soprattutto perchè si ur-
» terebbe non solo alla lettera, ma allo spirito ed alla sapienza stabilita
» dal legislatore che animò il suddetto Real rescritto.

» D' altronde siccome il voto sostanziale del religioso rimane indis-
» solubile a malgrado l' abolizione del Monastero in cui si professa, e col-
» la incamerazione de' beni cessa il mezzo di ricevere gli alimenti che il
» religioso avevane; così giustamente si accordano i pieni alimenti sui
» beni rinunziati; che, stando in luogo di ciò che il religioso riceveva
» dal Monistero, non possono dirsi incompatibili col voto di povertà, nè
» lesivi de' diritti del rinunciatario. Così al donante ed al patrono dive-
» nuto indigente, si accordano gli alimenti su' beni donati e su i beni
» del beneficio di sua fondazione ».

(S. C. G. N. 14 gennaio 1830; *De Dominicis*, *Capobianco* c. *Ferrante*).

Art. 719. La successione si apre *per la morte civile* dal momento, in cui vi s' incorre, in conformità delle disposizioni della sezione II del capitolo II sotto il titolo DEL GODIMENTO E DELLA PRIVAZIONE DEI DIRITTI CIVILI.

Per la morte civile — Se la condanna è renduta in contraddizione, la successione sarà aperta dal giorno della esecuzione; se è renduta in *contumacia*; allo spirare de' cinque anni accordati al condannato per presentarsi (articoli 26 e 27 del Codice civile).

Intorno all' ora della morte naturale, ella dev' essere indicata dall' atto di morte, quantunque la legge abbia omesso di esprimerlo (articolo 79 eod.). Se l' ufiziale dello stato civile non ne abbia fatto parola, e che sia assolutamente necessario determinarla, si potrà farlo tanto per titoli che per testimoni.

SU L' ARTICOLO 719.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 10, §. 1; e L. 29, ff. *de poenis*; L. 6, §. 6, ff. *de injusto rupto et irrito facto testamento*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 719 del Codice civile corrisponde all' articolo 639 delle Leggi civili, così conceputo:

» La successione per condanna portante la privazione de' diritti ci-
» vili è aperta dal momento in cui questa viene inflitta, in conformità
» delle disposizioni della sezione II del capitolo II *della privazione dei*
» *diritti civili*, Libro, I titolo I ».

Art. 720. Se più persone rispettivamente chiamate alla successione l' una dell' altra *periscono per uno stesso infortunio* senza che si possa scoprire, quale tra esse è premorta, la presunzione della sopravvivenza è determinata *dalle circostanze di fatto*, ed *in mancanza* di queste, dal vigore dell' età o del sesso.

Periscono per uno stesso infortunio — In tal caso è indispensabile determinare colui che è sopravvivuto agli altri, e per conseguente debba ad essi succedere. Se ciò non può aver luogo con pruove certe, sarà necessario attenersi alle presunzioni più o meno gravi; imperciocchè è indispensabile che le successioni sieno accordate ad una di tali persone.

Dalle circostanze di fatto — Per esempio, nell' incendio di una casa che ha cominciato dal primo piano, coloro che l' abitavano sono periti prima di quelli de' piani superiori; in un naufragio, coloro i quali sapevano nuotare sono probabilmente sopravvivuti a quelli che nol sapevano.

In mancanza — Nel solo caso che le circostanze di fatto manchino intieramente, fa mestieri ricorrere alle presunzioni derivanti dall'età e dal vigore, imperciocchè esse sono sempre incerte.

SU L' ARTICOLO 720.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 32, §. 14, ff. *de donationibus inter virum et uxorem.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 720 del Codice civile corrisponde all' articolo 641 delle Leggi civili, così conceputo:

» Se più persone rispettivamente chiamate alla successione l' una del-
» l' altra periscono per uno stesso infortunio, inclusa anche la guerra e
» la peste, senza che si possa scoprire quale fra di esse è premorta, la
» presunzione della sopravvivenza è determinata dalle circostanze di fatto
» ed in mancanza di queste, dal vigore dell' età e del sesso ».

Vedi gli articoli 1304 e 1306 delle Leggi civili.

Art. 721. Se coloro che perirono insieme avevano *meno di anni quindici*, si presume che sia sopravvivuto il più avanzato in età.

Se erano *tutti maggiori di sessant' anni*, si presume che sia sopravvivuto il meno vecchio fra essi.

Se gli uni avevano *meno di quindici anni*, *e gli altri più di sessanta*, si presume che sieno sopravvivuti i primi.

Meno di anni quindici — Essi erano nell' età in cui le forze fisiche sono crescenti; quindi colui che aveva un' età maggiore, si presume di essere sopravvivuto.

Tutti maggiori di sessant' anni — Essi erano nell' età in cui le forze principiano a mancare, quindi colui di età maggiore era il più debole e per conseguente si presume esser prima morto.

Meno di quindici anni e gli altri più di sessanta — In tal caso erano tutti nell' età della debolezza; e per avvicinarsi all' ordine naturale, si suppone che il più giovine abbia vissuto tempo maggiore.

SU L' ARTICOLO 721.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 9, §§. 1 e 4, ff. *de rebus dubiis*; L. 26, ff. *de pactis dotalibus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 721 del Codice civile è uniforme all' articolo 642 delle Leggi civili.

Art. 722. Se coloro che perirono insieme, avevano *compiuta l' età di anni quindici, e non oltrepassavano quella dei sessanta*, quando vi sia uguaglianza di età, o quando la differenza non ecceda di un anno, si presumerà sempre che sia sopravvivuto il maschio.

Se essi erano dello stesso sesso, la presunzione di sopravvivenza, che dà luogo all' apertura della successione, deve ammettersi secondo l' ordine naturale; e quindi il più giovine si presume sopravvivuto al più vecchio.

Compiuta l' età di anni quindici, e non oltrepassavano quella dei sessanta — Essi erano in un età media in cui la disparità degli anni non produce una gran differenza nelle forze; ed in questo caso si è voluto seguire l' ordine naturale: il più giovine si presume sopravvivuto al più vecchio.

Nondimeno nel caso in cui la diversa età eccedesse di un anno, la presunzione è stabilita a favore del sesso più forte.

Il Codice non parla del caso in cui coloro i quali sieno periti erano gli uni in un età intermedia di quindici ai sessant' anni, gli altri al di sotto di quindici, o al di sopra dei sessant' anni; in questo caso i primi essendo nella età nella quale le forze si sono intieramente sviluppate si deve necessariamente presumere che abbiano sopravviuto a coloro i quali erano nella età in cui le forze hanno ancora bisogno di crescere; vale a dire, al di sotto de' quindici anni, o nella età in cui le forze decrescono cioè al di sopra dei sessant' anni.

Intorno alla questione di sapere se le disposizioni di questo articolo e dei precedenti sieno applicabili alle successioni testamentarie, vedete le note all'articolo 1039 del Codice civile.

SU L'ARTICOLO 722.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalle LL. 8 e 9, ff. *de rebus dubiis.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 722 del Codice civile è uniforme all'articolo 643 delle Leggi civili.

Art. 723. La legge regola l'ordine di successione fra gli *eredi legittimi*: in mancanza di quegli passano i beni ai figli naturali; quindi al conjuge superstite; ed in loro mancanza allo Stato.

Eredi legittimi — Queste espressioni debbono essere intese in diverso significato secondo che si mettono in confronto gli eredi legittimi, cogli eredi istituiti, o secondo che si contrappongono agli eredi irregolari: gli *eredi legittimi* sono coloro che vengono chiamati dalla *legge*, e gli *eredi instituiti* o *testamentari* coloro che sono chiamati dalla volontà dell'uomo: come opposti agli eredi irregolari, sarebbero mal diffiniti per eredi legittimi coloro i quali sono chiamati dalla legge, poichè gli eredi irregolari sono egualmente chiamati dalla legge (articoli 959 e seguenti del Codice civile); ma in questo caso gli eredi legittimi si possono diffinire eredi che di pieno diritto sono messi al possesso della successione, e gli *eredi irregolari*, coloro i quali, chiamati in generale in mancanza di eredi legittimi, giammai sono al possesso della successione: in quest'ultimo senso gli eredi legittimi, si chiamano ancora eredi del sangue. Essi succedono fino al dodicesimo grado (articolo 955 eod.).

SU L'ARTICOLO 723.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. unic. ff. *unde vir et uxor.*, L. unic. Cod. eod. tit.; e LL. 1 e 4, Cod. *de bonis vacantibus.*

L'articolo 723 del Codice civile è uniforme all'articolo 644 delle Leggi civili.

Art. 724. Gli eredi legittimi *acquistano di pieno dritto il possesso* de' beni, de' diritti, e delle azioni del defunto, con l'obbligo di soddisfare a tutti i pesi ereditari. I figli naturali, il conjuge superstite, e lo Stato debbono *farsi immettere in possesso* giudizialmente ne' modi che verranno determinati.

Acquistano di pieno diritto il possesso — Cioè la continuazione, nella persona dell'erede, del diritto di possesso che aveva il defunto: tale continuazione si opera di pieno diritto nell'istante medesimo della morte: ecco ciò che energicamente esprime la massima: *il morto impossessa il vivo*, poichè si suppone che il proprietario, morendo, trasferisce egli stesso tutti i suoi diritti ai suoi eredi.

La legale immessione nel possesso produce parecchi importanti effetti: 1.° basta che un individuo sia sopravvivuto di un sol minuto a colui al quale succede, raccoglie la di lui successione, anche senza saperlo, e la trasmette ai suoi propri eredi: 2.° dal momento della morte del defunto, l'erede lo rimpiazza, e per tutto ciò che riguarda la successione non fa che rappresentare la di lui persona. Egli è proprietario di tutto ciò di cui era proprietario il defunto, possessore di tutto ciò che il defunto possedeva, creditore di tutto ciò che era dovuto al defunto, debitore di tutte le obbligazioni del defunto. Del rimanente, con la disposizione di questo articolo gli eredi legittimi sono in tal modo chiamati in opposizione degli eredi irregolari solamente, e non degli eredi istituiti; poichè questi ultimi, in taluni casi, vengono egualmente di pieno dritto messi al possesso della successione: per esempio; il legatario universale, allorchè non vi sono eredi della quota di riserva (articolo 1006 del Codice civile). Per lo contrario gli *eredi irregolari*, vale a dire, i figli naturali, il conjuge superstite e lo Stato, non hanno il possesso in tutta la estensione della intelligenza che gli da l'articolo attuale.

Farsi immettere in possesso — Quindi siccome abbiamo osservato, i figli naturali, il conjuge superstite, e lo Stato,

non hanno il possesso legale: il possesso del defunto non continua nelle loro persone di pieno dritto: di fatto, essi non succedono che in mancanza di eredi legittimi; quindi debbono provare che non n'esistono. Nondimeno ai figli naturali ed al conjuge superstite si debbe ancora applicare la massima che *il morto impossessa il vivo*, nel senso che essi debbono prendere benanche senza saperlo, e trasmettere ne' loro eredi diritti che ignorano.

SU L'ARTICOLO 724.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 724 del Codice civile è uniforme all'articolo 645 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 930 e 952 delle Leggi civili.

CAPITOLO II.

Delle qualità richieste per succedere.

Le differenze che esistono fra la *incapacità* e la *indegnità* sono difficili a determinarsi: la incapacità, dicono gli autori, opera di pieno dritto, mentre la indegnità dev' essere pronunziata; ma questo principio stesso ha bisogno d'una spiegazione, e per le conseguenze che ne derivano ne faremo l'analisi: *l'incapacità opera di pieno dritto*: e quindi è di ostacolo all'incapace di mettersi in possesso della successione. Se l'incapace reclama qualche credito contra un debitore del defunto, questi per sottrarsi agli effetti della dimanda, dovrà soltanto provare la incapacità, poichè mediante questa pruova, resterà stabilito che l'attore non è erede, e per conseguente, con tal qualità non ha azione.

La indegnità, per lo contrario, dev' essere pronunziata: Quindi fino a che un giudicato non abbia pronunziata l'indegnità, l'erede, quantunque

indegno, rimane nel possesso; e nella qualità di erede, può astringere i debitori ed i detentori della successione, e questi non possono opporgli la indegnità come potrebbero opporre la incapacità: imperciocchè l'indegnità toglie la qualità di erede soltanto nell'interesse de' coeredi o degli eredi del grado seguente, essi soli possono avere il dritto di provocare il giudicato su la indegnità, e conseguentemente i debitori ed i detentori della successione non potrebbero sfuggire gli effetti delle dimande contro di loro avanzate da un erede capace, relativamente ad essi, e nel possesso de' diritti e delle azioni del defunto, fino a che non sia pronunziata la sua indegnità, a richiesta delle parti interessate, vale a dire, de' coeredi dell'indegno, o degli eredi del grado seguente.

Art. 725. Per poter succedere, è necessario di *esistere* nel momento in cui si apre la successione:
Sono quindi incapaci di succedere:
1.° Colui che *non è ancora conceputo*:
2.° Il fanciullo che non è nato *vitale*:
3.° Quegli che è *morto civilmente*.

Esistere — Poichè se nel momento stesso della morte di un individuo, l'erede entra nel possesso, fa d'uopo quindi necessariamente esistere in tal momento.

Non è ancora conceputo — Quindi il fanciullo già conceputo nel momento dell'apertura della successione è capace di succedere; per lo principio che si reputa nato ogni qual volta trattasi del suo interesse.

Ma perchè possa succedere, fu mestieri provar due cose: 1.° Che egli era conceputo nel momento in cui si è aperta la successione; e per questa pruova saranno applicate le regole stabilite dagli articoli 312 e seguenti del Codice civile: 2.° Che è nato vitale; poichè il fanciullo che è nato morto giammai è succeduto. La finzione che lo considerava nato poichè trattavasi del suo interesse, trovasi alla evidenza distrutta.

Vitale (*vitae habilis*) — Allorchè un fanciullo nasce vivo, qualunque fosse la durata della sua esistenza, raccoglie la successione, se era vitale. Ma se si proverà che attesa la sua conformazione imperfetta, o poco avvanzata, non poteva conservare la vita che ha ricevuta per un momento, la sua efimera esistenza non potrà giovargli, e quindi non avrà potuto succedere. Il non esser nato vitale non si presume; fa d' uopo provarlo. Una ispezione di esperti, medici o cerusici, che provi il difetto della organizzazione del fanciullo, la sua nascita precoce, prima del centottantesimo giorno dal concepimento, potranno servir di base a questa pruova.

Morto civilmente — Egli non esiste più nella società, essendo aperta benanche la sua successione (articolo 25 del Codice civile). Siccome la sua incapacità comincia nel momento in cui è colpito dalla morte civile, così è importante determinare questo momento (articolo 26 e seguenti eod.).

SU L' ARTICOLO 725.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 6 e 7, ff. *de suis et legitimis haeredibus*; LL. 7 e 26, ff. *de statu hominum*; L. 731, ff. *de verborum significatione*; L. 6 ff. *de inofficioso testamento*; L. 3, ff. *si pars haereditatis petatur*; L. 30 §. 1, ff. *de adquirend. vel omittenda haereditate*; L. 10, ff. *de ventre in possessionem mittendo*; L. 3, eod. *De haeredibus et posthumis*; L. 1, in prin. *ad LEGEM FALCIDIAM*; L. 6, §. 2, ff. *de heredibus instituendis*; L. 3, §. 12, ff. *de suis et legitimis haeredibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 725 del Codice civile corrisponde all' articolo 646 delle Leggi civili, così conceputo:

» Per poter succedere è necessario di esistere nel momento in cui si » apre la successione ».

» Sono quindi incapaci di succedere:

» 1.° Colui che non è ancora conceputo:

» 2.° Il fanciullo che non è nato vitale:

Art. 726. Uno straniero *non è ammesso a succedere* ne' beni che il suo parente straniero o francese possedeva nel territorio del regno, se non nel caso e nel modo con cui un francese succede al suo

parente possessore di beni nel paese di questo straniero, in conformità dell'articolo undecimo sotto il titolo DEL GODIMENTO, E DELLA PRIVAZIONE DE' DIRITTI CIVILI.

Non è ammesso a succedere — La facoltà di succedere è un diritto civile e non appartiene agli stranieri. L'articolo 726 aveva per oggetto d' impegnare i Sovrani ad accordare ai francesi il diritto di succedere, offerendo sempre la reciprocanza. Ma questo articolo è stato abrogato dalla legge del dì 14 luglio 1819, così conceputo:

» Art. 1.° Gli articoli 726 e 912 del Codice civile sono abrogati; in conseguenza, gli stranieri avranno il diritto di succedere, di disporre e di ricevere in tutta la estensione del regno, nello stesso modo dei francesi.

» Art. 2.° Nel caso di divisione di una stessa successione, fra coeredi stranieri e francesi, questi preleveranno su la massa de' beni situati in Francia una porzione eguale al valore de' beni situati in paese straniero, da' quali saranno esclusi, per qualunque titolo, in virtù di leggi e consuetudini locali ».

Questa legge ha intieramente abolito *il diritto di albinaggio*, così chiamato da *alibi natus;* vale a dire, straniero. Tale diritto rendeva incapaci gli stranieri di succedere e di ricevere in Francia, e faceva passare al governo francese i beni che lasciavano alla loro morte.

SU L' ARTICOLO 726.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 726 del Codice civile corrisponde all' articolo 647 delle Leggi civili, così conceputo:

» Uno straniero è ammesso a succedere ne' beni che lo straniero o » nazionale possedeva nel territorio del regno, in conformità dell' articolo 9, n.° 2.

Art. 727. Sono indegni di succedere e come tali esclusi dalle successioni

1.° Colui che fosse stato *condannato* per aver ucciso, o tentato di uccidere il defunto;

2.° Colui che avesse promossa contro il defunto *un' accusa di delitto capitale*, giudicata calunniosa;

3.° *L' erede in età maggiore*, che informato *della uccisione* del defunto, non l'avrà *denunziata alla giustizia*.

Condannato — Fa mestieri assolutamente di una condanna, poichè soltanto allora il misfatto è certo agli occhi della legge. Quindi se l' erede more prima della condanna, non sarà considerato indegno, ed i suoi eredi raccoglieranno la successione. Se l' azione criminale fosse prescritta; vale a dire, se il ministero pubblico avesse fatto decorrere dieci anni (articolo 637 del Codice d' istruzione criminale), il colpevole non potendo più essere condannato, l' azione d' indegnità sarebbe estinta. Se l' omicidio fosse stato commesso involontariamente per imprudenza (articolo 319 del Codice penale); se fosse stato commesso nel caso di legittima difesa (articolo 328 eod.), ed in altre circostanze per le quali non si potesse dar luogo a misfatto o delitto, siccome non vi sarebbe condanna per uccisione, non vi sarebbe indegnità.

Ma colui che ha tentato di commettere il misfatto, colui che è stato complice, potendo esser *condannato* siccome l'autore (articoli 2 e 59 eod.), sarà indegno.

La grazia, la prescrizione, estinguerebbero la pena afflittiva, ma non la idegnità. L' articolo 727 non vuole che il colpevole abbia sofferta la pena.

Un accusa — Vale a dire, una denunzia alla giustizia.

Di delitto capitale — Cioè che produca la condanna alla morte naturale, o ad una pena portante la morte civile.

Giudicata calunniosa — Sia che l' accusa fosse stata riconosciuta tale da una sentenza cui avesse dato luogo, sia che l' accusatore fosse stato attaccato dall' azione di calunnia dall' accusato e condannato. Ma se il calunniato avesse lasciato prescrivere l' azione col decorso di tre anni, ne' quali avesse serbato silenzio (articolo 638 del Codice d' istruzione criminale), se egli rimettesse l' azione di calunnia, i di lui eredi non potrebbe intentare l' azione d' indegnità.

L' erede in età maggiore — Il minore pervenuto alla maggiore età dovrebbe denunziare la uccisione, che fosse stata com-

messa durante la sua minore età, se non fosse stata ancora scoperta.

Dell' uccisione — L'erede non è obbligato di denunciare la uccisione, perchè può non conoscerla, o teme di esporsi ad esser condannato come calunniatore, se il misfatto non è provato.

Denunziata alla giustizia — Egli non è obbligato, siccome un tempo, costituirsi parte civile. Del rimanente colui che si lascia prevenire nella denuncia, da un' altra persona, non sarebbe per ciò indegno: spetta ai giudici decidere, secondo le circostanze, se in realtà vi sia stata una negligenza colposa.

SU L' ARTICOLO 727.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 9 ff. *de jure fisci*; L. 7, §. 4 ff. *de bonis damnatorum*; L. 9 §§. 1 e 2 ff. *de his quae ut indignis auferuntur*; L. 31, §. 2, ff. *de adimendis vel transferendis legatis*; Argomento dalla L. 14 §. 8, L. 16, §. 3, ff. *de bonis libertorum*; L. 17, ff. *de his quae ut indignis auferuntur*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 727 del Codice civile corrisponde all' articolo 648 delle Leggi civili, così conceputo:

» Sono indegni di succedere, e come tali esclusi dalle successioni ».

» 1.° Colui che fosse stato condannato per aver ucciso, o tentato di » uccidere il defunto ».

» 2.° Colui che avesse promosso contra il defunto con accusa di de» litto capitale ».

» 3.° Quegli che avesse costretto il testatore a disporre, mentre non » voleva, o diversamente di quel che voleva ».

» 4.° Colui che avesse vietato con violenza al defunto di far testa» mento ».

» 5.° L'erede in età maggiore, che, essendo consapevole della sua » qualità di erede, ed informato della uccisione del defunto, non l'a» vrà denunziato alla giustizia contro sei mesi dal giorno della scienza, » eccetto quando il pubblico ministero abbia di uffizio proceduto ».

GIURISPRUDENZA.

1.° La madre rimasta vedova sotto le antiche leggi, e passata a secondi voti sotto l'impero delle leggi medesime, senza far destinare un tutore al figlio impubere del primo letto, non è incapace o indegna di

succedere alla eredità di questo figlio impubere aperto sotto l'impero del nuovo Codice.

(C. A. A. 2 marzo 1814 ; *Acciavatti* c. *Micoletti* ; C. 1 , 189).

2.° Debb' essere dichiarato indegno della successione testata avenua , aperta sotto le antiche leggi , quell' erede contro cui si provi che abbia gravemente ingiuriato il testatore in vita ; abbia oltraggiato il suo cadavere , dichiarato falso il di lui testamento ; stupido e di non sana mente il testatore , che abbia finalmente ammesso a partecipare della eredità come intestata quegli che sia stato espressamente e per giusta causa diredato.

(C. A. A. 12 giugno 1818 ; *Uranii* c. *Ciavarelli* ; C. 3 , 270).

Art. 728. La mancanza della denunzia *non può essere opposta* agli ascendenti e discendenti dell' uccisore , *nè agli affini nello stesso grado* , nè al conjuge , nè ai fratelli o sorelle , zii , zie , e nipoti di lui.

Non può essere opposta — Imporre ad un uomo la obbligazione di denunziare alla giustizia il misfatto del proprio parente , sarebbe stato contrario alla morale ed alla natura. Nondimeno la forza stessa delle cose renderà vana il più delle volte la provvidenza del legislatore : ecco di ciò un esempio : Un individuo si mette nel possesso della successione di un parente assassinato : si pretende di farlo dichiarare indegno poichè ha egli conosciuto l' uccisore del defunto e non lo ha denunziato alla giustizia : per isfuggire gli effetti dell' azione indiritta contra di lui , sarà obbligato provare che egli è nella eccezione contenuta nell' articolo , e facendo questa pruova , dovrà denunziare necessariamente il parente o l' affine L' articolo quindi in un sol caso avrà realmente la sua applicazione quello in cui l' uccisore , essendo conosciuto in altro modo , meno dalla dichiarazione dell' erede parente di lui , fosse d'altronde provato che questo erede conosceva l' uccisione ; non si potrà farlo dichiarare indegno tacciandolo della mancata dichiarazione , poichè sarebbe garantito dalla disposizione dell' articolo.

Nè agli affini nello stesso grado — Alcuni autori pensano che questa espressione debb' esser messa in fine dell' articolo , e che l' erede non sarebbe indegno per non aver denunziata l' uccisione del suo autore , se l' uccisore era suo affine nel grado di fratello , zio o nipote.

SU L' ARTICOLO 728.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalle LL. 13 e 17, Cod. *de his qui accusare non possunt;* LL. 6 e 7, Cod. *de his quae ut indignis auferuntur;* L. 21 ff. *de Senatusconsulto Silasiano.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 728 del Codice civile è uniforme all' articolo 649 delle Leggi civili.

ARTICOLO NUOVO.

L' articolo 650 delle Leggi civili, è così conceputo:
» L' erede, malgrado l' incorsa indegnità, può essere ammesso a
» succedere, quando il defunto espressamente lo avesse abilitato ».

ARTICOLO NUOVO.

L' articolo 651 delle Leggi civili, è così conceputo:
» L' abilitazione suddetta non potrà farsi che con un atto autentico,
» o con testamento fatto con piena libertà ».

Art. 729. L' erede escluso come indegno dalla successione, è obbligato *a restituire tutti i frutti* e rendite delle quali avesse goduto dopo aperta la successione.

A restituire tutti i frutti — L' erede, quantunque indegno, ha potuto realmente essere in possesso, se l' azione d' indegnità è stata intentata dopo la sua immessione nel possesso medesimo; ma siccome è stato possessore di mala fede, deve restituire i frutti e le rendite.

SU L' ARTICOLO 729.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla legge 27, ff. *de usu et usufructu et reditu legato.*

L'articolo 729 del Codice civile è uniforme all'articolo 652 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

Debb' essere considerato possessore di mala fede ed in conseguenza condannato al rilascio de' beni, ed alla restituzione de' frutti, non solo l' erede che si è renduto indegno, ma anche i suoi successori particolari, sopratutto se questi posseggono i beni a titolo di donazione.
(C. A. A. 12 giugno 1818 *Uranii* c. *Ciavarelli*; C. 3, 356).

Art. 730. I figli dell' indegno, *succedendo per proprio dritto*, *e senza il beneficio della rappresentazione*, non sono esclusi per la colpa del loro padre; ma questi non potrà in alcun caso pretendere su tale eredità l' usufrutto, che la legge accorda ai genitori sui beni de' loro figli.

Succedendo per proprio diritto — Vale a dire, per essi stessi, come parenti più prossimi del defunto. Un figlio *unico* è dichiarato indegno della successione di suo padre premorto; egli ha figli, e questi vengono *per proprio diritto* alla successione del loro avo, siccome eredi più prossimi. La indegnità del padre non deve colpirli, poichè essendo il delitto personale, personale dev' essere la pena.

Senza il beneficio della rappresentazione — Due fratelli succedono al loro padre defunto. Uno di essi è dichiarato indegno della successione. I suoi figli non potranno prendere la sua quota nella successione, ed il loro zio la raccoglierà per intero siccome parente più prossimo. Essi non potranno rappresentare il padre loro, poichè non si rappresentano le persone viventi (articolo 744 del Codice civile), e quando anche potessero rappresentarlo, non potrebbero giammai venire in luogo di un indegno; vale a dire, di un uomo senza diritti.

Il diritto d' intentare l' azione d' indegnità spetta a coloro che vi hanno interesse. Tale diritto adunque è riserbato a colui, che in tutto o in parte verrebbe a succedere in mancanza dell' indegno.

SU L' ARTICOLO 730.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 27, in prin. ff. *de jure patronatus*; L. 7, §. 4, ff. *de bonis damnatorum*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 730 del Codice civile corrisponde all' articolo 653 delle Leggi civili, così conceputo:

» Ai figli dell' indegno non è di ostacolo la qualità del loro padre, » sia che succedano per proprio diritto, sia che per succedere abbiano » bisogno di rappresentare il grado dell' indegno ».

» Ma il padre non potrà in niun caso pretendere su tale eredità » l' usufrutto che la legge accorda ai genitori su' beni de' loro figli ».

CAPITOLO III.

De' diversi ordini di successione.

SEZIONE PRIMA.

Disposizioni generali.

Art. 731. Le successioni si deferiscono ai figli e discendenti del defunto, agli ascendenti, ed ai collaterali del medesimo, nell' ordine, e secondo le regole determinate qui sotto.

SU L' ARTICOLO 731.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7, in prin. ff. *de bonis damnatorum*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 731 del Codice civile corrisponde all' articolo 654 delle Leggi civili, così conceputo:

» La successione legittima sarà deferita ai figli o ai discendenti del » defunto, agli ascendenti ed ai collaterali del medesimo, nell' ordine e » secondo le regole determinate qui appresso ».

Art. 732. La legge non considera *nè la natura*, *nè l' origine de' beni* per regolarne la successione.

Nè la natura, nè la origine — In altri tempi le consuetudini attribuivano i mobili a taluni eredi, e gl' immobili ad altri; e per conseguente riguardavano la natura dei beni per regolarne la successione: esse disponevano ancora che i beni i quali pervenivano dalla linea paterna tornassero a questa linea, e quelli della linea materna alla stessa linea: *Paterna paternis: materna maternis*; esse ricercavano quindi la origine de' beni: il Codice ha abolito queste regole le quali erano una sorgente di liti. La legislazione moderna semplificando il sistema delle successioni, le divide, nell' articolo seguente, in due parti uguali, l' una per i parenti della linea paterna, l' altra per quelli della linea materna, senza d'altronde occuparsi della loro *natura*; vale a dire, se si compongono di mobili o d' immobili; nè della loro *origine*, vale a dire, se essi pervengono da una linea piuttosto che dall' altra.

SU L' ARTICOLO 732.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 732 del Codice civile corrisponde all' articolo 655 delle Leggi civili, così concepito:

» La legge nel regolare la successione risguarda la prerogativa della
» linea ne' modi e casi espressi in seguito, e la prossimità della paren-
» tela. Non attende la origine de' beni se non nei casi espressi negli ar-
» ticoli 670 e 681 ».

Art. 733. Qualunque eredità devoluta ad ascendenti o a collaterali si divide in due parti eguali; l' una a favore de' parenti *della linea paterna*, l'altra a favore de' parenti *della linea materna*.

Gli *uterini o consanguinei* non sono esclusi dai germani, *ma prendono parte soltanto nella loro linea*, salvo ciò che sarà detto *nell' articolo* 752. I germani prendono parte nelle due line.

Non si fa alcun passaggio dall' una all' altra li-

nea, se non quando non si trova alcun ascendente nè alcun collaterale in una delle due linee.

Della linea paterna — Cioè quella che comprende tutti i parenti del padre del defunto.

Della linea materna — Cioè quella che comprende tutti i parenti della madre del defunto.

Gli uterini o consanguinei — Abbiamo dato la spiegazione di ciò che s' intende per fratelli uterini, consanguinei e germani (articolo 408 del Codice civile). I discendenti di un fratello uterino o consanguineo sono i parenti uterini o consanguinei; quelli di un fratello germano sono parenti germani. Quindi, il figlio di mio fratello uterino è mio *nipote uterino* egli si appartiene alla mia linea materna; il figlio di mio fratello consanguineo è mio *nipote consanguineo*, e si appartiene alla mia linea paterna; mentre i miei *nipoti germani* si appartengono alle due linee.

Ma prendono parte soltanto nella loro linea — Un individuo muore: lascia per eredi un *nipote uterino*, e due *nipoti germani*, i quali son chiamati per proprio diritto. La sua successione si compone di seimila franchi, e si divide in due parti, cioè tremila franchi per la linea paterna, e tremila per la linea materna. Il nipote uterino prende soltanto parte in questa linea, poichè non appartiene alla linea paterna; ed i due nipoti germani, i quali appartengono alle due linee, dividono, col nipote uterino, i tremila franchi della linea materna, e tra essi soli i tremila franchi della linea paterna.

Nell' articolo 752 — L' eccezione stabilita da questo articolo consiste in ciò, che se il defunto lascia soltanto fratelli di una sola linea; per esempio, fratelli uterini, essi prendono la intiera successione, quantunque appartengono alla linea materna.

SU L' ARTICOLO 733.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, Cod. *de legitimis haeredibus*; Novell. 84, cap. I.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 733 del Codice civile è abolito.
Vedi l' articolo 672 delle Leggi civili.

Art. 734. Eseguita questa prima divisione tra la linea paterna e la materna, *non ha più luogo alcun altra divisione tra i due rami*; ma la metà devoluta a ciascuna linea appartiene all' erede, o agli eredi, che si ritrovano in grado più prossimo, eccettuato il caso della rappresentazione, come sarà dichiarato in appresso.

Non ha più luogo alcun altra divisione tra i due rami — Sotto l' impero della legge del dì 17 nevoso anno due, la parte devoluta alla linea paterna del defunto; vale a dire, ai parenti del padre, si divideva ancora in due parti: una per i parenti paterni di quest' ultimo; l' altra per i parenti materni; ed in ciascun grado si ripeteva la divisione medesima. Lo stesso sistema seguivasi per la parte devoluta ai parenti materni del defunto, ed era ciò che chiamavasi *divisione*. D' essa è proscritta dal Codice.

Quindi un' individuo muore lasciando una successione di diecimila franchi, che si divide in due parti: cinquemila per la linea paterna del defunto, i quali spetteranno ai parenti più prossimi di questa linea: cinquemila per la linea materna, e saranno divisi tra i più prossimi parenti di questa linea, senza esaminarsi se questi parenti tutti si appartengono alla linea paterna o materna del padre o della madre del defunto.

SU L' ARTICOLO 734.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 734 del Codice civile è abolito.

Art. 735. La prossimità della parentela si determina dal numero delle generazioni: ciascuna generazione si chiama grado.

SU L' ARTICOLO 735.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 10, §. 10, ff. *de gradibus et affinibus*.

L' articolo 735 del Codice civile è uniforme all' articolo 656 delle Leggi civili.

Art. 736. La serie de' gradi forma la linea : si chiama linea *retta* la serie de' gradi tra le persone che discendono l' una dall' altra ; linea *trasversale* , la serie de' gradi , tra persone che non discendono le une dalle altre , ma che discendono da uno stipite comune.

Si distingue la linea retta , in linea retta discendentale , ed in linea retta ascendentale.

La prima è quella che lega lo stipite con quelli che discendono dal medesimo : la seconda è quella che lega una persona a coloro dai quali essa discende.

SU L' ARTICOLO 736.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1 , ff. *de gradibus et affinibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 736 del Codice civile è uniforme all' articolo 657 delle Leggi civili.

Art. 737. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni : così il figlio è rispetto al padre nel primo grado ; il nipote nel secondo ; e reciprocamente il padre e l' avo rispetto al figlio ed al nipote.

SU L' ARTICOLO 737.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 10 , §. 9 , ff. *de gradibus et affinibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 737 del Codice civile è uniforme all' articolo 658 delle Leggi civili.

Art. 738. Nella linea trasversale i gradi si contano dalle generazioni, cominciando da uno de' parenti, e salendo sino allo stipite comune, esso non compreso, e discendendo da questo sino all' altro parente.

Perciò due fratelli sono in secondo grado; il zio, ed il nipote in terzo; i cugini germani in quarto; e così successivamente.

SU L' ARTICOLO 738.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 1, ff. *de gradibus et affinibus*; Instit. *de gradibus cognationum*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 738 del Codice civile è uniforme all' articolo 659 delle Leggi civili.

SEZIONE II.

Della rappresentazione.

Non bisogna confondere la *rappresentazione* con la *trasmissione*. La *trasmissione* ha luogo allorchè un individuo, morendo, passa ai suoi eredi quei diritti *che già gli appartenevano*; quando anche ciò avesse avuto luogo per un solo istante; e che riguardo a questi non avesse egli fatto alcun atto di erede (articolo 781 del Codice civile). Per esempio: una donna maritata muore dando in luce un figlio che muore anch' esso dopo due ore, questi trasmette al padre la successione che per un istante poggiò su la sua testa; ecco la trasmissione.

La *rappresentazione* ha luogo allorchè i discendenti di una persona morta vengono a prendere in una successione, i diritti che *tale persona non ha giammai avuto*, ma che gli sarebbero spettati se non fosse morta prima dell' apertura della stessa successione. Per esempio : Un individuo muore lasciando un figlio, e due figli di un altro figlio premorto : questi ultimi vengono nella successione del di loro avo, a prendere la parte che avrebbe avuta il padre loro se fosse sopravvivuto all' apertura della successione : ecco la rappresentazione.

Art. 739. La rappresentazione è una finzione della legge, il cui effetto è di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado, *e nei diritti del rappresentato*.

Nei diritti del rappresentato — Vale a dire, nei diritti che avrebbe avuto il rappresentato se fosse sopravvivuto all' apertura della successione.

SU L' ARTICOLO 739.

LEGGI ROMANE.

Vedi la novella 18, cap. 4.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 739 del Codice civile è uniforme all' articolo 660 delle Leggi civili.

Art. 740. La rappresentazione ha luogo *in infinito* nella linea retta discendentale.

Essa ha luogo in tutti i casi, *sia che i figli del defunto* concorrano coi discendenti di un figlio premorto, sia che essendo mancati di vita tutti i figli del defunto prima di lui, i discendenti di det-

ti figli *si trovino fra loro in gradi uguali o ineguali.*

In infinito — In tal modo, per esempio, i pronipoti potranno rappresentare nella successione del loro bisavo, il loro avolo premorto, per prendervi la parte che egli vi avrebbe presa.

Sia che i figli del defunto — Un individuo muore, lasciando due figli e tre figli di un figlio premorto: questi tre nipoti concorrono con i due loro zii alla successione del loro avo, come rappresentanti il loro padre morto, e prendono la parte che egli avrebbe presa se fosse vivuto.

Si ritrovino fra loro in gradi uguali o ineguali — Un individuo muore; egli aveva avuto due figli morti prima di lui: il primogenito ha lasciato un figlio ed il cadetto due: questi tre figli, i quali rispettivamente vengono a rappresentare il loro padre nella successione del loro avo, si trovano fra loro in gradi uguali; cioè di nipoti. Se uno di questi nipoti fosse premorto lasciando un figlio, gli altri nipoti si troverebbero con quest' ultimo *in gradi ineguali*, poichè egli sarebbe pronipote del defunto.

SU L' ARTICOLO 740.

LEGGI ROMANE.

Vedi Instit. *de haereditatibus quae ab intestato deferuntur*; L. 3, §. 6, *de suis et legitimis haeredibus*; Novell. 118, Cap. 1; Novell. 127.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 740 del Codice civile corrisponde all' articolo 661 delle Leggi civili, così conceputo:

» La rappresentazione nella linea retta ha luogo fra discendenti in » infinito ed in tutti i casi, sia che i figli del defunto concorrano coi » discendenti di un figlio premorto, sia che, mancati di vita tutti i fi- » gli del defunto prima di lui, i discendenti si trovino fra loro in gra- » di eguali o ineguali.

Vedi l' articolo 1007 delle Leggi civili.

Art. 741. La rappresentazione non ha luogo *in favore degli ascendenti*; il più prossimo, in ciascuna delle due linee, esclude il più rimoto.

In favore degli ascendenti — La rappresentazione è ammessa nella linea discendentale, perchè l'affezione dell'uomo si estende a tutti i suoi discendenti; ma nella linea ascendentale, il figlio ha realmente maggior tenerezza per suo padre che per suo avo; quindi il più prossimo deve escludere il più rimoto.

Aggiugnete che, nell'ordine naturale, il figlio avendo dovuto trovare i beni dell'ascendente nella successione del padre, se questi non fosse premorto, è regolare che lo rappresenti; mentrecchè l'ascendente essendo più vecchio si presume dover morire prima di suo figlio o di suo nipote; quindi il motivo della rappresentazione più non esiste.

SU L' ARTICOLO 741.

LEGGI ROMANE.

Vedi la Novell. 118, Cap. 2, *Authentica defuncto.* Cod. *ad* SENATUS-CONSULT. TERTULL.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 741 del Codice civile è uniforme all'articolo 662 delle Leggi civili.

Art. 742. Nella linea trasversale, la rappresentazione è ammessa in favore de' figli e discendenti *dai fratelli o dalle sorelle del defunto*, sia che essi concorrano alla successione coi loro zii e zie, sia che essendo premorti tutti i fratelli o sorelle del defunto, la successione trovisi devoluta ai loro discendenti in gradi eguali o ineguali.

Dai fratelli o dalle sorelle del defunto — Un individuo muore lasciando un fratello e due nipoti nati da un altro fratello premorto: i due nipoti concorrono alla successione del loro zio col di lui fratello, perchè rappresentano l'altro fratello premorto; ma la rapppresentazione non è ammessa nella successione degli altri collaterali.

Per esempio, se un individuo muore lasciando un cugino in quarto grado, e due cugini in quinto grado, nati da un

altro cugino premorto, questi ultimi non potranno rappresentare nella successione del loro cugino il loro padre premorto, è prendere la parte che egli avrebbe presa se fosse stato vivente.

SU L' ARTICOLO 742.

LEGGI ROMANE.

Vedi la Novell. 118, Cap. 4; *Authentic. cessant.* Cod. *de suis e legitimis haeredibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 742 del Codice civile corrisponde all' articolo 663 delle Leggi civili, così concepito:

» Nella linea trasversale la rappresentazione è ammessa in favore de' » figli e discendenti da' fratelli o dalle sorelle del defunto, sia che essi » concorrano alla successione co' loro zii e zie, sia chè, essendo pre- » morti tutti i fratelli e le sorelle del defunto, la successione si trovi » devoluta a' loro discendenti in gradi ineguali ».

GIURISPRUDENZA.

» Quando alla successione del defunto concorrono de' figli e de' nia » poti di fratelli o sorelle premorti, la rappresentazione avrà luogo e » prò de' soli nipoti per subentrare nel luogo de' rispettivi genitori, e di- » videre così l' eredità in capi cogli altri; ricevendo quella porzion- » che sarebbe spettata al loro padre se fosse stato in vita: o si ammet- » terà tanto pe' nipoti, che pe' figli, per risalire tutti alle persone dei » fratelli o delle sorelle del defunto da cui rispettivamente discendono?

» Attesochè la rappresentazione è una finzione della legge il cui ef- » fetto è di far entrare i rappresentanti, nel luogo, nel grado, e nei » diritti del rappresentato, art. 660 Leggi civili.

» Attesochè per rappresentato deve intendersi colui che se fosse vi- » vo succederebbe al defunto della di cui eredità si tratta per diritto » proprio senza alcun bisogno d' altra subingressione, perchè diversa- » mente lungi di essere il rappresentato, sarebbe egli ancora un rap- » presentante.

» Attesochè fra discendenti la rappresentazione ha luogo in infinito » ed in tutti i casi sia che i figli del defunto concorrano co' discendenti » di un figlio premorto, sia che mancati di vita tutti i figli del defun- » to prima di lui i discendenti si ritrovino tra loro in gradi uguali o » ineguali, art. 661 Leggi civili.

» Attesochè segue da ciò, che pe' discendenti in linea retta i rap- » presentati non possono essere che i figli del morto progenitore, per- » chè nella catena de' rispettivi discendenti di ciascuno di essi, non se ne » incontra alcuno che se fosse vivo potrebbe essere abilitato a succedere

» per diritto proprio. Quindi è che si sale da rappresentazione in rap
» presentazione. Il pronipote rappresenta l' abavo , malgrado che inter-
» cedano le persone del padre e dell' avo , ma niuna incoerenza da ciò ,
» perchè se il padre e l' avo non fossero trapassati , essi ancora avreb-
» bero avuto bisogno di procedere per diritto di rappresentazione.

» Attesochè savia la legge ha seguito la voce della natura e le af-
» fezioni del cuor umano. Imperciocchè il padre di famiglia ravvisa le
» immagini de' suoi trapassati figliuoli ne' discendenti che da costoro son
» nati. Quindi per regolare la successione intestata analogamente alla sua
» intenzione finge la legge stessa come se i figli fossero tuttavia esistenti.
» Chiama i rispettivi discendenti a prendere quella porzione che sarebbe
» spettata a ciascuno di essi se si fossero trovati in vita.

» Attesochè nella linea trasversale la rappresentazione non è ammes-
» sa che soltanto in favor de' figli e de' discendenti de' fratelli e delle so-
» relle del defunto , art. 663 delle Leggi civili.

» Attesochè una sì fatta rappresentazione cessa quando i figli o di-
» scendenti da fratelli o dalle sorelle si trovino in grado eguale, art. 664
» dette Leggi.

» Attesochè è questa una sanzione delle novelle leggi , la quale si
» è interamente discostata dal sistema dell' abolito Codice civile , che fa-
» ceva camminare cotesta rappresentazione ad egual passo con quella sta-
» bilita pe' discendenti da linea retta.

» Attesochè in ciò le stesse novelle leggi han cercato di conciliare
» il principio generale stabilito in ordine alla successione de' collaterali ,
» che il più prossimo esclude il più rimoto , art. 673 dette leggi , col-
» la rappresentazione che per un particolare favore hanno accordato ai
» discendenti dai fratelli o dalle sorelle. Imperciocchè seguendo una
» via di mezzo tra le regole del vecchio diritto romano , e quelle del-
» l' abolito Codice civile hanno estesa cotesta rappresentazione al di là
» del primo grado , ma hanno d' altronde ammessi a succedere in capi e
» per diritto proprio i figli ed i discendenti de' fratelli e delle sorelle
» premorti , quando si trovino in grado eguale.

» Attesochè quindi avviene che se un fratello abbia lasciato super-
» stiti cinque figli o cinque nipoti , e di un altro fratello non vi esista
» che un solo , l' eredità del morto zio o prozio non debba esser divisa
» per metà come porterebbe il diritto di rappresentazione , ma bensì per
» capi in sei porzioni eguali quanti sono i figli o nipoti di ambedue i
» fratelli.

» Attesochè si desume da ciò che la rappresentazione stabilita dalle
» novelle leggi pe' discendenti dai fratelli e dalle sorelle debba valere per
» eguagliare il grado , mettendo il remoto al pari del più prossimo per
» abilitarlo a succedere , ond' è che la rappresentazione istessa si arresta
» quando il più remoto giunge alla persona che se fosse viva si troverreb-
» be in grado eguale con coloro , che d' altronde concorrono alla succes-
» sione. Non vi è bisogno di risalire fino al fratello o alla sorella che
» quando si trovi esistente o un fratello o una sorella del defunto della
» di cui eredità si tratta.

» Attesochè in effetti se egli è vero , come si è già preliminarmen-
» te osservato che la rappresentazione fa subentrare il rappresentante nel
» luogo del rappresentato ; e se è vero ancora che il rappresentato è co-
» lui che se fosse vivo succederebbe per diritto proprio ; ne segue

» che la rappresentazione va al suo scopo e resta pienamente esaurita,
» subito che si giugne ad incontrare la persona che se fosse tra viventi
» sarebbe direttamente, e senza alcun bisogno di subingressione chiama-
» ta dalla legge a succedere.

» Attesochè ove si opinasse il contrario, si andrebbe incontro ad
» assurdi non lievi. Imperciocchè la rappresentazione continuerebbe il suo
» corso, risalendo fino allo stipite, a malgrado che la legge l'abbia tron-
» cata, frapponendo delle persone che ha chiamato a succedere per pro-
» prio diritto. E quel che è più, non di rado avverrebbe che il discen-
» dente più rimoto di un fratello, o di una sorella, come un nipote o
» un pronipote, prenderebbe nella divisione della eredità una porzione
» maggiore di quella che il padre o l'avo avrebbe ottenuto se non fos-
» se trapassato.

» Attesochè si aggiunge che in tal guisa la rappresentazione diven-
» terebbe ingiusta, per quei discendenti de' fratelli e delle sorelle i qua-
» li sono i più prossimi, perchè vedrebbero non solamente agguagliato
» ma abbattuto benanche il loro grado per parte di coloro che, senza il
» beneficio della rappresentazione, sarebbero da essi esclusi.

» Attesochè non vale il ricorrere in contrario a ciò che avviene in
» quanto ai discendenti nella linea retta, perchè di già si è avvertito di
» sopra, che tra' medesimi non ve n'è alcuno che succeda o che possa
» succedere per proprio diritto, e quindi non è che la rappresentazione
» abbatta il grado perchè niuno diritto toglie a' più prossimi in grazia
» de' più rimoti, ma è di necessità, che risalgono tutti a' rispettivi sti-
» piti, sia eguale o ineguale il grado in cui sono.

» Attesochè è chiara la intelligenza dell'art.
» 663 delle Leggi civili ove è scritto — *Nella linea trasversale la rap-*
» *presentazione è ammessa a favore dei figli e discendenti de' fratelli o*
» *dalle sorelle del defunto sia che essi concorrono alla successione coi*
» *loro zii e zie, sia che essendo premorti tutti i fratelli e sorelle del*
» *defunto, la successione si trovi devoluta ai loro discendenti in gradi*
» *ineguali.* Imperciocchè se la rappresentazione ha luogo nel grado ine-
» guale, non è diretta che a soccorrere i più rimoti nel concorso co'più
» prossimi, con ammetterli così alla successione da cui diversamente sa-
» rebbero esclusi. E quindi non risale fino ai fratelli o alle sorelle del
» defunto, ma si arresta quando giugne a rintracciar la persona che se
» fosse viva si troverebbe a grado eguale con coloro che sono superstiti.

» Attesochè nel caso opposto sarebbe incoerente la legge perchè nel
» mentre ha attribuito ai discendenti dai fratelli o dalle sorelle di suc-
» cedere per diritto proprio quando concorrono con quelli di grado egua-
» le, li obbligherebbe poi alla rappresentazione nel favore de' più rimo-
» ti, val quanto dire che renderebbe più dura la loro condizione, in
» quel caso appunto, in cui dovrebbe esser migliore.

» Attesochè è un antico insegnamento del giureconsulto Celso che
» *scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem*;
» L. 17 ff. *de legibus*.

» Attesochè scioglie ogni dubio il seguente art. 664 delle istesse
» Leggi civili ove è detto — *Se i figli o discendenti da fratelli o dal-*
» *le sorelle si trovino in grado eguale succederanno tutti in capi senza*
» *rappresentazione.* Ed in vero se la legge nel caso che i suddivisati di-
» scendenti siano in grado eguale, dice, che succederanno tutti in capi

» senza rappresentazione, spiega a bastanza che nel caso di gradi inegua-
» li previsto nell' articolo precedente, la rappresentazione non avvenga
» che per taluno di essi; cioè pe' più rimoti, e che vi sian di quelli va-
» le a dire, i più prossimi che succedono in capi ossia per diritto
» proprio.

» Attesochè è mal fondato l' argomento che si trae in contrario dal-
» l' art. 665 delle leggi il quale prescrive che — *In tutti i casi ne' qua-*
» *li la rappresentazione è ammessa, la divisione si farà per istirpi. Se*
» *in una medesima stirpe vi siano più rami, la suddivisione si farà*
» *anche per istirpi in ciascun ramo: e fra gl' individui del medesimo*
» *ramo la suddivisione si farà per capi.* Dappoichè la divisione si farà
» per istirpi relativamente a coloro che han bisogno di rappresentazione
» val quanto dire, che ciascuno di essi avrà quella porzione medesima
» che sarebbe spettata alla persona che egli rappresenta, cioè a colui
» che lo mette in eguaglianza di grado cogli altri che succedono in capi
» e per diritto proprio. E siccome per giungervi vi può esser luogo a
» percorrere un maggiore o minor numero di generazioni, così la leg-
» ge prevede che vi possa esser luogo a suddivisione anche in istirpi in
» ciascuna stirpe ne' diversi rami che ne derivano.

» Attesochè ad intendere maggiormente lo spirito del citato art. 665
» fa mestieri osservare che alla voce *stipite* che leggevasi nell' art. 743
» del Codice civile si è surrogata la parola *stirpe*. E ciò con sommo ac-
» corgimento per dimostrare che secondo il novello sistema non è sempre
» necessaria di portare la rappresentazione fino allo stipite cioè fino al
» fratello o alla sorella del defunto. Ed in vero il linguaggio della leg-
» ge corrisponde sempre alla proprietà de' vocaboli. Per stipite s' inten-
» de colui che è il capo della linea. Ciò risulta chiaramente dagli art.
» 657, 658 e 659 delle istesse leggi. Se più non si voleva una rappre-
» sentazione progressiva o lineale, era di mestieri che non si parlasse
» di stirpe ma di stipite.

» Attesochè non vale il dire che il medesimo art. 665 abbia dispo-
» sto in generale che *in tutti i casi ne' quali la rappresentazione è am-*
» *messa la divisione si farà per istirpi*, perchè ciò non esclude che tra
» coloro i quali concorrono all' eredità vi sian di quelli che succedano in
» capi e per diritto proprio. Infatti le stesse leggi civili nell' art. 667 di-
» cono che si succede per istirpi, mentre figurano espressamente il caso
» che alcuno de' coeredi vengono a succedere per rappresentazione, altri
» per capi. Essi succederanno in eguali porzioni e per capi, quando son
» tutti nel primo grado, e chiamati per proprio diritto. Succederanno
» per istirpe quando vengono o tutti o alcuno di essi per rappresen-
» tazione.

» Attesochè raccogliendo quindi le sparse idee egli è chiaro che nel
» caso che si è verificato del concorso all' eredità del fu D. Cesare Vol-
» picelli de' figli e de' nipoti del fratello premorto D. Gennaro, de' figli
» della predefunta sorella D. Mariantonia e di una nipote dell' altra sorella
» egualmente trapassata D. Maria Francesca debbasi quest' ultima cioè la
» nipote di D. Francesca ammettere a rappresentare la persona dell' e-
» stinto suo genitore e prendere nella divisione la quota che al medesimo
» sarebbe spettata, perchè se egli si fosse trovato in vita sarebbe succe-
» duto per dirito proprio ed in capi cogli altri suoi cugini.

» Attesochè urta perciò colla legge l' impugnata decisione la quale

» ha dichiarato che debbono tutti indistintamente succedere per diritto
» di rappresentazione, che debba questa risalire a' rispettivi stipiti, cioè
» fino al fratello ed alle due sorelle del defunto per cui ha divisa la
» controvertita eredità in tre parti eguali una pe' figli e pe' nipoti di
» D. Gennaro, l'altra pe' figliuoli di D. Mariantonia, e la terza per la
» nipote di D. Maria Francesca Volpicelli.

» Attesochè sono rimasti in tal guisa violati gli articoli 655, 660,
» 663, 664, 665 e 672 Leggi civili — Annulla.

(S. C. G. N. 23 giugno 1831; *Volpicelli* c. *la Camera*).

ARTICOLO NUOVO.

L'articolo 664 del Codice civile, è così concepito:

» Se i figli o discendenti dai fratelli o dalle sorelle si trovino in
» grado uguale, succederanno tutti in *capi* senza rappresentazione ».

Art. 743. In tutti i casi, ne' quali la rappresentazione è ammessa, la divisione *si fa per stirpi.* Se uno stesso stipite ha prodotto più rami, la suddivisione si fa anche per stirpi in ciascun ramo, e fra i membri del medesimo ramo la divisione si fa *per capi.*

Si fa per stirpi — S'intende per stirpe (*stirps*) il tronco comune, l'autore della famiglia. Succedere per stirpe, vale succedere in luogo del comune autore, e nella porzione che gli sarebbe spettata. In questa divisione ciascuna famiglia forma un essere morale che si conta per uno. Se tre figli rappresentano il loro padre in una successione, essi non prendono una parte per ciascuno, ma soltanto la parte che loro padre avrebbe presa, e la dividono fra loro.

Per capi — Vale a dire, che la successione si divide in tante parti per quanti sono gl'individui, *per capi.* La stessa divisione può farsi unitamente e per stirpi fra le diverse famiglie, e per capi fra gl'individui che le compongono.

SU L'ARTICOLO 743.

LEGGI CIVILI.

Vedi la Novell. 118, Cap. I.

LEGGI ROMANE.

L'articolo 743 del Codice civile è uniforme all'articolo 665 delle Leggi civili.

Art. 744. Non si rappresentano *le persone viventi*, ma soltanto quelle, che sono morte naturalmente, o civilmente.

Si può rappresentare colui, alla cui successione *siasi rinunziato*.

Le persone viventi — In tal modo, si apre una successione, colui che vi era chiamato vi rinunzia: i suoi figli non potranno venire in sua vece per rappresentarlo: essi rappresenterebbero una persona che non vi avrebbe alcun diritto, per avervi rinunziato.

Siasi rinunziato — Bisogna bene approfondare la differenza di questo caso col precedente. Un individuo muore, i suoi figli rinunziano alla sua successione, e per conseguente a tutti i diritti derivanti da essa. Qualche tempo dopo, si apre una successione alla quale l'individuo stesso sarebbe chiamato se vivesse: i di lui figli potranno rappresentarlo, imperciocchè rinunziando alla successione del padre, non hanno rinunziato al diritto di rappresentazione che ad essi particolarmente si appartiene.

SU L' ARTICOLO 744.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 7, ff. *de his qui sunt sui, vel alieni juris*; L. 2, §. 7, ff. *de administratione et peric. tutor.*; Novell. 118, Cap. 1.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 744 del Codice civile corrisponde all'articolo 666 delle Leggi civili, così conceputo:

» Non si rappresentano le persone viventi, ma soltanto quelle che » sono morte ».

» Si può rappresentare colui la di cui eredità sia stata ripudiata ».

Vedi gli articoli 648 e 704 delle Leggi civili.

SEZIONE III.

Delle successioni che si deferiscono ai discendenti.

Art. 745. I figli o i loro discendenti succedono al padre ed alla madre, agli avi, ed alle avole,

o altri ascendenti, senza distinzione *di sesso*, *nè di età*, ed ancorchè siano *procreati da differenti matrimoni.*

Essi succedono a porzioni eguali e per capi, quando sono tutti *nel primo gradò e chiamati per proprio diritto*: succedono per stirpi, quando vengono o tutti, o alcuno di essi, per rappresentazione.

Di sesso nè di età — (Il primo generato). Quindi i figli maschi non hanno più favore delle femmine; i primogeniti dei cadetti: tutte queste distinzioni sono state proscritte, per la ragione che tutti i figli del defunto avendo avuto la stessa parte nella sua affezione, dovevano avere eguali diritti nella sua successione.

Nondimeno il principio che ha proscritta la *primogenitura* soffre una eccezione riguardo ai maggiorati con leggi particolari, e che sono stati riconosciuti dall'articolo 896 del Codice civile. Il maggiorato è una proprietà immobiliare le cui rendite, per virtù di lettere del principe, sono suggettate al sostegno di un titolo nobile, che si trasmette a *perpetuità* nella discendenza maschile del titolare, per ordine di primogenitura; e da ciò deriva la denominazione di maggiorato, *a majore natu.* La trasmessione del maggiorato forma una sostituzione, la quale si estingue col titolo nobile al quale il maggiorato è annesso, egli è di sua natura indivisibile, e non può riposare che su di una sola testa; i beni che compongono un maggiorato sono inalienabili ed imprescrittibili: nondimeno in determinati casi può esserne dal Re autorizzata l'alienazione e la condizione del reimpiego.

Le rendite di un maggiorato non possono essere sequestrate che per debiti privilegiati de' quali fa parola l'articolo 2101 ed i numeri 4 e 5 dell'articolo 2103 del Codice civile; e solamente per la metà delle rendite.

Procreati da differenti matrimoni — Una donna muore lasciando due figli, uno del primo, l'altro del secondo matrimonio; tutti due avranno i medesimi diritti nella successione, essendo lo stesso il ligame che li univa alla madre loro.

Quando siano nel primo grado; e chiamati per proprio diritto — Queste due condizioni non possono essere riunite. I figli *nel primo grado*, è vero, sono sempre chiamati *per*

proprio diritto, poichè sono i parenti più prossimi del defunto; ma i discendenti più lontani possono essere benanche eredi *per proprio diritto*. Un individuo muore lasciando due figli, tutti due sono dichiarati indegni: i loro figli verrebbero *per proprio diritto* alla successione del loro avo, e la dividerebbero per capi quantunque fossero nel secondo grado.

SU L' ARTICOLO 745.

LEGGI ROMANE.

Vedi la Novell. 118, cap. 1; *Authentic. in successione*, Cod. *de suis et legitimis liberis*; L. 11, Cod. *familiae erciscundae*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 745 del Codice civile è uniforme all' articolo 667 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

» Attentochè le leggi successorie colpiscono e regolano le successioni
» aperte in seguito della loro promulgazione: che la capacità di succe-
» dere non dipende se non dalla legge; ed al momento in cui la suc-
» cessione si apre, devesi esclusivamente guardare per conoscere quali
» siano coloro, i quali abbiano o nò la capacità richiesta ad accoglier-
» la; ne segue che nè il matrimonio, nè la dote pagata, promessa o
» costituita possono togliere alle donne i diritti di successione verificati
» in lor favore dopo la pubblicazione del Codice civile, il cui articolo
» 745 vigente all' epoca della succession deferita invitava le figliuole in
» concorrenza dei maschi alla succession dei genitori:

» Attentochè le rinunzie precedentemente convenute non possono es-
» sere operative ed efficaci, se non nel caso che, riguardate come con-
» tratti, potessero essere sussistenti ai termini di ragione; lo che non si
» verifica nel caso in quistione, in cui le rinunzie non fanno che ricor-
» dare un atto per soprabbondanza stipulato in un territorio, dove le fi-
» gliuole in concorrenza de' maschi erano per legge dalla successione dei
» genitori escluse: ond' è che la Corte di appello non riputandole vale-
» voli come contratti, loro non ha dato esecuzione; e così decidendo,
» non ha fatto che, conformandosi ai principj della materia, seguire
» quella giurisprudenza, che pose fine a consimili contese nell' antico ter-
» ritorio francese, e produsse la legge dei 5 brumajo anno V, la quale
» come ragione scritta è stata seguita in tutt' i paesi di antica esclusione
» delle donne novellamente, sottoposti all' impero del Codice civile:

» Attentochè i dritti eventuali di semplice aspettativa, conservati
» agl' immediati sostituiti dall' articolo 2 della legge de' 15 marzo 1807
» sono stati distrutti ed annullati dalle disposizioni del Codice civile che,
» mercè gli articoli 732, 735 e 896, mentre annulla le sostituzioni,
» deferisce la successione de' defunti genitori a tutt' i figli così maschi che

» femmine, senza attendere nè la natura nè l' origine dei beni, per re-
» golarne la successione :

(C. C. N. 26 novembre 1811, *Doria* c. *Doria*; Sup. 1818 n.° 14).

1. La costituzione *in aliquibus* non accorda alla donna in concorrenza de' maschi il diritto alla legittima, ma sì bene ad una dote di paraggio.

(C. C. N. 6 settembre 1812, *Russo* c. *Tabaja*; Sup. 1818 n.° 49).

2. Sotto l' impero della legge successoria del 26 gennajo 1816 in una successione *testata* alla quale vi concorrevano più di tre figli, la porzione disponibile deve essere la metà come nella successione intestata.

(*Martinelli* c. *Martinelli*; 17 agosto 1817; sentenza arbitrale emessa dal meritissimo giureconsulto *D. Domenico Cassini*).

3. Il dritto di paraggio che le figliuole avevano per virtù della costituzione *in aliquibus* sulla intestata successione de' di loro genitori, era un azion di credito e non un diritto di condominio.

(S. C. G. N. 4 settembre 1817, *Marzano* c. *Marzano*; Sup. 1818 n.° 48).

SEZIONE IV.

Delle successioni che si deferiscono agli ascendenti.

Art. 746. Se il defunto non ha lasciato nè figli, nè fratelli, nè sorelle, nè discendenti da essi, la successione *si divide per metà* tra gli ascendenti della linea paterna e gli ascendenti della linea materna.

L' ascendente, che si ritrova nel grado più prossimo, consegue la metà assegnata alla sua linea, ad esclusione di tutti gli altri.

Gli ascendenti nel medesimo grado succedono per capi.

Si divide per metà — Quindi, un individuo muore senza discendenti, nè fratelli, nè sorelle, nè discendenti da essi, lascia, fra gli altri ascendenti la madre, e nella linea paterna suo avolo e sua avola. La madre prenderà tutta la quota devoluta alla linea materna. L' avolo e l' avola divideranno per capi la quota devoluta alla linea paterna.

Deriva da questo articolo, che gli ascendenti, in qualunque grado essi sieno, escludono sempre i collaterali, meno i fratelli e le sorelle del defunto, o i loro discendenti i quali venissero per diritto di rappresentazione.

SU L' ARTICOLO 746.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 15, ff. *de inofficioso testamento*; Novell. 118, cap. 2, *Autentic. defuncto*. Cod. *ad Senatus-Consulto Tertull.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 746 del Codice civile corrisponde agli articoli 668 e 669 delle Leggi civili: così conceputi:

» Art. 668. A colui che muoia senza lasciar prole, nè fratelli, nè » sorelle, nè discendenti di essi, succederà il padre e la madre, o quel- » lo tra essi che sarà sopravvivente ».

» Art. 669. In mancanza di genitori l' eredità si deferirà, a parti » eguali, agli ascendenti più prossimi, sia nella linea paterna, sia nel- » la linea materna; salvo ciò che è disposto nell' articolo seguente ».

Art. 747. Gli ascendenti *succedono*, *ad esclusione di tutti gli altri*, *nelle cose* da essi donate ai loro figli o discendenti morti *senza prole*, allorchè le cose donate si ritrovano *in ispecie nell'eredità*.

Se tali cose si trovano alienate, gli ascendenti riscuotono *il prezzo* che possa tuttora esserne dovuto. Succedono inoltre *all' azione*, che il donatario avrebbe potuto avere *per ricuperarlo*.

Succedono — Questa è una vera successione *particolare* accordata agli ascendenti. Gli autori la chiamavano *successione anómala*, poichè esce dalle regole ordinarie, e stabilisce un diritto di ritorno legale fondato sopra due motivi: il primo, che gli ascendenti non abbiano a sofferire il doppio cordoglio di perdere i figli, e di veder passare in altre mani i beni de' quali si erano spogliati in di loro favore; il secondo, che il timore di questa doppia perdita, non fosse di ostacolo alla loro beneficenza.

Ad esclusione di tutti gli altri — Quindi si dice che nei beni del defunto si vedono due successioni separate: quella *anómala*, la quale sempre appartiene all' ascendente donante, sia o pur nò il più prossimo parente; *l' ordinaria*, nella quale l' ascendente donante può o non può esser chiamato secondo il suo grado di parentela. In ogni caso, siccome raccoglie una successione, è tenuto alle obbligazioni che ne de-

rivano come ogni altro erede. E potrebbe esserlo benanche *ultra vires*, se non profittasse del beneficio dell' inventario. Del rimanente, potrebbe accettare la successione privilegiata che gli è devoluta, e ripudiare l' ordinaria; e ciò può aver luogo, e perchè queste due successioni possono essere divise, e perchè la legge stessa chiama l' ascendente alla successione anómala, quantunque avesse diritto alla successione ordinaria.

Nelle cose — Mobili o immobili, semprecchè vi esista un atto di donazione.

Senza prole — Se i figli del donatario morto rinunziano alla sua successione, debbono essere considerati come non esistenti riguardo ad essa, e l' ascendente donante avrà il diritto di ritorno.

Su la inteligenza di questo articolo si è dimandato, se i figli del donatario venissero a morire *senza prole*, l' ascendente avrebbe mai il diritto di riprendere, nella successione di essi, i beni da lui donati al padre loro?

Per l' affermativa si osserva che l' articolo dà agli ascendenti un diritto speciale di successione, nelle cose da essi donate ai figli o *discendenti*, e che la nozione di equità e di giustizia per accordar questo diritto agli ascendenti nella successione de' *loro nipoti* morti senza prole, è la stessa di quella che gli accorda simile diritto nella successione de' loro figli morti senza prole: ma la Corte Suprema si è attenuta alla negativa.

1.° Perchè la disposizione dell' articolo 747, il quale accorda agli ascendenti il diritto di succedere nelle cose da essi donate *ai figli o discendenti morti senza prole*, considera questi ultimi come donatari *diretti* degli ascendenti, e non come aventi dritto a succedere al loro padre donatario;

2.° Perchè i beni che han formato l' oggetto della donazione passando dal figlio donatario ai suoi discendenti, han perduto la qualità di beni donati, poichè ad essi si appartengono per diritto di successione.

In ispecie — Se gli oggetti dati non si trovano in ispecie, se sono stati venduti, donati, etc., l' ascendente donante non può far risolvere alcuna di queste alienazioni, perchè il donatario era, senza alcuna restrizione, proprietario de' beni donati. Se questi beni fossero gravati di servitù, d' ipoteche, etc. l' ascendente deve riprenderli tali quali sono.

Nella eredità — Se i beni donati, per effetto del testamento del defunto, fossero legati ad altra persona, non può

dusi che si trovano ancora nella successione, e che l'ascendente può riprenderli: egli succede con la obbligazione di pagare i debiti e soddisfare i legati, quindi il suo diritto viene dopo quello del legatario.

Il prezzo — Conseguenza della massima che il prezzo rappresenta la cosa, *pretium succedit loco rei*. Se l'oggetto è stato cambiato, bisogna considerare la cosa data in cambio, come il prezzo di esso. E in ogni caso, se il prezzo è stato pagato, ma non ancora confuso con gli altri beni della eredità, l'ascendente deve riprenderlo.

All' azione . . . per ricuperarlo — Per esempio, il caso in cui l'immobile fosse stato venduto col patto della ricompra; vale a dire, se il donatario il quale ha alienato l'immobile di cui l'ascendente aveva disposto in suo favore, si ha riservato il diritto di riprenderlo restituendone il prezzo (articolo 1659 del Codice civile).

Di fatto, colui che ha l'azione per farsi restituire una cosa, vien considerato come se avesse la cosa stessa. *Qui actionem habet ad rem recuperandam, ipsam rem habere videtur.*

SU L' ARTICOLO 747.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 6, ff. *de jure dotium*; L. 2, Cod. *de bonis quae liberis*; L. 12 Cod. *communia utriusque*; L. 4, Cod. *soluto matrimonio*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 747 del Codice civile corrisponde all'articolo 670 delle Leggi civili, così conceputo:

» Gli ascendenti succederanno ad esclusione di ogni altro nelle cose
» da essi date in dote alle loro figlie e discendenti, o altrimenti donate
» ai loro figli o discendenti morti senza prole, allorchè le cose donate
» si trovano in specie nella eredità ».

» Se tali cose si trovassero alienate, gli ascendenti riscuoteranno il
» prezzo che potrebbe tuttora esserne dovuto. Succederanno inoltre all'a-
» zione che il donatario avrebbe potuto sperimentare per ricuperarle:
» saranno però tenuti a contribuire pel pagamento de' debiti ».

Vedi gli articoli 275 e 1372 delle Leggi civili.

Art. 748. Quando il padre e la madre sono sopravvivuti alla persona morta senza prole, se que-

sta ha lasciato fratelli, o sorelle, o loro discendenti, l'eredità si divide in due porzioni eguali, di cui soltanto una metà si deferisce al padre ed alla madre, che la dividono tra loro egualmente.

L'altra metà appartiene ai fratelli, sorelle o loro discendenti, siccome verrà spiegato nella sezione V di questo capo.

Esempio: Un individuo muore lasciando suo padre, sua madre, due fratelli ed una sorella: la sua successione è valutata 6000 franchi; tremila sono divisi tra il padre e la madre; tremila fra i fratelli e la sorella i quali hanno mille franchi per ognuno.

SU L'ARTICOLO 748.

LEGGI ROMANE.

Vedi la novell. 118, Cap. 2; Novell. 117 cap. 1.

LEGGI CIVICI.

Vedi il seguente articolo 749.

Art. 749. Nel caso in cui la persona morta senza prole abbia lasciato fratelli, sorelle, o loro discendenti, se è premorto o il padre o la madre, la porzione, che sarebbe devoluta al superstite in conformità del precedente articolo, si riunisce alla metà deferita ai fratelli, sorelle, o loro rappresentanti, siccome sarà spiegato nella seguente sezione.

Quindi, nell'esempio, precedente, se la madre è morta, i 1,500 franchi che avrebbero formato la sua quota, si accrescono alla quota de' fratelli e della sorella, ed allora si avranno 4,500 franchi a dividere.

LEGGI CIVILI.

Gli articoli 748 e 749 del Codice civile corrispondono all' articolo 671 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il padre e la madre, o quello tra essi che si troverà superstite, » ed in mancanza di entrambi l' ascendente più prossimo, concorrerà » co' fratelli e colle sorelle del defunto, e co' discendenti de' fratelli e » delle sorelle premorte unilaterali e bilaterali; i genitori, gli ascenden» ti, i fratelli e le sorelle, in capi ed a porzioni eguali; i discendenti » da' fratelli e dalle sorelle, anche unilaterali o bilaterali, per diritto » di rappresentazione ed in istirpe ».

SEZIONE V.

Delle successioni collaterali.

Art. 750. In caso che fossero premorti il padre e la madre di una persona che muoja senza prole, *li suoi fratelli*, le sorelle, o i loro discendenti, sono chiamati alla successione, ad esclusione degli ascendenti, e degli altri collaterali.

Essi succedono o per proprio diritto, o per quello *di rappresentazione* secondo le regole stabilite nella sezione II di questo capo.

Li suoi fratelli — Allorchè in caso di premorienza del padre e della madre esistono soltanto fratelli *consanguinei* o *uterini*, possono mai escludere dalla successione di un fratello uterino o consanguineo tutti gli altri parenti dell' altra linea? Per esempio, muore mio fratello uterino: io sono il più prossimo parente nella linea materna; nella linea paterna avvi uno zio, vale a dire, il fratello di suo padre: la sua successione si compone di centomila franchi: deve questa dividersi in due parti; cioè, cinquantamila franchi per me e cinquantamila franchi per lo zio paterno, o pure i centomila franchi si apparteranno soltanto a me?

Per sostenersi che la divisione deve farsi fra le due linee, si trae argomento dall' articolo 733, il quale dispone che ogni successione devoluta ad ascendenti ed a' collaterali si divide

fra le due linee paterna e materna, e si fa osservare che un fratello uterino appartiene alla linea materna: Nella opinione contraria adottata dalla Corte di Cassazione si osserva che l'articolo 750, dichiarando generalmente che, in mancanza di genitori, i fratelli succedono in esclusione de' collaterali e degli ascendenti, non fa alcuna distinzione tra fratelli *germani* e fratelli *uterini* o *consanguinei*; che la intenzione del legislatore di proscrivere ogni distinzione, risulta chiara a bastanza dalla soppressione della parola *germani* messa nel progetto del Codice; e che per conseguente, allorchè esistono soltanto fratelli uterini o consanguinei ha luogo la eccezione al principio della divisione fra le due linee stabilito dall'articolo 733: che d'altronde sì fatta eccezione risulta benanche alla evidenza dall'ultima disposizione dell'articolo 752, la quale prescrive che la metà o i tre quarti devoluti ai fratelli, allorchè concorrono con i genitori, o col superstite fra essi, venghi per intero raccolta dai fratelli uterini o consanguinei se non vi esistono fratelli germani: Di fatto, sarebbe assurdo che un fratello uterino il quale avrebbe i tre quarti della successione se concorresse con la madre di suo fratello morto, non avesse che la metà concorrendo con un parente, forse nel dodicesimo grado, nella linea paterna.

Di rappresentazione — Allorchè i discendenti, rappresentando una sorella o un fratello premorto, vengono a prendere la parte che sarebbe ad essi spettata in una successione.

SU L'ARTICOLO 750.

LEGGI ROMANE.

Vedi la Novell. 118, cap. 2, Novell. 127, cap. 1; *Authentic. cessante*; Cod. *de legitimis haeredibus.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 750 del Codice civile corrisponde all'articolo 672 delle Leggi civili, così conceputo:

» Al defunto che non abbia lasciato nè prole nè ascendenti, succederanno i fratelli e le sorelle, ed i discendenti de' fratelli e delle sorelle premorte; i primi in capi; i secondi in istirpi, o sia per diritto di rappresentazione ».

Art. 751. Se il padre e la madre della persona morta senza prole sono sopravvivuti, i suoi fra-

telli, le sue sorelle, o i loro rappresentanti sono chiamati alla metà della eredità: se è sopravvivuto soltanto il padre o la madre, sono chiamati a conseguirne le tre quarte parti.

SU L' ARTICOLO 751.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 751 del Codice civile è abolito.

Art. 752. La divisione della metà o delle tre quarte parti devoluta ai fratelli o alle sorelle a norma dell'articolo precedente, si esegue tra loro ad eguali porzioni, quando derivano tutti dal medesimo matrimonio: se provengono da matrimoni diversi, la divisione si fa per metà tra le due linee paterna e materna del defunto; *i germani prendono parte nelle due linee, e gli uterini ed i consanguinei ciascuno soltanto nella propria linea*: se non vi sono *fratelli o sorelle fuorichè da un lato* succedono nella totalità, ad esclusione di qualunque altro parente dell'altra linea.

I germani prendono parte nelle due linee, e gli uterini ed i consanguinei ciascuno soltanto nella propria linea — In tal modo, dodicimila franchi debbono dividersi tra quattro fratelli del defunto; due sono uterini, uno consanguineo, il quarto germano: i dodicimila franchi si dividono in due parti, seimila per i fratelli della linea paterna, cioè il consanguineo ed il germano, ed avranno tremila franchi per ognuno: gli altri seimila franchi per i fratelli della linea materna, cioè i due uterini ed il germano; essi avranno duemila franchi per ognuno; e quindi il fratello germano il quale avrà parte nelle due linee, perchè appartiene ad entrambe, avrà una quota di cinquemila franchi.

Fratelli o sorelle fuorichè da un lato — In tal modo, muore mio fratello uterino; lascia la madre che è egualmente mia; la sua successione è di cento mila franchi: venticinque-

mila apparteranno alla madre del defunto e settantacinquemila formeranno la mia quota, anche quando esistesse nella linea paterna di mio fratello uterino un parente prossimo: per esempio, un fratello di suo padre o anche suo avolo; imperciocchè la legge, presumendo che l'affezione naturale è sempre più viva anche per un fratello unito con un solo ligame, che per gli altri parenti dell'altra linea, vuole che la *totalità* (vale a dire la metà o i tre quarti non devoluti ai genitori) appartengano ai fratelli e sorelle, benchè non ve ne sieno che da un solo lato, ad esclusione di qualunque altro parente dell'altra linea.

SU L'ARTICOLO 752.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 752 del Codice civili è abolito.

Art. 753. In mancanza di fratelli o sorelle o discendenti da essi, ed in mancanza di ascendenti nell'una o nell'altra linea, l'eredità è deferita per metà agli ascendenti superstiti; e per l'altra metà *ai parenti più prossimi dell' altra linea.*

Quando vi concorrono parenti collaterali nel medesimo grado, la divisione si fa per capi.

Ai parenti più prossimi dell' altra linea — Si apre una successione: nella linea paterna del defunto vi sono ascendenti, e nella linea materna soltanto collaterali. Il più prossimo ascendente paterno prenderà la metà devoluta alla sua linea; il più prossimo collaterale materno, la metà devoluta alla sua linea. In tal modo può benanche avvenire che un parente in un grado lontanissimo; un cugino nel dodicesimo grado, per esempio, divida una successione col padre o con la madre del defunto.

Questa disposizione sembra rigorosa; ma è la conseguenza necessaria della divisione fra le due linee, delle successioni devolute agli ascendenti o ai collaterali (articolo 733 del Codice civile). D'altronde non è ingiusta; imperciocchè è a presumersi che il figlio il quale sia sopravvivuto alla madre, siasi, per esempio, trovato ricco di beni della madre alla

quale è succeduto: ora, se non fosse egli nato, o se fosse premorto alla madre, la successione di quest' ultima, morta senza figli, non sarebbe mai spettata a suo marito, ma alla sua propria famiglia (articolo 767 eod.). Adunque, quando viene a morire un figlio che sia sopravvivuto alla madre, il padre, raccogliendo la metà della successione del figlio, trova in essa i beni che appartenevano alla moglie, e su i quali non avrebbe avuto alcun diritto se non fosse morto il figlio.

SU L' ARTICOLO 753.

LEGGI ROMANE.

Vedi la Novell. 118, cap. 3; *Authentica post fratres fratrumve; Cod. de legitimis haeredibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 753 del Codice civile è abolito.

Art. 754. Nel caso dell' articolo precedente, *il padre o la madre superstite ha l' usofrutto della terza parte de' beni*, ne' quali non succede in proprietà.

Il padre o la madre superstite ha l' usofrutto della terza parte de' beni — Così, mio figlio muore dopo di essere sopravvivuto alla madre di cui è l' unico erede (articolo 745 del Codice civile): la sua successione si compone di trecentomila franchi, quindi io ne raccolgo centocinquantamila per la mia quota, ed ho inoltre diritto all' usofrutto di cinquantamila franchi, su i centocinquantamila, che, siccome abbiamo osservato nell' articolo precedente, appartengono ai parenti della linea materna: questo è un novello favore che si è creduto dover accordare al superstite de' genitori, e che è fondato su lo stretto ligame che li unisce ai loro figliuoli.

SU L' ARTICOLO 754.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 754 del Codice civile è abolito.

Art. 755. Non ha luogo la successione de' parenti oltre il dodicesimo grado.

In mancanza di parenti in grado di succedere in una linea, i parenti dell' altra linea succederanno nell' intiera eredità.

SU L' ARTICOLO 755.

LEGGI ROMANE.

Vedi le Institut. *de successione cognatorum*, §. 5.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 755 del Codice civile corrisponde all' articolo 673 delle Leggi civili, così conceputo:

» In mancanza di figli e di discendenti, di ascendenti, di fratelli e » di sorelle, e de' loro discendenti, la successione apparterrà agli zii » ed alle zie, e quindi al collaterale più prossimo in qualunque linea si » trovino ».

» Nondimeno la successione tra collaterali non si estenderà oltre del » dodicesimo grado ».

CAPITOLO IV.

Delle successioni irregolari.

Chiamansi successioni *irregolari*, perchè coloro ai quali sono devolute non le raccolgono come veri eredi componenti la famiglia del defunto, e non godono in tutto i diritti medesimi degli eredi: essi non hanno la immessione in possesso (articolo 723 del Codice civile).

SEZIONE PRIMA.

De' diritti de' figli naturali su i beni de' loro genitori, e della successione ai figli naturali morti senza prole.

Art. 756. I figli naturali *non sono eredi*; la legge non accorda loro de' diritti sopra i beni del

loro padre o madre defunti, se non quando siano stati *legalmente riconosciuti*. Non accorda ai medesimi *alcun diritto* sopra i beni de' parenti del padre o della madre loro.

Non sono eredi — La legge ha dovuto negar loro questo titolo, poichè il diritto di successione è un diritto di famiglia, ed i figli naturali non appartengono alla famiglia del padre loro, *nec gentem*, *nec familiam habent* — Ma, col riconoscergli, il padre ha contratto a loro riguardo obbligazioni civili: se non ha curato di adempiervi durante la sua vita, la legge grava la di lui successione in sua vece, dandone una parte ai figli naturali. Questi non sono di pieno diritto immessi nel possesso di questa parte; d'essa è una specie di legato loro accordato dalla legge, e quindi debbono dimandarne il rilascio agli eredi legittimi.

Legalmente riconosciuti — Vale a dire, col di loro atto di nascita, o con atto autentico (articolo 334 del Codice civile). Come ancora, allorchè la paternità o la maternità è stata riconosciuta con un giudicato (articoli 340 e 341 cod.).

Alcun diritto — Imperciocchè il riconoscimento del loro padre o della madre loro non ha potuto imporre delle obbligazioni a coloro che non vi hanno preso parte. Tale principio è sì rigoroso, che oggi dì, per costante giureprudenza, i figli naturali non possono nè anche dimandare gli alimenti agli ascendenti diversi dal padre o dalla madre loro.

SU L' ARTICOLO 756.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 2, 8, ff. *unde cognati*; Novell. 89, cap. 12.

LEGGI CIVILI.

Vedi il seguente articolo 758.

GIURISPRUDENZA.

» Considerando inoltre che gli alimenti dovuti alla figlia naturale
» non sono relativi al bisogno, e non vale perciò di dirsi che trovan-
» dosi maritata, non si presume di essere in indigenza: sono alimenti

» che nascono dalla Novella 89 di Giustiniano, sotto l' impero della quale si aprì la successione del padre naturale: questa Novella la quale » esclude i figli naturali dalla successione quando vi sono figli legittimi » accorda però ai figli naturali gli alimenti proporzionali alle facoltà » ordinarie del defunto, non già per bisogno ».

(S. C. G. N. 9 settembre 1827, *Nardi e Gallone* c. *Tricase*; Supp. 1818, n.° 51).

Art. 757. *Il diritto del figlio naturale* su i beni del padre o della madre defunti, è regolato nel seguente modo:

Se il padre o la madre ha lasciato de' discendenti legittimi, il diritto del figlio naturale è di un terzo della porzione ereditaria, *che egli avrebbe conseguito* se fosse stato legittimo: *è della metà* quando il padre o la madre non avessero lasciato discendenti, ma bensì ascendenti, o fratelli o sorelle; *è di tre quarti* quando il padre o la madre non avessero lasciato nè discendenti, nè ascendenti, nè fratelli nè sorelle.

Il diritto del figlio naturale — Questo diritto è reale (*jus in re*), vale a dire, che gravita su la quota dovuta al figlio naturale, che ne diventa proprietario dal momento in cui si apre la successione; ma, siccome non ha di pieno diritto la immessione in possesso, così fa d' uopo che la dimandi. Egli ha il diritto d' intervenire nella divisione, per invigilare acciò le quote sieno formate con esattezza; ma determinate queste, comunemente si pensa che non debbano essere sorteggiate, e che gli eredi hanno il diritto di disegnare ciò che vogliono dare al figlio naturale; imperciocchè, per regola generale, la scelta appartiene al debitore. *Electio debitoris est.*

Che egli avrebbe conseguito. — Si apre una successione composta di mille e duecento franchi; vi sono due figli legittimi, e due naturali; se questi fossero legittimi, avrebbero il quarto della successione per ognuno, cioè trecento franchi, poichè sarebbero quattro a dividere; ma essendo naturali non hanno che il terzo di questa quota, cioè cento franchi per ognuno.

È della metà — Bisogna osservare che, in questo caso, i figli naturali indubitatamente debbono dividere tra loro la

metà della successione, qualunque sia il numero degli ascendenti, fratelli o sorelle; imperciocchè se fossero legittimi l'avrebbero per intera.

È di tre quarti — La stessa osservazione.

SU L'ARTICOLO 757.

LEGGI CIVILI.

Vedi il seguente articolo 758.

GIURISPRUDENZA.

» Attentochè le disposizioni degli articoli 757 e 758 coi quali si regola il diritto del figlio naturale su i beni del padre o della madre defunti, non sono che relativi alla successione intestata; ed in questo caso la legge accordando un terzo della successione legittima intestata, ha ben fatto la Corte d'appello che nel silenzio della legge con un argomento di analogia legale, nel caso della morte del padre con testamento ha dato loro un terzo della porzione legittima di riserva: dal che ne risulta che la Corte non poteva non ammetterli momentaneamente a far numero e parte tra figli legittimi, ma figurativamente ed a solo oggetto di liquidare il terzo della porzione legittima, che loro la legge avrebbe dato sulla riserba, se fossero stati figliuoli legittimi.

» Liquidato così il diritto, che ai figliuoli naturali competeva nel caso della morte del padre con testamento; si fatta liquidazione servir non poteva a determinare nè la porzione disponibile del padre, nè la riserba de' figliuoli legittimi, perciocchè l'articolo 913 del Codice civile nel fissare la porzione disponibile del padre, e la quota di riserba dovuta ai figliuoli, non chiama a far numero e a prender parte sulla riserba che i soli figliuoli legittimi, d'onde segue, che la Corte lungi dall'aver violato alcuna legge, siasi perfettamente conformata alle disposizioni dell'articolo 913 allora quando, soddisfatti i figliuoli naturali, ha nominato i soli figliuoli legittimi per determinare così la porzione disponibile del padre e la quota di riserba de' figliuoli legittimi ».

(C. C. N. 21 settembre 1819; *Laudati* e *Cantorio* c. *Giancaspro*; Supp. 1819, n.° 99).

Art. 758. Il figlio naturale ha diritto alla totalità de' beni, quando il padre o la madre *non lasciano parenti* in grado da succedere.

Non lasciano parenti — Ma il figlio naturale deve provare questo fatto, allorchè dimanda la immessione in possesso (articolo 770 del Codice civile).

Vedi ancora l'articolo 773 cod.

SU L' ARTICOLO 758.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 2, ff. *ad Senatus-consulto Tertull. et Orphil.*

LEGGI CIVILI.

Gli articoli 756, 757 e 758 del Codice civile corrispondono all' articolo 674 delle Leggi civili, così conceputo:
» I figli naturali succedono alla madre. Non succederanno al pa» dre, se non sieno stati legalmente riconosciuti, ed in que' casi ne' quali » è per legge ammessa la pruova della paternità ».
» Essi succedono nella metà della porzione che loro sarebbe spetta» ta, se fossero stati legittimi, quando il padre abbia lasciato figli, o » discendenti, o ascendenti legittimi. Ne conseguiranno due terzi, quan» do esistano congiunti collaterali in gradi successibili. Saranno ammessi » alla totalità, quando questi non esistano ».
Vedi l' articolo 226 delle Leggi della procedura ne' giudizii civili.

Art. 759. In caso che premorisse il figlio naturale, *i suoi figli o discendenti* possono reclamare i diritti stabiliti negli articoli precedenti.

I suoi figli o discendenti — Purchè sieno legittimi. Essi per una specie di rappresentazione, la quale si limita alla successione di colui che ha riconosciuto il padre loro, vengono allora a prendere i diritti di lui. Ma i figli naturali benchè riconosciuti non potrebbero aver questo privilegio; poichè la legge » non accorda ai medesimi alcun diritto sopra i » beni de' parenti del padre o della madre loro » (articolo 756 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 759.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 759 del Codice civile corrisponde all' articolo 675 delle Leggi civili, così conceputo:
» Nel caso di premorienza de' figli naturali, i figli e discendenti de' » medesimi potranno rappresentare i diritti stabiliti nello articolo prece» dente ».

Art. 760. Il figlio naturale o i suoi discendenti sono tenuti ad imputare nella porzione, cui hanno diritto di pretendere, *tutto ciò che avessero ricevuto* dal padre o dalla madre, della cui successione si tratta, e che sarebbe *suggetto a collazione*, secondo le regole stabilite dalla sezione II del capitolo VI di questo titolo.

Tutto ciò che avessero ricevuto — I figli naturali non possono ricevere nulla nè per donazione, nè per testamento, al di là di ciò che è loro accordato (articolo 908 del Codice civile); sono quindi obbligati d' imputare su la loro quota tutto ciò che hanno di già ricevuto.

Suggetto a collazione — Allorchè gli eredi dividono una successione, ciascuno conferisce alla massa ciò che ha già ricevuto dal defunto, ad oggetto di formare la uguaglianza della divisione. Nondimeno sono dispensate dalla collazione le spese di alimenti, di mantenimento, e di educazione etc. (articolo 852 del Codice civile). I figli naturali nè anche mettono in collazione tali spese. Ma non bisogna conchiudere, che, per reciprocazione, il figlio naturale allorchè viene a succedere possa obbligare gli eredi legittimi a conferire alla massa tutto ciò che hanno ricevuto, tale diritto si appartiene al coerede contra il coerede (articolo 857 eod.).

SU L' ARTICOLO 760.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 760 del Codice civile è uniforme all' articolo 676 delle Leggi civili.

ARTICOLO NUOVO.

L' articolo 677 delle Leggi civili, è così conceputo:
» I figli naturali, ancorchè riconosciuti, non avranno alcun diritto » su' beni de' congiunti del padre o della madre loro ».

Art. 761. *È ad essi proibito* qualunque reclamo, quando durante la vita del loro padre o della

loro madre, abbiano ricevuto la metà di quanto loro è attribuito negli articoli precedenti, con l'espressa dichiarazione per parte degli stessi genitori, che sia loro intenzione di limitare la porzione del figlio naturale a quella soltanto che gli hanno assegnata.

Nel caso, in cui questa porzione fosse inferiore alla metà di ciò che dovrebbe ricevere il figlio naturale, questi non potrà reclamare altro che il supplimento necessario a compiere questa metà.

È ad essi proibito — La legge proibisce al padre ed alla madre di aumentare i diritti de' loro figli naturali, ma possono restringerli. Due condizioni essenziali debbono per ciò essere adempiute:

1.° Che il padre o la madre, vivendo, abbiano realmente donato al figlio naturale una parte de' loro beni.

2.° Che abbiano espressamente dichiarato che essi vogliono a questa parte ridurre i suoi diritti.

In tal modo essi escludono dalla loro successione gli eredi irregolari che potrebbero mettere in iscompiglio gli eredi legittimi.

Ma il padre o la madre, che, secondo l'articolo, non potrebbero giammai togliere ai figli naturali più della metà de' loro diritti, lo potrebbero mai indirettamente, disponendo di tutti i loro beni per donazioni tra vivi o per testamento?

O pure il figlio naturale potrebbe far ridurre queste donazioni o questi legati, affin di prendere la parte che la legge gli accorda?

In altri termini, avrà egli il diritto alla quota *riservata* siccome il figlio legittimo (articolo 913 del Codice civile)?

Quasi tutti i giureconsulti gli accordano questo diritto su i beni donati per testamento, perchè non dev' esser permesso al padre o alla madre di fare indirettamente ciò che non potrebbero far direttamente. Ma per i beni donati con donazione tra vivi, le opinioni sono più divise. Gli uni negano al figlio i diritti su questi beni, poichè essi non ne hanno che sui beni del padre o della madre loro *morti* (articolo 756 eod.). Altri glieli accordano, poichè vedono una contraddizione nel dargli il diritto alla quota di riserva su i beni donati per testamento, e non su quelli con donazioni fra vivi.

SU L' ARTICOLO 761.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 761 del Codice civile è abolito.

Art. 762. Le disposizioni degli articoli 757 e 758 non sono applicabili ai figli adulterini o incestuosi.

La legge non accorda loro altro *che gli alimenti.*

Che gli alimenti — Quindi possono dimandare gli alimenti al padre o alla madre loro, allorchè sono viventi, ed alla loro successione se sono defunti. Ma simile diritto non appartiene ai figli adulterini o incestuosi, se non quando una sentenza renduta su di una dimanda di non riconoscimento, o su di un azione di nullità di matrimonio, avrà manifestata la loro qualità, poichè non possono essere riconosciuti (articoli 335 e 341 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 762.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 762 del Codice civile corrisponde all'articolo 678 delle Leggi civili, così concepito:

» I figli adulterini, gl' incestuosi ed altri nati da condannate unio-» ni, non avranno diritto che a' soli alimenti ».

Vedi gli articoli 255 e 763 delle Leggi civili.

Art. 763. Questi alimenti sono regolati in proporzione delle facoltà del padre o della madre, del numero, e della qualità degli eredi legittimi.

SU L' ARTICOLO 763.

LEGGI CIVILI.

Vedi il seguente articolo 764.

Art. 764. Quando il padre o la madre del figlio adulterino o incestuoso gli avranno fatto imparare un' arte meccanica, o quando uno di essi gli avrà, mentre viveva, assicurato gli alimenti, il figlio non potrà proporre alcuna pretensione contro la di loro eredità.

SU L' ARTICOLO 764.

LEGGI CIVILI.

Gli articoli 763 e 764 del Codice civile corrispondono all' articolo 679 delle Leggi civili, così conceputo:

» Questi alimenti saranno fissati in proporzione delle facoltà del pa- » dre o della madre, del numero e della qualità degli eredi legittimi ».

» Essi non potranno promuovere alcuna pretensione sulla eredità de' » loro genitori, quando il padre o la madre avessero fatto loro appren- » dere un' arte meccanica; o uno di essi, mentre viveva, avesse loro » assicurato in qualunque modo gli alimenti ».

Art. 765. L' eredità del figlio naturale *morto senza prole* è devoluta al padre o alla madre, che l' avrà riconosciuto; ovvero per metà a ciascuno di essi, quando sia stato riconosciuto da entrambi.

Morto senza prole — La famiglia del figlio naturale si compone principalmente de' suoi discendenti: quindi la legge gli chiama a succedere in preferenza benanche degli ascendenti, di tal che questi non hanno diritto a concorrere con essi, siccome i genitori legittimi (articolo 748 del Codice civile): il delitto da essi commesso li fa posporre ai discendenti del loro figlio naturale.

In ordine alla *prole* del figlio, la legge non fu alcuna distinzione; fa d' uopo quindi conchiudere che i suoi figli, benanche naturali, purchè sieno stati riconosciuti, sarebbero preferiti ai genitori: d' altronde questi sono egualmente *naturali*, e debbono dippiù risentire il peso del loro delitto; mentre i loro nipoti, quantunque naturali sono innocenti del fallo del padre loro. Intorno ai fratelli ed alle sorelle, del figlio naturale sieno legittimi, sieno naturali, i loro diritti sono regolati dall' articolo seguente.

SU L' ARTICOLO 765.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2, §. 1, *ad Senatus-consulto Tert. et Orphil.* LL. 2, 4 e 8, ff. *unde cognati*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 765 del Codice civile corrisponde all' articolo 680 delle Leggi civili, così conceputo:

» L' eredità del figlio naturale morto senza prole si deferirà alla ma-
» dre ed al padre, qualora questi lo abbia riconosciuto ».

Art. 766. In caso che premorissero il padre o la madre del figlio naturale, i beni che questi ne aveva ricevuto, passano *ai fratelli o sorelle legittimi*, quando si trovano in ispecie nella di lui eredità: le azioni per ricuperarli, se ve ne sono, ovvero il prezzo de' detti beni alienati, se per anco non fu pagato, spettano egualmente ai fratelli e sorelle legittimi. Tutti gli altri beni passano *ai fratelli o sorelle naturali*, ed ai loro discendenti.

Ai fratelli o sorelle legittimi — O ai loro discendenti per diritto di rappresentazione. Il figlio naturale, siccome abbiamo veduto, non ha altra famiglia che i suoi figli legittimi o naturali, ed i suoi genitori naturali che l' hanno riconosciuto; è vero che i suoi fratelli legittimi gli sono uniti per diritto naturale, ma sono a lui stranieri agli occhi della legge, la quale non li chiama a succedere che per riprendere, come una specie di ritorno, simile a quello disegnato dall' articolo 747 del Codice civile, i beni che il loro padre e la madre loro avevano donati al fratello naturale.

Circa gli altri beni che possono comporre la sua successione, la legge non li deferisce ai suoi fratelli o sorelle legittimi, ma ai fratelli e sorelle naturali, per la ragione che andremo ad indicare.

Ai fratelli o sorelle naturali — Siccome questi sono nella stessa posizione del figlio naturale, ed essendo stati allevati sovvente insieme, la loro affezione è stata più intrinseca. Essi

quindi succedono a lui realmente in caso di premorienza dei suoi genitori, e se, fra essi, trovansi fratelli uterini, consanguinei o germani, sarà seguita la disposizione dell' articolo 752 del Codice civile.

Dall'economia di questo articolo risulta benanche, che i fratelli naturali succedono nelle cose donate da' loro genitori naturali al loro fratello, se non esistono fratelli legittimi; mentre questi, per i beni che non provvengono dalla liberalità de' loro autori comuni, verso il loro fratello naturale, sono esclusi, non solamente dai fratelli naturali, ma benanche dal conjuge e dallo Stato.

Ma se il figlio naturale muore dopo i suoi genitori lasciando il conjuge, fratelli e sorelle naturali, la vedova di lui succederebbe mai in preferenza dei fratelli e delle sorelle naturali? La negativa sembra derivare dall' articolo 767 il quale chiama il conjuge in mancanza di parenti nel *grado successibile*: benchè fosse irregolare il diritto de' fratelli e delle sorelle naturali, essi sono sempre eredi, e per conseguente il conjuge non ha diritto che in loro mancanza.

Allorchè il figlio naturale muore dopo i suoi genitori, senza lasciar fratelli, sorelle, o conjuge, i suoi beni appartengono allo Stato (articolo 768 del Codice civile): Imperciocchè gli altri suoi parenti naturali, come, per esempio, *gli zii e le zie naturali;* vale a dire, i fratelli e le sorelle dei suoi genitori, non sono chiamati dalla legge a succedere.

I diritti de' fratelli e delle sorelle legittimi essendo ristretti, per la disposizione dell' articolo in esame, ai beni che il loro fratello naturale aveva ricevuti dai suoi genitori premorti, bisogna conchiudere, che, in mancanza de' fratelli naturali e del conjuge, lo Stato, in preferenza de' fratelli e delle sorelle legittimi, raccoglierebbe i beni appartenenti al figlio naturale, e che *non provvenissero dai suoi genitori premorti.* Ma è a presumersi che lo Stato, su la dimanda, sia di altri parenti naturali che non sono chiamati dalla legge, sia dei fratelli legittimi, facilmente abbandonerebbe i suoi diritti in loro favore, specialmente se relazioni di famiglia e benefici avessero avuto luogo fra il figlio naturale ed i suoi parenti: ciò almeno può trarsi di conseguente per argomento dall' articolo 33 del Codice civile, che benanche così dispone nel caso in cui fosse cessato ogni legame civile e di famiglia.

SU L'ARTICOLO 766.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 766 del Codice civile corrisponde all' articolo 681 delle Leggi civili, così conceputo :

» In caso che premorissero il padre e la madre del figlio naturale, » i beni che questi ne avesse ricevuto, passeranno ai fratelli ed alle so- » relle legittimi e loro discendenti, quando tali beni si trovino in ispe- » cie nella di lui eredità. Le azioni per ricuperarli, se ve ne sono, o » il prezzo de' beni alienati, che non fosse stato pagato, spetteranno si- » milmente ai medesimi. In tutti gli altri beni succederanno i fratelli e » le sorelle naturali, o i loro discendenti ».

ARTICOLO NUOVO.

L' articolo 682 delle Leggi civili è così conceputo :

» I legittimati per decreto del Principe succederanno nella stessa gui- » sa, come si è detto, pe' figli naturali ».

SEZIONE II.

De' diritti del conjuge superstite e dello Stato.

Art. 767. Quando il defunto non lascia nè parenti in grado da succedere, nè figli naturali, i beni della sua eredità appartengono *al conjuge* che gli sopravvive, e che *non sia stato separato per divorzio.*

Al conjuge — Per quanto stretto fosse il legame che l'univa con la persona defunta, il conjuge appartenendo ad estranea famiglia, ha in essa i diritti di successione; e quindi non deve averne in un altra, se non quando non esistano altri parenti.

Non sia stato separato per divorzio — Il conjuge che aveva ottenuto il divorzio, perde i diritti di successione siccome l' altro conjuge; poichè il matrimonio essendo sciolto per ciascuno di essi, e potendo ciascuno passare ad altre nozze, il diritto a succedere spetterebbe al conjuge novello. Ma la separazione di corpo non produce l' effetto medesimo, poichè non scioglie il matrimonio..

SU L' ARTICOLO 767.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. unic. ff. *unde vir. et uxor.*; L. unic. Cod. eod. tit.; Novell. 53, cap. 16; Novell. 117 cap. 5; *Authentica praeterea*, Cod. *unde vir. et uxor.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 767 del Codice civile corrisponde all'articolo 683 delle Leggi civili, così conceputo:
» Quando il defunto non lascia parenti in grado da succedere, nè
» figli naturali, la di lui eredità apparterrà al conjuge che gli soprav-
» vive ».

Art. 768. In mancanza del conjuge superstite, l'eredità si acquista *dallo Stato*.

Dallo Stato — Fiscus post omnes. Imperciocchè tutto quello che non appartiene particolarmente ad alcuno, deve appartenere al corpo della società, che rappresenta la universalità de' cittadini (articolo 713 del Codice civile). Ma allo Stato, in determinati casi, si preferiscono gli ospizj, i quali hanno diritto: 1.° alla successione de' fanciulli che vi sono stati ammessi; a meno che gli eredi di costoro non indennizzassero gli ospizi stessi delle spese erogate per i fanciulli raccolti: 2.° agli effetti mobili portati dagli ammalati, i quali vengono gratuitamente trattati negli ospizi: e questa è una quarta specie di successione irregolare (legge del dì 15 piovoso anno XIII; avviso del Consiglio di Stato, del dì 3 novembre 1809).

SU L' ARTICOLO 768.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 1, 2, 3, 4, e 5, Cod. *de bonis vacantibus*; L. 96, §. 1, ff. *de legatis 1.°*; L. 1, in princ. *de success. edict.*; L. 1, §. 2, ff. *de juri fisci*; L. unica, §. 13, Cod. *de caducis tollendis*; L. 4, Cod. *de praepositis sacri cubiculi*.

L' articolo 768 del Codice civile è uniforme all' articolo 684 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 464 e 673 delle Leggi civili.

Art. 769. Il conjuge superstite, e l'amministrazione de' demani, che pretendono di aver diritto alla eredità, devono fare apporre i sigilli, e fare stendere l' inventario nelle forme prescritte per l'accettazione dell' eredità col beneficio dell' inventario.

Il diritto degli eredi irregolari è sottomesso alla condizione che non vi sieno parenti in grado successibile; tale diritto non è irrevocabilmente acquisito se non quando nel decorso di trent' anni, non si presenti alcun erede: allora o non vi sono eredi, o la loro azione è prescritta; ma fino a questo termine, fa d' uopo invigilare affinchè i beni della successione sieno conservati per gli eredi legittimi, e quindi bisogna far apporre i sigilli, e formare l' inventario per constare la massa de' beni.

SU L' ARTICOLO 769.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 769 del Codice civile corrisponde all' articolo 685 delle Leggi civili, così conceputo:
» I figli naturali, il conjuge superstite e l' amministrazione de' de-
» mani, che pretenderanno aver diritto alla eredità, dovranno far ap-
» porre i sigilli, e far l' inventario nelle forme prescritte per l' accetta-
» zione della eredità col beneficio dell' inventario ».
Vedi gli articoli 984 e 1019 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 770. Essi devono *domandare* al tribunale di prima istanza nella cui giurisdizione si è aperta la successione, *l' immessione* in possesso della medesima. Il tribunale non può pronunziare sulla domanda se non dopo *tre pubblicazioni* ed avvisi nelle solite forme, e dopo sentito il proccuratore regio.

Domandare . . . . . . l' immessione — Spetta ad essi provare che sia adempiuta la condizione per effetto della quale sono chiamati a succedere; vale a dire, provare che non vi sono parenti successibili. È vero che spesse volte questa pruova sarà difficile stabilirsi: quindi è lasciato alla prudenza de' giudici valutare le circostanze.

Tre pubblicazioni, etc. — Esse son fatte da tre mesi in tre mesi. Lo scopo di queste pubblicazioni è di avvertire i parenti, se ve ne sono, e dell' apertura della successione, e della dimanda degli eredi irregolari. Tale domanda viene ancora inserita nel *moniteure*. La sentenza per la immessione in possesso non può essere pronunziata che un anno dopo la dimanda (circolare del gran giudice, del dì 8 luglio 1806).

SU L' ARTICOLO 770.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 770 del Codice civile corrisponde all' articolo 686 delle Leggi civili, così conceputo:

» Essi dovranno dimandare al tribunale civile nella cui giurisdizio-
» ne si sarà aperta la successione; la immessione in possesso della me-
» desima. Il tribunale non potrà pronunziare sulla domanda, se non do-
» po tre pubblicazioni ed affissi nelle solite forme, e dopo aver sentito
» il proccuratore regio ».

Art. 771. Il conjuge superstite è pure tenuto *a far impiegare* gli effetti mobili, o a dar cauzione bastante ad assicurarne la restituzione agli eredi del defunto, ove questi si presentino nell' intervallo di tre anni: passato questo termine *la cauzione è sciolta.*

A far impiegare — Vale a dire, vendere i mobili, affinchè il loro valore, invertito in tal modo in una somma di denaro, non sia esposto a deteriorazione.

La cauzione è sciolta — Ma non bisogna credere che allora l' azione per ripetere la restituzione degli effetti mobili fosse prescritta, e che gli eredi i quali si presentassero avessero perduto il diritto di dimandarne la restituzione o il prezzo; essi avrebbero soltanto perduto la garantia che loro offeriva la cauzione.

Si vede che il Codice non ha prescritta la cauzione nè per la sicurezza dell' amministrazione, nè per la restituzione degl' immobili: a questo riguardo, bisogna osservare che allora quando gli eredi legittimi si presentano, non possono domandare all' erede irregolare, i quali possiedono in buona fede, alcuna indennità per le perdite, e per le degradazioni avvenute anche per fatto proprio. Questo erede fa suoi benanche i frutti (articolo 549 del Codice civile). Ma, se possedesse di mala fede, potrebbe essere risponsabile de' danni ed interessi per le perdite derivanti dalla sua cattiva amministrazione, e più essere obbligato alla restituzione dei frutti percepiti.

SU L' ARTICOLO 771.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 771 del Codice civile corrisponde all' articolo 687 delle Leggi civili, così concepito:

» I figli naturali o il conjuge superstite saranno pur tenuti a far » impiegare il prezzo degli effetti mobili, o a dar cauzione bastante ad » assicurarne la restituzione agli eredi del defunto, ove questi si presen» tassero nell' intervallo di tre anni. Passato questo termine, la cauzio» ne sarà sciolta ».

Vedi gli articoli 600 e 1021 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 772. Il conjuge superstite, o l' amministrazione de' demani, che non avessero adempiuto alle formalità loro rispettivamente ingiunte, potranno essere condannati al risarcimento dei danni ed interessi verso gli eredi, qualora se ne presentino.

Per esempio, se si sono immessi nel possesso senza farne domanda al tribunale; se non han fatto formare l' inventario; o se ne han fatto uno non completo. Allora sono considerati possessori di mala fede.

SU L' ARTICOLO 772.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 772 del Codice civile corrisponde all' articolo 688 delle Leggi civili, così conceputo:

» i figli naturali, il conjuge superstite ; o l'amministrazione de' de» mani, che non avessero adempiuto alle formalità loro rispettivamente » ingiunte, potranno essere condannati al risarcimento de' danni ed inte» ressi verso gli eredi qualora se ne presentassero ».

ARTICOLO NUOVO.

L'articolo 689 delle Leggi civili, è così conceputo :

» Al conjuge povero che non abbia un patrimonio confacente al suo » stato, sarà dovuta sulle rendite ereditarie del consorte predefunto una » prestazione alimentaria e vitalizia ».

ARTICOLO NUOVO.

L'articolo 690 delle Leggi civili, è così conceputo :

» L'importare di sì fatta prestazione non eccederà il quarto della » rendita de' beni ereditari, quando non esistessero figli, o quando ve » ne fossero al numero di tre o meno. Essendo più di tre, non eccede» rà i frutti della porzione virile ».

Art. 773. Le disposizioni degli articoli 769, 770, 771 e 772, sono comuni ai figli naturali chiamati alla successione in mancanza di parenti.

Bisogna ben distinguere due specie di diritti conferiti ai figli naturali su i beni del loro padre o della madre loro. Il primo irrevocabile, stabilito dall'articolo 757 del Codice civile, è che il figlio naturale dimanda agli eredi messi nel possesso, siccome il legatario, il rilascio del suo legato. Il secondo, accordato dall'articolo 758 eod., è condizionale, e risolubile se un erede si presenti ne' trent' anni. A quest' ultimo diritto fa mestieri applicare ciò che abbiamo detto intorno agli eredi irregolari.

SU L'ARTICOLO 773.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 773 del Codice civile è abolito.

CAPITOLO V.

Dell' accettazione e della rinunzia dell' eredità.

SEZIONE PRIMA.

Dell' accettazione.

L' accettazione si chiama ancora *adizione d'eredità*. Questo è *l' atto col quale colui che è abile a succedere fa conoscere che si è determinato prendere la qualità di erede ; e adempiere tutte le obbligazioni derivanti da questo titolo.* L' accettazione non si può scindere per prendere una parte della eredità , e lasciare il rimanente

Art. 774. L' eredità può essere accettata *puramente e semplicemente* , *o col benefizio dell' inventario.*

Puramente e semplicemente — Vale a dire , con tutti i debiti e pesi che si dovranno soddisfare , anche quando depauperassero il totale della successione.

Col beneficio dell' inventario — Con la facoltà di non pagare i debiti e pesi che fino alla concorrenza de' beni della successione , purchè siasi avuto la cura di farli constare per mezzo di un inventario (articolo 802 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 774.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 57 , ff. *de adquirenda vel omittenda haereditate* ; L. 22 Cod. *de jure deliberandi* ; L. 16 , Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 774 del Codice civile è uniforme all' articolo 691 delle Leggi civili.

Art. 775. Nessuno è tenuto ad accettare una eredità che gli sia devoluta.

Questa disposizione è consacrata dall' antica regola, non è erede chi non vuole. Ella deriva da che ciascuno è libero di rinunziare ad un diritto.

SU L' ARTICOLO 775.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 16, Cod. *de jure deliberandi*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 775 del Codice civile è uniforme all' articolo 692 delle Leggi civili.

Art. 776. Le donne maritate *non possono validamente accettare* un' eredità senza l' autorizzazione del marito, o del giudice, in conformità delle disposizioni del capitolo VI, sotto il titolo DEL MATRIMONIO.

L' eredità devolute ai minori, ed agl' interdetti, non possono validamente accettarsi, se non secondo le disposizioni contenute sotto il titolo DELLA MINORE ETA', DELLA TUTELA E DELLA EMANCIPAZIONE.

Non possono validamente accettare — L' accettazione importa delle obbligazioni per il pagamento de' debiti e pesi della successione. Le donne maritate ed i minori, non possono obbligarsi: quindi non possono accettare una successione. Per i minori, le successioni non possono essere accettate dal tutore, dal curatore che col beneficio dell' inventario, e con la precedente autorizzazione del consiglio di famiglia (articolo 361 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 776.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 776 del Codice civile è uniforme all' articolo 693 delle Leggi civili.

Vedi l'articolo 384 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

La donna maritata non può essere condannata in qualità di erede, per successione ad essa devoluta dopo del matrimonio, se non consti del concorso del marito, o del di lui consenso in iscritto all'atto dell' adizione.

(S. C. G. N. 20 settembre 1817, *De Marino e Chitti* c. *Lo Schiavo*; Supp. 1818, n.° 74).

Art. 777. L' effetto dell' accettazione si retrotrae *al giorno in cui si è aperta* la successione.

Al giorno in cui si è aperta — Da questo momento l'erede che accetta si considera proprietario e possessore de' beni della successione, in virtù della regola *il morto impossessa il vivo*.

SU L' ARTICOLO 777.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 54, ff. *de adquirenda vel omittenda haereditate*; LL. 138 e 139, ff. *de regulis juris*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 777 del Codice civile è uniforme all' articolo 694 delle Leggi civili.

Art. 778. L' accettazione può essere *espressa*, *o tacita*; è espressa quando si assume il titolo o *la qualità di erede* in un' atto autentico o privato; è tacita, quando l' erede fa un atto che suppone necessariamente *la sua volontà* di accettare l' eredità, e che non avrebbe egli diritto di fare, se non con la qualità di erede.

Espressa o *tacita* — Ciò debbe intendersi per l' accettazione pura e semplice; imperciocchè quella col beneficio dell' inventario non può esser che espressa (articolo 793 del Codice civile).

La qualità di erede — Si può alle volte prendere questa qualità senza aver voluto accettare. Così, io annunzio in una lettera che sono *erede* del tale individuo, e che vado a portarmi sopra luogo per esaminare gli affari della eredità: questo titolo di erede non importa accettazione. Ma se scrivo ai creditori per dimandargli del tempo, se cito i debitori col titolo di erede, si vede la intenzione di accettare; quindi avvi l' accettazione.

La sua volontà — Si dice che l' accettazione consista più nell' accettazione che nel fatto. In tal modo, l' erede accetta, disponendo di una cosa che non appartiene alla successione, ma che egli crede che ne faccia parte: non accetta, se dispone di una cosa che appartiene alla successione, allorchè ignora questo fatto.

SU L' ARTICOLO 778.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 20, 42, 78 e 86, §. 2; L. 88, ff. *de adquirenda vel omittenda haereditate*; LL. 2 e 10, Cod. *de jure deliberandi*; LL. 1, 2 e 4, Cod. *de repudianda vel abstinenda haeredit.*; L. 14, ff. *de bonorum possessione*; Ulp. fragm. tit. 22, §. 26.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 778 del Codice civile è uniforme all' articolo 695 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1419 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

Debbe aversi come erede puro e semplice quel figlio che siasi immischiato nell' eredità paterna, senza inventario pria che abbia conosciuto il testamento del padre, quando dopo l' apertura di tal testamento, abbia seguitato a fare atti da erede, a malgrado che posteriormente vi abbia fatta espressa rinunzia.

(C. A. T. 6 dicembre 1817, *Carelli* c. *Vitulli*; C. 3, 201).

Art. 779. Gli atti *semplicemente conservatori*, di vigilanza e d' amministrazione provvisionale, non

sono atti di adizione di eredità, se con essi non siasi assunto, il titolo o la qualità di erede.

Semplicemente conservatori — Gli atti di proprietà suppongono necessariamente la intenzione di accettare la eredità. Agire con la qualità di proprietario, vale lo stesso che dirsi erede. Se colui che è abile a succedere aliena, ipoteca i beni della successione, vi costruisce edifizi, taglia i boschi, paga i legati, accetta la eredità. Ma non puol dirsi lo stesso di colui che fa soltanto atti puramente conservativi: per esempio, se fa protestare delle lettere di cambio, se raccoglie la messe arrivata alla maturità, se interrompe una prescrizione se fa delle riparazioni urgenti. Questi atti possono soltanto far supporre il disegno lodevole di provvedere alle cose urgenti. L'erede può alle volte benanche fare gli atti necessari di amministrazione avendo cura di farsi autorizzare dal magistrato, o fare delle proteste. In tal modo può affittare o dare in appalto i beni, percepire le rendite, pagare i creditori, rinnovare gli affitti, etc.

SU L' ARTICOLO 779.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 20, §. 1; L. 78, ff. *de adquirenda vel omittenda haereditate.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 779 del Codice civile è uniforme all'articolo 696 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

☞ L'erede in di cui nome, essendo pupillo, fu accettata la eredità paterna pervenutagli sotto le antiche leggi col beneficio dell'inventario, può, divenuto maggiore sotto le nuove leggi rinunziare tosto alla stessa eredità, ancorchè gli si opponesse d'essersi immischiato nella medesima.
(C. A. A. 30 dicembre 1815, *Cappa* c. *Gigotta*; C. 1, 165).

Art. 780. La donazione, la vendita o la cessione, che uno dei coeredi faccia de' suoi diritti di successione, sia ad uno estraneo sia *a tutti i coere-*

di, ovvero ad alcuno di essi, inducono l'accettazione dell'eredità per sua parte.

Lo stesso ha luogo: 1.° per la rinunzia fatta anche gratuitamente da uno degli eredi *a vantaggio di uno, o più de' suoi coeredi.*

2.° Per la rinunzia fatta anche a profitto di tutti i suoi coeredi indistintamente, *quando riceva il prezzo* della sua rinunzia.

In tutti i casi enunciati dall' articolo, l'abile a succedere ha agito come proprietario, perchè ha donato o venduto i suoi diritti alla successione.

A tutti i suoi coeredi — Non bisogna confondere la *donazione* fatta a tutti i coeredi, con la *rinunzia.* La donazione è fatta con atto innanzi notaro, con le formalità volute per questi atti, sottomessa a tutte le regole de' contratti di tal natura, *rivocabile* per causa d' ingratitudine, e per la sopravvegnenza de' figli; la rinunzia è fatta nella cancelleria, ed è irrevocabile. Nel primo caso, i coeredi vengono a prendere i beni donati come donatari, e possono rinunziare la loro quota nella successione, e ritenere quella della donazione; nel secondo caso, essi vengono come eredi, e debbono accettare o rinunziare il tutto.

Da tali differenze risulta, che *la donazione benanche a tutti i coeredi importa accettazione della successione;* imperciocchè il donante non diventa assolutamente estraneo siccome nel caso della rinunzia: i beni possono benanche ritornare nelle sue mani, se la donazione è rivocata per la sopravvegnenza dei figli, o per causa d' ingratitudine: egli può pretendere gli alimenti contro i donatari (articolo 955 e 960 del Codice civile). Per lo contrario allorchè ha rinunziato, per verun conto i beni possono tornare nelle sue mani.

A vantaggio di uno, o più de' suoi coeredi — Togliere agli uni per arricchire gli altri, chiamasi agire da proprietario; ma non si può donare se non ciò che si è accettato. Sembra anche indubitato, in giureprudenza, che tali rinunzie non essendo altro che vere donazioni, non possono essere fatte che nelle forme proprie di simili contratti.

Quando riceva il prezzo — In tal caso, per parte dell' erede, è una vera vendita de' diritti di successione.

SU L' ARTICOLO 780.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 24, ff. *de adquirenda vel omittenda haereditate*; L. 6, ff. *de regulis juris*; L. 2, ff. *si quis omissa causa testamenti*; L. 1, Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 780 del Codice civile è uniforme all' articolo 697 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1542 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

Il diritto acquistato in virtù di un atto notariale dal cessionario di una successione già aperta, non può essere pregiudicato dalla posteriore rinunzia alla stessa successione che l' erede abbia fatta nella cancelleria del tribunale.
(C. A. N. *Di Bello* c. *Mastromattei*; 24 febbraio 1815, C. 3, 390).

Art. 781. Quando colui, a favore del quale si è aperta una successione, è morto senza averla ripudiata o accettata espressamente ovvero tacitamente, i suoi eredi *per diritto proprio possono accettarla* o ripudiarla.

Per diritto proprio — Vale a dire, esercitando i diritti del loro autore, ad essi trasmessi. Paolo muore, Adolfo gli succede e muore senza fare alcun atto di erede riguardo alla successione di Paolo; erede di Adolfo ho interesse a ripudiare *per proprio diritto* la successione di Paolo, se ella è onerosa, e ritenere quella di Adolfo: ma per esercitare i diritti d'Adolfo, debbo necessariamente dichiararmi suo erede.
Possono accettarla — Perchè gli eredi sono nel possesso del diritto che egli aveva di accettare o ripudiare la successione.

SU L' ARTICOLO 781.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 3 e 19, Cod. *de jure deliberandi*; L. 86 ff. *de adquirenda vel omittenda haereditate*; L. 6, §. 1; L. 42, §. 3, ff. *de bonis liber.*

L'articolo 781 del Codice civile è uniforme all'articolo 698 delle Leggi civili.

Art. 782. Se questi eredi non siano tra loro di accordo per accettare o ripudiare l'eredità *deve questa accettarsi* col beneficio dell'inventario.

Deve questa accettarsi — L'accettazione non può essere divisa, poichè il defunto non aveva che il diritto di accettare o ripudiare la successione per la totalità; ed i suoi eredi non possono avere un diritto diverso. In questo caso, coloro i quali volessero ripudiare la successione, dovranno, loro malgrado, essere eredi beneficiati. Nè ciò forma una eccezione all'articolo 775 del Codice civile, poichè l'accettare in tal modo una successione, non può arrecare alcun danno.

SU L'ARTICOLO 782.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 782 del Codice civile è uniforme all'articolo 699 delle Leggi civili.

Art. 783. Il maggiore di età non può impugnare l'accettazione espressa o tacita da esso fatta di una eredità, salvo che nel caso in cui tale accettazione fosse stata la conseguenza *di un dolo* usato verso di lui; egli non può addurre mai verun reclamo sotto pretesto di lesione, toltone il caso in cui l'eredità si trovasse assorbita o diminuita più della metà, per essersi scoperto *un testamento*, *del quale non si aveva notizia* nel tempo dell'accettazione.

Di un dolo — Nel caso di dolo o di violenza ben provata, può egli impugnare l'accettazione, poichè non vi è stato valido consenso (articolo 1109 e 1111 del Codice civile).

Un testamento, del quale non si aveva notizia — Allora si presume che la causa dell'accettazione sia stata la igno-

ranza di questo fatto importante. I coeredi non sono obbligati di accettare loro malgrado la parte dell' erede che si restituisce contro la sua accettazione, come lo sono nel caso della rinunzia.

SU L' ARTICOLO 783.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 8, ff. *de jure deliberandi*; L. 4, Cod. *de repudianda vel abstinenda haereditate*; L. 13, §. 1; LL. 21 e 23, ff. *de adquirenda vel omittenda haereditate*; Argomento dalla L. 75, ff. *de regulis juris*; L. 4, Cod. *de juris et facti ignorantia*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 783 del Codice civile è uniforme all' articolo 700 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1063, 1070 e 1267 delle Leggi civili.

SEZIONE II.

Della rinunzia all' eredità.

La rinunzia è la dichiarazione espressa che fa una persona chiamata a succedere, che ella ripudia la qualità di erede, i diritti e le obbligazioni che vi sono annessi.

Art. 784. La rinunzia ad una eredità *non si presume; nè può farsi altrimenti*, che presso la cancelleria del tribunale di prima istanza, nel cui distretto si è aperta la successione, sopra un registro particolare tenuto a tale effetto.

Non si presume — Imperciocchè non si presume che una persona abbia inteso fare, senza un compenso, il sacrificio di ciò che gli apparteneva. Fino a che l' erede non ha espressamente rinunziato, si considera come se avesse accettato, e tutti coloro i quali hanno diritti a reclamare contra la successione, possono indiriggersi a lui come al successore del defunto.

Nè può farsi altrimenti — Quindi, una rinunzia non fatta nella cancelleria, quando anche fosse contenuta in un atto autentico, non potrebbe opporsi al rinunziante. La rinunzia dev' essere fatta al cancelliere poichè dev' esser pubblica: ella ha per oggetto di avvertire i creditori del defunto che essi non hanno più azione ad intentare contro il presunto erede; non che far conoscere ai parenti in gradi più remoti che la successione è loro devoluta.

SU L' ARTICOLO 784.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 95, ff. *de adquirenda vel omittenda haereditate.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 784 del Codice civile corrisponde all' articolo 701 delle Leggi civili, così conceputo:

» La rinunzia ad una eredità non si presume, nè può farsi altri-
» menti che presso la cancelleria del tribunale civile della provincia o
» valle in cui si è aperta la successione sopra un registro particolare te-
» nuto a tale effetto. Per le eredità che non eccedano il valore di duca-
» ti trecento, potrà farsi nel modo stesso presso la cancelleria del giu-
» dice di circondario rispettivo ».

Vedi l' articolo 1073 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

GIURISPRUDENZA.

I figli minori che seguitano ad abitare la casa paterna dopo aver rinunziata l' eredità del padre, non sono per questo fatto riputati eredi, sopra tutto se hanno altro titolo per abitare la casa.

(C. A. A. 21 agosto 1812, *Purifico* c. *Bonolis*; C. 1, 164).

Art. 785. L' erede, che rinunzia, è considerato come se non fosse mai stato erede.

Si presume allora che egli non sia stato giammai nel possesso; e la massima, *il morto impossessa il vivo*, si applica ai suoi coeredi, o all' erede che lo segue.

SU L' ARTICOLO 785.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 785 del Codice civile è uniforme all' articolo 702 delle Leggi civili.

Art. 786. La parte del rinunziante *si accresce ai suoi coeredi* ; se è solo , si devolve al grado susseguente.

Si accresce ai suoi coeredi — Tale accrescimento si opera seguendo le regole delle successioni : in tal modo , io moro , un figlio che ha figli mi deve succedere , unitamente ai figli di un mio figlio premorto , i quali rappresentano il padre loro (articolo 740 del Codice civile) ; mio figlio rinunzia alla successione : la sua parte si accresce , non ai suoi propri figli , ma ai figli di mio figlio premorto ; imperciocchè questi rappresentando nella mia successione il padre loro, si trovano nel grado medesimo del rinunziante , e sono *suoi coeredi* ; ma se non avessi che un figlio che avesse de' figli , la successione sarebbe loro devoluta in caso di rinunzia del padre loro , perchè si trovano nel *grado susseguente*. Se in luogo di un figlio , lasciassi un cugino germano , un cugino nato da germano nella linea paterna ed un cugino germano nella linea materna , e che il cugino germano della linea paterna rinunziasse , la sua parte non si accrescerebbe al cugino germano della linea materna , ma al cugino nato di germano; imperciocchè non si fa passaggio da una linea all' altra , se non quando non si trovi alcun altro parente in una delle linee (articolo 733 del Codice civile). I coeredi non possono rinunziare alla parte che rilascia il rinunziante per ritenere quelle che sono loro personalmente devolute ; essi debbono accettare o ripudiare il tutto , poichè colui che rinunzia si considera come se non fosse stato giammai erede.

SU L 'ARTICOLO 786.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 59, §. 3 ; LL. 63 e 66, ff. *de haeredibus instituendis*; L. unica , §. 10 , Cod. *de caducis tollendis*.

L' articolo 786 del Codice civile è uniforme all' articolo 703 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 547, 707 e 1120 delle Leggi civili. Vedi inoltre l' articolo 999 di esse Leggi.

Art. 787. Non si succede giammai *rappresentando* un' erede che ha rinunziato: se il rinunziante è il solo erede nel suo grado, o se tutti i coeredi rinunziano, *subentrano i figli per diritto proprio* e succedono per capi.

Rappresentando — Poichè non si possono rappresentare le persone viventi (articolo 744 del Codice civile), le quali d' altronde rinunziando hanno estinto ogni loro diritto.

Subentrano i figli per diritto proprio — Perchè in tal caso sono nel grado susseguente.

SU L' ARTICOLO 787.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 787 del Codice civile è uniforme all' articolo 704 delle Leggi civili.

Art. 788. I creditori di colui, che rinunzia ad una eredità *in pregiudizio de' loro diritti*, possono farsi autorizzare giudizialmente *ad accettarla* in nome, e luogo del loro debitore.

In questo caso la rinunzia è annullata non in favore dell' erede che vi ha rinunziato, ma solamente a vantaggio de' suoi creditori, *e per la concorrente quantità* de' loro crediti.

In pregiudizio de' loro diritti — Sarebbe a temersi che un debitore insolvibile non defraudasse i suoi creditori con rinunzie, delle quali egli indirettamente ne ricevesse il prezzo (articolo 1167 del Codice civile).

Ad accettarla — Da questa espressione non bisogna conchiudere che questa sia una vera accettazione. I creditori non diventano eredi, essi non sono tenuti pei debiti della successione; ma acquistano soltanto il diritto di farsi soddisfare i loro crediti su la parte che sarebbe spettata al loro debitore che ha rinunziato.

E per la concorrente quantità — Il rimanente è devoluto ai coeredi, i quali avranno benanche il diritto di escludere i creditori, pagando ciò che è loro dovuto dal rinunziante, poichè allora questi non avrebbero alcun interesse.

I creditori posteriori alla rinunzia non possono accettare la successione dell' autore del loro debitore, poichè questi non ha rinunziato in pregiudizio de' loro diritti, che non esistevano al momento della rinunzia.

SU L' ARTICOLO 788.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 6., ff. *de his quae in fraudem creditorum.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 788 del Codice civile è uniforme all' articolo 705 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1009, 1119 e 1120 dellle Leggi civili.

Art. 789. La facultà di accettare o rinunziare ad una eredità si prescrive collo scorrimento del tempo richiesto per *la più lunga prescrizione* de' diritti su' beni immobili.

La più lunga prescrizione — Quella di trent' anni (articolo 2262 delle Leggi civili), a contare dal giorno dell' apertura della successione. La disposizione di questo articolo è difficile ad intendersi. Un erede lascia scorrere trent' anni nella inazione, senza rinunziare, e senza fare alcun atto che potesse farlo qualificare erede che abbia accettata la successione; egli non potrà dopo questo termine nè accettare nè rinunziare, poichè queste due facultà sono prescritte. *Nè accettare*; vale a dire, che se i beni fossero rimasti vacanti, se alcuno li possedesse, e l' erede poco dopo il termine volesse ripren-

derli, se gli risponderebbe: Voi non nè avete il diritto poichè la facultà di accettare è prescritta. *Nè rinunziare*; vale a dire, che se i creditori la di cui azione non è estinta, venissero ad astringerlo pel pagamento de' loro crediti egli non potrebbe rispingerli rinunziando, poichè essi risponderebbero: La facultà che avevate di rinunziare è prescritta.

Tale posizione che è la sola che può stabilirsi in forza dell' articolo, è singolarissima, e non può conciliarsi con l' articolo 2232 il quale dispone, che gli atti meramente facoltativi non possono stabilire prescrizione. Nondimeno si è nel dovere di ammetterla.

SU L' ARTICOLO 789.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 4, Cod., *in quibus causis cessat longi temporis praescriptio*; L. 3, Cod. *de praescriptione 30 vel 40 annorum*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 789 del Codice civile è uniforme all' articolo 706 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 2168 delle Leggi civili.

Art. 790. Sino a chè il diritto di accettare una eredità non sia prescritto contro gli eredi che ci hanno rinunziato, *possono questi ancora accettarla*, quando essa non sia stata accettata *da altri eredi*, senza pregiudizio per altro delle ragioni acquistate da terze persone sopra i beni della eredità, tanto in vigore della prescrizione, quanto in forza di atti validamente fatti col curatore destinato alla eredità giacente.

Possono questi ancora accettarla — La rinunzia non è irrevocabile siccome l' accettazione, poichè non produce, come questa, obbligazione fra l' erede ed i creditori. Quindi il rinunziante può ancora accettare, quando la sua accettazione non deve nuocere ad alcun diritto acquisito.

Da altri eredi —. Fa mestieri comprendervi ancora i figli naturali ed il conjuge superstite. Così un' individuo rinunzia alla successione del suo autore, il figlio naturale viene a succedere, perchè non vi sono altri parenti; il rinunziante non potrà rivenire contra la sua rinunzia.

SU L' ARTICOLO 790.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 6, Cod. *de repudianda vel abstinenda haereditate*; L. 10, §. 3, *de vulgari et pupillari substitutione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 790 del Codice civile corrisponde all' articolo 707 delle Leggi civili, così conceputo:

» Sino a che il diritto di accettare una eredità non sia prescritto,
» gli eredi, tuttochè vi abbiano rinunziato, possono ancora accettarla,
» quando essa non sia già stata accettata da altri eredi: senza pregiudizio
» per altro delle ragioni acquistate da terze persone sopra i beni della
» eredità, tanto in vigore della prescrizione, quanto in forza di atti va-
» lidamente fatti col curatore destinato alla eredità giacente ».

Vedi gli articoli 1084, 1125, 1343 e 1445 delle Leggi civili.

Art. 791. *Non si può nè pure nel contratto di matrimonio*, rinunziare alla eredità di un uomo vivente, nè alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tal successione.

Non si può — Bisogna che siasi aperta la successione perchè vi si possa rinunziare. Si potrebbe dar luogo ad inconvenienti rinunziandosi anticipatamente alla eredità di un uomo vivente.

Nè pure col contratto di matrimonio — Si allude all'antica giurisprudenza, per la quale le figlie, ricevendo la dote, ordinariamente con contratto di matrimonio, rinunziavano ai diritti che dovevano avere su la successione del padre loro.

Non si può nè anche rinunziare ad una successione prima di esservi chiamato. Quindi i parenti del defunto non possono validamente ripudiare la successione prima che quelli che sono nel grado più prossimo non l' abbiano ripudiata; im-

perciocchè per ripudiare una cosa, bisogna avere il diritto di accettarla.

SU L' ARTICOLO 791.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, Cod. *de collationibus*; L. 16, ff. *de suis et legitimis haeredibus*; L. 35, §. 1, Cod. *de inofficioso testam.*; LL. 15, 21 e 30, Cod. *de pactis*; L. 4, Cod. *de inutilibus stipulationibus*; V. Cujac., in L. 26, ff. *de verborum obbligationibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 791 del Codice civile è uniforme all' articolo 708 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1084 e 1343 delle Leggi civili.
2. Vedi la giurisprudenza all' articolo 745 del Codice civile pag. 44.
3. La rinunzia all' eredità paterna fatta dalla figlia in tempo che il padre era ancora vivente, essendo inefficace, tutto ciò che ne dipende, come l' obbligo del marito di garantirla, diviene del pari inefficace; perchè altrimenti si accorderebbe forza ad una obbligazione accessoria, mentre il di lei fondamento, e la di lei causa nascente dalla obbligazione principale non esiste legalmente, nè può avere alcun effetto.
(C. C. N. 16 aprile 1812; *De Riso* c. *De Riso*; Supp. 1818 n.° 16).
4. Le rinunzie delle femmine alla futura eredità paterna non sono ad esse di ostacolo per concorrere alla successione del padre loro morto sotto l' impero delle nuove leggi successorie.
(C. A. A. 26 settembre 1817; *Passerini* c. *Passerini*; C. 2, 140).
5. Le rinunzie fatte ne' capitoli matrimoniali sotto le antiche leggi alla eredità de' collaterali, colla cautela di *Maranta*, sono valide e debbono eseguirsi anche per le successioni di quei collaterali che siensi aperte sotto l' impero del Codice civile.
(C. A. A. 5 gennaio 1816; *Centi* c. *Buonanno*; C. 2, 141).
6. (Idem. 1 aprile 1816; *De Cicco* c. *De Cicco*; C. 2, 141).
7. La figlia che non sia stata dotata dalla madre, e che col contratto nuziale avesse rinunziato tassativamente a tutti le successioni intestate, succede ciò non ostante alla madre stessa, che l' avesse con testamento instituita erede nella legittima.
(C. A. A. 12 agosto 1814; *Cerrapico* c. *Cerrapico*; C. 2, 143).
8. (Idem. 8 novembre 1816 *Crisi* c. *Crisi*; C. 2, 143).
9. La donna che passando a marito sotto l' impero delle antiche leggi abbia rinunziato alle eredità collaterali, non succede a quella quota che il collaterale si sia riserbata in una donazione tra vivi fatta sotto le

stesse antiche leggi, con la condizione che non disponendone s' intendesse inclusa nella donazione, ancorchè questo collaterale fosse morto intestato sotto l' impero del Codice, e senza aver disposto della quota riserbata, sopratutto se la donazione fosse fatta a contemplazione di matrimonio.

(C. A. A. 1 aprile 1816; *De Cicco* c. *De Cicco*; C. 1, 144).

10. La rinunzia fatta sotto le antiche leggi, da un figlio emancipato, alla legittima paterna, col consenso del padre, e dopo aversi ricevuto una somma in conto di quella, debbe essere dichiarata valida, se il padre sia persistito in questa idea fino alla morte.

(C. A. A. 8 novembre 1816; *Crisi* c. *Crisi*; C. 1, 145).

11. La soppressione di taluni monasteri di donne, non ha potuto apportare alterazione alcuna alle rinunzie da esse fatte all' epoca che emisero il voto.

(C. A. A. 5 dicembre 1815; *Colajanni* c. *Colajanni*; C. 3, 393).

12. Quegli che ha professato religione monastica sotto le antiche leggi, non può sotto le nuove reclamare la invalidità della sua rinunzia ai beni, sotto pretesto di mancanza di forme nell' emettere i voti solenni; molto meno ha questo diritto il suo successibile.

(C. A. A. 5 dicembre 1816 *Colajanni* c. *Colajanni* C. 5, 397).

13. La suprema Corte di giustizia ha esaminate le sequenti quistioni.

1. . . . .

2. . . . .

3. La rinunzia emessa sotto l' impero delle vecchie leggi tra figlinoli e discendenti della donna rinunziante può valere per escludere o la rinunziante o i suoi figliuoli eredi dai beni della aperta successione del collaterale, che sarebbero soggetti all' impero delle consuetudini napoletane se non fossero abolite ?

4. Pe' beni fuori del distretto i figli che sono eredi della rinunziante, possono aspirare alla eredità del collaterale defunto, allorchè la madre ha rinunziato anche in nome de' medesimi, prevedendo il caso che la successione si aprisse dopo la morte di lei ed i figli venissero *ex propria persona* ?

5. È adattabile la massima *tibi renunctio tibi succedo* quando il defunto della cui successione si tratta, non è il solo de' figli maschi, ed erede del rinunziatario, ma n' esistono degli altri, che reclamano gli effetti della rinunzia ?

6. Può dirsi invalida la rinunzia in quanto ai collaterali perchè fatta *nihil accepto* ? Chi ne dovrebbe dare la pruova ?

SULLA TERZA QUESTIONE.

Attesochè valse nell' antico foro costantemente la massima, che le rinunzie delle donne maritate non si dovessero estendere alle cose non prevedute e che era difficile di prevedere, *renuntiationes non cogitata non pertinent*.

Attesochè trova questa massima il suo appoggio nella L. 64, ff. *de regulis juris*, ove insegna il giureconsulto Giuliano *eà quae raro non accidunt non temere in agendis negotiis computantur*.

Attesochè a tenore delle antiche consuetudini napolitane le donne erano escluse dalla successione de' collaterali; consuetud. *Sed si morienti* : de success. ab intest.

Attesochè cotesta esclusione era assoluta, senza distinzione di beni antichi, o di novello acquisto, perchè la consuetudine adopera il ter-

mine generale di successione ; *ipsae mulieres a praemissa successione excluduntur* ; e di più la precedente consuetudine *si quis vel si qua*, parlando de' congiunti dal lato paterno, nel caso di successione intestata avea già detto *succedunt in bonis omnibus defuncti*.

Attesochè non può negarsi, che la sopra citata consuetudine *sed si moriendi* attribuisca alle femmine il diritto di paraggio, ma bisogna avvertire che di altro paraggio non parla, che di quello dovuto alle femmine istesse sul retaggio paterno o materno : *cum fratres ipsas habeant maritare, ut superius dictum est*, e che fu condannato in seguito da tutti gli scrittori del foro : *unicum paragium mulieri sufficere cuique ex eadem linea duplex paragium non deberi.*

Attesochè molto meno deve tenersi conto della *masculazione*, per virtù della quale acquistava la donna l' istesso diritto de' maschi, perchè questo era un caso straordinario, che si verificava quando era in mora il fratello o il nipote nel dotar di paraggio la sorella o la zia, e così ne differiva le nozze.

Attesochè le novelle leggi han distrutta ogni distinzione di beni dentro o fuori del distretto, ed avendo abolite le consuetudini hanno agguagliata perfettamente la condiziore de' maschi e delle femmine in quanto alla successione così degli ascendenti che de' collaterali.

Attesochè un sì fatto avvenimento non poteva sicuramente esser preveduto nel tempo in cui fu emessa la rinunzia.

Attesochè è una giusta presunzione il credere che, se la donna avesse immaginato che potesse ella un giorno aspirare alla successione di quei beni, dai quali era apertamente esclusa dalla legge che imperava quando si congiunse in matrimonio, non vi avrebbe sì facilmente rinunziato : *si cogitasset non renuntiavisset.* Imperciocchè la rinunzia importa il volontario abbandono di un diritto, e niuno, come avverte il giureconsulto Paolo nella L. 25 circa med. ff. *de probat. ita resupinus est et facile suas pecunias iactet ed indebitas effundat.*

Attesochè dipende per conseguenza legittima dalle premesse osservazioni che niuno ostacolo possa incontrare la donna, o altri che ha causa da lei, nella rinunzia contenuta ne' suoi capitoli matrimoniali relativamente a quei beni, che sarebbero stati soggetti all' impero delle consuetudini napolitane, se non fossero state abolite.

Attesochè inutilmente si ricorre in contrario al real decreto del dì 4 marzo 1817 perchè in esso null'altro si trova dichiarato meno che *le rinunzie delle maritate prima del Codice civile provvisoriamente in vigore non abbiano ricevuto per tale avvenimento alterazione o cambiamento alcuno.*

Attesochè è quindi chiaro che il mentovato real decreto, come nulla ha tolto, così nulla ha aggiunto di più alle rinunzie delle donne, in quanto alla successione de' collaterali, lasciando alle leggi precedenti il determinarne la validità e l' efficacia.

Attesochè è rimasta perciò ferma la massima che la rinuncia *ad non cogitata non pertinent*, che anzi se si pon mente allo spirito dello stesso real decreto, convien dire che l' esposto principio sia stato maggiormente convalidato e stabilito. Imperciocchè il ragionamento che guidò la savizza del legislatore a disporre, che le rinunzie non fossero di ostacolo alle femmine per conseguire ciò che loro appartenesse sull' eredità de' genitori è tratto appunto dalla considerazione che *per effetto degli*

editti successorii che erano precedentemente in osservanza, *le donne erano escluse dalla successione degli ascendenti nel concorso de'maschi.*

Attesochè questa ragione della legge si adatta perfettamente al caso de' beni regolati dalle abolite consuetudini, e perciò pe' medesimi non bisogna seguire che l' istessa norma, che si è data per la successione degli ascendenti, giacchè come insegna il giureconsulto Giuliano: *Non possunt omnes articuli sigillatim; aut legibus aut senatus consultis comprehendi; sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui jurisditioni praeest, ad similia procedere, atque ita jus, dicere debet*; L. 12, ff. *de legibus et Senat. consult.*

Attesochè egli è vero che al tempo dell' aperta successione, trovandosi di già abolite le consuetudini, non avvi più luogo a distinguere beni da beni, ma è vero altresì che trattandosi di determinare l' effetto delle rinunzie, le quali come apertamente trovasi dichiarato col testè citato decreto del dì 4 maggio 1817 non hanno ricevuto per lo cambiamento delle leggi alterazione alcuna. Conviene perciò trasportarsi al tempo in cui furono eseguite, e prendere norma dalle leggi; le quali in quel tempo erano in vigore. *In stipulationibus id tempus spectatur, quo contrahimus.* L. 144, §. 1, ff. *de regulis juris.*

Attesochè passando dall' astratto al concreto, è ben facile vedere che sebbene le rinunzie delle donne maritate, non abbiano sofferta alterazione alcuna nella successione de' collaterali, pur tuttavolta in quanto ai beni ereditari del defunto i quali andrebbero soggetti all' impero delle consuetudini napolitane se tuttavia fossero in osservanza; i nipoti di lui niun impedimento debbono rinvenire nella rinunzia emessa nell' anno 1760 dalla loro madre sorella del defunto a malgrado che ne sieno gli eredi.

SULLA QUARTA QUESTIONE.

Attesochè sebbene per unanime insegnamento degli scrittori dal vecchio foro siasi creduta implicita in ogni rinunzia la condizione *si ereditas renuntianti deferatur*, per cui i figliuoli della rinunziante abbenchè ne fossero eredi, furono sempre ammessi a succedere, quando l' eredità a cui erasi rinunziata, si fosse aperta dopo la morte della rinunziante istessa, pur nondimeno fu escogitato l' eurema di far rinunziare la donna tanto in suo nome che de' figliuoli nascituri, anche nel caso che la eredità dopo sua morte si deferisse ai medesimi per proprio diritto.

Attesochè una siffatta cautela, faceva cessare la presunta condizione: *si haereditas renuntianti deferatur*, perchè prevedeva espressamente il caso che la successione dopo di essere trapassata la rinunziante, si aprisse a prò de' suoi figliuoli.

Attesochè non era vietato per legge il promettere il fatto dell' erede; L. 38 in prin., §. 1, ff. *de verborum obligationibus*, come non era proibito il disporre per legato delle cose proprie del medesimo; L. 67, §. 8, ff. *de legat.* 2.°; al che si aggiungne che a maggiormente sostenere la rinunzia fatta anche a nome de' figli si obbligava la donna a procurarne l' effettiva esecuzione senza pretendere di aver promesso il fatto alieno, e con ciò si rendeva valida la stipulazione anche secondo i più rigorosi principi dell' antico diritto §. 3 *instit. de inutilit. stipulat.*

Attesochè è questa appunto la formola colla quale è conceputa la rinunzia di cui è quistione che fece la sorella del defunto ne' suoi capitoli matrimoniali, e che indi ratificò dopo di essere stata tradotta in casa del marito.

Attesochè si è di già sopra osservato che i nipoti del defunto siano i figliuoli e gli eredi di lei.

Attesochè non giova ad essi il dire di non essere nati dal matrimonio, in occasione del quale fu emessa la rinunzia, contratto col primo marito, ma sibbene dalle seconde nozze; giacchè basta di essere rivestiti della qualità di erede della rinunziante loro madre, per essere tenuti alla obbligazione da lei contratta.

Attesochè risulta da ciò, che nell' interesse de' mentovati nipoti del defunto, fu violata l' osservanza del patto col quale fu estesa la rinunzia anche al caso che dopo la morte della di loro madre l' eredità si deferisse a' suoi figli.

SULLA QUINTA QUESTIONE.

Attesochè la suddivisata rinunzia fu eseguita a pro del padre dotante, e de' suoi eredi e successori anche estranei, comprese tutte le eredità intestate che potessero pervenire per successione *fraterna* o d' altro collaterale.

Attesochè il dotante ebbe due figli maschi i quali ne raccolsero la eredità cioè il defunto, della cui eredità oggi è questione, e l' altro predefunto a quest' ultimo di cui esistono in giudizio i figliuoli ed i nipoti.

Attesochè non può dubitarsi che la eredità del defunto di cui si contende sia una di quelle che formarono oggetto della rinunzia e che perciò, siccome se fosse vivo il dotante avrebbe il diritto di escludere da questa eredità la rinunziante sua figliuola, così trovandosi egli trapassato il diritto medesimo siasi trasfuso al di lui erede, e per lui a chi ne fa le veci.

Attesochè non trattasi di eredi estranei, ma di figliuoli e discendenti del figlio maschio del rinunziatario in cui concorre tutto il favore dell' agnazione che si ebbe principalmente in mira colla rinunzia.

Attesochè non vale il dire che il defunto fu anche egli uno degli eredi del rinunziat[illegible]rchè, come già si è veduto, non fu il solo che ne raccolse l' eredit[illegible]stono i discendenti dell' altro figlio ed erede, i quali reclamano a [illegible] effetti della rinunzia.

Attesochè è stata [illegible]ente applicata alla specie la massima *tibi renuntio tibi succedo*, [illegible]ccedendo al defunto non si succede al rinunziatario, esistendo degl[illegible] interessati che ne rappresentano la persona.

SULLA SESTA QUESTIONE.

Attesochè quantunque gli scrittori del vecchio Foro abbiano rassomigliate le rinunzie alle transazioni, ed abbia perciò creduto che si dovessero dire invalide quando si fossero eseguite *nihil accepto*, pur tutta fiata una giurisprudenza costante riconobbe una eccezione di questa regola nel caso che le rinunzie riguardassero la successione de' collaterali.

Attesochè fu dettata cotesta limitazione da una sana filosofia legale, dappoichè le femmine sul retaggio sia paterno sia materno avevano un diritto certo e stabilito dalla legge stessa, come era quello del paraggio, di cui gli stessi genitori non potevano privarle, e quindi non era giusto che ne restassero spogliate senza alcun compensamento; ma per la eredità del collaterale poteva la donna essere esclusa ad arbitrio del disponente, ed era tutto fornito il caso che la successione si fosse aperta *ab intestato*, e però non era necessario che la rinunzia si fosse fatta *aliquo accepto*, ma poteva eseguirsi gratuitamente.

Attesochè d'altronde la femmina la quale si è dichiarata contenta è soddisfatta della dote costituitale dal padre fa presumere che abbia trovato in essa un giusto e proporzionato compensamento della rinunzia che l'è piaciuto di estendere anche all'eredità de' collaterali.

Attesochè non basta a distruggere così fatta presunzione la nuda e semplice assertiva della rinunziante o di chi ne rappresenta le ragioni, di nulla aver ricevuto, ma bisogna che se ne dia una pruova effettiva dimostrando che la dote sia stata rigorosamente ristretta a ciò che il padre era tenuto a dare per ragione di paraggio, giacchè è questo appunto l'effetto della presunzione che mette la pruova a peso di colui che tende ad abbatterla.

La Corte suprema annulla per quanto riguarda i beni fuori dell'antico distretto di Napoli ovunque siti e posti, pel dippiù rigetta.

(S. C. G. N. 23 giugno 1831 ; *Volpicelli*, *Fiani* c. *La Camera*).

Art. 792. Gli eredi *che avessero sottratte* o *nascoste* cose spettanti ad un' eredità, decadono dalla facoltà di rinunziarvi. Restano eredi puri e semplici non ostante la loro rinunzia, senza che possano pretendere alcuna parte nelle cose sottratte o nascoste.

Che avessero sottratte — Vale a dire, che avessero distratti effetti appartenenti alla successione, ad oggetto di profittarne particolarmente.

Nascoste — Vale a dire, che avesse celato gli effetti distornati dalla successione, conoscendo questo distornamento. L'erede che sottrae o nasconde gli effetti di una successione fa atto di erede, e dev' essere tenuto di accettare. Più, siccome egli si rende colpevole di frode verso i suoi coeredi e gli altri creditori, dev' esserne punito non prendendo alcuna parte degli oggetti nascosti. Ma se egli sottrae o nasconde gli oggetti dopo di aver rinunziato, commette un vero furto, che gli eredi, ai quali gli oggetti spettano, avrebbero il diritto di far punire.

SU L'ARTICOLO 792.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 71, §. 4, ff. *de adquirenda vel omittenda haereditate.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 792 del Codice civile è uniforme all'articolo 709 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 718 e 1435 delle Leggi civili.

SEZIONE III.

Del beneficio dell' inventario, de' suoi effetti, e delle obbligazioni dell' erede beneficiato.

Art. 793. La dichiarazione di un erede, che egli non intende assumere questa qualità se non *col beneficio dell' inventario*, dev' esser fatta *nella cancelleria del tribunale* di prima istanza, nel cui distretto si è aperta la successione, e dev' essere inscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinunzia.

Col beneficio dell' inventario — È il beneficio accordato all' erede di non pagare i debiti che fino alla concorrenza de' beni della successione, allorchè ne ha fatto formare un' inventario.

Nella cancelleria del tribunale — È necessario che l' accettazione col beneficio dell' inventario sia fatta pubblicamente, del pari che la rinunzia; imperciocchè i creditori debbono essere avvertiti che l' erede s' impegna di pagare i debiti fino alla concorrenza de' beni della successione.

SU L' ARTICOLO 793.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 793 del Codice civile corrisponde all' articolo 710 delle Leggi civili, così concepito :

» La dichiarazione di un erede, che egli non intende assumere questa qualità se non col beneficio dell' inventario, debbe esser fatta nella cancelleria del tribunale civile della provincia o valle in cui si è aperta la successione, e debbe essere inscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinunzia ».

» Per le eredità che non eccedono il valore di ducati trecento, la dichiarazione potrà farsi nel modo stesso presso la cancelleria del giudice del rispettivo circondario ».

Vedi gli articoli 268 e 1062 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 794. Questa dichiarazione non produce effetto, se non quando è *preceduta o seguita* da un

fedele ed esatto inventario de' beni della eredità, nelle forme regolate *dal codice del rito civile*, e tra i termini che verranno stabiliti in appresso.

Preceduta o seguita — Nondimeno si può far la dichiarazione che si accetta col beneficio dell' inventario, e procedere a questo inventario; come ancora far l' inventario, e regolarsi in seguito su di ciò che si trova nella successione per far la dichiarazione.

Fedele ed esatto — Le inesattezze e le omessioni nell' inventario, farebbero dichiarare l' erede risponsabile di tutti i debiti (articolo 801 del Codice civile), a menochè queste non derivassero dal fatto suo. Per esempio, dal fatto del notaro che ha proceduto all' inventario.

Inventario — L' erede beneficiato ha appunto la obbligazione di pagare i debiti fino alla concorrenza de' beni della successione; quindi è indispensabile conoscere questi beni. Se nulla avvi ad inventariare, fa d' uopo formare un possesso verbale che lo comprovi. Questo atto chiamasi processo verbale di *carenza*.

Dal Codice del rito civile — L' inventario è fatto da uno o due notari, assistiti da uno o due periti (articolo 935 del Codice di procedura), ordinariamente a misura che si levano i sigilli (articolo 937 eod.); e per conseguente, in presenza del giudice di pace, poichè deve egli procedere per levare i sigilli (articoli 907 e 931 eod.). Gli articoli 941 e 943 del Codice suddetto ne regolano tutte le formalità.

SU L' ARTICOLO 794.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 22, §. 2, Cod. *de jure deliberandi.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 794 del Codice civile corrisponde all' articolo 711 delle Leggi civili, così conceputo:

» Questa dichiarazione non produce effetto se non quando è preceduta o seguita da un fedele ed esatto inventario de' beni della eredità, » nelle forme regolate dalle leggi della procedura ne' giudizi civili, e tra' » termini che verranno stabiliti in appresso ».

Vedi gli articoli 865 e 912 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 795. L' erede ha tre mesi per far l' inventario, da computarsi dal giorno dell' apertura della successione.

Ha inoltre un termine di quaranta giorni per deliberare sull' accettazione o rinunzia dell' eredità, i quali incominciano a decorrere dal giorno della scadenza de' tre mesi accordati per l' inventario, o dal giorno in cui fu compito l' inventario stesso, nel caso che fosse ultimato prima di tre mesi.

SU L' ARTICOLO 795.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 22, §§. 2 e 3, Cod. *de jure deliberandi*; L. 1, §. 1, LL. 2, 3 e 4, ff. *de jure deliberandi*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 795 del Codice civile è uniforme all' articolo 712 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

Se si disputa di essersi o no fatto inventario di una eredità aperta sotto l' impero delle antiche leggi, può ciò provarsi con testimoni, e risultando da tale pruova di essersi realmente fatto l' inventario e disperso per qualunque accidente, debbe l' erede farsi godere di tutti i benefizi che per legge risultano dallo stesso inventario.
(C. A. A. 16 gennaio 1815; *Bozzelli* c. *Di Loreto*; C. 1, 217).

Art. 796. Nondimeno se si trovano nella eredità robe suscettive di deperimento, o la cui conservazione porti dispendio, l' erede nella sua qualità di chiamato a succedere, *può farsi giudizialmente autorizzare* a procedere alla vendita delle medesime, senza che da ciò si possa indurre che egli abbia accettata la eredità.

Questa vendita deve farsi per mezzo di pubbli-

co ufiziale, dopo gli affissi e le pubblicazioni stabilite *dal Codice del rito civile*.

Può farsi giudizialmente autorizzare — All'effetto presenta una dimanda al presidente del tribunale di prima istanza (articolo 93 del Codice di procedura).

Dal Codice del rito civile — L'articolo 989 del Codice di rito civile, a tal riguardo, rinvia all'articolo 945 dello stesso Codice, e questi al titolo del pegnoramento e della esecuzione de' mobili (articoli 583 e seguenti eod.). Di fatto, i beni debbono essere venduti secondo le regole esposte in questo titolo.

SU L'ARTICOLO 796.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5, §. 1; L. 6, ff. *de jure deliberandi*; L. 20, §. 2, ff. *de adquirenda vel omittenda haereditate*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 796 del Codice civile corrisponde all'articolo 713 delle Leggi civili, così conceputo:

» Nondimeno se si trovano nella eredità robe soggette a deperimen-
» to, o la cui conservazione porti dispendio, l'erede nella sua qualità
» di chiamato a soccedere può farsi giudizialmente autorizzare a proce-
» dere alla vendita delle medesime, senza che da ciò si possa indurre
» che egli abbia accettato la eredità ».

» Questa vendita deve farsi per mezzo di pubblico ufiziale, dopo
» gli affissi e le pubblicazioni stabilite dalle leggi della procedura ne' giu-
» dizi civili ».

Vedi gli articoli 869, 912 e 915 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 797. Duranti i termini accordati per fare l'inventario e per deliberare, l'erede *non può essere costretto* ad assumerne la qualità, e non può procedersi a condanna contro di lui. Se rinunzia alla eredità, prima o dopo spirati i termini, *le spese* da lui fatte *legittimamente* fino a tale epoca sono a carico della eredità.

Non può essere costretto — Ma non già che i creditori, durante questo termine, non potessero esercitare i loro diritti contro la successione; essi lo possono, ed è del loro interesse di farlo; ma l'abile a succedere non sarà tenuto di assumere qualità, e difendersi contra le loro azioni. Egli farà sospendere le procedure presentando una eccezione *dilatoria*; vale a dire, che abbia per oggetto di dimandare un termine (articolo 174 del Codice di procedura).

Le spese — Allo spirare del termine o prima, l'erede potrà prendere qualità, e le spese cagionate dalle procedure indiritte contro la successione, durante i termini, non saranno a suo carico.

Legittimamente — Per esempio, se siasi lasciato condannare in contumacia; vale a dire, senza presentarsi, le spese debbono essere a suo carico; imperciocchè non sono legittimamente fatte.

SU L'ARTICOLO 797.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 22, §. 11, Cod. *de jure deliberandi*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 797 del Codice civile è uniforme all'articolo 714 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 2040 e 2155 delle leggi civili; e 268 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 798. Scorsi i suddetti termini, l'erede, *in caso che venga chiamato in giudizio*, può chiedere un nuovo termine, il quale gli verrà ancora accordato o negato, secondo le circostanze, dal tribunale, avanti cui pende la contesa.

In caso che venga chiamato in giudizio — Se, dopo spirato il termine, non venga l'erede chiamato in giudizio per obbligarlo a prendere qualità, non ha bisogno di dimandare un nuovo termine; poichè conserva la facoltà di ripudiare, pel corso di trent'anni (articolo 789 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 798.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, ff. *de jure deliberandi.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 798 del Codice civile è uniforme all' articolo 715 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1473 delle Leggi civili.

Art. 799. Le spese della lite, nel caso del precedente articolo, sono a carico della eredità, *quando l' erede giustifichi* o che non era informato della morte, o che i termini sono stati insufficienti, sia a ragione della situazione de' beni, sia per cause di sopravvenute controversie: *in mancanza di tali giustificazioni* le spese restano a suo carico personale.

Quando l' erede giustifichi — In questo caso, non è imputabile all' erede di non aver preso qualità ne' termini stabiliti, poichè questi termini non sono stati sufficienti, per fargli conoscere i beni della successione.

In mançanza di tali giustificazioni — Egli ha trascurato di dichiararsi erede allo spirar del termine; le procedure sono state causate da questa negligenza, e quindi deve sopportarne le spese.

SU L' ARTICOLO 799.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 799 del Codice civile è uniforme all' articolo 716 delle Leggi civili

Art. 800. *L' erede*, benchè siano scorsi i termini accordati dall'articolo 795, e quelli conceduti dal giudice in conformità dell' articolo 798, ha nondimeno *la facultà* di far l' inventario, e di qualifi-

carsi erede beneficiato, quando non abbia esercitato d' altronde verun atto proprio di erede, o non vi sia contro di lui qualche sentenza passata in giudicato, *la quale lo condanni nella qualità di erede* puro e semplice.

L' erede . . . . ha . . . . la facultà — I termini che gli accorda la legge hanno per oggetto di dargli la facultà di allontanare tutte le azioni indiritte contra di lui, affinchè esamini la successione, e deliberi se debba accettarla. Ma dopo questi termini, sarà obbligato di rispondere alle azioni, ed essere obbligato di assumere la qualità: ma se non è a ciò chiamato, se alcuno non esige che si pronunzi, conserva, durante trent' anni, la facultà di accettare puramente o col beneficio dell' inventario, o di ripudiare.

La quale lo condanni nella qualità di erede — Se colui che è chiamato ad una successione, lasciando scorrere i termini, sia chiamato in giudizio da un creditore, e condannato come erede puro e semplice, non potrà pretendere di accettare col beneficio dell' inventario, poichè sarebbe agire contra il giudicato. Riguardo al creditore che ha ottenuta la condanna ciò non può esser dubbio. Ma sarà mai l' erede generalmente decaduto dalla facultà di accettare col beneficio dell' inventario; e se un altro creditore si presenti sarà mai egli obbligato di pagare come erede puro e semplice? I giureconsulti sono divisi di opinione intorno a ciò. Benchè le espressioni dell' articolo sembrino indicare che l' erede sia in generale decaduto dal beneficio dell' inventario, non si può abbracciare tale opinione, imperciocchè sarebbe stata necessaria una espressa dichiarazione per derogare alla massima, che l' autorità della cosa giudicata ha luogo soltanto in favore di coloro che hanno ottenuto il giudicato (articolo 1351 del Codice civile): *Res judicata aliis neque prodesse, neque nocere potest*, massima che è benanche ammessa nelle questioni di stato (articolo 100 eod.), quantunque lo stato sembri meno suscettivo di divisione. Quindi può ben avvenire che lo stesso individuo sia tenuto verso un creditore come erede puro e semplice, e verso gli altri come erede beneficiato.

SU L' ARTICOLO 800.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 10, ff. *de jure deliberandi*; e L. 19, Cod. eod. tit.; Contrario all' argomento dalle LL. 12, 13 e 14, ff. *de exception. rei judicatae*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 800 del Codice civile corrisponde all' articolo 717 delle Leggi civili, così concepito:

» L' erede, benchè sieno scorsi i termini accordati nello articolo
» 712 e quelli conceduti dal giudice in conformità dell' articolo 715,
» ha nondimeno la facoltà di far l' inventario e di qualificarsi erede be-
» neficiato, quando non abbia esercitato d' altronde verun atto proprio
» di erede, e non vi sia contro di lui qualche sentenza passata in giu-
» dicato, la quale lo condanni nella qualità di erede puro e semplice ».

Art. 801. L' erede colpevole di aver occultato, o di avere scientemente e con mala fede omesso di descrivere nell' inventario qualche cosa appartenente alla eredità, è *decaduto dal beneficio dell' inventario*.

Decaduto dal beneficio dell' inventario — L' erede che ha dichiarato di accettare col beneficio dell' inventario a contratto la obbligazione di pagare i debiti fino alla concorrenza de' beni della successione; se egli distorni alcuno di questi oggetti, commette una frode ai creditori, e dev' essere condannato a pagare i debiti puramente e semplicemente, poichè ha fatto atto di erede puro e semplice. Egli deve benanche essere privato di ogni parte degli oggetti omessi o nascosti nel caso che vi sieno altri coeredi (articolo 792 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 801.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 22, §§. 10 e 12, Cod. *de jure deliberandi*; Novell. 1, cap. 2, §. 2.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 801 del Codice civile è uniforme all' articolo 718 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 709, 1254, 1425, 1997 e 2040 delle Leggi civili; e l'articolo 1064 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 802. L'effetto del beneficio dell'inventario consiste nel dare all'erede il vantaggio:

1.° Che non sia tenuto al pagamento de' debiti ereditari, se non fino alla concorrente somma del valore de' beni ad esso pervenuti, ed anche che possa liberarsi dal pagamento dei debiti *coll' abbandonare tutti i beni* dell'eredità ai creditori ed ai legatari.

2.° *Che non siano confusi i suoi beni propri* con quelli dell'eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di chiedere *il pagamento de' suoi crediti.*

Coll' abbandonar tutti i beni — Tale abbandono sarà mai una vera rinunzia?

Per la negativa, si dice che la legge, ammettendo due modi di accettazione, non fa alcuna distinzione fra essi; che l'accettazione col beneficio dell'inventario è benanche irrevocabile siccome l'accettazione pura e semplice, seguendo il principio *semel haeres, semper haeres* (articolo 783 del Codice civile); che quindi l'erede beneficiato il quale abbandona i beni ai creditori, sarà ciò non ostante erede; di tal chè se, pagati tutti i debiti, si rinvenissero de' beni appartenenti alla successione, egli e non i suoi coeredi, vi avrebbe diritto: Nondimeno la Corte suprema ha consacrato l'affermativa, ed ha deciso che il diritto conceduto dall'articolo di fare l'abbandono, è lo stesso di quello di rinunziare alla successione; e quindi l'erede beneficiato supponendosi di non essere stato giammai erede, il parente nel grado più prossimo può accettare nello stesso modo, come se egli avesse rinunziato nelle forme ordinarie,

Che non siano confusi i suoi beni propri — L'erede avrà sempre nelle sue mani due masse de' beni separati: i beni suoi propri e quelli appartenenti alla successione; nè si opera alcuna confusione fra esse. Per esempio, se il defunto aveva venduti de' beni propri dell'erede beneficiato, questi potrà revindicarli dagli acquirenti; i quali non potranno opporgli la

qualità di erede, e non avranno altro diritto se non quello di reclamare una indennità dalla successione beneficiata.

Il pagamento de' suoi crediti — Se il defunto doveva una somma all' erede beneficiato, questi potrà venire, siccome ogni altro creditore, a pretendere il pagamento del suo credito. Se il credito era ipotecato sopra qualche immobile, potrà esercitare la sua ipoteca, e per conseguente farsi pagare in preferenza de' creditori non ipotecari. In tutti questi diversi casi, le azioni debbono essere intentate contra i coeredi; ma se trattasi di un' azione comune a tutti i coeredi beneficiati, sarà diretta contra un curatore, che sarà nominato dal tribunale per stare in giudizio (articolo 996 del Codice di procedura).

SU L' ARTICOLO 802.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 22, §§. 4 e 9 Cod. *de jure deliberandi*; L. 48, ff. *ad legem falcidiam.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 802 del Codice civile è uniforme all' articolo 719 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 795, 798, 1204 e 2164 delle leggi civili; e l'articolo 1072 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 803. L' erede beneficiato ha il carico *di amministrare* i beni ereditari, e dee *render conto* di sua amministrazione ai creditori ed ai legatari.

Non può essere astretto a pagare coi beni suoi propri se non dopo d' essere stato *posto in mora* a presentare il suo conto, e quando non abbia adempiuto a tal dovere.

Dopo la liquidazione del conto non può essere astretto ne' beni propri se non per la concorrenza delle somme rimaste in sue mani.

Di amministrare — L' erede non è che amministratore fino a che vuol conservare il beneficio dell' inventario. Quindi non può alienare, ipotecare i beni della successione. Se lo fa

si considera aver rinunziato al beneficio, e diviene erede puro e semplice, ed obbligato di pagare i debiti con i suoi propri beni.

Render conto — Tale obbligazione deriva da che l'erede beneficiato non può prender nulla dalla successione, se prima non sieno pagati i creditori ed i legatari; e quelli che non sono stati soddisfatti conservano il diritto di dimandare il conto dell' amministrazione.

Posto in mora — In generale, un individuo è messo in mora onde adempiere ad una obbligazione, allorchè è citato per farlo (articolo 1139 del Codice civile). L'erede beneficiato il quale dietro la citazione non esibisce il conto, indica che egli non si considera obbligato a renderlo, e per conseguente vuole accettare puramente e semplicemente; in tal caso i creditori o legatari possono indiriggere la loro azione su i beni personali dell' erede per lo pagamento di ciò che è loro dovuto.

SU L'ARTICOLO 803.

LEGGI ROMANE.

Vedi il Fabro, in Cod. lib. 6, tit. II, definit. 30.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 803 del Codice civile è uniforme all' articolo 720 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 610, 1020 e 1071 delle leggi della procedura nei giudizi civili.

Art. 804. Nella sua amministrazione non è tenuto se non per *le colpe gravi.*

Le colpe gravi — Con questa espressione bisogna intendere le mancanze che un abile amministratore non avrebbe dovuto commettere. In generale, coloro i quali amministrano gli affari altrui, sono tenuti delle più leggiere mancanze (articolo 1992 del Codice civile), poichè debbono prodigare tutte le loro cure per gli affari de' quali si sono volontariamente incaricati; ma l' erede beneficiato amministra poichè vi ha un interesse; egli amministra i suoi propri affari; quindi

è tenuto per le sole colpe gravi. I creditori o legatari avranno il diritto di domandare i danni ed interessi, se le mancanze commesse dall' erede han diminuito ciò che essi avrebbero trovato nella successione ond' esser soddisfatti.

SU L' ARTICOLO 804.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 22, §. 3, ff. *ad Senatus-Consulto Tertull.* L. 24, §. 5, ff. *soluto matrimonio.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 804 del Codice civile è uniforme all' articolo 721 delle Leggi civili.

ARTICOLO NUOVO.

L' articolo 722 delle Leggi civili, è così conceputo :
» L' erede cui sarebbe dovuta per legge una quota di riserva, quante volte non curi di far l' inventario, non solo perde il diritto a dedurla, ma sarà anche tenuto ne' propri beni ».

Art. 805. Non può *vendere i mobili* della eredità se non per mezzo di un pubblico ufiziale all' incanto, e dopo li soliti affissi e le pubblicazioni.

Se li presenta in ispecie, non è tenuto ad altro che alla diminuzione di prezzo, o al deterioramento cagionato dalla sua negligenza.

Vendere i mobili — L' erede beneficiato, ordinariamente, vende i mobili della successione per pagare i debiti ed i legati, poichè questa è la principale obbligazione, e perchè è anche egli interessato di pagar prontamente, a fine di rendere il suo conto, e restare il più presto possibile proprietario del reliquato. Questa vendita non può farsi che agli incanti, e dietro le formalita ordinate dal titolo della esecuzione su i mobili (articolo 989 e 583 e seguenti del Codice di procedura). Se tali formalità sono state omesse, le vendite non sono nulle, ma l' accettazione diviene pura e semplice.

SU L' ARTICOLO 805.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 805 del Codice civile corrisponde all' articolo 723 delle Leggi civili, così conceputo:

» L' erede beneficiato decade dal beneficio dell' inventario, qualora » tra il termine di cinque anni da decorrere dal dì della sua dichiara- » razione di erede, venda i mobili della credità, senza l' intervento del » pubblico ufiziale, senza incanto, e senza far precedere i soliti affissi » e le pubblicazioni.

» Se li presenta in ispecie, non è tenuto ad altro che alla diminu- » zione di prezzo, o al deterioramento cagionato dalla sua negligenza ».

Vedi gli articoli 446 e 1495 delle leggi civili; e gli articoli 1021, 1028, 1062 e 1065 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 806. Non può vendere gl' immobili altrimenti che colle forme prescritte *dal Codice del rito civile*: è tenuto a delegarne il prezzo ai creditori ipotecari *che si son fatti riconoscere.*

Dal Codice del rito civile — Le regole per la vendita degl' immobili si trovano spiegate al titolo delle divisioni e delle vendite all' incanto (articoli 966 e seguenti, e 988 del Codice di procedura). Se l' erede beneficiato non le osservi, la sua accettazione diventa pura e semplice.

Che si son fatti riconoscere — L' articolo 991 del Codice di procedura, ha modificata questa disposizione, la quale era stata introdotta nel Codice civile sol perchè s' ignorava ancora quale sarebbe stato il regime ipotecario. Questo articolo dispone » Il prezzo della vendita degl' immobili sarà di- » stribuito secondo l' ordine de' privilegi e delle ipoteche ». Se i creditori sono di accordo intorno a quest' ordine l' erede beneficiato li pagherà secondo il loro grado, ma se vi sarà contestazione, l' ordine sarà regolato, in conformità degli articoli 759 e seguenti del Codice di procedura.

SU L' ARTICOLO 806.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 22, §§. 4, 5 e 6, Cod. *de jure deliberandi.*

L'articolo 806 del Codice civile corrisponde all' articolo 724 delle Leggi civili, così concepito:

» Similmente decade dal beneficio dell' inventario l' erede, qualora » tra il termine suddetto di cinque anni da decorrere come sopra, ven- » da gl' immobili altrimenti che con le forme prescritte dalle *Leggi del-* » *la procedura ne' giudizi civili*. Egli però è sempre tenuto a delegarne » il prezzo a' creditori ipotecari che si sono fatti riconoscere ».

Vedi gli articoli 1029, 1046, 1063, 1064 e 1066 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 807. È tenuto, *se così vogliono* i creditori o altre persone interessate, a prestare idonea e sufficiente cauzione pel valore de' mobili compresi nell' inventario, e per quella parte del prezzo degl' immobili che non fosse stata delegata ai creditori ipotecari:

Se manca di dare tal cauzione, i mobili si vendono, ed il loro prezzo si deposita, egualmente che la parte non delegáta del prezzo degl' immobili, per essere impiegati a soddisfare i pesi ereditari.

Se così vogliono — Un sol creditore può domandare la cauzione nel suo interesse, e l' erede sarà obbligato di darla. La cauzione si dimanda con una citazione intimata all' erede (articolo 992 del Codice di procedura), il quale ha tre giorni per presentarla al cancelliere del tribunale (articolo 993 eod.).

SU L' ARTICOLO 807.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 807 del Codice civile corrisponde all' articolo 726 delle Leggi civili, così conceputo:

» L' erede beneficiato, se così vogliono i creditori, è tenuto a pre- » stare idonea e sufficiente cauzione pel valore de' mobili compresi nel- » l' inventario; ed in caso di vendita d' immobili, per quella parte del » prezzo degli immobili che non fosse stata delegata a' creditori ipotecari.

» Se manca di dare tal cauzione, i mobili si vendono, ed il suo » prezzo si deposita, egualmente che la parte non delegata del prezzo » degl' immobili, per essere impiegati a soddisfare i pesi ereditari ».

Vedi l' articolo 1912 delle leggi civili; e l' articolo 1068 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 808. Se vi sono creditori, *che si oppongono*, l' erede beneficiato non può pagare altrimenti che secondo *l' ordine* ed il modo *determinato dal giudice.*

Se non vi sono opposizioni, paga i creditori ed i legatari *a misura che si presentano.*

Che si oppongono — Vale a dire, i creditori i quali han fatto conoscere i loro diritti su la successione, ed han formato opposizione acciò nulla si facesse in di loro pregiudizio.

L' ordine . . . . . determinato dal giudice — Per regolare quest' ordine, fa d' uopo seguire le formalità indicate dal titolo della distribuzione per contributo (articolo 990 del Codice di procedura).

Un giudice delegato dal tribunale, riceve ed esamina i titoli de' creditori, forma l' ordine della distribuzione mettendo in prima i creditori privilegiati, e dividendo il denaro che resta fra gli altri creditori in proporzione de' loro crediti.

A misura che si presentano — L' erede beneficiato non potrebbe ricusare di pagare i creditori che si presentano, sotto pretesto che ve ne sieno altri. Spetta a quest' ultimi di presentarsi: se non lo fanno si espongono al pericolo di veder soddisfatti gli altri crediti di epoca posteriore ed assorbita tutta la successione.

SU L' ARTICOLO 808.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 22, §. 4, Cod. *de jure deliberandi.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 808 del Codice civile è uniforme all' articolo 727 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 335, 859 e 1066 delle leggi della procedura nei giudizi civili.

Art. 809. I creditori non opponenti che si presentano dopo *la liquidazione de' conti*, ed *il paga-*

mento della somma residuale, non hanno azione se non *contro i legatari.*

Nell' uno e nell' altro caso quest' azione si prescrive col decorso di tre anni, dal giorno della liquidazione del conto; e del pagamento della somma residuale.

La liquidazione de' conti — Cioè il rendimento del conto, col quale, bilanciando l' introito e l' esito, si stabilisce quale sia la somma residuale.

Il pagamento della somma residuale — Vale a dire, dopo che i creditori i quali si sono presentati hanno assorbito tutta la somma residuale, e che non resti nulla nelle mani dell' erede per conto della successione. Allora i creditori che si presentano non possono nulla domandare all' erede, e molto meno ai creditori soddisfatti prima di loro.

Contro i legatari — Perchè i debiti del defunto hanno un privilegio riguardo ai legati, ed il defunto non poteva validamente donare se non dopo pagato tutto ciò che doveva: *Nemo liberalis nisi liberatus.*

Nell' uno e nell' altro caso — Nondimeno l' articolo non parla che di un sol caso. La prima compilazione comprendeva benanche il caso in cui i creditori non opponenti si presentassero prima dell' appuramento del conto, ed accordava loro un diritto di ripetizione contra i creditori pagati prima di essi in di loro pregiudizio. Questa parte dell' articolo fu soppressa e le parole *nell' uno e nell' altro caso* sono state lasciate per inavvertenza.

Ma bisognerà mai conservare ai creditori il diritto di ripetizione che loro accordava la disposizione soppressa?

Coloro i quali sostengono l' affermativa si attengono alla redazione dell' articolo 809, il quale nega loro il diritto di ripetizione nel caso in cui si presentano dopo l' appuramento del conto; gli altri si fondano su la soppressione della seconda parte dello stesso articolo nella discussione; su la massima: *Jura vigilantibus prosunt;* e su di una decisione analoga all' articolo 513 del Codice di commercio.

SU L' ARTICOLO 809.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 22, §§. 4, 5 e 6, Cod. *de jure deliberandi.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 809 del Codice civile è uniforme all' articolo 728 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 974 e 979 delle leggi civili; e l' articolo 1066 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 810. Le spese de' sigilli, *se vennero apposti*, quelle dell' inventario e del conto, sono a carico della eredità.

Tutte queste spese, come le spese funebri, quelle necessarie per la divisione, pel mantenimento, e per l' amministrazione, ec. sono portate dall'erede beneficiato nel suo conto, nel capitolo delle spese, e sono ammesse con privilegio in faccia ai creditori.

Se vennero apposti — Tale espressione indica che non è assolutamente necessario che i sigilli sieno apposti prima dell' inventario. Nondimeno è dell' interesse dell' erede beneficiato, di adempiere questa formalità per allontanare ogni specie di supposizione.

SU L' ARTICOLO 810.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 22, §. 9, Cod. *de jure deliberandi.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 810 del Codice civile è uniforme all' articolo 729 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 714, 716 e 1970 delle leggi civili; e gli articoli 986, 1007 e 1013 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

SEZIONE IV.

Della eredità giacente.

Non bisogna confondere le successioni *vacanti*, con quelle nelle quali *non vi sieno eredi*. Dicesi successione *senza eredi* allorchè *è provato* che non esistono eredi legittimi o irregolari ; abbiamo già osservato che essa appartiene allo stato (articolo 768 del Codice civile). L' articolo 33 del Codice civile offre un' esempio marchevole di una successione senza eredi.

La successione è *vacante* allorchè gli eredi non si presentano , e che s' ignori se ve ne siano.

Art. 811. Quando spirati i termini per far l' inventario e per deliberare , non si presenti alcuno che reclami la eredità , o non sia noto l' erede , o gli eredi conosciuti *vi abbiano rinunziato* , l' eredità si reputa giacente.

Vi abbiano rinunziato — Allorchè si apre una successione e che vi sieno eredi conosciuti , i creditori e tutti coloro che hanno dei diritti a reclamare dalla successione debbono indirigersi a questi eredi. Se questi rinunziano , i creditori non saranno obbligati di agire contra gli eredi che sarebbero chiamati a succedere , e così percorrere successivamente tutti i gradi di parentela ; essi potranno dal momento della rinunzia considerar la successione come vacante , e provocare la nomina di un curatore , salvo il diritto agli eredi di presentarsi.

SU L' ARTICOLO 811.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 811 del Codice civile è uniforme all' articolo 730 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 2164 delle Leggi civili ; e l' articolo 1074 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 812. Il tribunale di prima istanza, nel cui circondario si è aperta la successione, nomina un curatore sulla dimanda *delle persone interessate*, o a richiesta *del proccuratore regio*.

Delle parti interessate — Per esempio, dei creditori della successione ond' essere pagati, dei legatari a titolo particolare per essere messi nel possesso de' loro legati.

Dal proccuratore regio — È dell' interesse pubblico che i beni non restino vacanti e senza amministratori.

SU L' ARTICOLO 812.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 1 e 2, ff. *de curatoribus bonis dandis*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 812 del Codice civile corrisponde all' articolo 731 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il tribunale civile nella di cui provincia o valle si è aperta la » successione, nomina un curatore sulla domanda delle persone interes- » sate, o a richiesta del proccuratore regio »

Vedi gli articoli 115 e 2164 delle Leggi civili.

Art. 813. Il curatore di una eredità giacente è tenuto, prima di tutto, di farne constare lo stato per mezzo di *un inventario*, ne esercita e promuove le ragioni; *risponde alle istanze* proposte contro la stessa; e l' amministra con l' obbligo *di versare* il contante che si trova nella eredità, e quello ritratto dal prezzo de' mobili o degli stabili venduti, *nella cassa del ricevitore* dell' amministrazione reale, affin di conservarne i diritti, e coll' obbligo di renderne conto a chi sarà di ragione.

Un inventario — A meno chè l' erede non avesse rinunziato dopo adempita questa formalità.

Risponde alle istanze — Le quali debbono a lui essere indiritte, poichè è egli il rappresentante legale della successione. Ma non potrà transigere, nè compromettere, nè prestare alcun consenso poichè egli non è che amministratore.

Versare — I curatori non possono ricevere denaro della successione vacante, debbono solamente invigilare che si versi nella cassa del ricevitore tutto il numerario, siccome il pagamento di un credito, il prezzo de' mobili o degl' immobili venduti, le pigioni, gli affitti, ec.

Nella cassa del ricevitore — Oggidì la cassa de' depositi e delle consegne. Il ricevitore di questa cassa è incaricato di pagare, su le ordinanze del tribunale, i debiti e le spese della successione, fino alla concorrenza delle somme introitate.

SU L' ARTICOLO 813.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 9, §. 1, ff. *de curatoribus bonis dandis*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 813 del Codice civile corrisponde all' articolo 732 delle Leggi civili, così concepito :

» Il curatore di una eredità giacente è tenuto, prima di tutto, di » farne constare lo stato per mezzo di un inventario; ne esercita e pro» muove le ragioni; risponde alle istanze proposte contra la stessa, e » l' amministra coll' obbligo di versare il contante che si trova nella ere» dità, e quello ritratto dal prezzo de' mobili o degli stabili venduti, » nella cassa di ammortizzazione, affine di conservarne i diritti, e con » l' obbligo di renderne conto a chi sarà di ragione ».

Vedi l' articolo 1017 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 814. Le disposizioni della sezione III di questo capitolo su le forme dell' inventario, sui modi di amministrazione e sul rendimento de' conti per parte dell' erede beneficiato, sono inoltre comuni ai curatori delle eredità giacenti.

SU L'ARTICOLO 814.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 814 del Codice civile è uniforme all'articolo 733 delle Leggi civili.
Vedi l'articolo 1078 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

CAPITOLO IV.

Delle divisioni e delle collazioni.

SEZIONE PRIMA.

Dell' azione per la divisione, e della sua forma.

Art. 815. Niuno può essere astretto a rimanere *in comunione*; e si può *sempre dimandare*, la divisione *non ostante qualunque proibizione e convenzione in contrario.*

Ciò nondimeno si può convenire di sospendere la divisione per un tempo determinato; ed una tal convenzione non può essere *obbligatoria* al di là de' cinque anni; ma può essere *rinnovata.*

In comunione — Poichè la comunione quasi sempre fa nascere delle controversie fra i comproprietari. È dell' interesse pubblico che tutte queste liti fossero allontanate.

Sempre dimandare — Quindi l' azione per la divisione non si prescrive, per qualunque tempo fosse durata la comunione.

Non ostante qualunque proibizione — Per esempio, se il testatore, proibisse a' suoi eredi di dividere i beni che lascia in comune.

Convenzione in contrario — Anche nel caso che gli eredi avessero convenuto di non dividere i beni della successione, la divisione potrebbe sempre essere dimandata; imperciocchè non si può per effetto di particolari convenzioni derogare alle leggi che interessano l' ordine pubblico.

Obbligatoria — Se oltrepassasse il termine dei cinque anni non sarebbe nulla, ma solamente obbligatoria fino a questo termine.

Rinnovata — Se vi sia il mutuo consentimento di tutti i comproprietari. I cinque anni principiano sempre a decorrere dal giorno in cui si fa la rinnovazione.

SU L' ARTICOLO 815.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5, Cod. *communi dividundo;* L. 14 §. 2, ff. eod. tit.; LL. 1 e 43, ff. *familiae erciscundae;* L. 26, §. 4, ff. *de conditione indebiti;* L. 70, ff. *pro socio;* L. 78, ff. *ad Senatus-consult. Trebellianum;* L. ultim., §. 8, ff. *de legatis* 2.°

LEGGI CIVILI.

L' articolo 815 del Codice civile è uniforme all' articolo 734 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 759 delle leggi civili, e gli articoli 1042 e 1093 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Allorchè in una dimanda di divisione di eredità alcuni degli eredi si oppongono, deducendo varie pretensioni da pronunziarsi sulle medesime primachè si ordini la divisione, possono i giudici riserbare la conoscenza di queste pretensioni o delle prededuzioni e collazioni reciproche ad un giudice delegato, sul cui rapporto deciderà il tribunale senza che siano intanto sospese le altre operazioni che debbono procedere la formazione delle quote.
(C. A. A. 27 aprile 1812; *Paolini* c. *Grossi*; C. 1, 148).

3. Idem; 22 settembre 1813; *Ciccone* c. *Ciccone*; (C. 1, 128).

4. Può ordinarsi la divisione dei beni di una eredità tra tutti gli eredi che ci hanno diritto, benchè qualcheduno di essi non sia in giudizio.
(C. A. A. 26 agosto 1815; *Scarpetta* c. *Scarpetta*; C. 3, 172).

Art. 816. Può dimandarsi la divisione, quando anche uno de' coeredi avesse goduto separatamente parte de' beni ereditari, purchè non siavi stato un atto precedente di divisione, o non siavi un *possesso bastante* ad indurre la prescrizione.

Possesso bastante — Fa d' uopo osservare che in questo articolo non trattasi de' beni che fossero stati posseduti in comune; ma di quelli che uno o più coeredi si sono appropriati senza che si fosse fatta la divisione, e de' quali avessero goduto separatamente. Al termine de' trent' anni, il coerede, per effetto della prescrizione, è divenuto proprietario che ha posseduto (articolo 2262 del Codice civile), poichè l' azione di divisione fra coeredi è prescritta.

SU L' ARTICOLO 816.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 21, Cod. *de pactis*; L. 4, Cod. *communi dividundo*; L. 12, Cod. *familiae erciscundae*; LL. 2, 6 e 8, Cod. *communia utriusque judicii*; Argomento dalla L. 64 ff. *pro socio*; L. 8, Cod. *de jure deliberandi et de aduenda*; LL. 3 e 4, Cod. *quibus causis cessat longi temporis praescript.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 816 del Codice civile è uniforme all' articolo 735 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 2125 e 2134 delle Leggi civili.

Art. 817. L' azione per la divisione, riguardo ai coeredi *minori* o interdetti, si può esercitare da' loro tutori specialmente *autorizzati* da un consiglio di famiglia.

Riguardo *ai coeredi assenti*, l' azione spetta ai parenti che sono stati messi in possesso.

Per fare o per sospendere una divisione, fa mestieri aver l' esercizio de' diritti civili; i minori, gl' interdetti, gli assenti non l' hanno. D' altronde la divisione se non è un' alienazione diretta, può alle volte darvi luogo: per esempio, allorchè si è nella necessità di vendersi i beni per poterli dividere.

Minori — Emancipati o non emancipati.

Autorizzati — L' autorizzazione non è necessaria al tutore, per rispondere ad una dimanda di divisione; poichè coloro i quali intendono farla, non possono essere costretti rimaner nella comunione.

Ai coeredi assenti — Cioè dichiarati assenti; poichè se non vi è che la presunzione di assenza, vengono rappresentati da un notaro (articolo 113 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 817.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, in prin. ff. *de rebus eorum qui sub. tutela, vel cur. sunt*; L. 17, Cod. *de praediis et aliis rebus minor.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 817 del Codice civile è uniforme all' articolo 736 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 126, 311, 388, 738, 757 e 802 delle Leggi civili; e l' articolo 1044 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 818. *Il marito* senza il concorso della moglie può dimandar la divisione de' mobili o degl' immobili a lei pervenuti, che cadono *nella comunione* de' beni; *riguardo a quelli* che non cadono nella indicata comunione, il marito non può domandarne la divisione senza il concorso della moglie; può soltanto, se ha il diritto di godere de' di lei beni, dimandare una divisione *provvisionale*.

I coeredi della moglie non possono dimandare *divisione diffinitiva*, se non chiamando in giudizio *il marito e la moglie*.

Il marito — Ma la moglie non può senza l' autorizzazione del marito o del giudice, accettare una successione (articolo 776 del Codice civile), provocare una divisione, rispondere ad una domanda di divisione (articolo 215 eod.).

Nella comunione — Poichè, durante il matrimonio, il marito è il capo della comunione.

Riguardo a quelli — Sieno mobili, sieno immobili, il marito non può disporne, poichè appartengono alla moglie, ed egli non n' è che l' amministratore.

Provvisionale — Se il marito ha un diritto di goder d'o beni, è giusto di dargli il potere di esercitarlo domandanda la divisione; ma allo scioglimento della comunione, la moglie potrà *sempre* provocarne un' altra, senza che se gli possa opporre alcuna prescrizione a tal riguardo.

La divisione diffinitiva — I coeredi non sono obbligati di restare in certo modo nella comunione, conservando una divisione provvisionale; quindi potranno sempre provocare la divisione diffinitiva.

Il marito e la moglie — Tutti e due sono interessati, uno pel godimento, l'altra per la proprietà. D'altronde la moglie non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito. Nel caso in cui i beni debbono cader nella comunione, la dimanda può esser fatta soltanto contra il marito.

SU L'ARTICOLO 818.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 78, §. 4, ff. *de jure dotium*; L. 2, Cod. *de fundo dotali.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 818 del Codice civile è uniforme all'articolo 737 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1396, 1399 e 1361 delle Leggi civili.

Art. 819. Se tutti gli eredi sono presenti ed in età maggiore, non è necessaria l'apposizione de' sigilli su i beni ereditari, e la divisione può farsi in quella forma, e con quell'atto che le parti interessate *crederanno conveniente.*

Se tutti gli eredi *non sono presenti*, se fra essi si trovano de' minori o degl' interdetti, si dovrà apporre *il sigillo* nel più breve termine, a richiesta degli eredi, o del proccuratore regio presso il tribunale di prima istanza, o anche di ufficio dal giudice di pace, nel cui circondario si è aperta la successione.

Crederanno conveniente — Ciò che chiamasi divisione *convenzionale* (articolo 985 del Codice di procedura).

Non sono presenti — O se essendo presenti, non sono di accordo.

Il sigillo — È una misura che ha per oggetto d'impedire il trafugamento degli oggetti della successione. Il giudice di pace vi procede, mettendo su le serrature delle porte, armadi, casse, etc., una striscia di carta, attaccata per le due estremità con un sigillo particolare (articoli 908, 914 e 915 del Codice di procedura).

SU L'ARTICOLO 819.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 819 del Codice civile corrisponde all'articolo 738 delle Leggi civili, così conceputo :

» Se tutti gli eredi sono presenti ed in età maggiore, non è necessaria l'opposizione de' sugelli su' beni ereditarj ; e la divisione può farsi in quella forma e con quell'atto che le parti interessate crederanno conveniente ».

» Se tutti gli eredi non sono presenti, se tra essi si trovan de' minori o degl'interdetti, si dovrà apporre il sugello nel più breve termine, a richiesta degli eredi o del proccuratore regio presso il tribunale civile, o anche *ex officio* del giudice del circondario dove si è aperta la successione ».

Vedi gli articoli 119, 142, 757 e 986 delle Leggi civili; e gli articoli 984, 1008 e 1061 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 820. *I creditori* possono benanche richiedere l'apposizione de' sigilli, in virtù di un *titolo esecutivo*, o col permesso *del giudice*.

I creditori — Essi possono esercitare questo diritto, quando anche gli eredi fossero tutti presenti e di accordo ; poichè essi dimandano l'apposizione de' sigilli per l'interesse de' loro crediti.

Titolo esecutivo — Perchè un titolo sia esecutivo, fa mestieri : 1.° che sia autentico : 2.° in forma esecutoria ; vale a dire, intitolato del nome del Re, e che termini col comandamento agli uscieri di eseguirlo, al ministero pubblico di coadjuvarne la esecuzione, alla forza pubblica di prestarvi mano forte : 3.° che il credito sia certo e liquido ; vale a dire, che la quantità sia ben determinata ; per esempio, io ricono-

sco esser debitore di seicento franchi : 4.° che il credito sia esigibile , cioè , che sia venuto il termine pel pagamento (articolo 551 del Codice di procedura). Senza tali condizioni , non si è voluto dare al creditore il diritto di turbare l' accordo che forse regna fra i coeredi , e mettere un ostacolo ad un amichevole divisione.

Del giudice — Cioè del presidente del tribunale , o del giudice di pace del circondario in cui debbono essere apposti i sigilli (articolo 909 eod.).

SU L' ARTICOLO 820.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 820 del Codice civile è uniforme all' articolo 739 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 797 e 2106 delle Leggi civili ; e gli articoli 984 , 1003 e 1017 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 821. Quando si sono apposti i sigilli , è permesso a qualunque creditore *di opporsi* , ancorchè non abbia *nè titolo esecutivo* , nè permesso del giudice.

Le formalità per levare i sigilli , e per formare inventario , son regolate dal Codice di procedura.

Di opporsi — È questo un' atto conservatorio col quale il creditore si oppone acciò i sigilli non sien levati senza esser egli inteso , ed affinchè nulla fosse fatto in pregiudizio de' suoi diritti. L' opposizione può esser fatta o con dichiarazione nel processo verbale di apposizione de' sigilli , o con citazione intimata al cancelliere del giudice di pace (articolo 926 del Codice di procedura).

Nè titolo esecutivo — Il creditore può opporsi in virtù di una carta privata , ed anche enunciando la sola causa della sua opposizione (articolo 927 eod.) ; imperciocchè essendo stati già apposti i sigilli , una opposizione di più o di meno , non è della più grave importanza , e non da luogo a tutte le spese ed al tempo che porta seco l' apposizione de' sigilli.

SU L'ARTICOLO 821.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 821 del Codice civile corrisponde all' articolo 740 delle Leggi civili, così conceputo:

» Quando si siano apposti i sugelli, è permesso a qualunque credi-
» tore di opporsi alla rimozione de' medesimi, ancorchè non abbia nè
» titolo esecutivo, nè permesso del giudice.

» Le formalità per togliere i sugelli e per formare l' inventario sono
» regolate dalle *Leggi della procedura ne' giudizi civili* ».

Art. 822. L' azione per la divisione, e le controversie che insorgono nel corso delle operazioni, sono della cognizione del tribunale *del luogo dove si è aperta la successione*.

In questo tribunale si procede *agl' incanti*, e debbono presentarsi le domande relative alla garantia delle porzioni fra i condividenti, e quelle dirette a rescindere la divisione.

Del luogo dove si è aperta la successione — La successione fino alla divisione è un essere fittizio rappresentato dagli eredi. Quindi le dimande relativamente alla medesima debbono esser fatte innanzi al tribunale del luogo della sua apertura. Questo luogo è il domicilio del defunto, quando anche egli fosse morto altrove (articolo 100 del Codice civile); imperciocchè ordinariamente là si trovano i titoli e le scritture. Dopo la divisione ciascun coerede ha ricevuto la sua parte ed i suoi titoli, la successione più non esiste, e si rientra nelle regole ordinarie per determinare il tribunale competente.

Agl' incanti — Vedete la spiegazione di questa parola (articoli 460 e 1686 eod.).

SU L'ARTICOLO 822.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. unic. Cod. *ubi de haereditate agatur*; L. 37. §. 1, ff. *de obligationibus et actionibus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 822 del Codice civile è uniforme all'articolo 741 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 686, 701 e 710 delle Leggi civili; e l'articolo 1049 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

GIURISPRUDENZA.

Non è permesso rimanere in sospeso talune quote ereditarie senza indicare la esistenza degli altri coeredi.
(C. C. N. 17 luglio 1812; *Errico* c. *La Porta ed Errico*; Supp. 1818, n.° 17).

Art. 823. Se l' uno de' coeredi ricusa di acconsentire alla divisione, o se insorgono controversie sul modo d' intraprenderla, o di ultimarla, lo stesso tribunale pronunzia come *nelle cause sommarie*, o commette, se occorre, ad uno de' giudici le operazioni della divisione, e sulla di lui relazione decide le controversie.

Nelle cause sommarie — Gli affari *sommari*, meno difficili o meno importanti degli altri, sono giudicati all' udienza, sopra un semplice atto, senz' altra procedura nè formalità (articolo 450 del Codice di procedura).
Se le contestazioni, invece di elevarsi su la divisione, sul modo di farla o di terminarla, surgano su i diritti di proprietà; se si contestasse la qualità di erede, di legatario, l' obbligazione della collazione, etc. in tali casi l' affare non sarebbe più sommario.

SU L'ARTICOLO 823.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 823 del Codice civile è uniforme all'articolo 742 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 497, 1042 e 1045 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 824. La stima degl' immobili si fa per mezzo *di periti* scelti dalle parti interessate; o no-

minati di uffizio, quando esse non convengono nella scelta.

Il processo verbale de' periti deve presentare le basi della stima, deve indicare se la cosa stimata possa comodamente dividersi, ed in qual maniera, e finalmente in caso di divisione deve fissare ciascuna delle porzioni che si possono fare, ed il loro valore.

Questa visita e questa stima non hanno per oggetto la formazione delle quote, poichè i diritti de' coeredi non sono ancora liquidi, i conti non sono ancora renduti; ma sono formalità preparatorie le quali servono a far conoscere la massa ereditaria.

Di periti — Al numero di tre, a meno chè i coeredi, essendo maggiori; non convengano che sia un solo (articoli 971 e 303 del Codice di procedura).

SU L' ARTICOLO 824.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 824 del Codice civile è uniforme all' articolo 743 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 759 e 793 delle Leggi civili; e gli articoli 396 e 1045 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 825. La stima de' mobili, quando non se ne sia fissato il prezzo in un inventario regolare, deve farsi *a giusto prezzo* da persone intelligenti, *e senza lasciar luogo ad aumento.*

A giusto prezzo . . . . e senza lasciar luogo ad aumento — Un editto di Errico II del 1556, aveva renduto gli esperti apprezzatori di mobili, risponsabili della loro estimazione; di maniera chè, se i mobili erano venduti al di sopra del prezzo, gli esperti non erano risponsabili: per evitare tale risponsabilità, essi avevano l' accortezza di stimare i mobili al di sotto del loro valore, e quindi si dovette necessariamente

introdurre l'uso di aggiugnere al prezzo de' mobili stimati dagli esperti il quarto dippiù : ecco ciò che chiamavasi aumento. Oggidì gli esperti non sono più risponsabili , e debbono stimare i mobili pel loro giusto valore.

SU L' ARTICOLO 825.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 825 del Codice civile è uniforme all' articolo 744 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 787 delle Leggi civili ; e l' articolo 1019 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 826. Ciascuno de' coeredi può chiedere in ispecie la sua parte de' mobili ed immobli della eredità : nondimeno , *se vi fossero creditori* che gli avessero sequestrati , o si opponessero , o se *la maggior parte de' coeredi* ne giudicasse necessaria la vendita *per lo pagamento de' debiti e de' pesi* ereditari , i mobili saranno venduti pubblicamente *nelle solite forme.*

Se vi fossero creditori — È dell' interesse di questi creditori della successione , che i mobili sieno venduti , perchè potrebbero esser soddisfatti dal prezzo de' medesimi ; ma i coeredi possono impedire la vendita , pagando i loro crediti.

La maggior parte de' coeredi — Tale maggioranza non deve formarsi per capi , non si bene riguardo alla parte che ciascun coerede prende nella successione. Quindi se i coeredi del defunto sono il padre che ha un quarto , ed il fratello che ha tre quarti , questi deve far computo per tre nella maggioranza ; mentrechè il padre non fa computo che per uno. Di fatto, il fratello ha un interesse tre volte maggiore del padre.

In tal modo ancora , tre nipoti del defunto vengono per rappresentare il loro padre , in concorrenza con due zii : essi non faranno computo che per uno , poichè non prendono che la quota del rappresentato.

Per lo pagamento de' debiti e pesi — La vendita de' mobili , come si vede , non ha altro oggetto che il pagamento de' debiti ; quindi , la minoranza che si oppone alla vendi-

ta, può farsi rilasciare in natura la parte de' mobili pagando la sua quota de' debiti.

Nelle solite forme — Queste forme sono regolate dal titolo della esecuzione de' mobili (articoli 583 e seguenti del Codice di procedura).

SU L' ARTICOLO 826.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla Legge 26, ff. *familiae erciscundae*; L. 28, ff. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 826 del Codice civile è uniforme all' articolo 745 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 742 delle Leggi civili; e gli articoli 1021 e 1024 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 827. Se gli stabili *non possono comodamente dividersi*, se ne dovrà fare la vendita all' incanto *davanti il tribunale*.

Quando però le parti sian tutte di età maggiore, possono consentire che l' incanto sia fatto davanti un notaro da eligersi di comune accordo.

Non possono comodamente dividersi — Gli esperti indicheranno ciò nel loro rapporto (articolo 824 del Codice civile).

Davanti il tribunale — Vedete le formalità per questa vendita (articolo 970 e seguenti dal Codice di procedura).

SU L' ARTICOLO 827.

LEGGI ROMANE.

Vedi l' editto perpetuo, Lib. 10, tit. 2; L. 22, §. 1; LL. 30 e 55 ff. *familiae erciscundae*; L. 3, Cod. *communi dividundo*.

L' articolo 827 del Codice civile è uniforme all' articolo 746 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 382, 383, 500, 738, 758 e 1995 delle Leggi civili; e gli articoli 1046, 1050, 1054 e 1062 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

GIURISPRUDENZA.

Un immobile comune non debb' essere qualificato per indivisibile, e quindi esposto in vendita, sol perchè sia capace di essere diviso in un numero di parti minori del numero de' condividenti.

(C. A. A. 18 dicembre 1817; *Calvi* c. *De Vitis*; C. 1, 126).

Art. 828. *Dopo la stima e la vendita de' mobili* e degl' immobili, *il giudice commessario* rimette, se occorre, le parti avanti ad un notaro *da esse eletto*, o nominato di uficio, quando non si accordino nella scelta.

Davanti a questo ufiziale, si procede *ai conti* che i condividenti dovessero rendersi, alla formazione *della massa generale*, e delle rispettive quote, ed *alle somministrazioni* da farsi a ciascun condividente.

Dopo la stima e la vendita de' mobili — La stima e la vendita, sono atti preparatori, che han per oggetto la divisione alla quale conducono, facendo conoscere lo stato della successione.

Il giudice commessario — Spetta alla parte che agisce per la divisione, citare i condividenti innanzi al giudice commessario nominato in conformità dell' articolo 823.

Da esse eletto — Se le parti sono maggiori; in contrario spetta al giudice commessario nominare il notaro (argomento dall' articolo 527 del Codice civile).

Ai conti — I coeredi possono essere nella posizione di rendere un conto relativamente alla successione; per esempio, se l' uno di essi ha amministrato, ha fatto degl' introiti e delle spese.

Dalla massa generale — Ella si compone : 1.° Degl' immobili secondo la stima (articolo 824 del Codice civile), e

del prezzo degl' immobili venduti, in conformità dell' articolo 827 (eod.); 2.° De' mobili secondo l' apprezzo (articolo 825 eod.) e' del prezzo de' mobili venduti, in conformità dell' articolo 826 (eod.); 3.° De' crediti della successione; 4.° Delle collazioni (articolo 829 eod.).

Alle somministrazioni — Per *somministrazioni* s' intende l' abbandono che si fa a ciascun coerede della quota spettatagli; e de' beni che la compongono.

SU L' ARTICOLO 828.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 828 del Codice civile è uniforme all' articolo 747 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 793 delle Leggi civili; e gli articoli 1051 e seguenti delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Il prelegato di una data somma da prendersi in tanti beni fruttiferi della eredità, può chiedersi prima che gli eredi vengono alla divisione, quando il prelegato è stato fatto in un testamento rogato sotto l' impero delle antiche leggi, e la successione siasi egualmente allora aperta.

(C. A. A. 8 agosto 1810; *Demanio* c. *Leonardis*; C. 2, 3).

2. Il conto che il coerede il quale abbia amministrato dee rendere agli altri coeredi, non debbe essere regolato colle formole consuete prescritte dagli articoli 587 e seguenti del Codice di procedura; ma bensi con quelle che sono prescritte dall' articolo 828 del Codice civile, e 976 del Codice di procedura.

(Idem, 3 marzo 1817; *Fecchia* c. *Fecchia*; C. 2, 127).

3. Non esenta l' erede dall' obbligo di render conto dell' amministrazione tenuta, la circostanza che il testatore ne lo abbia espressamente esentato con disposizione avvenuta sotto le antiche leggi.

(C. A. T. 6 aprile 1818; *Martucci* c. *Martucci*; C. 3, 372).

Art. 829. Ogni coerede a norma delle regole che saranno stabilite appresso, *conferisce nella massa* tutto ciò che gli è stato donato, e le somme *delle quali è debitore*.

Conferisce alla massa — La obbligazione imposta all'erede di conferire alla massa generale, tutto ciò che è stato donato dal defunto, ha per oggetto di uguagliare interamente la

quota che ciascuno deve prendere nella successione (articolo 843 e seguenti del Codice civile).

Delle quali è debitore — Ciò non è una collazione, ma il pagamento di un debito.

SU L' ARTICOLO 829.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 829 del Codice civile è uniforme all' articolo 748 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 749, 762, 770 e 1547 delle Leggi civili; e gli articoli 1042 e 1054 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

GIURISPRUDENZA.

Quando venga soltanto in esame se gli acquisti, e le migliorie fatte da un figlio in suo proprio nome debbono essere prelevate da lui sull'asse paterno, può ordinarsi che un tal fatto sia provato pria che si passi oltre alle operazioni della divisione.

(C. A. A. 29 aprile 1818; *Melozzi* c. *Melozzi*; C. 3, 165).

Art. 830. Se la collazione non è fatta *in specie*, i coeredi ai quali è dovuta, *prendono anticipatamente una porzione eguale* sulla massa ereditaria.

Queste deduzioni anticipate si formano, per quanto è possibile, con cose della stessa natura, qualità, e bontà di quelle che non sono state conferite in ispecie.

In ispecie — Vale a dire, se i coeredi i quali han ricevuto qualche oggetto dal defunto allorchè viveva non conferiscono gli oggetti stessi.

Prendono anticipatamente una porzione eguale — Quando la collazione si opera in tal modo, si dice che si fa al minor prendente. Suppongansi tre coeredi: uno di essi ha ricevuto dal defunto un mobile stimato cinquemila franchi; se non conferisce questa somma, dovendosi comporre le quote, i coeredi che non hanno ricevuta questa somma, prelevano ciascuno cinquemila franchi; in tal modo sarà formata l' eguaglianza.

Nondimeno essi non preleveranno una egual quantità se

i loro diritti non fossero eguali nella successione. Per esempio: il defunto lascia per coeredi un fratello ed il padre: l'uno a tre quarti, l'altro un quarto; vale a dire, tre volte meno del fratello; questi ha ricevuto dal defunto seimila franchi, il padre non preleverà che la somma di millecinquecento franchi.

SU L'ARTICOLO 830.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 830 del Codice civile è uniforme all'articolo 749 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 777 e 787 delle Leggi civili; e l'articolo 882 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 831. Dopo tali deduzioni, si procede sopra ciò che rimane nella massa alla formazione di altrettante parti eguali, *quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti.*

Quanti sono gli eredi — Se questi eredi succedono per capi. Per esempio: Si apre una successione e debbono raccoglierla tre figli del defunto; siccome succedono per capi, si faranno tante quote per quanti sono essi eredi; vale a dire, tre.

Le stirpi condividenti — Allorchè la divisione si fa per istirpi (articolo 743 del Codice civile). Per esempio: si apre una successione, debbono dividerla, il figlio primogenito del defunto, due figli di un figlio premorto, e tre figli di un altro figlio benanche premorto. Non si faranno sei quote, poichè i nipoti non vengono per diritto proprio, ma per rappresentazione; essi quindi debbono prendere la quota che avrebbero presa il padre o la madre loro se fossero stati viventi. Dovrà procedersi come se questi fossero stati viventi: si faranno adunque tante quote per quante sono le stirpi, vale a dire, tre: salvo a ciascuna famiglia a dividere la quota a lei spettata.

Fa d'uopo osservare che se la successione è devoluta agli ascendenti o ai collaterali, si faranno dapprima due quote una per la linea materna, l'altra per la paterna (articolo 733 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 831.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 831 del Codice civile è uniforme all' articolo 750 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 793 delle Leggi civili; e l' articolo 1054 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 832. Nella formazione e composizione delle quote, si deve evitare, per quanto sia possibile di smembrare i fondi e di dividerne le coltivazioni, e deesi fare in modo che entri in ciascuna quota, se è possibile, la medesima quantità di mobili, d' immobili, di diritti, o di crediti della stessa specie, e dello stesso valore.

SU L' ARTICOLO 832.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 55, ff. *familiae erciscundae*; LL. 7 e 21 ff. *communi dividundo*; L. 11, Cod. *communia utriusque*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 832 del Codice civile è uniforme all' articolo 751 delle Leggi civili.

Art. 833. L' ineguaglianza delle quote si compensa *con una somma equivalente* o in rendite, o in denaro.

Con una somma equivalente — Ciò che chiamasi equivalenza. Anzichè dare a ciascun erede tante piccole porzioni di beni, poichè essi non formano le quote perfettamente uguali, vale meglio compensare questa ineguaglianza con un' equivalenza. Esempio: In una successione ciascuna quota dovrebbe essere di trentamila franchi: essa è composta da due fondi che potrebbero formare due quote: ma il primo vale trentacinquemila franchi, l' altro venticinquemila. La prima quota

sarà assegnata col peso di pagare cinquemila franchi, o di prestare una rendita equivalente; ed in tal modo sarà formata l'uguaglianza.

SU L'ARTICOLO 833.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 55, §. 2, ff. *familiae erciscundae*; Instit. *de officio judicis*, §. 4.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 833 del Codice civile è uniforme all'articolo 752 delle Leggi civili.
Vedi l'articolo 1995 delle Leggi civili.

Art. 834. *Le quote si formano* da uno de'coeredi, se gli altri concordano nella di lui scelta, e se colui che è stato eletto accetta la commessione: in caso contrario, si formano da un perito che si nomina dal giudice commessario.

Le quote vengono in seguito *estratte a sorte*.

Le quote si formano — I coeredi, o l'esperto stabiliscono la composizione delle quote con un rapporto disteso è ricevuto dal notajo che presiede alla divisione (articolo 959 del Codice di procedura).

Estratte a sorte — I coeredi se sono tutti maggiori, possono convenire che la divisione si faccia per via *di attribuzioni di quote*: vale a dire, che gli esperti disegnano a ciascun coerede la porzione che gli spetta, o che scelgano i coeredi stessi le quote all' amichevole (articolo 819 del Codice civile). Ma se vi sono minori o assenti, le quote debbono estrarsi a sorte. A tale effetto si presenta al tribunale il processo verbale di divisione formato dal notaro. Il tribunale l' omologa, ed ordina l' estrazione a sorte (articolo 981 e 982 del Codice di procedura). Tale estrazione può offerire delle difficultà allorchè gli eredi non hanno diritti uguali. Per esempio: se il defunto ha lasciato per eredi sua madre e due fratelli; siccome la madre non ha diritto che ad un quarto della successione,

e i due fratelli ai tre quarti (articolo 751 del Codice civile), così non si debbono formare tre quote soltanto ed estrarle a sorte ; imperciocchè la madre non deve prendere una quota composta del terzo della successione : ma si faranno quattro quote di eguale valore : l' una spetterà alla madre , e le altre tre saranno divise per metà , ed estratte a sorte fra i fratelli.

SU L' ARTICOLO 834.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 834 del Codice civile è uniforme all' articolo 753 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 904 e 908 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 835. Prima di procedere alla estrazione ciascun condividente è ammesso a proporre i suoi reclami *contro la formazione delle quote.*

Contro la formazione delle quote — Se pretende che le quote sieno ineguali , che i beni sono divisi a bocconi , o il taglio de' boschi diviso senza necessità ; che non siasi fatta entrare in ciascuna quota una stessa quantità di mobili o d' immobili , etc. Il notaro non è giudice per tali difficultà , egli ne forma processo verbale , e rinvia le parti innanzi al giudice.

SU L' ARTICOLO 835.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 835 del Codice civile è uniforme all' articolo 754 delle Leggi civili.

Art. 836. Le regole prescritte per la divisione delle masse si osservano egualmente *nella suddivisione* tra le stirpi condividenti.

Nella suddivisione — Imperciocchè allora ciascuna stirpe ha ricevuta la sua quota ; ma questa deve ancora esser divisa

fra i diversi rami o i diversi membri che compongono la stirpe (articolo 743 del Codice civile). Se questi membri fossero tutti maggiori e presenti, la divisione potrebbe farsi all'amichevole; in contrario dovrebbe esser fatta giudiziariamente.

SU L' ARTICOLO 836.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 836 del Codice civile è uniforme all' articolo 755 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1042 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 837. Se nelle operazioni commesse ad un notaro insorgono *controversie*, il notaro stenderà processo verbale delle opposizioni e di quanto deducono rispettivamente le parti, e l' invierà al commessario destinato per la divisione; ed inoltre si procederà secondo le forme prescritte *dal Codice di procedura.*

Controversie — Queste contestazioni possono elevarsi su i conti che i coeredi debbono rendersi (articolo 828 del Codice civile); su le collazioni, o le prelevazioni (articolo 829 eod.); su la formazione delle quote (articolo 835 eod.). Il notajo non è un giudice per poterle decidere.

Dal codice di procedura — Si espongono al giudice commessario le questioni, e si esibisce il processo verbale che le comprova. Il giudice decide da se solo le difficultà, o rimette le parti al tribunale indicando il giorno in cui ne farà rapporto (articolo 977 del Codice di procedura). Il tribunale dopo inteso tale rapporto, pronunzia su le questioni, e si riprendono le operazioni della divisione in conformità della sentenza.

SU L' ARTICOLO 837.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 837 del Codice civile corrisponde all' articolo 756 delle Leggi civili, così conceputo:

» Se nelle operazioni commesse ad un notajo insorgono controver
» sie, il notajo stenderà processo verbale delle opposizioni e di quanto
» deducono rispettivamente le parti, e l'invierà al commessario destina-
» to per la divisione: ed inoltre si procederà secondo le forme prescrit-
» te dalle *leggi della procedura ne' giudizi civili* ».
Vedi l'articolo 1053 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 838. Se tutti i coeredi non sono presenti, o se fra essi vi sieno degl' interdetti o de' minori, ancorchè emancipati, la divisione deve farsi giudizialmente in conformità delle regole prescritte negli articoli 819 e seguenti, sino al precedente inclusivamente. Se vi sono più minori i quali abbiano *interessi opposti* nella divisione, si dee dare a ciascuno di essi un tutore speciale e particolare.

Interessi opposti — Per esempio, se uno de' minori fosse stato maggiormente considerato dal defunto sugli altri minori, vi sarebbe luogo a temere che il tutore comune non favorisse uno de' pupilli a pregiudizio degli altri. Del rimanente, terminata la divisione il tutore *speciale* cesserebbe dalle sue funzioni.

SU L' ARTICOLO 838.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 838 del Codice civile corrisponde all'articolo 757 delle Leggi civili, così conceputo:
» Se tutti i coeredi non sono presenti, o se fra essi vi sien degl'in-
» terdetti, o de' minori ancorchè emancipati, la divisione deve farsi giu-
» dizialmente in conformità delle regole prescritte negli articoli 736 e
» seguenti. Se vi sono più minori sottoposti alla tutela medesima, i qua-
» li abbiano interessi opposti nella divisione, si deve dare a ciascuno
» di essi un tutore speciale e particolare ».
Vedi l'articolo 1044 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 839. Se vi è luogo ad incanti, nel caso dell' antecedente articolo, non possono farsi se non *giudizialmente* colla formalità prescritta per l' alienazione de' beni de' minori. Gli estranei vi saranno sempre ammessi.

Giudizialmente — Il tribunale destinerà uno de' suoi membri, o nominerà un notaro innanzi a cui sarà fatta la licitazione (articolo 459 del Codice civile ; e 990 del Codice di procedura). Se i coeredi fossero maggiori, potrebbero scegliere un notaro (articolo 827 del Codice civile), e convenire che non vi fossero ammessi estranei (articolo 1687 eod.). Del rimanente, vedete l' articolo 460 del Codice civile, al quale si è data la spiegazione di tale licitazione.

SU L' ARTICOLO 839.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 839 del Codice civile è uniforme all' articolo 758 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 380, 432, 1371 e 1532 delle Leggi civili, e gli articoli 1030 e 1046 e seguenti delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 840. Le divisioni fatte in conformità delle regole sopra stabilite, sia da' tutori, con l' autorizzazione del consiglio di famiglia, sia da' minori emancipati assistiti dai loro curatori, sia in nome degli assenti o non presenti, *sono diffinitive*. Se non sono state osservate le regole prescritte, le divisioni sono semplicemente *provvisionali*.

Sono diffinitive — Gli stessi minori non potrebbero attaccare queste divisioni che nel caso in cui lo potrebbe un maggiore: per esempio, per violenza, dolo, etc. (articolo 1314 del Codice civile).

Provvisionali — Allorchè la divisione è provvisionale, non è necessario dimandarne la nullità per farla annullare, basta provocare la divisione diffinitiva.

Ma tale dritto è egli mai accordato agli eredi maggiori e presenti, o riserbato soltanto agli eredi minori, o assenti al momento della divisione?

Abbiamo già parlato di tale difficultà all' articolo 466 del Codice civile. Coloro che accordano soltanto al minore il diritto di provocare la divisione diffinitiva ; si fondano sul principio generale che, allorquando il minore contratta ; non si

obbliga, ma si bene obbliga coloro i quali contrattano con lui (articolo 1125 del Codice civile) ; ed essi soli possano dimandare la nullità del contratto. Per la opinione contraria si può dire, che nel caso, non trattasi di dimandare la nullità di una convenzione, ma solamente di assodare con una divisione diffinitiva, una divisione che la legge stessa dichiara provvisionale.

SU L' ARTICOLO 840.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 840 del Codice civile è uniforme all' articolo 759 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 119, 738, 803, 1268 e 1292 delle Leggi civili.

Art. 841. Qualunque persona ancorchè parente del defunto, che non abbia diritto a succedergli, ed a cui un coerede abbia ceduto i suoi diritti alla eredità, *può essere esclusa* dalla divisione *da tutti i coeredi o da un solo*, rimborsandosele *il prezzo della cessione*.

Può essere esclusa — Questa facoltà accordata ai coeredi chiamasi *diritto di ritenere per causa di successione* ; ed ha per oggetto di escludere gli estranei che, spinti dalla sola cupidigia, a comprare de' diritti in una successione, verrebbero ad immischiarsi ne' segreti di una famiglia, e portare nelle divisioni uno spirito d' interesse e di cavillo. Ma bisogna osservare che può escludersi in tal modo un parente del defunto, se non è in grado successibile.

Da tutti i coeredi o *da un solo* — Per esempio. Deve dividersi una successione fra quattro coeredi, uno di esse vende i suoi diritti ad un estraneo per la somma di cinquemila franchi. L' estraneo si presenta nella divisione per ricevere la quota che ha comprato ; i tre coeredi potranno rimborsargli i cinquemila franchi che ha pagati, e dividere fra essi la successione. Se due coeredi vogliono escludere l' estraneo, pagheranno essi i cinquemila franchi, e prenderanno in comune la quota che l' erede aveva venduta. Infine, se un sol coerede paga i cinquemila franchi prenderà egli solo la quota.

Ma se il coerede avrà pagato i cinquemila franchi, l'altro coerede potrà mai pretendere la divisione della quota comprata pagando la sua porzione? Ciò potrebbe essere ammesso seguendo il principio generale, aver fatto l'erede un affare comune a tutti, e che quindi deve conferire nella successione i benefici che ha ricevuti; ma fa mestieri osservare che, se il coerede avesse acquistata direttamente la quota del suo coerede, non potrebbe obbligarsi di metterla in comune; e che tale diritto non si può avere allorchè ha egli acquistata la quota del cedente per escludere l'estraneo.

Il prezzo della cessione — Se la cessione è stata gratuita, per esempio, per donazione, l'estraneo donatario non potrebbe essere escluso. Di fatto, non potrebbe supporsi in lui la stessa ragione di cupidigia siccome in quello che avesse acquistato i diritti nella successione. Nondimeno la disposizione dell'articolo 841 offre un mezzo di eludere la legge; imperciocchè i cessionari possono covrire i loro acquisti sotto l'aspetto di un titolo gratuito. In tal caso resterebbe soltanto al coerede il diritto di provar questa frode.

SU L'ARTICOLO 841.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalle LL. 22 e 23, Cod. *Mandat. vel contra*; Vedi la L. 89 §. 4, ff. *de legat.* 2.°; Argomento dalla L. Cod. *dol.*; e L. 19, Cod. *familiae erciscundae.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 841 del Codice civile è uniforme all'articolo 760 delle Leggi civili.

Vedi l'articolo 1545 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

Il coerede indiviso che vuole esercitare il diritto accordatogli dal citato articolo 841 per escludere un estraneo compratore, o altrimenti cessionario della quota dell'altro coerede, deve non solo rimborsare il prezzo della cessione, e le spese legittime del contratto, ma stare inoltre alle condizioni, prestare le cautele pattuite, e può ancora profittare delle dilazioni convenute nella cessione.

(C. A. A. 28 marzo 1811; *Berardi* c. *Incarnati*, C. 1, 75).

Art. 842. Compiuta la divisione, si debbono consegnare a ciascuno de' condividenti i documenti particolari alle cose che gli sono toccate.

I documenti di una proprietà divisa rimangono a colui che ne ha la maggior parte, coll' obbligo di comunicarli a quelli fra i suoi condividenti che vi avranno interesse, ogni qual volta ne venga richiesto.

I documenti comuni all' intera eredità si conseguano a colui, *che tutti gli eredi hanno scelto* per esserne depositario, coll' obbligo di somministrarli ai condividenti, ad ogni loro dimanda.

Se vi è difficultà sulla scelta, verrà definita dal giudice.

Che tutti gli eredi hanno scelto — Ma se alcuno non volesse addossarsi questa obbligazione, bisognerebbe depositare i titoli presso un notaro a spese comuni di tutti i coeredi.

SU L' ARTICOLO 842.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5, Cod. *communia utriusque*; L. 4, §. 3; LL. 5 e 6, ff. *familiae erciscundae*; L. ultim. ff. *de fide istrumentor.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 842 del Codice civile è uniforme all' articolo 761 delle Leggi civili.

SEZIONE II.

Delle collazioni.

La *collazione è la restituzione che ciascun coerede fa alla massa della successione, degli oggetti che ha ricevuto dal defunto, affinchè il tutto sia diviso tra i coeredi.*

La collazione ha per oggetto di stabilire fra i

coeredi la uguaglianza della divisione, che non avrebbe luogo se l'uno de' coeredi potesse ritenere i doni che ha ricevuto, e prendere la sua quota col dippiù de' beni.

D'altronde si considera che il defunto ha fatto il dono all'erede presuntivo, come una quota anticipata della successione, con la obbligazione di restituire alla massa ereditaria al momento della divisione.

Art. 843. Qualunque erede, *ancorchè beneficiato*, *concorrendo ad una eredità*, deve conferire ai suoi coeredi tutto *ciò che ha ricevuto* dal defunto per donazione fra vivi, sì direttamente che *indirettamente*: egli non può ritenere le cose donate, nè reclamare i legati a lui fatti dal defunto, fuori del caso in cui le donazioni o i legati gli sieno stati fatti *espressamente a titolo di prelegato*, ed oltre la sua parte, o colla dispensa dalla collazione.

Ancorchè beneficiato — Perchè la circostanza che uno o tutti i coeredi hanno accettato la successione col beneficio dell'inventario, non esclude il principio che ha fatto introdurre la collazione; vale a dire, la uguaglianza delle quote fra i condividenti.

Concorrendo ad una eredità — Vale a dire, accettando la successione e dividendo con i suoi coeredi i beni che la compongono. Imperciocchè l'erede che chiamato alla successione la rifiuta, non è obbligato di mettere in collazione (articolo 845 del Codice civile).

Ciò che ha ricevuto — È un principio generale, che l'erede deve solo conferire ciò che ha personalmente ricevuto. L'applicazione di questo principio si vede negli articoli 847 e seguenti del Codice civile.

Indirettamente — Il defunto ha sempre donato *indirettamente* se ha impiegato mezzi indiretti per nascondere la sua donazione; per esempio; ha donato a persona interposta, obbligata di dare segretamente all'erede presuntivo; ovvero se ha simulato la liberalità sotto la forma di un contratto oneroso, per esempio una vendita simulata.

Un autore di grido pensa che gli oggetti ricevuti indirettamente non debbono essere conferiti se non quando eccedano la quota di cui il defunto poteva disporre; poichè, in caso contrario, il defunto al quale era permesso di donare segretamente, può prendere un mezzo segreto per dispensar il donatario dalla collazione; quindi la sua intenzione manifesta dev' esser seguita, poichè non ha nulla d' illecito. La giurisprudenza della Corte di cassazione sembra aver confermata questa dottrina: nondimeno la opinione contraria è più generalmente ricevuta, perchè l' articolo 843 formalmente comprende tutti gli oggetti donati *direttamente* o *indirettamente*, e perchè vuole che la dispensa della collazione sia fatta *espressamente*.

Espressamente — La volontà del testatore, in generale, deve servir di base nella distribuzione de' suoi beni. Se ha fatto una donazione che non oltrepassa la quota disponibile, dispensando il donatario dalla collazione, dev' essere obbedito; imperciocchè la eguaglianza della divisione che la legge vuole stabilire fra coeredi può essere distrutta dal testatore (articolo 919 del Codice civile).

A titolo di prelegato — (*Prae captum*, preso prima). Del rimanente le parole impiegate nell' articolo non sono sacramentali, ed il donante può manifestar la sua volontà con termini equivalenti.

SU L' ARTICOLO 843.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, ff. *de collatione bonorum*; LL. 17 e 20, Cod. *de collationibus*; Novell. 118, cap. 6; Authent. *ex testamento*, Cod. *de collationibus*; L. 39, §. 1, ff. *familiae erciscundae*; L. 25, Cod. eod. tit.; L. 4, ff. *de collationibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 843 del Codice civile è uniforme all' articolo 762 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Le doti ricevute dal padre sono soggette a collazione.
(C. C. N. 17 luglio 1812; Errico c. *La Pietra*; Supp. 1818, n.° 17).

2. Considerando sul terzo e quarto mezzo, che le donazioni hanno effetto secondo le leggi regolatrici del titolo: che uniformemente ai principii del diritto romano, sotto il cui impero l' atto di cui è quistione seguì, le donazioni di lor natura non disponevano sulla sorte della futura eredità, ma semplicemente davano diritto sulla cosa donata: che quindi a' termini della legge 17, Cod. *de collationibus*, la donazione, e fosse anche a contemplazione di certo matrimonio, se espressamente fatta non era a titolo di precipuo o antiparte, uniformemente alle leggi successorie di allora era soggetta a collazione; che questa stessa essendo la disposizione dell' art. 843 del Codice civile, sotto del cui impero la successione, di cui si tratta, è venuta ad aprirsi, la Corte di appello vi si è perfettamente uniformata, dichiarando che nel partaggio della eredità la donazione reclamata dal sig. Gaetano Maggio debba conferirsi: ma che per altra parte si è contravvenuto all' articolo 845 dello stesso Codice, poichè contro la espressa disposizione quivi portata, la Corte ha tolto al suddetto Gaetano l' *ozione*; ch' esso ha per legge di ritenere ciò che gli è dovuto a titolo sia di donazione, o di legato, qualora egli rinunziar voglia all' eredità del fu suo padre sig. Nicola.

(C. C. N. 23 agosto 1813; *Maggio* c. *Maggio*, Supp. 1818, n.° 62).

3. Sebbene la donazione semplice fatta dal padre al figliuolo di famiglia non veniva in collazione colle leggi romane, pure ciò doveva intendersi delle donazioni che avessero avuto effetto colla tradizione della cosa donata: di fatti nella L. 18, Cod. *familiae erciscund. in fin.* chiaramente si presuppone che la figliuola di famiglia era in possesso della cosa acquistata in di lei nome dal padre; e quindi qualora alla donazione non sia seguito il possesso, allora la donazione medesima si considera come peculio, e però soggetta alla collazione; L. 13, Cod. *de collationibus.*

(C. C. N. 18 aprile 1814; *Iacobelli* c. *Iacobelli*; Supp. 1818, n.° 64).

4. Una donazione fatta dal padre a contemplazione di matrimonio deve imputarsi nella legittima, e quindi non si può senza violare la legge della donazione, permettersi di prelevare su i beni paterni la quota di riserva, senza imputarvi i beni donati.

(C. C. N. 5 luglio 1815; *Di Lucia* c. *Di Lucia*, Supp. 1819, n.° 134).

5. Attesochè i figli maschi di Marco Galasso illegalmente oppongono alle ricorrenti l' articolo 847 del Codice civile, che sempre reputa fatti con dispensa di collazione i legati a prò del figlio di colui che si trova successibile all' epoca dell' apertura della successione; poichè la proprietà di quella quarta non fu legata dal testatore Nicola a' figli maschi di Marco, il quale si fosse trovato successibile in tempo dell' apertura della successione di Nicola, perchè esso Marco in quel tempo era già a quel testatore premorto; per cui in vigore dell' articolo 846 i figli di Marco che non erano stati eredi presuntivi di quel testatore in tempo del testamento, ma si trovano di lui successibili nel momento dell' apertura della di lui successione, dovrebbero la collazione, se quel testatore non gli avesse da quella dispensati.

Ma poichè il testatore istituì suoi legatari universali ed eredi nella quarta disponibile de' suoi beni che gli veniva accordata dal Codice civile, l' unico suo figlio Marco in usufrutto, e Pasquale e Lorenzo Galasso di lui nipoti nella proprietà; e del resto de' suoi beni ordinò farsi

la divisione in tre uguali porzioni tra detto Marco e le due ricorrenti figlie di esso testatore a norma del citato Codice, non può non ravvisarsi in tale disposizione la dispensa dalla collazione di quella quarta, equipollente identicamente, od eguale all' espressa; poichè se si conferisse la quarta disponibile, non verrebbe in quelle tre parti a dividersi solo quel resto di cui parlò il testatore, ma tutta la eredità contro la volontà espressa del testatore Nicola Galasso: l' inclusione di quel resto nelle tre porzioni de' tre figli del testatore, porta necessariamente l' esclusione di quella porzione disponibile che fu legata precedentemente ai figli maschi di Marco, ed è in tale esclusione appunto, che effettivamente consiste la dichiarazione del precipuo voluto dal testatore; il che è anche conforme al diritto romano, per lo quale il prelegato non si doveva conferire, acciò se fosse stato soggetto a collazione non fosse stata frustranea la volontà del disponente, LL. 28 e 42 ff. e 7, Cod. *famil. erciscundae*; ed è prelegato quello che si lascia all' erede, oltre la porzione ereditaria, come nella causa presente, *L. 27, §. 1, L. 34, §. ult. ff. de leg. 3, LL. 86 e 94, ff. ad Leg. Falcid.*

Inoltre l' articolo 843 del Codice civile prescrive, che ogni erede che viene a succedere dee conferire a' suoi coeredi i legati fattigli dal defunto; nè può ritenerli, se non che quando gli sieno stati fatti espressamente per precipuo e fuori parte, e con dispensa dalla collazione — L' articolo 919 dello stesso Codice prescrive, che la quota disponibile potrà esser data in tutto o in parte, o per atti tra vivi, o per testamento ai figli, o alle persone successibili del donante o del testatore, senza esser soggetta a collazione per parte del donatario o del legatario che viene a succedere, purchè la disposizione sia stata fatta espressamente a titolo di precipuo e fuori parte — La dichiarazione, che il dono o il legato è a titolo di precipuo o fuori parte, potrà esser fatta o nell' atto che conterrà la disposizione, e posteriormente nella forma delle disposizioni fra vivi o testamentarie.

La seconda parte segnata del citato articolo 919, che permette ai disponenti di fare la dichiarazione che il legato è a titolo di precipuo, in atto separato da quello che contiene la disposizione, dimostra che i disponenti non sono obbligati nell' atto di loro disposizione per dispensare da tale collazione di usarvi frasi precise ed esclusive, sacramentali o di scrupoloso rigore; *verba solemniter concepta*, che nessun legislatore può creare, o spiegare tutti gli umani pensieri; ma a quei che fanno atto tra vivi o di ultima volontà, è lasciata la più grande latitudine a non vincolare per strette e rigorose formalità la spiega delle loro idee — Basta che il fondo e la sostanza della disposizione della legge sieno esattamente conservati, in qualunque maniera i contraenti abbiano giudicato a proposito di esprimersi, che il voto e la intenzione della legge sieno senz' alcun dubbio da essi pienamente soddisfatti ed eseguiti adequatamente ed identicamente, di maniera che non possa figurarsi qualche sorta di differenza fra il termine o l' espressione prescritta dalla legge, e quelli negli atti tra vivi e di ultima volontà impiegati, ma sieno e gli uni e gli altri sinonimi in modo che siavi una equivalenza di significato identico produttivo dello stesso effetto nella loro esecuzione, senza che quelle espressioni sieno a letterale giudaica superstizione intese.

(C. C. N. 9 aprile 1816; *Galasso* c. *Galasso*; supp. 1818, n.° 65).

6. Non sono soggetti a collazione i beni donati dal padre ai figli,

che han rinunziato alla eredità paterna; nel caso che le donazioni fossero insufficiose, vi sarà luogo a riduzione fino alla concorrenza della porzione di riserba dovuta agli altri figli.

La dichiarazione del padre di essersi taluni beni acquistati col peculio quasi castrense del figlio in potestà, è valida per sottrarli alla collazione.

(C. C. N. 26 giugno; *Palma* c. *Palma*; Supp. 1818, n.° 66).

7. Non vi è luogo a collazione tra coeredi, se non per le cose provvenienti da colui della cui eredità si quistiona.

(S. C. G. N. 11 settembre 1817; *Buongiorno* c. *Scala*; Supp. 1818, n.° 61).

8. Per esentare dalla collazione tra coeredi le donazioni fatte dal defunto, basta che la dispensa sia espressa con parole tali dalle quali si raccolga indubitatamente questa volontà del defunto.

(S. C. G. N. 5 agosto 1817 *Del Vecchio* c. *del Vecchio*; Supp. 1818, n.° 12).

9. Vedi all' articolo 1090; decisione de' 27 novembre 1813; *Perazzi e Mascione* c. *Mascione*.

10. L' erede instituito tassativamente nella quota disponibile non può esimersi dalla collazione, quante volte non ne sia stato esentato o espressamente, o per equipollenza da desumersi dall' insieme del testamento.

(C. A. A. 26 settembre 1817; *Passerini* c. *Passerini*, C. 1, 76).

11. Una donazione irrevocabile fatta al figlio maschio sotto le antiche leggi, da quel padre che altri figli non aveva che un maschio e tre femine, non è soggetta a collazione, ancorchè la successione siasi aperta sotto l' impero del Codice civile.

(C. A. C. 12 agosto 1812; *Vilardi* c. *Vilardi*; C. 3, 100).

Art. 844. Anche nel caso che le donazioni ed i legati sieno stati fatti con dispensa dalla collazione, o a titolo di prelegato, l' erede venendo alla divisione non può ritenerli che fino alla concorrenza della *quota disponibile*: il dippiù è soggetto alla collazione.

Quota disponibile — Vale a dire, la porzione della quale poteva disporre il defunto; imperciocchè in ogni successione avvi una quota di riserva per i discendenti e gli ascendenti del defunto (articoli 913 a 915 del Codice civile); quota di cui quest' ultimo non può in modo alcuno disporre; in contrario colui che ha ricevuto i beni, è sempre obbligato di restituirli.

SU L' ARTICOLO 844.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 20, §. 2, Cod. *de collationibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 844 del Codice civile è uniforme all' articolo 763 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 785, 829, 835, 839, 841 e 843 delle Leggi civili.

Art. 845. L' erede che rinunzia l' eredità, può ciò non ostante ritenere le donazioni tra vivi, o reclamare i legati a lui fatti, *sino alla concorrenza* della porzione disponibile.

Quindi l' erede donatario, o legatario, ha la scelta o di rinunziare alla successione per ritenere soltanto la donazione o il legato, o di accettarla; ma in questo caso egli deve mettere in collazione ciò che ha ricevuto, per dividerlo fra i coeredi.

Sino alla concorrenza — La parte che oltrepassa la quota disponibile, non può essere diminuita per qualunque disposposizione. Quindi, nel caso in cui l' erede rinunzi per ritenere la donazione, questa dovrà sempre essere ridotta, se vi ha luogo, in conformità degli articoli 920 e seguenti del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 845.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 17, L. 20, §. 1, Cod. *de collationibus;* L. 25, Cod. *familiae erciscundae*; Novell. 92, cap. 1; *Authentica si parens*, Cod. *de inofficioso testamento.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 845 del Codice civile è uniforme all' articolo 764 delle Leggi civili.

Art. 846. Il donatario, che non era erede presuntivo al tempo della donazione, ma che si ritrova idoneo a succedere quando s' apre la successione, deve egualmente conferire, purchè il donante non l' abbia dispensato.

Esempio — Un individuo padre di due figli, fa ad uno de' suoi nipoti una donazione di seimila franchi: questa donazione non ha potuto esser fatta nella idea di un anticipata successione, e con la obbligazione della collazione; poichè questo nipote non è erede presuntivo. Nondimeno se i due figli del donante morissero ed il nipote venisse a succedere, dovrebbe rimettere alla massa la donazione; imperciocchè lo zio probabilmente non avrebbe fatta la donazione se poteva prevedere che il nipote veniva a succedere.

SU L' ARTICOLO 846.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 846 del Codice civile è uniforme all' articolo 765 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 834 delle Leggi civili.

Art. 847. Le donazioni ed i legati *fatti al figlio* di lui che è in grado di succedere al tempo in cui si apre la successione, sono sempre *considerati come fatti colla dispensa* dalla collazione.

Il padre succedendo al donante non è tenuto a conferirli.

Fatti al figlio — Un individuo muore, la sua successione si divide fra tre suoi fratelli; l' uno de' quali nella sua proprietà ha un immobile donato dal defunto ad un suo figlio premorto; egli non può essere obbligato di mettere in collazione con i suoi coeredi l' immobile donato a suo figlio.

Considerati come fatti colla dispensa — Le donazioni e i legati non sono stati fatti come una quota anticipata nella successione, poichè non si sono disposti a favore di lui ma sibbene del figlio di lui. D' altronde bisogna applicare

la massima, che si deve mettere in collazione ciò che si è ricevuto direttamente.

SU L' ARTICOLO 847.

LEGGI ROMANE.

L' articolo 847 del Codice civile corrisponde all' articolo 766 delle Leggi civili, così conceputo:

» L' erede non è tenuto a conferire ciò che è stato donato al figlio » di lui ».

Vedi l' articolo 835 delle Leggi civili.

Art. 848. Similmente, il figlio *succedendo per ragion propria* al donante, non è tenuto a conferire le cose donate a suo padre, ancorchè abbia accettato la eredità di costui; ma se il figlio succede *per diritto di rappresentazione* dee conferire ciò che fu donato al padre, anche nel caso che abbia ripudiata la di lui eredità.

Succedendo per ragion propria — Un individuo muore e lascia per eredi tre cugini nel quinto grado. Essi succedono per diritto proprio, poichè nella linea collaterale non è ammessa fino a questo grado la rappresentazione. Uno di essi ha trovato nella successione di suo padre premorto, un' immobile donato dal defunto, ma non sarà tenuto di metterlo in collazione.

Per diritto di rappresentazione — Un individuo lascia per eredi due figli ed un nipote; quest' ultimo ha ripudiata la eredità di suo padre premorto, e nella successione dell'avo viene per diritto di rappresentazione; egli è obbligato di mettere in collazione la donazione fatta a suo padre, quantunque avendo rinunziata la eredità, non ne ha giammai profittato; imperciocchè per effetto della rappresentazione non può che esercitare i diritti che avrebbe esercitati suo padre se fosse stato vivente.

SU L' ARTICOLO 848.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 19 Cod. *de donationibus*.

L' articolo 848 del Codice civile è uniforme all' articolo 767 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 660 e 701 delle Leggi civili.

Art. 849. Le donazioni ed i legati fatti al conjuge di colui, che è in grado di succedere, sono riputati come *fatti colla dispensa dalla collazione.*

Se le donazioni ed i legati sien fatti congiuntamente a due conjugi, de' quali uno solamente sia in grado di succedere, questi ne conferisce la metà: se sien fatti a questo solo, *ha luogo la collazione per intero.*

Fatti colla dispensa dalla collazione — Il conjuge che è nel grado di succedere non dovrebbe mettere in collazione le donazioni, anche quando ne avesse profittato. Esempio: un individuo fa una donazione di mobili a sua nuora maritata con suo figlio sotto il regime della communione; siccome i mobili cadono nella comunione, il figlio del donante sarà amministratore e proprietario de' mobili donati. Nondimeno alla morte del padre, non li metterà in collazione; poichè si suppone che il defunto abbia donato sotto la dispensa dalla collazione, poichè ha donato alla nuora, la quale non era sua erede. D'altronde i vantaggi che il figlio risente della donazione non risultano dalla disposizione paterna, ma sibbene dal contratto di matrimonio col quale venne stabilito il regime della comunione; e che avrebbe ben potuto contenere una contraria stipulazione.

Ha luogo la collazione per intero — Anche quando non ne avesse goduto personalmente. Per esempio: Un individuo fa a sua figlia una donazione di mobili di cinquemila franchi: questi cadono nella comunione ed il marito di costei ne diviene il proprietario durante il matrimonio. Alla morte di costui la donna rinunzia alla comunione perchè è onerosa: quindi non ha mai personalmente goduto della donazione fattagli dal padre; nondimeno quando questi morrà ella sarà obbligata alla collazione.

SU L' ARTICOLO 849.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 849 del Codice civile corrisponde all' articolo 768 delle Leggi civili, così conceputo :

» Le donazioni fatte al conjuge di colui che è in grado di succe-
» dere, non soggiacciono alla collazione ».

» Se le donazioni sieno fatte congiuntamente a due conjugi de' quali
» uno solamente sia in grado di succedere, questi ne conferisce la metà :
» se sieno fatte a questo solo, ha luogo la collazione per intero ».

» I legati non soggiacciono a collazione, ancor quando il testatore
» ve gli abbia espressamente sottoposti ».

Art. 850. La collazione si fa *solamente alla eredità del donante.*

Solamente alla eredità del donante — La collazione ha per oggetto di stabilire l' uguaglianza fra tutti gli eredi del donante ; e quindi dev' esser fatta alla di costui successione ; imperciocchè non si debbono restituire i beni ad una successione dalla quale non sieno usciti. In tal modo, un nipote riceve un immobile da suo avo ; costui muore, e la figlia madre del nipote donatario gli succede ; posteriormente la madre muore : il figlio non sarà obbligato di conferire alla massa l' immobile che ha ricevuto dall' avo, poichè l' immobile stesso è uscito dalla di costui successione, e non da quella della madre. Ciò forma una derogazione all' antico dritto.

SU L' ARTICOLO 850.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 850 del Codice civile è uniforme all' articolo 769 delle Leggi civili.

Art. 851. È soggetto a collazione ciò che si è impiegato *per formare uno stabilimento* ad uno dei coeredi, o per pagare i di lui debiti.

Per formare uno stabilimento — È necessario di ben distinguere le spese di uno stabilimento, da quelle per la educazione : le prime sono suggette a collazione, le altre no. Del

rimanente ciò è una questione di fatti. Un individuo dà una dote alla figlia maritandola; compra a suo figlio uno stabilimento di commercio; gli forma uno studio di avvocato: ecco le spese di stabilimento. Il padre non era obbligato di farle (articolo 204 del Codice civile). Quindi si desume che queste spese sieno state considerate siccome una quota anticipata della successione; la collazione dovrà aver luogo.

SU L'ARTICOLO 851.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 20, Cod. *de collationibus.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 851 del Codice civile è uniforme all'articolo 770 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 833 e 834 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Ciò che il padre ha speso per esentare un figlio dalla coscrizione militare; o per formargli uno stabilimento da poi perduto per puro accidente, non viene in collazione per aumentare la massa ereditaria.

(C. C. N. 27 novembre 1823; *Mascione e Perazzi* c. *Mascione*; Supp. 1818, n.° 63).

2. Non debbe essere imputato nella legittima quel che il padre morto sotto le antiche leggi avesse in vita donato al figlio a causa di uno stabilimento qualunque, quanto nell'atto della donazione, o di altra scrittura non si fosse dichiarato espressamente, che ciò che si dava o si pagava era in conto di legittima, comecchè il padre avesse posteriormente fatta tale dichiarazione nel suo testamento.

(C. A. A. 5 gennajo 1816; *De Luna* c. *De Luna*; C. 1, 78).

Art. 852. Non si debbono conferire le spese di alimenti, di mantenimento, *di educazione*, d'istruzione, le spese ordinarie di abbigliamento, quelle per nozze e regali di uso.

Di educazione — Egli è vero che tali spese hanno per oggetto di proccurare uno stabilimento, ma non lo danno. Quindi il padre che paga i maestri per far apprendere al figlio un mestiere qualunque; colui che fa laureare in dritto

suo figlio, non fa che delle spese di educazione. Non si potrebbe obbligare il figlio a mettere in collazione simili spese, provando che non sono state proporzionate alla fortuna del defunto: simili contestazioni difficilmente sarebbero ammesse.

SU L'ARTICOLO 852.

LEGGI CIVILI.

Vedi la L. 1, §. 15 e 16, ff. *de collatione bonorum*; L. 20, §. 6; e L. 50, ff. *familiae erciscundae*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 852 del Codice civile è uniforme all'articolo 771 delle Leggi civili.

Vedi l'articolo 1035 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

L'istromento con cui il padre sotto le antiche leggi costituito abbia al proprio figlio il patrimonio per la professione notariale, contiene una donazione irrevocabile tra vivi, nè i beni in essa compresi ritornar debbono all'asse comune, quando il donatario abbia lasciati de' figli.

(C. A. A. 15 giugno 1818; *Ficcaglia* c. *Ficcaglia*; C. 3, 176).

Art. 853. Lo stesso ha luogo riguardo agli utili che l'erede ha potuto conseguire da convenzioni fatte col defunto, purchè tali convenzioni non contenessero, allorchè vennero fatte, *alcun indiretto vantaggio*.

Alcun indiretto vantaggio — Per esempio; il padre ha venduto al figlio per seimila franchi, una casa che ne valeva dodicimila al momento della vendita. Seguendo la opinione che tutti i vantaggi indiretti debbono esser messi in collazione, il figlio dovrebbe restituire seimila franchi alla massa della successione; ma se si ammette che tali vantaggi sieno soltanto riducibili alla porzione disponibile, farà mestieri esaminare se il defunto poteva disporre di seimila franchi; se lo poteva, il figlio non dovrà mettere nulla in collazione; se non poteva disporre che di quattromila franchi, allora il figlio ne metterà soltanto duemila in collazione.

SU L' ARTICOLO 853.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalle LL. 36 e 38 ff. *de contrahenda emptione*; LL. 3 e 9, Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 853 del Codice civile è uniforme all' articolo 772 delle Leggi civili.

Art. 854. Similmente non si dee collazione per le società *contratte senza frode* tra il defunto ed uno de' suoi eredi, quando le condizioni sieno state regolate con un atto autentico.

Contratte senza frode — Per esempio, l'associazione sarebbe fraudolenta, se il defunto avesse associato nel suo commercio uno de' suoi eredi supponendo falsamente che questi avesse somministrati i fondi; o pure, se con un atto *antidatato*, lo avesse supposto associato ad un intrapresa già terminata, e che avesse prodotto de' benefici certi. Per evitare più di ogni altro quest' ultima frode la legge vuole che le condizioni delle associazioni sieno regolate con atti *autentici*. Nondimeno sembra che per dirsi *fraudolenta* una tale associazione, sarebbe necessario che il defunto non avesse il diritto di vantaggiare il suo erede presuntivo, e che avesse curato con mezzi indiretti vantaggiarlo eludendo la legge. Quindi la espressione *senza frode*, appoggia la opinione che i vantaggi indiretti sieno riducibili soltanto nel caso che eccedano la quota disponibile (articolo 843 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 854.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 854 del Codice civile è uniforme all' articolo 773 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1035 delle Leggi civili.

Art. 855. *L' immobile che è perito* per caso fortuito e senza colpa del donatario, non è suggetto a collazione.

L' immobile che è perito — L' erede che deve mettere in collazione un immobile, deve conferirlo in natura (articolo 859 del Codice civile): di tal che, l' erede vien considerato debitore di un corpo determinato, e del quale la successione è stata sempre la proprietaria: se questo immobile perisse, senza colpa dell' erede, si applica il principio. *Res perit domino*: la cosa perisce pel proprietario, e la successione nulla ha a pretendere (articolo 1302 cod.).

Ma se rimane qualche cosa dell' immobile donato; per esempio, se una casa fosse stata incendiata dal fulmine, bisognerebbe mettere in collazione il suolo.

SU L' ARTICOLO 855.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 2, §. 2, ff. *de collatione bonorum*; Argomento dalla L. 12, §. 3, ff. *ad Senatus-consult. Trebellianum*; L. 40, §. 1 *de condictione indebiti*; L. 58, ff. *de legatis* 1.°

LEGGI CIVILI.

L' articolo 855 del Codice civile è uniforme all' articolo 774 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1256 e 1386 delle Leggi civili.

Art. 856. I frutti e gl' interessi delle cose soggette alla collazione non si debbono prima del giorno, in cui *si è aperta la successione*.

Si è aperta la successione — Dal momento in cui si apre la successione, l' erede deve conferire alla massa; e gli interessi decorrono semprecchè il coerede ne abbia fatta la dimanda.

In quanto ai frutti e agli interessi scaduti, prima dell' apertura della successione, appartengono all' erede donatario.

A tal riguardo fa mestieri osservare che i frutti civili si

acquistano per giorni, ed i frutti naturali soltanto dal momento in cui sono percepiti (articoli 585 e 586 del Codice civile). L' erede al quale il defunto aveva donato una eredità o l' usufrutto d' un' immobile, è tenuto di mettere in collazione il diritto di usufrutto, o quello di percepire la rendita, e non le rendite o i frutti che ha esatti. In tal caso, il donatario dell' usufrutto gode presso a poco degl' stessi diritti del donatario della proprietà.

SU L' ARTICOLO 856.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 1, ff. *de dotis collatione*; L. 20, Cod. *de collationibus*; L. 9, Cod. *familiae erciscundae*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 856 del Codice civile è uniforme all' articolo 775 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 513, 845 e 1381 delle Leggi civili.

Art. 857. La collazione non è dovuta se non *dal coerede al coerede*: non si deve nè *ai legatari*, nè *ai creditori della eredità.*

Dal coerede al suo coerede — Egli è chiaro che la legge volendo stabilire l' uguaglianza nella divisione col mezzo della collazione, non ha potuto avere in mira che le eredità *intestate*, gli eredi *del sangue* i quali hanno dalla natura diritti uguali. Intorno agli eredi instituiti, ai legatari, donatari, etc., essi traggono il loro diritto dalla volontà dell' uomo: quindi non si poteva cercar di stabilire fra essi alcuna uguaglianza.

Ai legatari — Un individuo ha donato con donazione tra vivi dodicimila franchi a suo fratello. Muore, e lascia suo fratello per erede; ma ordina de' legati che la successione non può adempiere, perchè non è a bastanza ricca; i legatari non potranno obbligare il fratello erede a mettere in collazione i dodicimila franchi che ha ricevuto in vita dal defunto.

Nè ai creditori — Seguendo l' esempio precedente, il fratello accetta la successione col beneficio dell' inventario ad

oggetto di non confondere con quella i suoi beni: i debiti sorpassano lo stato attivo, i creditori non potranno obbligare l'erede donatario a mettere in collazione i dodicimila franchi, ad oggetto di essere soddisfatti.

SU L'ARTICOLO 857.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 1, ff. *de collationibus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 857 del Codice civile corrisponde all'articolo 776 delle Leggi civili, così conceputo:
» La collazione non è dovuta se non dal coerede al suo coerede;
» non si dee nè ai legatari nè ai creditori della eredità; salvo ciò che
» si dirà intorno alla imputazione negli articoli 789 e 790 ».

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 838 e 842 delle Leggi civili.
2. Le figlie dotate in vita dal padre debbono mettere in collazione le doti ricevute, a fine di definirsi l'ammontare della quota disponibile quante volte il padre abbia espressamente ordinata tal collazione, anche quando il legatario della quota disponibile sia un estraneo.
(C. C. A. 13 aprile 1818; *Marchetti* c. *Cresi*; C. 3, 96).

Art. 858. La collazione si fa o col presentare la cosa *nella sua specie*, o *con prendere tanto di meno*.

Nella sua specie — Cioè, che l'erede donatario restituisce alla massa gli oggetti stessi che ha ricevuti. Questa collazione, chiamasi ancora *collazione* reale.

Con prendere tanto di meno — Cioè, che il donatario diminuisce la sua quota ereditaria del valore degli oggetti che ha ricevuto. Abbiamo già osservato come si opera questa diminuzione (articolo 830 del Codice civile). Questa collazione si chiama *fittizia*.

SU L' ARTICOLO 858.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 5, Cod. *de collationibus*; L. 1, §. 12, ff. *de collatione bonorum*; Novell. 97, cap. 6.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 858 del Codice civile è uniforme all' articolo 777 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 769, 778, 787 e 788 delle Leggi civili.

Art. 859. La collazione *può esigersi nella specie* riguardo agli immobili, ogni qual volta l' immobile donato non sia stato alienato dal donatario, *e non si trovino* nella eredità degl' immobili della stessa specie, valore e bontà, co' quali si possan formare delle porzioni pressochè uguali a favore degli altri coeredi.

Può esigersi nella specie — La uguaglianza della divisione non avrebbe luogo se la successione non comprendesse immobili dello stesso valore e bontà per gli altri coeredi; e nondimeno l' erede donatario ritenesse l' immobile che ha ricevuto.

E non si trovino — Se vi sono immobili della stessa natura, bontà e valore, che possano far parte delle quote degli altri coeredi, la uguaglianza esiste, ed i coeredi non possono, senza pregiudizio, obbligare il donatario a mettere in collazione l' immobile in specie, al quale egli forse attacca un affezione. Ma se il donatario vuol metterlo in specie, lo può, poichè è a lui data la scelta.

SU L' ARTICOLO 859.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 859 del Codice civile è uniforme all' articolo 778 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 784, 843, 844 e 847 delle Leggi civili.

Art. 860. La collazione ha luogo col prender tanto di meno; quando il donatario *abbia alienato* l' immobile prima dell' apertura della successione. In tal caso si ha riguardo al valore dell' immobile *al tempo dell' apertura della successione.*

Abbia alienato — Il donatario aveva su l' immobile alienato un diritto risolubile, poichè possedeva sotto la condizione risolutiva, di restituirlo all' apertura della successione. Quindi egli non doveva avere il diritto di validamente alienarlo: colui che non ha che un diritto risolubile, non può trasferire che un simile diritto. Si è derogato però a questo principio a motivo de' riguardi che i coeredi si debbono tra loro. Sarebbe stato sconvenevole che i coeredi facendo risolvere l'alienazione, esponessero il donatario alle azioni di garentia di parte del compratore evitto: *Inter personas conjunctas, res non sunt amare tractandae.*

Al tempo dell' aperta successione — Allorchè il donatario deve restituire l' immobile all' apertura della successione, egli è debitore di un corpo determinato. Se il valore di questo immobile aumenta, se deteriora non per fatto suo, la successione deve risentire il lucro o la perdita, e quindi ricever deve l' immobile nello stato in cui si trova all' apertura della successione. Se l' immobile stesso è stato alienato, se ne fa la valutazione, e la successione ne riceverà il valore, senza esaminarsi se, allorquando il donatario lo ha alienato, il prezzo della vendita sia stato maggiore o minore.

SU L' ARTICOLO 860.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 860 del Codice civile è uniforme all' articolo 779 delle Leggi civili.

Art. 861. *In tutt' i casi* si debbono bonificare al donatario le spese, *colle quali ha migliorata la cosa*, avendo riguardo *al maggior valore* di essa *nel tempo della divisione.*

In tutt' i casi — Vale a dire, che fosse messo in collazione l'immobile in natura, o che la collazione avesse luogo coll' assegnare al coerede tanto di meno per quanto fosse il valore dell' immobile.

Colle quali ha migliorata la cosa — Per esempio, se il donatàrio ha dissodato un terreno incolto, se ha ricostruito una parte dell' edifizio, queste spese sono state *utili*. In quanto alle spese di semplice manutenzione, non se ne deve tenere alcun conto.

Al maggior valore — Se una spesa di cinquemila franchi ha aumentato il valore dell' immobile per soli tremila franchi, la successione terrà conto di questa sola somma. Le spese *utili* han migliorata la cosa, egli è regolare che la successione ne soffra il peso, poichè ritrae dalla cosa stessa un utile maggiore.

Al tempo della divisione — Questa disposizione dà luogo a conseguenze che sembrano ingiuste. Di fatto possono presentarsi due casi: Primo, l' immobile è messo in natura nella collazione; la successione ne diviene proprietaria soltanto *al momento della sua apertura*, e l' aumento o la diminuzione di valore cede a suo utile o danno. Nondimeno i miglioramenti fatti dal donatario saranno apprezzati, secondo l' articolo, *al tempo della divisione*. Se a quest' epoca essi sono aumentati di valore l' indennità sarà maggiore, e se sono diminuiti di valore sarà minore: Il donatario adunque corre un rischio su la cosa che più non gli appartiene. Secondo, l' immobile è messo fittiziamente in collazione, se ne stima il valore al momento dell' apertura della successione (articolo 860 del Codice civile); da questo momento l' erede è debitore di questo prezzo alla successione, ma l' immobile è rimasto in sue mani nella totalità, o in quelle del compratore. Nondimeno i miglioramenti saranno stimati *al tempo della divisione*: di tal che, se in questo intervallo, sono diminuiti di valore, la successione dovrà un indennità minore, se sono aumentati la dovrà maggiore, e si vedrà obbligata di pagare il valore delle migliorazioni delle quali un altro trae profitto.

Questi risultamenti evidentemente ingiusti, han fatto pensare a parecchi autori che siavi errore nella compilazione dell' articolo, e che per stimarsi le deteriorazioni o i miglioramenti si dovesse aver riguardo al tempo dell' apertura della successione.

SU L' ARTICOLO 861.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 14, ff. *de conditione indebiti.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 861 del Codice civile è uniforme all' articolo 780 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 786 delle Leggi civili.

Art. 862. Debbono egualmente computarsi a favore del donatario le spese *necessarie*, che egli ha fatte per la conservazione della cosa, *ancorchè non l' abbiano migliorata.*

Necessarie — Per esempio, se ha fatto ricostruire la covertura di un edificio; se ha ricostruito un muro divenuto scrollante.

Ancorchè non l' abbiano migliorata — Senza tali spese l' immobile forse sarebbe perito; l' erede è stato obbligato di farle per conservare la cosa, e quindi gli si deve la indennità, non ostante che il fondo non sia aumentato di valore.

SU L' ARTICOLO 862.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 5 ff. *de dotis collatione*; L. 1, §. 1, LL. 2, 3 e 14, ff. *de impensis in rebus dotalibus factis*; L. 79, ff. *de verborum significatione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 862 del Codice civile è uniforme all' articolo 781 delle Leggi civili.

Art. 863. Il donatario dal suo conto, è tenuto ai danni e deterioramenti, che *per suo fatto*, *o per sua colpa* e negligenza, abbiano diminuito il valore dell' immobile.

Per suo fatto o per sua colpa — Per esempio, se ha trascurato di dare in affitto i fondi rustici, ed i casamenti, e che siano da ciò risultate degradazioni; se ha lasciata acquistare una servitù per non aver interrotta la prescrizione, etc. In tutti i casi la successione non deve soffrire per la sua negligenza.

SU L' ARTICOLO 863.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 863 del Codice civile è uniforme all'articolo 782 delle Leggi civili.

Art. 864. Nel caso che l'immobile sia stato alienato dal donatario, i miglioramenti o deterioramenti *fatti dall' acquirente* debbono essere imputati in conformità de' tre articoli precedenti.

Fatti dall' acquirente — Un esempio farà sentire la giustizia di questa disposizione — Un erede donatario ha venduto l' immobile donato, e non può metterlo in natura nella collazione, quindi ne deve il valore stimato all' epoca dell' apertura della successione. Si stima l' immobile ed a quest'epoca è valutato trentamila franchi; ma se l' acquirente vi ha fatto cinquemila franchi di miglioramenti, senza questi l' immobile avrebbe il valore di venticinquemila franchi; il donatario quindi deve questa somma ai coeredi. Se l' acquirente ha cagionato delle deteriorazioni valutate quattromila franchi, l' immobile sarebbe valuto trentaquattromila franchi, e questa somma il donatario deve ai suoi coeredi. Infine se per conservare l' immobile nello stato in cui si trova, il compratore vi ha fatto tremila franchi di riparazioni *necessarie*, bisognerà ancora dedurle dal valore estimato di trentamila franchi.

SU L' ARTICOLO 864.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 864 del Codice civile è uniforme all'articolo 783 delle Leggi civili.

Art. 865. Quando la collazione si fa nella specie i beni si riuniscono alla massa della eredità franchi, e *liberi da qualunque peso* imposto dal donatario, ma i creditori ipotecari possono intervenire alla divisione per impedire che la collazione si faccia *in frode dei loro diritti*.

Liberi da qualunque peso — Tutte le ipoteche consentite dal donatario si estinguono. Si rimonta al principio che colui il quale ha un diritto risolubile su la cosa, non può trasferire che un diritto ugualmente risolubile. Il motivo che aveva fatto derogare a questo principio riguardo alle alienazioni (articolo 860 del Codice civile), non esiste nel caso dell' articolo che ci occupa, poichè i creditori ipotecari non hanno diritto di garantia contra il donatario. Era del di loro interesse di non ricevere in ipoteca un immobile sul quale il debitore non aveva che un diritto risolubile.

In frode de' loro diritti — Per esempio, se per distruggere le ipoteche, il debitore mette in natura l' immobile nella collazione, mentre nella successione vi sono immobili dello stesso valore e bontà (articolo 859 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 865.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 865 del Codice civile è uniforme all' articolo 784 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 778, 839, 846 e 2011, delle Leggi civili; vedi inoltre gli articoli 543, 547, 705 e 2061 delle dette Leggi.

Art. 866. Quando la donazione di un immobile fatta a persona in grado di succedere colla dispensa dalla collazione, ecceda la porzione disponibile, la collazione di ciò che avanza si fa in ispecie, se la separazione *può comodamente eseguirsi*.

Nel caso contrario, se l' eccedenza oltrepassa la metà del valore dell' immobile, il donatario *deve conferirlo per intero*; salvo il diritto di prendere

anticipatamente dalla massa ereditaria, il valore della porzione disponibile. Se questa ecceda la metà del valore dell' immobile, il donatario *può ritenerlo per intero*, imputando il di più nella sua quota, e compensando in danaro o altrimenti i suoi coeredi.

Può comodamente operarsi — Per esempio, il defunto aveva donato a suo figlio 60 ectari di terreno valutati trentamila franchi, la metà disponibile non era che di ventimila franchi, il figlio metterà in collazione ventimila franchi di terreno, vale a dire ; 20 ectari, poichè questa divisione può comodamente operarsi.

Deve conferirlo per intero — Il defunto aveva una casa valutata ventimila franchi, la quota disponibile era di ottomila franchi, il donatario metterà in collazione l' intiera casa salvo a prelevare gli ottomila franchi, che il defunto gli aveva donati a titolo di antiparte.

Può ritenerlo per l' intero — Seguendo l' esempio precedente, se la quota disponibile era quindicimila franchi, il donatario riterrà la casa, salvo a prendere cinquemila franchi di meno nel numerario della successione, e di tenerne conto coi suoi coeredi. Del rimanente se lo vuole, può mettere in collazione l' intero immobile.

SU L' ARTICOLO 866,

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 31, §. 4, ff. *de donationibus inter virum et uxorem.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 866 del Codice civile è uniforme all' articolo 785 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 751, 762, 834, 841 e 844 delle Leggi civili.

Art. 867. Il coerede che conferisce un immobile nella stessa specie ; *può ritenerne il possesso* fino all' effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per ispese e miglioramenti.

Può ritenerne il possesso — È un pegno che la legge gli dà per assicurare il pagamento del suo credito.

SU L' ARTICOLO 867.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 867 del Codice civile è uniforme all' articolo 786 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 763 e 780 delle Leggi civili.

Art. 868. La collazione de' mobili non si fa che col prendere tanto di meno. Si fa sul ragguaglio del prezzo, che i medesimi avevano *al tempo della donazione* secondo la stima annessa a quell' atto, ed in mancanza di tale stima, a norma di quella che verrà fatta da' periti al giusto prezzo e senza dar luogo ad aumento.

Al tempo della donazione — Non deve dirsi lo stesso dei mobili siccome degl' immobili; imperciocchè questi si considerano donati per goderne, con l' obbligo di restituirli alla successione: i mobili si considerano donati in proprietà col peso soltanto di restituire il loro valore. Segue da ciò, che questo valore dev' esser quello che avevano i mobili stessi al tempo della donazione; poco importa che dessi sieno deteriorati, o anche periti, poichè queste circostanze sono a peso del donatario: *Res perit domino.*

Ma come dovranno mettersi in collazione le rendite? Dovrà ciò aver luogo prendendo tanto di meno, o dovranno mettersi in natura; vale a dire, dare i contratti coi quali furono costituite?

Siccome l' articolo 529 mette le rendite nel rango de' mobili, la collazione deve aver luogo prendendo l' equivalente di meno: nondimeno la questione è controversa.

Se la collazione si fa prendendo l' equivalente di meno, siccome le rendite dello stato sono suscettibili di variazioni, così debbono essere calcolate secondo il valore che avevano al tempo della donazione.

SU L' ARTICOLO 868.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 868 del Codice civile è uniforme all' articolo 787 delle Leggi civili

Vedi gli articoli 744 e 749 delle Leggi civili.

Art. 869. La collazione del danaro donato si fa *col prender tanto di meno* dal contante della eredità.

Se questo non basta, il donatario può esimersi dal conferire il contante, cedendo sino alla concorrente quantità, l' equivalente in mobili, o in mancanza di questi, in immobili ereditarj.

Col prender tanto di meno — Se vi fosse variazione sulle monete, cioè che fossero aumentate o diminuite di valore, il donatario dovrebbe sempre la summa che ha ricevuto, poichè si debbono valutare al tempo della donazione.

SU L' ARTICOLO 869.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 869 del Codice civile è uniforme all' articolo 788 delle Leggi civili.

ARTICOLI NUOVI.

Gli articoli 789 e 790 delle Leggi civili, sono così conceputi:

Articolo 789 » Ogni erede, benchè estraneo, instituito nel disponi» bile, e qualunqne legatario potrà obbligare l' erede il quale voglia la » riserva, o sia legittima, ad imputare nella stessa le donazioni e i le» gati fattigli dal defunto; ma ne' seguenti casi solamente »:

». 1.° quando la donazione o il legato sia stato fatto colla legge » espressa della imputazione: tal dichiarazione potrà farsi tanto con lo » stesso atto che contiene la disposizione, quanto con un atto posteriore » nella forma delle disposizioni tra vivi o testamentarie ».

» 2.° quando l' erede cui è dovuta la riserva, domanderà la ridu» zione delle disposizioni fatte dal defunto, per essersi ecceduta la quota » disponibile ».

Articolo 790. » Tutto ciò che va esente dall' obbligo della collazione secondo le regole stabilite nella sezione II di questo capitolo, » va esente ancora dall' obbligo della imputazione spiegata nell' articolo » precedente. I legati però, tuttochè non soggetti a collazione, sono sottoposti alla imputazione ».

SEZIONE III.

Del pagamento de' debiti.

Gli eredi rappresentano la persona del defunto: essi succedono in tutti i suoi diritti; ma succedono benanche in tutte le obbligazioni, che debbono adempiere. I creditori possono ad essi indirigersi, anche dopo la divisione per essere soddisfatti de' loro crediti.

Ma qual parte di tali crediti potranno i creditori dimandare a ciascun coerede?

In qual modo gli eredi divideranno tra loro il pagamento de' debiti?

Queste regole vengono stabilite in questa sezione.

Art. 870. I coeredi *contribuiscono tra loro* al pagamento de' debiti ed a' pesi dell' eredità, ciascuno in proporzione di ciò che vi prende.

Contribuiscono tra loro — Non bisogna confondere la *contribuzione* pel pagamento de' debiti, con la *obbligazione*, di estinguerli. La contribuzione determina la quantità de' debiti che ciascun coerede deve realmente soddisfare, e per la quale è tenuto in faccia ai suoi coeredi. La *obbligazione* stabilisce la quota de' debiti che i creditori possono domandare all' erede, e per la quale egli è tenuto rispetto ad essi. Si vedrà che la *obbligazione* non è sempre eguale alla *contribuzione*. Per esempio, alle volte, i creditori possono domandare all'erede una parte maggiore di crediti, di quella che realmente deve egli estinguere per suo conto.

In proporzione di ciò che vi prende — L'erede il quale

prende per sua quota il quarto della successione, dev' essere gravato della quarta parte de' debiti; ecco la *contribuzione* fra coeredi. Questa contribuzione potrebbe essere cambiata dal defunto; per esempio, se avesse ordinato, che il tale erede pagherà il terzo, la metà o la totalità de' debiti (articolo 1221 n.° 4, del Codice civile); potrebbe benanche essere cambiata per effetto di convenzioni fra i coeredi; ma siccome la contribuzione è soltanto relativa ai coeredi tra loro, siccome il diritto de' creditori non può essere modificato con delle convenzioni nelle quali non han preso parte, così avranno sempre la facoltà di dimandare a ciascun erede la sua quota de' debiti conformemente alla legge, salvo agli eredi di mettersi fra loro di accordo per la contribuzione. Ecco le ragioni per le quali può stabilirsi la differenza fra la contribuzione e la obbligazione.

SU L' ARTICOLO 870.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 2 e 7, Cod. *de haereditariis actionibus*; LL. 1 e 2, Cod. *si unus et pluribus haeredibus*; L. 1, Cod. *de exceptionibus seu praescriptionibus*; L. 1, Cod. *si certum petatur*; L. 6, Cod. *familiae erciscundae*; L. 26, Cod. *de pactis*; L. 10, Cod. *de jure deliberandi*; L. 25, §. 13, ff. *familiae erciscundae*; L. 33. ff. *de legatis* 2.°; L. 2, Cod. *de annonis et tributis*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 870 del Codice civile è uniforme all' articolo 791 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 794, 1173, 1186, 1515, e 1518 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

I beni ed i pesi di una eredità, dovendo esser proporzionalmente divisi fra coeredi, non può una Gran Corte attribuire ad un' erede la sua quota minore scevra di pesi in proporzione del di lui diritto, lasciando agli altri coeredi una parte maggiore de' beni delle loro simbole, gravando queste di tutti i pesi della eredità.

(C. C. N. 7 dicembre 1814; *Ruggiero* c. *Azzia*).

Art. 871. Il legatario a titolo universale contribuisce insieme cogli eredi *in proporzione del suo emolumento*; ma il legatario particolare *non è te-*

nuto a' debiti e pesi, *salva però l' azione ipotecaria* sul fondo legato.

In proporzione del suo emolumento — Vale a dire, proporzionalmente alla quota che gli riviene dalla successione. Il legatario a titolo universale ha ricevuto dal defunto una quota parte dell' universalità della successione (articolo 1010 del Codice civile). Questa universalità si compone di beni, debiti e pesi; egli quindi deve soffrire una quota parte di tali obbligazioni. Se ha egli ricevuto il terzo della successione, pagherà il terzo de' debiti. Lo stesso deve dirsi del legatario universale, egli contribuisce al pagamento de' debiti in proporzione del suo emolumento: ma a dippiù egli è obbligato di pagar solo tutti i legati particolari (articolo 1109 del Codice civile), ecco ciò che può rendere la sua contribuzione superiore al suo emolumento, e per tal ragione non è compreso nella disposizione dell' articolo 871.

Non è tenuto — Il legatario particolare non riceve che oggetti determinati della successione. I debiti ed i pesi non gravitano su tali oggetti; quindi, non deve soffrirne il peso.

Salvo però l' azione ipotecaria — Ma se al legatario particolare è legato un immobile ipotecato ad un creditore, questi, siccome ha il diritto di addentare l' immobile contro chiunque lo possieda (articolo 2166 del Codice civile), potrà dimandare al legatario detentore il pagamento del debito, e questi sarà costretto soddisfarlo, salvo l' azione di garantia contra gli eredi, poichè egli non deve soddisfare i debiti (articolo 874 eod.)

SU L' ARTICOLO 871.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 13, Cod. *de haeredibus instituendis*; L. 168, §. 1, ff. *de regulis juris.*

LEGGI ROMANE.

L' articolo 871 del Codice civile è uniforme all' articolo 792 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 794, 804, 935, 966, 971, 974 e 979 delle Leggi civili.

Art. 872. Ciascun coerede, quando i beni immobili di un' eredità *sono gravati di prestazioni in virtù d' ipoteca* speciale, può esigere che tali prestazioni siano affrancate, e resi liberi i beni, prima che si proceda alla formazion delle quote. *Se i coeredi dividono* l' eredità nello stato in cui si trova, il fondo gravato deve stimarsi nella medesima guisa degli altri immobili; si detrae dal prezzo totale il capitale corrispondente alla prestazione; l' erede nella cui quota cade tal fondo, è caricato solo del pagamento della prestazione, ed egli è in dovere di *garentirne i coeredi.*

Sono gravati di prestazioni in virtù d' ipoteca — Si apre una successione; il defunto era obbligato di corrispondere una rendita annuale di cinquecento franchi, pel pagamento della quale sono ipotecati parecchi immobili. Se la successione fosse divisa in tale stato, coloro, nella cui quota prenderebbero parte gl' immobili ipotecati, per la indivisibilità dell'ipoteca (art. 2114 del Codice civile), si vedrebbero ogni anno esposti all'azione del creditore pel pagamento totale degli arretrati. Allora dovrebbero pagare il tutto, salvo a dimandare ai loro coeredi ciò che avrebbero pagato al di là della contribuzione. Per evitare adunque queste moltiplici azioni che potrebbero riprodursi in ogni anno, ciascun coerede ha il diritto di dimandare che si estingua la rendita col pagamento del capitale. Ma non avrà l' erede la stessa facoltà per un credito ipotecario, poichè una volta pagato, ed esercitata l' azione di garantia, non vi sarà timore che si riproduca. Del pari, se si trattasse di una rendita perpetua per la quale non fosse ipotecato un immobile della successione, non potrebbe pretendersi il rimborso; imperciocchè potendo ciascun coerede essere astretto per la sua quota (articolo 873 del Codice civile), non vi sarebbe un giro di azioni ad evitarsi.

Se i coeredi dividono — Può avvenire che nessun coerede dimandi la estinzione della rendita, e che una convenzione a ciò si opponga (articolo 1911); allora il Codice offre un mezzo, ond' evitare, per quanto è possibile, il giro delle azioni. Se l' immobile ipotecato ad una rendita di cinquecento

franchi è stimato trentamila franchi, siccome il capitale di una rendita di cinquecento franchi è di diecimila franchi, l'immobile sarà considerato pel valore di ventimila franchi. Colui che nella sua quota riceverà l'immobile, sarà gravato della rendita, poichè riceverà per ventimila franchi, un fondo del valore di trentamila.

Garantirne i coeredi — Vale a dire, che se il creditore, i di cui diritti non possono esser lesi dalle particolari convenzioni fra i coeredi, astringa il coerede acciocchè paghi la sua quota della rendita, questi potrà chiamare il coerede che deve solo pagar la rendita, affinchè lo garantisca nell'azione del creditore, e lo indennizzi delle somme che potrebbe essere obbligato di pagare.

SU L'ARTICOLO 872.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 872 del Codice civile è uniforme all'articolo 793 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 747, 1171, 1174 e 1176 delle Leggi civili.

Art. 873. Gli eredi sono tenuti a' debiti e pesi ereditarj *personalmente a misura della lor parte e porzione virile*, *ed ipotecariamente per l'intero*; *salvo il regresso* tanto contro i coeredi, quanto contro i legatarj universali, per la tangente, che i detti coeredi e legatarj debbono contribuire.

Questo articolo determina la obbligazione per i debiti; vale a dire, la porzione de' debiti, che i creditori possono domandare a ciascun coerede.

Personalmente a misura della loro parte e porzione virile — Per *porzione virile* s'intende *la parte ereditaria* di ciascun coerede. Una successione si divide fra il padre ed il fratello del defunto: la parte virile del padre è del quarto, quella del fratello di tre quarti. Ciascun erede, accettando la successione, contrae in faccia ai creditori la obbligazione personale di pagare i debiti proporzionatamente alla sua parte ereditaria.

I creditori i quali avevano contra il defunto l'azione di

farsi pagare de' loro crediti, non possono domandare a ciascun coerede che la sola parte per la quale egli è tenuto. Per esempio, se un individuo muore lasciando per suoi eredi un figlio e tre nipoti, i quali vengono alla successione per dritto di rappresentazione, ciascun creditore potrà dimandare al figlio la metà di ciò che gli è dovuto, perchè la porzione virile del figlio è della metà, ed a ciascun nipote la sesta parte, poichè la sua porzione è del sesto. Il principio di questa divisibilità di obbligazione fra coeredi è poggiato su la disposizione dell' articolo 1220: ma se il debito in luogo di esser *divisibile* siccome una somma di denaro, fosse *indivisibile*, per esempio, una servitù, ciascun coerede potrebbe essere astretto per l' intiero (articolo 1223 del Codice civile).

Ipotecariamente per l' intero — Se nella parte di un coerede vada compreso un immobile che il defunto aveva dato in ipoteca ad un creditore, questi potrà domandare il pagamento totale all' erede detentore dell' immobile, poichè l' ipoteca è indivisibile, e dà al creditore il diritto di perseguitare l' immobile stesso, chiunque lo possieda e soddisfarsi sul valore di esso. Conserva benanche il creditore il diritto di astringere gli altri coeredi, ciascuno per la sua parte. Questa facoltà data al *creditore ipotecario* di agire per la totalità contra l' erede detentore dell' immobile ipotecato, è benanche indicata dall' articolo 1221 n.° 1. Lo stesso diritto appartiene al creditore di un *corpo determinato*, secondo il n.° 2.° dello stesso articolo.

Salvo il regresso — Sempre che un erede per effetto della *obbligazione* ha pagato una parte del debito maggiore di quella determinata dalla *contribuzione*, ha il regresso contro i coeredi per farsi indennizzare del dippiù pagato. Ma egli non può pretendere da ciascuno se non la somma che questi deve realmente contribuire, poichè la *contribuzione* regola il modo col quale i coeredi sono *tenuti tra loro*. Se colui che ha pagato una somma maggiore della sua contribuzione, potesse domandare questo dippiù ad un sol coerede, questi potrebbe ancora dimandarla ad un altro coerede, e così di seguito; ed in tal modo sarebbe stabilito quel giro di azioni che si è voluto evitare.

SU L' ARTICOLO 873.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 2 e 7, Cod. *de haereditariis actionibus*; Argomento dalla L. 65, ff. *de evictionibus*; L. 2 e 8, ff. *de pignoratitia actione*; LL. 6 e 16, Cod. *de distractione pignorum*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 873 del Codice civile è uniforme all' articolo 794 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 791, 792, 935, 966, 971, 1156, 1174 e 1889 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Allorchè l' azione contra i coeredi è puramente personale non vi è obbligo di solidalità.

(C. C. N. 31 agosto 1812; *Arponè* c. *Campagna*).

2. Idem.

(C. C. N. 25 gennajo 1813; *Barbaroli* c. *Barbaroli*).

3. Allorchè al coerede sono dovute più somme, una delle quali per legittima, e le altre a titolo di legato, per la prima egli ha un diritto di condominio, e per le altre un diritto di credito subordinato alle forze della eredità.

(S. C. G. N. 4 dicembre 1817; *Sinno* c. *Sinno*).

Art. 874. Il legatario particolare, che ha estinto un debito di cui era gravato il fondo legato, *subentra nelle ragioni* del creditore contro gli eredi e successori a titolo universale.

Subentra nelle ragioni — Il legatario particolare ha il regresso contro gli eredi pe' quali ha pagato il debito, poichè non deve contribuirvi (articolo 871 del Codice civile); questo regresso non è lo stesso di quello accordato al coerede con l' articolo precedente; imperciocchè il legatario particolare è *surrogato* al creditore, *e messo in sua vece e luogo*, e può esercitarne tutti i diritti. Quindi gli eredi saranno *tenuti verso di lui*, per la loro *porzione virile*; se il creditore avesse una diversa ipoteca per sicurezza del suo credito, il legatario particolare potrebbe profittarne.

SU L' ARTICOLO 874.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 57, ff. *de legatis 1.°*; L. 13, in prin. ff. *de peculio legato*.

L' articolo 874 del Codice civile è abolito.
Vedi l' articolo 979 delle Leggi civili.

Art. 875. Il coerede o successore a titolo universale, che, in forza d' ipoteca, ha pagato oltre la sua parte di un debito comune, non ha regresso contro gli altri coeredi o successori a titolo universale, fuori che per quella parte che ciascheduno di essi deve personalmente sostenere, quand', anche il coerede che ha pagato il debito, *siasi fatto surrogare* ne' diritti de' creditori; senza pregiudizio però delle ragioni di un coerede, il quale, *in forza del beneficio dell' inventario*, abbia conservata la facoltà di ripetere, come qualunque altro creditore, il pagamento del suo credito personale.

Siasi fatto surrogare — Questa surrogazione resterebbe senza effetto. Egli non potrebbe esercitare i diritti del creditore.

In forza del beneficio dell' inventario — L' erede beneficiato non confonde i suoi beni con quelli della successione; egli ha il diritto di reclamare il suo credito, siccome ogni altro creditore. In tal modo, Paolo, Adolfo e Giuseppe sono tutti eredi in una successione. Giuseppe accetta col beneficio dell'inventario. Nella sua porzione si trova un immobile gravato dalla ipoteca per un debito di tremila franchi, un altro immobile ipotecato per lo stesso debito si trova nella parte di Adolfo, il creditore astringe Giuseppe e si fa pagare l' intero debito; Giuseppe si fa surrogare ne' diritti del creditore, e siccome egli ha accettato col beneficio dell' inventario, potrà esercitare il diritto d' ipoteca contro Adolfo e rimborsarsi dei duemila franchi che ha pagato dippiù. Se egli avesse accettato puramente e semplicemente, sarebbe obbligato di dimandare mille franchi a Paolo, e mille ad Adolfo.

SU L' ARTICOLO 875.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 875 del Codice civile è uniforme all' articolo 795 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 719, 720, 794, 804, 935, 971 e 1166 delle Leggi civili.

Art. 876. In caso d'insolvibilità d'un coerede o successore a titolo universale, la sua tangente nel debito ipotecario è ripartita sopra tutti gli altri *proporzionatamente*.

Proporzionatamente — Antica espressione che in questo significato esprime la proporzione che esiste fra le parti rispettive di ciascun erede. Per esempio; si apre una successione, essa si divide fra il figlio e due nipoti del defunto. Il figlio ha la metà, e ciascun nipote la quarta parte. Nella successione si trova un debito di mille duecento franchi, il figlio ne deve pagare seicento, ciascun nipote, trecento; ma questo debito è ipotecato su d'un immobile spettato ad un nipote; il creditore gli fa pagare tutto il debito: egli ha il regresso contro suo zio per seicento franchi, e contro suo fratello per trecento; ma se suo fratello è insolvibile, i trecento franchi che questi avrebbe dovuto pagare si dividono in proporzione tra lo zio ed il nipote. Lo zio prende la metà della successione, mentre il nipote prende la quarta parte: lo zio prende il doppio; soffrirà il doppio della perdita, cioè duecento franchi, ed il nipote cento franchi.

SU L'ARTICOLO 876.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 2, Cod. *de duobus reis stipulandi et promittendi*; L. 22, §. 9, Cod. *de jure deliberandi*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 876 del Codice civile è uniforme all'articolo 796 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

La cessione de' diritti che un coerede abbia ottenuta dal coerede, cui abbia pagato l'intero debito pendente la lite, non può impedire che

il coerede cessionario agisca contro gli altri coeredi proseguendo gli atti incoati dall'erede cedente.
(C. A. A. 5 luglio 1816 *Ceuti* c. *Ceuti*; C. 1, 98).

Art. 877. I titoli esecutivi contro il defunto sono parimente *esecutivi contro* la persona *dell' erede*; non potranno ciò nondimeno i creditori procedere alla esecuzione *se non otto giorni dopo* aver fatta l' intimazione di questi titoli alla persona o al domicilio dell' erede.

Esecutivi contro . . . dell' erede — Poichè l' erede rappresenta la persona del defunto. Nondimeno non è costretto con l' arresto personale, poichè questa è una pena personale. Nell' antica giurisprudenza delle consuetudini, i titoli non erano esecutivi contro gli eredi, se non quando erano tali dichiarati da una sentenza.

Se non otto giorni dopo — Questa intimazione preliminare è prescritta per prevenire gli eredi, i quali possono ignorare la esistenza di un titolo esecutivo, e non essere al caso di estinguere la obbligazione.

SU L' ARTICOLO 877.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalle LL. 36 e 39, ff. *de fidejussoribus et mandatoribus*; L. 11, Cod. eod. tit.; L. 76, ff. *de solutionibus et liberationibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 877 del Codice civile è uniforme all' articolo 797 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 739, 1997, 2169 e 2175 delle Leggi civili; e gli articoli 635 e 637 delle Leggi della procedura ne' giudizii civili.

Art. 878. In qualunque caso, e contro qualunque creditore, essi possono domandare *la separazione del patrimonio* del defunto dal patrimonio dell' erede.

La separazione del patrimonio — Vale a dire, che possono domandare che i beni e le obbligazioni derivanti dalla successione non si confondano con quelli personali dell'erede, affinchè i creditori personali di costui non possano venire in concorso con essi e farsi soddisfare col prezzo de' beni della successione. Di fatto, è giusto che i creditori della successione sieno pagati su i beni che la compongono in preferenza de' creditori dell'erede; imperciocchè l'erede stesso viene ad essi posposto. Tale diritto è ancora accordato ai legatari (articolo 2111 del Codice civile), poichè il loro diritto su i beni della successione è privilegiato in faccia all'erede, e l'erede stesso è obbligato estinguere i legati.

SU L' ARTICOLO 878.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 1, ff. *de separationibus*; L. 2, Cod. *de bonis auctoritate judicis possidentis*; L. 14, ff. *de separationibus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 878 del Codice civile è uniforme all'articolo 798 delle Leggi civili.

Vedi l'articolo 1997 delle Leggi civili.

Art. 879. Questo diritto però non si può esercitare, quando vi è *novazione* del debito del defunto, coll'aver accettato l'erede per debitore.

Novazione — La novazione è un mezzo di estinguere un debito sostituendone uno novello (articolo 1271 del Codice civile). Se i creditori della successione ammettono per loro debitore l'erede, il credito contro la successione rimane estinto: il credito incomincia contro l'erede, e quindi non si avrà diritto di dimandare la separazione de' patrimoni.

SU L' ARTICOLO 879.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §§. 10, 11 e 15, ff. *de separationibus*; L. 2, Cod. *de bonis auctoritate judicis possidentis*.

L' articolo 879 del Codice civile è uniforme all' articolo 799 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 1225 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

Il creditore ereditario per fatiche fatte per lo defunto, che ha pattuito con uno degli eredi sul quantitativo del suo avere, non fa novazione al suo diritto, non accetta l' erede per debitore, e non decade dal diritto di separazione ai termini dell' articolo 879 del Codice civile.
(S. C. G. N. 23 marzo 1819; *Montefusco c. Barba*).

Art. 880. Si prescrive, *riguardo ai mobili*, col decorso di tre anni.

Riguardo agl' immobili, l' azione può esercitarsi *finchè esistono in mano dell' erede.*

Riguardo ai mobili — In generale, poichè i mobili della successione sono confusi con quelli dell' erede, di modo da non potersi più distinguere, non può più dimandarsi la separazione. Questa confusione si suppone aver luogo con l' elasso di tre anni, ed allora l' azione è prescritta per i mobili.

Esistono in mano dell' erede — Quindi l' azione di separazione di patrimonio per gl' immobili non si prescrive; finchè esiste il credito l' azione potrà esercitarsi; essa non si estingue che col credito. Ma se l' erede aliena l' immobile prima che fosse dimandata la separazione, l' alienazione sarà valida poichè l' erede è proprietario, e sarà perduto il diritto di dimandare la separazione. Nello stesso modo, se i creditori personali dell' erede avessero preso delle ipoteche prima della dimanda di separazione, non sarebbe perduto il diritto di dimandarla; ma i creditori che vorrebbero sperimentare un tale diritto dovrebbero rispettare tali ipoteche, poichè prese prima della loro dimanda. Nondimeno bisogna osservare che, durante i primi sei mesi dall' apertura della successione, i creditori personali dell' erede non potranno prendere ipoteche in pregiudizio de' creditori della successione, e questi dimandando la separazione saranno preferiti ai creditori personali dell' erede.

SU L' ARTICOLO 880.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §§. 2 e 3 ff. *de separationibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 880 del Codice civile è uniforme all' articolo 800 delle Leggi civili.

Art. 881. *I creditori dell' erede* non sono ammessi a domandar la separazione dei patrimonj contro i creditori dell' eredità.

I creditori dell' erede — Essi non possono domandare che i beni ed i debiti della successione, sieno separati dai beni e dai debiti dell' erede, affinchè i creditori della successione non possano essere pagati in concorrenza con essi su i beni personali dell' erede; imperciocchè non possono impedire che il loro debitore contragga debiti novelli. Nondimeno se fosse evidente che l' erede accetti una successione onerosa a solo oggetto di defraudare i suoi creditori personali di accordo con i creditori della successione, si dovrebbe permettere ai creditori personali di opporsi a questa accettazione, o di dimandare la separazione (articolo 1167 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 881.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §§. 2 e 5 ff. *de separationibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 881 del Codice civile è uniforme all' articolo 801 delle Leggi civili.

Art. 882. I creditori di un condividente, per impedire che la divisione sia fatta in frode de' loro diritti, possono dimandare che non vi si proceda in

assenza loro: hanno il diritto d'intervenirvi a proprie spese; *ma non possono impugnare* una divisione già perfezionata, eccetto il caso in cui si fosse fatta senza il loro intervento e malgrado la dimanda, che essi avessero fatta.

Non possono impugnare — Debbono imputare alla loro negligenza i danni che risentono, se non han fatta opposizione affinchè la divisione non si facesse in loro assenza, ed in tal modo non hanno sorvegliato essi stessi su i loro diritti.

SU L' ARTICOLO 882.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 882 del Codice civile corrisponde all' articolo 802 delle Leggi civili, così conceputo:

» I creditori di un condividente, per impedire che la divisione sia
» fatta in frode de' loro diritti, possono domandare che non vi si pro-
» ceda se non col loro intervento a proprie spese; ma non possono im-
» pugnare una divisione già perfezionata, eccetto il caso in cui si fosse
» fatta senza il loro intervento, malgrado la dimanda che essi avessero
» fatta: salvo il diritto di dedurne la rescissione competente al loro debi-
» tore, ai termini degli articoli 1119 e 1120 ».

SEZIONE IV.

Degli effetti della divisione e della garentia delle quote.

Art. 883. Ciascun coerede è riputato *solo* ed immediato *successore* in tutt' i beni componenti la sua quota, o rimasigli all' incanto, e si reputa che non abbia giammai avuta la proprietà degli altri beni ereditarj.

Solo . . . . successore — La divisione non è *traslativa* di proprietà, ma soltanto *dichiarativa*. Si suppone che ciascun coerede sia stato esclusivamente messo al possesso della sua quota alla morte del defunto, e di non aver mai avuto diritto su gli altri eredi. La divisione serve soltanto a dichiarare qual fosse la sua parte. Segue da ciò, che durante la

comunione, i creditori personali dell' erede non possono sequestrare un determinato oggetto della successione, poichè non si conosce chi degli eredi ne sarà il proprietario. Segue ancora che, se questo erede ha costituita qualche ipoteca su di un immobile della successione, questa ipoteca svanisce allorchè l' immobile non cade nella sua quota, poichè si considera che egli non n' è stato giammai il proprietario. Ecco la ragione per la quale l' articolo 882 dà ai creditori personali dell' erede il diritto d' intervenire nella divisione, acciò nulla si faccia in pregiudizio de' loro diritti: per esempio, affinchè la quota del debitore condividente che ha loro dato immobili in ipoteca, non venghi composta soltanto di mobili.

SU L' ARTICOLO 883.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, Cod. *communia utriusque*; L. 20, §. 3; L. 25, §. 6; L. 44, §. 1; L. 54, ff. *familiae erciscundae*; L. 77, §. 18, ff. *de legatis* 2.°; L. 3, §. 2, ff. *qui potiores in pignore*; L. 6, §. 8, ff. *communi dividundo*; L. unica, Cod. *si communis res pignori data sit.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 883 del Codice civile è uniforme all' articolo 803 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 759, 774, 781, 782, 783 e 786 delle Leggi civili.

Art. 884. I coeredi rimangono *vicendevolmente tra loro garanti* per le sole *molestie* ed *evizioni* procedenti da causa *anteriore alla divisione.*

La garentia non ha luogo se la qualità dell' evizione sofferta *è stata eccettuata* con una clausola particolare ed espressa dell' atto di divisione: cessa inoltre se il coerede soffre l' evizione per *propria colpa.*

Vicendevolmente tra loro garanti — Questa *garantia* è la obbligazione imposta ai coeredi d' indennizzare colui fra di

essi, che per una causa anteriore alla divisione si trovasse turbato nel godimento della sua quota, o soffrisse qualche evizione. Ella ha benanche per oggetto di mantenere la uguaglianza nella divisione, la quale rimarrebbe offesa se il turbato possesso, o la evizioue rimauessero senza indennità.

Molestie — Avvi molestia allorchè un atto qualunque tende ad impedire il diritto che ha il coerede di godere della sua quota: per esempio, se trattasi di una casa, e che un fittajuolo ne reclama il possesso per effetto di un contratto di fitto passato col defunto.

Evizioni — Avvi evizione allorchè l'erede è obbligato di abbandonare ad un terzo una parte della sua quota: per esempio, se alcuno venga a reclamare la proprietà di un immobile, per effetto della veudita fattagliene dal defunto.

Anteriore alla divisione — Imperciocchè, dopo la divisione, il coerede corre il rischio di una cosa che appartiene a lui solo. Per esempio, se un immobile spettatogli, venghi preso dallo Stato per motivo di pubblica utilità, non potrà nulla reclamare da' suoi coeredi.

È stata ccccttuata — Se, al momento della divisione, siasi espressamente convenuto che una determinata quota non rimarrebbe garantita da molestie o evizioni che veuissero indicate, tale clausola si considera come un peso della quota, e la divisione non è stata ineguale. Fa mestieri osservare la espressione dell'articolo la *qualità della evizione*. Di fatto, i coeredi non potrebbero stipulare, con una clausola generale, che non si dasse luogo a garautia, poichè questa è di essenza delle divisioni.

Per propria colpa — Per esempio, se alcuno pretende di esser proprietario, e l'erede uon opponendo la prescrizione venghi condanuato a rilasciare l'immobile. Il coerede non puo dolersi di un pregiudizio che deriva dalla sua colpa.

SU L' ARTICOLO 884.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 14, Cod. *familiae erciscundae*; L. 20, §. 3, L. 25, §. 21, L. 33, ff. eod. tit.; Argomento dalla L. 14, §. 9, ff. *de aedilitio edicto*; L. 8, Cod. *de evictionibus*; L. 8, §. 77, ff. *de legatis 2.°*

L' articolo 884 del Codice civile è uniforme all' articolo 804 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 741, 791, 794, 795, 1472, 1542, 1972 e 1995 delle Leggi civili.

Art. 885. Ciascun coerede è *personalmente* obbligato, *a proporzione della sua quota ereditaria*, a fare indenne il suo coerede *della perdita cagionata dall' evizione*.

Se uno de' coeredi si trova insolvibile, la tangente, per cui egli è tenuto, deve essere *egualmente* ripartita tra la persona garentita, e tutti i coeredi solventi.

Personalmente — Per sicurezza di questa azione personale, ciascun erede ha un privilegio sugl' immobili della successione; essi debbono fare iscrivere tale privilegio, ne' sessanta giorni che seguono la divisione: durante questo termine, non può prendersi a loro pregiudizio alcuna ipoteca (articoli 2103 e 2109 del Codice civile).

In proporzione della sua quota ereditaria — Esempio: si divide una successione fra due fratelli ed il padre del defunto; costui prende il quarto, ciascun fratello la metà dei residuali tre quarti; vale a dire, tre ottavi. Uno de' fratelli soffre la evizione di un immobile, il padre ne soffrirà per un quarto, l' altro fratello per tre ottavi.

Della perdita cagionata dalla evizione — Da questa espressione si conchiude che il valore dell' oggetto evitto deve essere calcolato nel momento della evizione, e non della divisione. Nondimeno qualche autore sostiene che, a differenza del venditore (articolo 1630 del Codice civile), i coeredi non sono tenuti verso l' erede evitto de' danni ed interessi risultanti dalla evizione, ma debbono soltanto garantirlo delle somme che gli sono state date nella divisione; imperciocchè nel caso in esame la garantia ha luogo soltanto per mantenere la uguaglianza della divisione: quindi si deve guardare il valore dato all' oggetto al momento della divisione stessa.

Egualmente — Vale a dire, sempre in proporzione della

quota di ciascuno: colui che ha preso il terzo della successione deve sopportare la perdita per terza parte, e quegli che ha preso il quarto, per la quarta parte.

SU L' ARTICOLO 885.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1 e 2, Cod. *si unus ex pluribus haeredibus.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 885 del Codice civile è uniforme all'articolo 805 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 795, 796 e 1972 n.° 3 delle Leggi civili.

Art. 886. La garentia della solvibilità del debitore di una rendita, non dura oltre i cinque anni seguenti alla divisione. Non vi è più luogo a garentia per l'insolvibilità del debitore, quando questa è sopravvenuta soltanto *dopo ultimata la divisione.*

Dopo ultimata la divisione — Esempio: fa parte di una quota una rendita annuale di mille franchi, il debitore della rendita è solvibilissimo; se al seguito della divisione cessa di esserlo, non vi sarà diritto di garantia contra i coeredi, poichè al momento della divisione non eravi causa d'ineguaglianza. Ma se la insolvibilità esisteva allorchè ha avuto luogo la divisione, in tal caso non vi fu eguaglianza, poichè la rendita era dovuta da un individuo insolvibile, e quindi si darà luogo alla garentia. Ma questa azione dovrà essere promossa fra i cinque anni; poichè se si è lasciato decorrere questo termine senza che il coerede siasi doluto della insolvibilità del debitore, l'azione sarà prescritta. Di fatto, o la rendita è stata puntualmente pagata, e questa è una pruova che il debitore era solvibile al momento della divisione; o non lo era, ed in questo caso, l'erede dovrà rimproverarsi la negligenza di non aver reclamato, poichè ciascun anno ha sofferta la insolvibilità del debitore.

Nell'antica giureprudenza, l'azione durava quanto la ren-

dita; vale a dire, era perpetua. Negli altri casi l'azione in garantia si prescrive col decorrimento di trent'anni, che bisogna computare dal giorno dell'avvenuta molestia, o da quello della sofferta evizione (articoli 2262 e 2257 del Codice civile).

SU L'ARTICOLO 886.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 4, ff. *de haereditate vel actione vend.*; L. 74, §. 3, ff. *de evictionibus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 886 del Codice civile è uniforme all'articolo 806 delle Leggi civili.

SEZIONE V.

Della rescissione in materia di divisione.

Art. 887. Le divisioni possono rescindersi per causa di *violenza*, *o di dolo*.

Può altresì aver luogo la rescissione quando uno de' coeredi pruova di essere stato *leso* nella divisione *oltre il quarto*. *La semplice omissione* di un cespite dell'eredità non dà luogo all'azione di rescissione, ma soltanto ad un supplimento.

Violenza, o di dolo — Cause di nullità che viziano ogni contratto (articoli 1109 e seguenti del Codice civile).

Leso . . . . oltre il quarto — In ogni divisione deve esservi l'uguaglianza: se questa rimane offesa, la divisione può essere annullata. In tal modo una successione deve dividersi fra tre coeredi, ciascuno deve avere ottomila franchi; se uno di essi ne ha meno di seimila, egli è leso oltre il quarto, e può dimandare la rescissione della divisione.

La semplice omissione — Se nella divisione di una successione non è stata compresa una proprietà appartenente al defunto, non vi sarà luogo ad annullare la divisione consuma-

ta, ma si dividerà la proprietà omessa. Se la omessione proviene dal *dolo* di uno de' coeredi, la divisione potrebbe essere rescissa per causa di dolo.

SU L' ARTICOLO 887.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, Cod. *si metus causa*; L. 1, §§. 1 e 2 ff. *de dolo malo*; L. 1, Cod. *familiae erciscundae*; L. 20 §. 4 ff. eod. tit.; Argomento dalla L. 4, Cod. *communi dividundo*; L. 3, Cod. *communia utriusque judicii*; L. 92, §. 4 ff. *familiae erciscundae*; Vedi LL. 1, 3; §. 1; LL. 4, 5, 6, 7 e 8, §§. 1 2 e 3; LL. 9 e 14, §. 3; e L. 22, ff. *quod metus causa*; L. 184, ff. *de regulis juris*; L. 7, Cod. *De his quae vi metusve causa*; LL. 4 e 5, Cod. *de his quae vi*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 887 del Codice civile è uniforme all'articolo 807 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 812, 1033, 1035, 1063, 1065, 1070, 1258, e 1259 delle Leggi civili.

2. Può un condividente intentare l'azione di lesione, ancorchè la divisione siasi effettuata dietro compromesso con rinuncia all'appello, purchè non siasi compromessa l'azione medesima di lesione.
(C. C. N. 28 luglio 1813; *Properzi* c. *Properzi*; C. 2, 12).

888. Art. *L' azione di rescissione* si ammette contro qualunque atto, che abbia per oggetto di far cessare la comunione tra i coeredi, ancorchè fosse qualificato con titoli di vendita, di permuta, e di transazione, o di qualunque altra maniera.

Ma dopo la divisione, o dopo l'atto fatto in luogo della medesima, l'azione di rescissione non è più ammessa contro la transazione fatta *sopra le difficoltà reali* che presentava il primo atto, ancorchè non vi fosse stata sopra tale oggetto alcuna lite cominciata.

L' azione di rescissione — La divisione è il solo contratto nel quale una così leggera lesione, come quella di un quarto, sia causa di nullità: per esempio, nella vendita la lesione dev' essere di sette dodicesimi (articolo 1674 del Codice civile): il motivo di questa differenza è facile ad intendersi. La uguaglianza è della natura della divisione; nella vendita si deve attenere alla ineguaglianza; il venditore dimanda il più alto prezzo, il compratore aspira al minor possibile.

I condividenti per eludere la disposizione dell' articolo 887, e rendere non impugnabile la divisione per causa di lesione potrebbero quindi simularla sotto le forme di una vendita, di una permuta, o di ogni altra transazione. Ecco ciò che ha voluto prevenire l' articolo 888. Ogni primo atto fra coeredi, sotto qualsiasi denominazione, è una divisione; imperciocchè, nel generale, gli atti non si debbono risguardare dalla loro denominazione; ma sì bene dalla loro sostanza.

Ma dopo la divisione — Se si elevano delle controversie sulla divisione o sul primo atto che ne tien luogo, se uno de' coeredi vuole impugnarlo, e che per prevenire questa lite, o per estinguerla nel suo cominciamento, i condividenti transigano tra loro, la transazione non vien considerata come una divisione, ella rientra nelle regole ordinarie.

Sopra le difficultà reali — Se le controversie fossero simulate, per fare in due atti, ciò che non poteva farsi in uno, l' azione di rescissione sarebbe sempre ammessibile.

SU L' ARTICOLO 888.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 20, Cod. *de transactionibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 888 del Codice civile è uniforme all' articolo 808 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 812, 1258, 1523, 1916 e 1924 delle Leggi civili.

Art. 889. La dett' azione non è ammessa contro *una vendita di diritto di successione fatta senza frode* ad uno de' coeredi, a di lui rischio e pericolo, dagli altri coeredi, o da uno di essi.

Una vendita di diritti successorii — Se uno de' coeredi vende ad un estraneo i diritti alla successione, questo contratto è una vendita la quale va sottomessa alle regole ordinarie.

Ma, se la vendita di questi diritti è fatta ad uno de'condividenti, potrebbe mai in questo atto vedersi una divisione simulata, che dovrebbe essere soggetta a rescissione per lesione oltre il quarto, in conformità della disposizione dell'articolo 888?

L'antica giureprudenza era incerta intorno a tale questione; ma il Codice l'ha decisa con l'articolo in esame. Questa vendita è un contratto aleatorio; vale a dire, un contratto in cui ciascuna delle parti corre de' rischi di perdita e di lucro (articolo 1964 del Codice civile). Per esempio, se il coerede ha venduto i suoi diritti per trentamila franchi, può avvenire, se la successione è ricca, che la sua quota sia di cinquantamila franchi; ma può benissimo verificarsi che la successione sia gravata di debiti, e che la sua quota non sia che di quindicimila franchi; ne è della natura di simile contratto di essere rescisso per causa di lesione.

Senza frode — Se l'erede compratore conoscendo il valore della successione avesse ingannato il venditore che non lo conosceva, l'azione di rescissione sarebbe ammessa: la violenza ed il dolo annullano ogni contratto. Spetta ai tribunali decidere se siavi frode, e deve l'attore provarla.

SU L'ARTICOLO 889.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla Legge 4, ff. *de haereditate vel actione vend.*; L. 3, Cod. *communia utriusque judicii.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 889 del Codice civile è uniforme all'articolo 809 delle Leggi civili.

Art. 890. Per riconoscere se vi sia stata lesione, si fa eseguire la stima de' beni, giusta il loro valore *all' epoca della divisione.*

All' epoca della divisione — Se nella divisione è richiesta l' uguaglianza, bisogna considerare il valore de' beni al momento in cui quella ha avuto luogo per giudicare se vi fosse stata l' uguaglianza.

SU L' ARTICOLO 890.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 8, Cod. *de rescindenda venditione*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 890 del Codice civile è uniforme all' articolo 810 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1521 delle Leggi civili.

Art. 891. Quegli, che è convenuto coll' azione di rescissione, può troncare il corso alla medesima ed impedire una nuova divisione, offrendo e conseguando all' attore il supplimento della sua porzione ereditaria o *in danaro*, o *in ispecie*.

In denaro — Allora si debbono gl' interessi dal giorno della dimanda.

In specie — Allora si debbono i frutti benanche dal giorno della dimanda. Se la dimanda di rescissione fosse intentata per causa di violenza o di dolo, qualche autore pensa che non si dovrebbe permettere al convenuto di arrestare il corso della medesima in conformità dell' articolo in esame. Farebbe mestieri applicare la massima che nessuno può trarre vantaggio dal proprio dolo: *Nemini fraus sua patrocinari debet.*

SU L' ARTICOLO 891.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 2, Cod. *de rescindenda venditione*.

L'articolo 891 del Codice civile è uniforme all'articolo 811 delle Leggi civili.
Vedi l'articolo 1527 delle Leggi civili.

Art. 892. Il coerede che ha alienato la sua porzione in tutto, o in parte, non è più ammesso a proporre l'azione di rescissione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita *dopo chè* gli fu palese il dolo, o cessata la violenza.

Dopochè — Si considera di aver tacitamente rinunziato all'azione che aveva il diritto d'intentare, poichè ha disposto de' beni spettatigli. Dalle espressioni *per dolo o violenza* si potrebbe conchiudere che, nel caso di lesione, il coerede potrebbe sempre essere ammesso a reclamare, anche dopo aver alienato conoscendo la lesione. Simile conseguenza sarebbe evidentemente ingiusta. Il coerede dal momento che avrà alienato, non potrà più dimandare la nullità della divisione per causa di lesione, benchè questa gli fosse o pur nò nota al momento dell'alienazione. Di fatto, il senso dell'articolo è, che il coerede il quale ha alienato la sua quota è nondimeno ammesso a reclamare per dolo o violenza, allorchè l'alienazione è anteriore allo scovrimento del dolo, o alla cessazione della violenza.

L'azione di rescissione dev'essere portata innanzi al tribunale che ha conosciuto della divisione (articolo 822 del Codice civile). Ella si prescrive col decorrimento di dieci anni, i quali decorrono, nel caso di violenza dal giorno in cui è cessata; e nel caso di dolo da quello in cui è stato scoverto; per la lesione dal giorno della divisione (articolo 1304 cod.). Questa prescrizione corre contra i minori. Essi si considerano come maggiori per le divisioni fatte giudiziariamente (articolo 1314 cod.).

SU L'ARTICOLO 892.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 892 del Codice civile è uniforme all'articolo 812 delle Leggi civili.
Vedi l'articolo 1069 delle Leggi civili.

TITOLO II.

DELLE DONAZIONI TRA VIVI E DE' TESTAMENTI.

CAPITOLO PRIMO

Disposizioni generali.

Art. 893. Nessuno potrà disporre de' suoi beni, *a titolo gratuito*, *se non per donazione tra vivi o per testamento* nelle forme stabilite quì appresso.

A titolo gratuito — In generale ognuno può disporre de' suoi beni in due maniere *a titolo oneroso*; vale a dire, mediante qualche cosa che l'altra parte si obbliga di dare o di fare (articolo 1106 del Codice civile); per esempio, siccome nella vendita, nella permuta; etc.: a titolo gratuito, vale a dire, allorchè la persona a favor della quale si dispone, nè fa, nè dà cosa alcuna in cambio; queste disposizioni sono la donazione ed il testamento.

La donazione chiamasi ancora contratto di *beneficenza* (articolo 1105 cod.). Nondimeno si può attaccare qualche obbligazione o condizione alla donazione o al testamento, allora questi atti sono misti; vale a dire, sono a titolo oneroso fino alla concorrenza delle obbligazioni, ed a ttiolo gratuito per il rimanente.

Se non per donazione tra vivi, *o per testamento* — Con queste espressioni si trova proscritto un' altro genere di donazione che in altri tempi si conosceva, la donazione per *causa di morte*; ed era quella che il donante faceva per timore di morire, e sotto la condizione che restava annullata se il donante non moriva prima del donatario. Questa donazione doveva essere accettata, e nondimeno il donante poteva rivocarla a suo piacimento. I beni donati potevano essere rilasciati al donatario nel momento stesso della donazione, ma dovevano essere restituiti al donante nel caso che fosse sopravvivuto. La donazione per causa di morte era importantissima, poichè nei paesi di dritto scritto, i figli di famiglia non potevano diversamente disporre; ma siccome sotto l'impero del nuovo dritto,

ogni persona capace di contrattare è capace benanche di far testamento, così non si è veduta la necessità di conservare un genere di disposizione che stasse tra la donazione ed il testamento, e che era una sorgente di difficultà e di liti: nondimeno la maggior parte degli autori pensa che la donazione a causa di morte non è proscritta che nella forma e non nella sostanza: essi ne danno per ragione che il legislatore non ha vietato al legatario d' intervenire al testamento e di sottomettersi ad una condizione: di tal che, un testamento nel quale fosse intervenuto il legatario per ricevere il legato con la obbligazione di restituirlo se il testatore non morisse dalla malattia dalla quale fosse colpito, sarebbe valido, benchè contenesse le caratteristiche della donazione a causa di morte.

SU L' ARTICOLO 893.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 893 del Codice civile è uniforme all' articolo 813 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 855 e 892 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

Non è titolo valevole a rendere un individuo erede di un altro, quell' atto di conciliazione, in cui siasi promesso di far succedere una delle parti alla propria eredità.

(C. A. A. 15 gennajo 1817; *Mastrangelo* c. *Fabrizii*; C. 2 191).

Art. 894. *La donazione* tra vivi *è un atto*, col quale il donante *si spoglia attualmente ed irrevocabilmente* della cosa donata in favore del donatario, *che l' accetta.*

La donazione — La definizione che il Codice ne dà racchiude il principio di tutte le regole delle donazioni: chiamasi *donante* colui che fa la donazione; *donatario* colui che l' accetta.

Un atto — Il progetto del Codice diceva *un contratto.* Di fatto, la donazione è un contratto: per convincersene, basta osservare la definizione datane dall' articolo 1101 del Codice civile » Il contratto è una convenzione colla quale una o più

» persone si obbligano verso una o più persone a *dare*, a fa- » re, o a non fare qualche cosa ». Nella donazione, il donante si obbliga verso il donatario a dare un determinato oggetto: spesse volte si obbliga solo, ed il contratto è unilaterale (articolo 1103 del Codice civile). Altre volte sono imposte delle obbligazioni al *donatario*; allora il contratto è *sinallagmatico* o *bilaterale* (articolo 1102 cod.).

Si spoglia attualmente — Principale carattere della donazione: gli oggetti passano nelle mani del donatario dal momento in cui il contratto ha luogo.

Irrevocabilmente — La donazione opera per sempre il cangiamento di proprietà. Il donante che si è ligato, non può annullare il contratto.

Che l'accetta — La donazione essendo un contratto, bisogna necessariamente il concorso della volontà del donatario; vale a dire, la sua accettazione.

SU L'ARTICOLO 894.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, in prin. ff. *de donationibus.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 894 del Codice civile è uniforme all'articolo 814 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 878, 1039 e 1050 delle Leggi civili.

Art. 895. *Il testamento* è un atto, col quale il testatore dispone, *pel tempo in cui avrà cessato di esistere*, di tutti o di parte de' suoi beni, e *che ha la facoltà di rivocare.*

Il testamento — Colui che dispone è il *testatore*, quello che riceve il dono, il *legatario.*

Per il tempo in cui avrà cessato di esistere — A differenza della donazione, il testamento non è esecutivo se non dopo la morte del testatore.

Che ha la facoltà di rivocare — Altra differenza essenziale dalla donazione: il testamento è stato fatto dal solo testatore; il legatario non vi è concorso: quindi nè dall'una nè dall'altra par-

te, si è contratta obbligazione; dunque non vi è contratto: il legatario può rinunziare alla morte del testatore; questi può rivocare il testamento: per lo contrario, la donazione è irrevocabile.

SU L' ARTICOLO 895.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1 ff. *qui testamenta facere possunt.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 895 del Codice civile è uniforme all' articolo 815 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 892 delle Leggi civili.

Art. 896. *Le sostituzioni sono vietate.*

Qualunque disposizione colla quale il donatario, l' erede instituito, o il legatario, sia gravato *di conservare e restituire* ad una terza persona, sarà nulla, *anche riguardo al donatario*, all' erede instituito, o al legatario.

Nulladimeno i beni liberi formanti la dotazione di un titolo ereditario, che il re avrà creato a favore di un principe, o di un capo di famiglia, potranno esser trasmessi ereditariamente nel modo ch' è regolato coll' atto imperiale de' 30 marzo 1806, e col senato consulto de' 14 agosto seguente.

Le sostituzioni — Con queste parole s' intendono le disposizioni con le quali colui che riceveva era obbligato di *conservare* i beni donati, e di *restituirli* alla sua morte ad un altra persona. Colui che è obbligato di restituire chiamasi *gravato della sostituzione*, colui che deve raccogliere dopo di lui dicesi *chiamato*.

Altre volte questa sostituzione dicevasi *fedecommesso*. Se ne conoscono ancora di quelle che, in generale, non sono proscritte dal Codice.

Sono vietate — La legge del dì 10 maggio 1826, che spiegheremo all' articolo 1048, stabilisce delle importanti eccezioni all' articolo in esame, in ciò che nel generale proibisce le sostituzioni; ma la spiegazione che in seguito daremo sulla natura delle sostituzioni, in nulla sono in opposizione alle disposizioni della legge novella.

Di conservare e di restituire — Ecco il carattere essenziale delle sostituzioni proibite. Colui che dona i suoi beni obbligando il donatario a conservarli e restituirli allorchè more ad un altra persona, si arroga il diritto di disporre due volte della sua fortuna, egli stabilisce un *ordine di successione* contrario a quello stabilito dalla legge. Bisognava adunque prevenire questo abuso, che nell' antica giureprudenza, era stato portato all' eccesso. Il figlio non riceveva i beni del padre che col peso di conservarli e restituirli morendo al suo figlio primogenito; e questi doveva benanche conservarli e restituirli a suo figlio, etc. Quindi con una disposizione testamentaria, si regolava l' ordine di diverse successioni graduali. I beni non si possedevano giammai in proprietà, poichè ciascuno era obbligato di conservarli e restituirli; era lo stesso che segregare i beni medesimi, e per sempre, dal commercio e dalla circolazione: e coloro che, ignorando la sostituzione, contrattavano col possessore, che credevano proprietario, vedevano spesso i figli di lui raccogliere un' immensa fortuna, sulla quale non potevano far pagare i debiti del padre loro.

Ma fa mestieri che le obbligazioni di *conservare e di restituire* si trovino riunite nella disposizione. Per esempio, se dono a Paolo una casa, con la obbligazione di dare a Pietro i mobili che contiene, non vi è obbligo di *conservare*, non vi è tempo designato (*tractus temporis*); vale a dire, non vi è tempo durante il quale la proprietà deve riposare sulla testa di Paolo; questa è una specie di esecuzione testamentaria, o di condizione, e per conseguente, non vi è sostituzione proibita. Nello stesso modo, per esempio, se dono la casa col peso di dare i mobili a Pietro *fra dieci anni*, vi è la obbligazione di conservare e di restituire al termine di dieci anni, ma la restituzione non deve aver luogo alla morte del donatario: non vi ha quel ordine successivo che si è voluto proscrivere, non avvi sostituzione proibita: Nondimeno quest' ultima opinione è controvertita. Alcuni autori pretendono che nell' esempio addotto siavi la sostituzione proibita; essi dicono che il legislatore non vuole che lo obbligazione di con-

servare s' intenda fino alla morte del gravato: che gl' inconvenienti che ha voluto proscrivere si trovino nell' esempio, poichè vi è egualmente incertezza nella proprietà de' beni; che ciò che costituisce la sostituzione è appunto la circostanza di contenere due liberalità, una a beneficio del gravato, l' altra del chiamato, e che la disposizione addotta per esempio contiene queste due liberalità.

Ma non bisogna confondere le disposizioni che racchiudono *la sostituzione* con quelle che non contengono che una *condizione*. Esse hanno qualche analogia; ma per distinguere quali sono le condizioni che contengono *sostituzione*, fa mestieri osservare se siavi la obbligazione *di conservare* e di *restituire*. In tal modo io lego i miei beni a Paolo, ma se muore prima di trent' anni, io l' obbligo di restituirli a Pietro, in questo esempio, vi è la obbligazione di conservare i beni, e di restituirli occorrendo a Pietro; avvi la sostituzione proibita. È vero che non è che una condizione: se Paolo more prima di trent' anni; ma il Codice non fa questa distinzione: la sostituzione quindi è nulla.

In quest' altro esempio: io dono i miei beni a Paolo, ma se mio figlio, di cui ignoro la esistenza, ritorna dall' armata, io gravo Paolo di restituirgli i beni; vi è la obbligazione di conservare fino al ritorno di mio figlio, e di restituirire i beni a quest' epoca, ma non alla morte del legatario Paolo; non *vi è ordine successorio*; non vi è sostituzione proibita. Questo è un legato *condizionale*; come avessi detto, io dono a Paolo se mio figlio non ritorna dall' armata.

Se dono la mia successione a Paolo col peso di restituire ciò che gli resterà de' miei beni al momento della sua morte, non vi sarà sostituzione propriamente detta, poichè non vi è obbligazione di conservare. Questa disposizione che altre volte chiamavasi sostituzione *de eo quod superavit*, dovrebbe quindi avere il suo effetto.

Anche a riguardo del donatario — L' articolo 900 dispone, che le condizioni contrarie alle leggi sono considerate come non scritte, e per conseguente la obbligazione di restituire annulla la disposizione. Imperciocchè nella disposizione, l' intenzione di colui che dona è incerta, egli non ha voluto donare intieramente al gravato, e molto meno al chiamato. D' altronde, si temette che lasciando semplicemente i beni al gravato, costui non fosse penetrato dal punto di delicatezza ed eseguisse la volontà del defunto, e che in tal modo le sostituzioni non si fossero volontariamente ristabilite.

Del rimanente bisogna osservare che nelle donazioni o nei testamenti rimane annullata quella parte gravata di sostituzione. Se vi fossero degli altri legati non proibiti non sarebbero nulli. Devesi ancora osservare che nel dubbio bisogna interpetrare una disposizione piuttosto nel senso in cui ella non contenga una sostituzione, che in quello in cui la contenesse, seguendo il principio che gli atti debbono essere intesi nel senso che li rende validi, piuttosto che in quello nel quale non possono produrre effetto (articolo 1157 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 896.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 896 del Codice civile corrisponde all' articolo 941 delle Leggi civili, così conceputo:

» Qualunque disposizione colla quale il donatario, l' erede istituito » o il legatario, è gravato con qualsivoglia espressione di conservare e » restituire ad una terza persona, sarà detta *sostituzione fedecommes-* » *saria* ».

Vedi gli articoli 655, 873, 942, 1003 e 1008 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Il Codice civile ha colpite ed annullate senza vizio di retroattività tutte le sostituzioni pendenti e non verificate, le quali non avevano agl' immediati chiamati trasferito che il semplice diritto eventuale di aspettativa.

(C. C. N. 9 novembre 1811; *Vietri* c. *Vietri*; Supp. 1818, n. 13).

2. Il diritto alla trasmissione de' beni conservati agl' immediati sostituiti dalla legge de' 15 marzo 1807, essendo un diritto eventuale, è stato colpito e distrutto dal Codice civile sopravvenuto.

(C. C. N. 26 novembre 1811; *Doria* c. *Doria*; Supp. 1818, n.° 14).

3. Se prima non si verifica la condizione apposta dal testatore nella sostituzione, il sostituto non acquista alcun diritto.

(C. C. N. 20 febbraio 1812; *Squatriti* c. *Raiti*).

4. Donata la proprietà de' beni coll' obbligo di restituirli ad altri dopo la morte del donatario, le seguenti espressioni di usofrutto ed usofruttuario costituiscono nel donatario soltanto un dominio risolubile ed un usofrutto causale, e non già un usofrutto formale.

(C. C. N. 12 febbraio 1813; *Tosi e Monteroso* c. *Carli*; Supp. 1818, n.° 19).

5. » Considerando che il testatore Scipione de Tommasi volgarmente sostituì ad Ottaviano de Tommasi erede da lui instituito, quello in gene-

rale, de' suoi nipoti, che alla costui morte si trovasse di aver presa moglie: che il signor Giacomo de Tommasi non venne indi preferito, nell' ordinata sostituzione agli altri suoi fratelli secondogeniti, che nel caso solo, che tutti ugualmente fossero venuti a maritarsi: e che se in progresso lo stesso testatore espressamente sostitui il signor Carlo al signor Giacomo nel caso che costui morisse senza figli maschi, o non contraesse matrimonio nel modo già da lui prescritto; questa seconda parte di sua disposizione dovendo intendersi non in senso distruttivo della precedente, ma in maniera concordante, altro da ciò non potrebbe inferirsi che Carlo volgarmente sostituito a Giacomo in caso di nozze con contratto da costui, eragli pure sostituito fedecommessariamente, qualora dal contratto suo matrimonio non nascessero de' figli maschi ».

» Considerando che alla morte di Ottaviano primo chiamato egualmente che a quella del testatore seguita di poi niuno de' nipoti instituiti aveva preso moglie ».

» Considerando che per disposizione di legge le instituzioni o sostituzioni volgari si rendono caducate, se specificatamente non siasi adempiuta la condizione sotto la quale sieno state fatte: e che a' termini della legge 69, ff. *de leg.* 3, il giudice non può recedere dal senso letterale delle parole colle quali la condizione stessa trovasi concepita, salvo nel caso che ne sia manifesta in contrario la volontà del testatore: donde poi ne segue che ammettendo per via di presunzioni e congetture che il matrimonio nel caso in esame non formava condizione pel signor Giacomo, e quindi dichiarato avendo, che benchè non maritato, legittimamente egli possegga *ex testamento* la eredità di cui si tratta; la Corte di appello ha violati non solo le leggi protettrici della esecuzione de' testamenti, ma quelle ancora le quali vietano di ammettere la menoma questione su la volontà del testatore quando son chiari i termini de' quali egli si è servito — *Cassa* ».

(C. C. N. 8 marzo 1813; *Tommasi* c. *Tommasi*).

6. » La disposizione colla quale l'erede instituito sia gravato di conservare o di restituire ad una terza persona, sarà nulla anche a riguardo dell'erede instituito, ancorchè si tratti di un testamento sollennizzato sotto l' impero delle antiche leggi, quando la successione siasi aperta dopo la pubblicazione del Codice civile ».

(C. C. N. 23 agosto 1813; *Maggio* c. *Maggio*; Supp. 1818, n.° 62).

7. » La Corte di cassazione deliberando nella camera del consiglio ».

» Visto la decisione: visto il ricorso »:

» Considerando, che quantunque sia vero, che la validità de' testamenti riguardo alla sola forma estrinseca, è retta dalle leggi in vigore nel tempo della formazione dell' atto, ma nella forma intrinseca è soggetta alle leggi del tempo dell' aperta successione; tal che siccome non è nullo un testamento fatto sotto l' impero dell' antica legge per vizio di preterizione, o di diredazione, senza causa, o in cui manca il titolo di istituzione di erede, quando la successione siasi aperta sotto la legge nuova, salvo solo al preterito, o diredato la quota di riserva; così all' opposto una sostituzione fatta in un testamento di vecchia data soggiace alla censura dell' articolo 896 del Codice civile, e quindi ha bene la Corte dichiarata nulla la istituzione degli eredi proprietarj gravati di sostituzione: ma non così per quanto riguarda la istituzione di eredi nel-

l' usofrutto, ed il prelegato di abitazione. Imperocchè non cadono sotto la censura dell' articolo, che le sostituzioni fedecommessarie, con le quali uno è incaricato di conservare, e restituire li beni. All' incontro la reciproca sostituzione de' due fratelli signor Andrea, e Salvatore di Lucia di già *cousofruttuarj* nel di loro usufrutto, non è che una sostituzione volgare nel caso uno di essi non acquistasse l' usofrutto, poichè l' usofrutto non si acquista, che con la percezione, val dire, ciascuna volta, che si percepisce; nel che il Codice civile coll' articolo 585 è consentaneo al diritto romano, per cui ove la reciproca sostituzione di due *cousofruttuarj* mancasse, sarebbe uno all' altro sostituito di diritto di accrescere, giusta l' articolo 1044 del Codice civile, benchè ivi special menzione dell' usofrutto non sia fatta, come nel diritto romano. *L. 6 e 10, ff. de usufruct. adcrescendo*; essendo così dell' uno, che dell' altro diritto li principj li stessi, mentre non acquistandosi l' usofrutto, che coll' atto della percezione, non fa porzione alla porzione, ma l' usufrutto alla persona si accresce; onde superflua si è creduta nel novello diritto una specifica disposizione circa l' usofrutto, essendo compresa nelle regole generali. Quindi la reciproca sostituzione de' due *cousofruttuarj*, non fu che volgare, e surrogatoria, perchè senza di essa la parte dell' usofrutto mancante sarebbesi di diritto accresciuta al sopravvivente ».

» Nè osta l' altro motivo dalla Corte di appello adottato, che il signor Andrea, e Salvatore di Lucia furono eredi istituiti anche nella proprietà degli stabili, e gravati di restituire, poichè una tale asserzione è direttamente contraria alla lettera del testamento, col quale furono essi eredi istituiti nella proprietà de' soli beni mobili, e nel solo usofrutto dei beni stabili. Nè potea la Corte per via di leggiere congetture creare una istituzione di eredi proprietarj negli stabili del testatore, in disprezzo dell' articolo 1353 del Codice civile, il quale esclude il giudice dall' arbitrio di conjetturare ne' casi ove la legge non ammette pruova testimoniale: ed è certo, che tal pruova non si ammette contra il contenuto negli atti, articolo 1341. Quindi se il testatore istituì chiaramente eredi nel solo usofrutto degli stabili li due suoi fratelli, nell' atto che nettamente gl' istituì eredi proprietarj ne' soli mobili, e negli stabili chiaramente istituì primi eredi proprietarj li di lui nipoti, non doveva la Corte permettersi di fare una istituzione in proprietà per gli stabili, contraria alla lettera del testamento ».

» Ed invano la Corte ricorre all' usofrutto causale, giusta il linguaggio adottato da' dottori; imperocchè essi appellan usofrutto causale quello manifestamente dal testatore alla proprietà congiunto, su gli esempj della *L. species auri*, ff. *de auro et argento*; e della *L. cum pecunia 12*, ff. *de usufruct. et cura rerum*, nelle quali LL. è definito, che la proprietà sia stata legata, ove il testatore leghi *species auri et argenti* o il danajo, e ne imponga la restituzione e 'l ritorno in potere di altri, soggiungendo, che il legatario debba averne, o esserne cautelato dell' usofrutto, o dell' uso: mentre in questi casi non si è da' giureconsulti creata, come la Corte di appello ha fatto una disposizione della proprietà, poichè legate le specie di oro e di argento, o il danajo, con tali espressioni chiare del testatore, non si è legato l' usofrutto solo dell' oro e dell' argento, o del danajo, ma usofrutto, e proprietà insieme, e le seconde espressioni altro non dinotano, se non il non potere il legatario della proprietà disporre, ma del solo uso, o usofrutto, ed in tale sen-

so è che i dottori hanno in tali disposizioni adottato il nome di usofrutto causale, dovendo sempre precedere o la istituzione di erede, o il legato lasciato senz' alcuna limitazione al solo usofrutto, e siasi di usofrutto parlato solo nell' imporsi la restituzione, e nel vietarsi l' alienazione ».

» Dippiù: spinge la Corte tropp' oltre le cose, allorchè assume, che essendo gli eredi proprietarj istituiti sotto condizione, debban per tal circostanza supporsi istituiti puramente eredi in proprietà gli usofruttuarj; onde la conseguenza, che quelli non siano istituiti, ma sostituiti, poichè ciò distruggerebbe la facoltà d' istituir eredi sotto le condizioni dalle LL. non riprovate, contra l' articolo 900 del Codice civile, ove introdur si volesse l' assurdo, che istituiti due eredi, uno puramente, l' altro sotto condizione, debba la istituzione del secondo considerarsi sostituzione, e cader l' una, e l' altra, perchè non verificandosi la condizione, la porzione del mancante, all' altro si accresce, o verificandosi, il primo debba all' altro la metà restituire. Siccome è anche eccessivo il dire, che debba l' erede usofruttuario dall' usofrutto decadere, se la proprietà è stata ad altro erede lasciata, sotto condizione, sol perchè pendente la condizione, sia la proprietà per solo ministero di diritto presso l' usofruttuario (il che può dirsi anche dipendere dal principio, non più nel nuovo diritto riconosciuto, di non poter uno morire in parte con testamento, ed in parte *ab intestato*) quasi per fatto dell' uomo fosse stata in tal caso all' usofruttuario la proprietà lasciata col peso di conservare e restituire, ampliandosi così la caducità dell' articolo 896 anche al caso, che non il testatore ingiungesse la restituzione, ma solo per ministero di legge una specie di restituzione avvenisse. Finalmente non è da farsi fondamento, fino a creare una istituzione di erede inesistente, e distruggere la esistente nell' avere il testatore data a' fratelli usofruttuarj la facoltà di dividere, secondo la loro prudenza agli eredi proprietarj la proprietà de' beni, perchè un tal carico è del tutto indipendente dalla qualità di eredi usofruttuarj, mentre poteva il testatore addossar loro tal ministero, anche senza istituirgli eredi nell' usofrutto degli stabili, contentandosi di avergli istituiti eredi proprietarj ne' soli mobili, e fatti loro de' prelegati, ed anche se per niente gli avesse onerati. Onde ognun vede, che tal ministero non solo non mena alle conseguenze, che la Corte ne ha dedotte, ma a veruna ragionevole conseguenza ».

» Finalmente ha la Corte voluto estendere la caducità prescritta dall' articolo 896, anche ad un prelegato di abitazione compreso in un diverso capitolo del testamento, e propriamente in quella parte, in cui il testatore nomina li due suoi fratelli Salvatore ed Andrea eredi proprietarj ne' mobili, mentre un tal prelegato non ha veruna connessione col preteso usofrutto causale, ed è una disposizione singolare, nella quale non potea la Corte notare verun vizio di conservazione, e restituzione. Onde ella ha estesa la caducità anche ad una particolar disposizione, solo per motivi di preteso assurdo, che uno potesse perdere il tutto, e ritener la parte, il che è un sofisma, non mancando nel diritto romano esempj di legati ripetiti, nel caso il legatario per la prima disposizione non gli ottenesse ».

(C. C. N. 3 luglio 1815; *Di Lucia* c. *Di Lucia*; Supp. 1819, n.° 134).

8. » Attesochè la semplice lettura dell' articolo 896 del Codice civile

determina essere nulla la disposizione divisatavi anche nell' interesse della donataria Ippolita de Angelis, mentre in vigore della prima parte del detto articolo le sostituzioni fedecommessarie sono proibite, ed in vigore della seconda parte del medesimo, che comincia in linea diversa da quella della prima, ogni disposizione per la quale il donatario è gravato di conservare e rendere ad un terzo, è nulla anche riguardo al donatario, cioè per quel che riguarda l' interesse di tale donatario per la donazione fattagli, in modo ch' egli non possa in niun conto profittare dell' oggetto ch' egli era gravato di restituire ».

» Che non è mica fondata l' interpetrazione, che il signor Giuseppe Maria de Angelis vuol dare alla sopratrascritta seconda parte dell' articolo 896 del Codice civile; cioè che il gravame di restituire non è obbligatorio, neppure pel donatario, poichè se vera fosse tale interpetrazione si oserebbe d' imputare al legislatore ridicole parafrasi, anzi un triplice pleonasmo *tautologico* nella disposizione di quell' articolo: il primo nell' avervi nella prima parte vietate le sostituzioni fedecommessarie; il secondo in quelle parole ogni disposizione, per la quale il donatario sarà gravato *di conservare, e di restituire ad un terzo sarà nulla*; ed il terzo nelle parole *sarà essa nulla anche a riguardo del donatario*; pleonasmo si vizioso che non può immaginarsi mai ne' tanti noti vecchi giureconsulti, e magistrati, che lo concepirono, e per più volte in più adunanze riesaminarono ».

» Che si deve osservare il tutto insieme dell' articolo 896 (*tota lege, et non aliqua ejus particula perspecta*) senza isolarne dalla prima la seconda parte, in modo che si evitino inutili ripetizioni, *et eccipiatur ejus significatio, quae vitio caret; L. 19 et 24, ff. de legibus* ».

» Che dal tutto insieme di tale articolo risulta che vi è annullata la disposizione riguardante il gravame verso il terzo, anche per interesse del donatario, cioè per la donazione fattagli ».

» Che ciò è indubitato anche se si riguardino gli articoli 897, 1048, 1049 e 1050 dello stesso Codice, ove si legge l' eccezione confermativa della regola generale dell' articolo 896 per alcuni fedecommessi limitatamente permessivi, ed ove la parola *disposizione* impiegata in tutt' i detti quattro articoli, egualmente che nell' 896 abbraccia evidentemente si la sostituzione che la istituzione ».

» Che il primo motivo della disposizione del trascritto articolo 896 si è, che nelle sostituzioni fedecommessarie il donatario gravato, invitato dal disponente a godere a tempo limitato della cosa fedecommessa, non è che un mezzo di trasmissione a pro del terzo dal disponente chiamatovi ad averne in perpetuo la piena ed intiera proprietà, locchè pruova l' affezione minore del dispon nte verso il gravato, cui non ha voluto dare l' intiera proprietà, e maggiore quella verso il terzo invitatovi ad averla intera ».

» Che distruggendosi il fedecommesso a pro del terzo, e non avendo voluto il disponente, che il gravato avesse l' intera proprietà, devesi allora alla volontà contraria, o mancante dell' uomo, quella della legge supplire; ed allora nel concorso del gravato e degli eredi legittimi, naturali, e civili del donante, questi sono sembrati al legislatore meritevoli di maggior riguardo a dover essere preferiti al gravato sovente estraneo al donante; al che si è dal legislatore adempito col dichiarare la nullità sì del fedecommesso riguardante il terzo, che della donazione ri-

guardante il donatario, sovente al donante non congiunto, o meno congiunto, che i di lui eredi naturali, e legittimi ».

» Che il secondo motivo su cui è fondato l'articolo 896 è tratto da ciò, che il legislatore ha voluto evitare quello avveniva in Roma sulla esecuzione de' fedecommessi taciti, i quali *non palam*, *seu testamento*, *vel codicillis*, *sed clam domesticis*, *et privatis chirographis*, *vel cautionibus* si ordinavano contra le LL. a pro de' fedecommessarj indegni, o incapaci, tra quali erano i proscritti, i deportati, i morti civilmente, i deditizj, i latini iuniani, in qualche poco tempo per la L. voconia le donne nelle successioni di maggior valore di centoventimila sesterzj, e per la L. Giulia *de maritand. ordinib.* gli orbi ed i celibi (*L. 103*, *ff. de legat. 1.°*, *§. 1*, *instit. de fidecomm. heredit.*; *L. 10*, *princ. et seq.*; *L. 11*; *L. 23*; *L. ultim.*, *§. 1*, *ff. de his quae ut indignis auferuntur*; *L. 1 e 3*, *ff. de jure fisci*; *L. unica §. 9 e 12*, *Cod. de cad. toll.*, *institut. titulo de codicillis*, *Ulpian. tit. 22*, *§. 2 et 3*; *Paulus lib. 4 sententiarum*, *tit. 8*, *§. 3*; *Ulp. tit. 15*). Allorchè sovente i gravati di tali fedecommessi a pro d'indegni, ed incapaci li eseguivano, essendo sensibili più al punto di privato onore di secondare le intenzioni del disponente loro benefattore, che al vantaggio privato e pubblico, di avere quel beneficio senza gravame. Il legislatore invece di incorporare al fisco tali beni fedecommessi, e dichiararli *ereptizj*, come fu ordinato un tempo in Roma, poichè l'agricoltura non è migliorata, ma distrutta, o lungo tempo differita da' fedecommessi, che impediscono la moltiplicazione de' proprietarj, il commercio delle proprietà e dei loro frutti, e la loro riproduzione, e diminuiscono la popolazione; per tali motivi, egli il legislatore ha dovuto mettere il gravato de' fedecommessi nella impossibilità anche fisica di restituirli ad altri contro il pubblico vantaggio; locchè non ha potuto conseguire, che interdicendo ogni facoltà di disporre a coloi, che in dispregio della proibizione necessitata dal pubblico bene, vorrebbe gravare di fedecommesso quello in favore di chi egli ha fatto donazioni, istituzioni o legati; e quindi annullando esso legislatore la disposizione fedecommessaria, anche nell'interesse del gravato, negando a costui altresì il beneficio della disposizione, acciò non avesse potuto restituire ad altri il lasciatogli, poichè *nemo dat quod non habet*, invitandovene in conseguenza al godimento gli eredi legittimi del gravante protettivi della stessa natura, ed evitando di fare un altra disposizione contraria senza dubbio alla volontà del disponente, che non ha voluto dare al gravato l'intera, e piena proprietà del disposto ».

» Attesochè non è applicabile alla causa, nè l'articolo 951, riguardante la stipulazione di riversione a pro del donante precedente proprietario, che non è mai sostituzione fedecommessaria, nè l'articolo 900 che reputa, come non scritte le condizioni impossibili, o contro la legge sotto la verifica delle quali si deferisca una disposizione per atti tra vivi, o testamentaria, poichè nella causa in esame non si quistiona di riversione convenzionale, o di condizioni impossibili; ma bensì se siavi fedecommesso o peso di conservare, e rendere ad un terzo. 1.° Nell'usofrutto donato al signor D. Giuseppe de Angelis sino al tempo, in cui la signora Ippolita di lui figlia si fosse maritata. 2.° Se siavi fedecommesso nullo, o viziato della donazione fattale della nuda proprietà, nella donazione della piena proprietà fattale, se ella si maritasse, e nel

gravame di restituire la proprietà al di lui padre signor Giuseppe Maria, se ella non si maritasse, o morisse prima di maritarsi; o sia, se ne' casi compresi in questo numero secondo, la donante signora Teresa Leto abbia voluto che la signora Ippolita de Angelis, e di poi il di costei padre signor Giuseppe, siano proprietarj del donato l'uno dopo l'altro ».

» Attesochè dietro i sopra esposti principj legali la signora Teresa Leto nullamente ordinò che la proprietà del donato fosse della signora Ippolita de Angelis, che costei maritandosi ne fosse prima proprietaria, e non maritandosi, o morendo prima del tempo di maritarsi, se ne fosse unita la proprietà all' usofrutto donato al signor Giuseppe de Angelis di lei padre sino al tempo del di lei matrimonio. — *Cassa* ».

(C. C. N. 8 marzo 1816; *Leto* c. *De Angelis*; Supp. 1819, n.° 136).

9. L' abolizione de' fedecommessi porta seco quella de' diritti de' futuri chiamati.

(C. C. N. 17 aprile 1816; *Ferrante* c. *Ferrante*).

10. » Considerando che la sostituzione portata nel testamento di cui si tratta, si spazia oltre i confini della sostituzione reciproca, indicata in origine tra li due eredi instituiti Saverio ed Onofrio Capozzimati, dovendosi quella andare ad estinguere finalmente nel capitolo di Squizzano, poichè il testatore espressamente lo invitò a succedere nella totalità del suo asse ereditario nel caso che fossero venuti a spegnersi i discendenti rispettivi così dei sudetti due eredi instituiti, come quelli di Andrea, Marianna e Teresa Capozzimati, non che di Donato Moretti, che nella estinzione de' primi vennero indi progressivamente chiamati a succedere. Donde poi ne segue che con essersi dichiarato che il testamento suddetto contiene non una semplice sostituzione reciproca tra li soli primi eredi instituiti, ma piuttosto un fedecommesso progressivo a beneficio de' discendenti da essi, lungi di essersi contravvenuto alle leggi, si è fatta nella specie presente un adeguata applicazione della legge *Titia Sejo §. Sejo libertis*, *ff. de leg. 2.°* — *Cassa* ».

(C. C. N. 23 novembre 1816; *Capozzimati* c. *Capozzimati*).

11. » Considerando che l' annuo legato di ducati 18 lasciato dal testatore a favore di Raffaele Jannone e dopo la di lui morte a beneficio dei parochi *pro tempore* dell' arcivescovado, e de' rettori del monistero dell' Addolorata, non contiene obbligo di conservare e di restituire vietato dall' articolo 896 del Codice civile vigente. Imperciocchè cotesto divieto è riposto specialmente nell' impedire che i fondi passino da una mano all' altra senza potersi alienare, e renderli commerciabili. Ma il legato lasciato a Jannone ad agli altri chiamati onde dargli un compenso per l' amministrazione dei beni a loro affidata, non contiene l' obbligo di conservare e di restituire l' eredità o sieno fondi alla medesima appartenenti, e non contiene nè pure l' obbligo di restituire l' annuo legato di già percepito. L' eredità lasciata al monistero per invertirne le rendite in opere di pubblica beneficenza, era nell' obbligo di corrispondere l' annuo legato di ducati diciotto a pro di Jannone, e degli altri successivi amministratori. Quest' obbligo non comprende nè la restituzione del legato di Jannone ai successivi amministratori, nè di costoro agli altri. Ognuno di essi percepisce e ritiene il legato, e le leggi eversive de' fedecommessi, perciò non li riguardano. La Corte dunque ha male applicata al caso la disposizione dell' articolo 896 del Codice civile ».

» Considerando che il legato lasciato dal testatore a Raffaele Jannone per invertirlo negli usi comunicatigli a voce dal testatore, nè pure contiene fedecommesso, nè è una disposizione contraria alla legge. Altro è lasciare qualche cosa all' arbitrio altrui, che la legge riprova, altro è lasciarlo ad un amico istrutto della sua volontà per farne gli usi impostogli. È vero che alcuni dottori hanno opinato che l' erede fiduciario debba manifestare quale fosse la mente del testatore comunicatagli, ma questo sentimento è più politico che legale, poichè tende a sapersi se il legato lasciato a persone non conveniente possa riguardare persone sospette. La Corte ha violato la L. *illa*, *ff. de heredibus instituendis* — *Cassa* ».

(C. C. N. 24 gennaio 1817; *Conservatorio dell'Addolorata e Jannone* c. *Chiariello e De Biase*).

12. Una eredità nell' usofrutto della cui terza parte il testatore avesse chiamata sua moglie vita durante, e nell' intera proprietà i suoi figli con l' obbligo di restituirla ai loro figliuoli, e con l' altro di farne restare l' amministrazione presso la madre usofruttuaria, senza esigere dalla stessa rendimento di conto; divenuti liberi i beni per la legge de' fedecommessi nelle mani de' figli del testatore, la proprietà de' beni suddetti diviene divisibile tra costoro, salva la quota dell' usofrutto legato alla vedova, la quale deve render conto dell' amministrazione tenuta.

(S. C. G. N. 22 novembre 1817; *Peraino* c. *Peluso*; Supp. 1819, n.° 114).

13. Allorchè col primo periodo di un testamento sia stato alcuno instituito erede sopra tutti qualsivogliano beni del testatore, ed in altro periodo nell' ordinare una sostituzione fedecommessaria sia detto, che l' erede già istituito debba intendersi soltanto usofruttuario, questa seconda disposizione trovandosi in contraddizione colla prima, l' erede debb' essere riputato instituito tanto nella proprietà che nell' usofrutto, col peso della restituzione.

Nel silenzio del testatore la sostituzione reciproca da lui ordinata sotto le antiche leggi, s' intende fatta colle stesse condizioni apposte da esso nella instituzione.

La sostituzione reciproca ordinata sotto le antiche leggi, da un padre riguardo ai suoi figli instituiti eredi e gravati di fedecommesso, cessar doveva relativamente a quell' erede che avesse lasciati figli.

(C. A. A. 9 marzo 1818; *Volpe* c. *Voce*; C. 196, 431 e 432).

14. In un fedecommesso istituito sotto le antiche leggi con atto tra vivi, i giudici non hanno la stessa latitudine d' interpetrazione che nei fedecommessi istituiti per atto di ultima volontà, ma debbono intendere le espressioni nel senso che le parole presentano.

(C. A. A. 6 aprile 1818; *Valentini* c. *Valentini*; C. 3, 231).

15. Allorchè in una disposizione testamentaria fatta sotto le antiche leggi da un collaterale che sia morto sotto l' impero del Codice civile, oltre la instituzione dell' erede universale contiensi una sostituzione per persone e cespiti determinati, dichiarandosi nulla questa, i cespiti e la somma contenuta nella sostituzione debbono accrescersi agli eredi legittimi non già agli eredi instituiti.

(C. A. A. 15 giugno 1818; *Franchi* c. *Monaco*; C. 3, 100).

16. Le sostituzioni fedecommessarie o che sieno fatte per atto tra vivi, o per testamento sotto l' impero delle vecchie leggi, sono sempre colpiti dalle nullità prescritte dall' articolo 896 del Codice civile.

Il contenuto nell' articolo 1053 dello stesso Codice, il quale dispone che se per qualsivoglia causa il gravato di possedere i beni soggetti a restituzione, nel momento medesimo si aprono i diritti de' futuri chiamati, ciò debbe intendersi ne' modi legali per cui il gravato perdesse l' usofrutto causale, siccome per la morte civile, per l' indegnità, o altri simili descritti dalla legge.

(S. C. G. N. 19 gennaio 1819; *Barba* c. *Gigliozzi*).

17. Gli allodiali non stabiliti ed avvalorati da' solenni prescritti dalle antichè leggi, cioè di decreto di espedienza, e di regio assenso sono nulli; nè perchè la legge del 1807 avesse resi liberi in mano de' padroni i beni de' padronati, lasciando a loro carico l' adempimento de' pesi ingiunti da' fondatori, potrebbero quegli allodiali dirsi validamente costituiti; giacchè questa legge non può retrotrarsi agli atti precedenti nulli, ed invalidi per se stessi.

(S. C. G. N. 7 dicembre 1819; *Vittoria* c. *Avanzo*).

Art. 897. Sono eccettuate da' due primi paragrafi dell' articolo precedente le disposizioni permesse *nel capo* VI di questo titolo a' genitori, a' fratelli ed alle sorelle.

Nel capo VI — articolo 1048 e seguenti.

SU L' ARTICOLO 897.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 897 del Codice civile corrisponde all' articolo 942 delle Leggi civili, così concepito :

» Tali sostituzioni sono vietate, eccetto ne' casi espressamente per-
» messi dalla legge, e salve le disposizioni riguardanti la instituzione
» de' majoraschi contenute nella seguente sezione ».

Vedi gli articoli 936, 1003 e 1008 delle Leggi civili.

Art. 898. Non sarà considerata *come sostituzione* e sarà valida la disposizione, colla quale una terza persona sia chiamata a conseguir la donazione, l' eredità, o il legato nel caso in cui il donatario, l' erede, o il legatario nol conseguissero.

Come una sostituzione — Ciò che altre volte chiamavasi *sostituzione volgare*. Io istituisco Paolo per mio erede, e se egli rifiuta la successione, o se non possa raccoglierla per

qualsiasi causa, chiamo Pietro in suo luogo. In questa disposizione non avvi alcuna obbligazione imposta a Paolo di *conservare e di restituire* al tempo della sua morte; non avvi *ordine successorio*, e quindi non vi è sostituzione proibita.

SU L' ARTICOLO 898.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 1; L. 36, ff. *de vulgari et pupillari substiutione.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 898 del Codice civile corrisponde all' articolo 936 delle Leggi civili, così concepito:

» Può all' erede instituito, al donatario o al legatario sostituirsi una » terza persona nel caso che alcuno di essi non conseguisse la eredità, » la donazione o il legato. Questa disposizione vien detta *sostituzione* » *volgare* ».

Vedi gli articoli 994 e 996 delle Leggi civili.

Art. 899. *Lo stesso avrà luogo* rispetto alla disposizione tra vivi o di ultima volontà, colla quale sarà dato ad uno l' usofrutto, e ad un altro la nuda proprietà.

Lo stesso avrà luogo — Esempio: lego a Paolo la casa che abito, ma l' usofrutto lo dono a Pietro. Queste sono due disposizioni ben distinte; la proprietà ed il possesso possono essere separati. Paolo ha la proprietà della casa dal momento della mia morte, Pietro ne ha l' usofrutto; tutti e due sono irrevocabilmente messi al possesso della parte loro donata, senza esser tenuti di conservare e di restituire ad una terza persona; quindi non avvi sostituzione.

SU L' ARTICOLO 899.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 26, §. 1, ff. *de usu et usufructu et reditu legato*; L. 9, ff. *de usufructu accrescendo.*

L' articolo 899 del Codice civile corrisponde all' articolo 944 delle Leggi civili, così conceputo:

» Non sarà considerata come sostituzione, e sarà valida la dispo-
» sizione tra vivi o di ultima volontà, colla quale sarà dato ad uno
» l' usofrutto ed ad un altro la nuda proprietà ».

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 873 delle Leggi civili.

2. Non si contiene sostituzione fedecommessaria in quella donazione tra vivi nella quale il donatario dona prima tutti i suoi beni a due persone e con alcune condizioni, la prima delle quali sia che il donante riserba per se l' usofrutto; la seconda che dopo la sua morte l' usofrutto sia unitamente de' due proprietari; la terza che dopo la morte di uno de' donatari la proprietà e l' usofrutto siano interamente consolidate in persona del donatario superstite.

(C. A. A. 6 marzo 1811; *Frascani* c. *Frascani*; C. 2, 183).

Art. 900. In qualunque disposizione tra vivi o di ultima volontà *si avranno per non iscritte* le condizioni *impossibili*, e quelle che sono contrarie *alle leggi*, *o al buon costume*.

Si avranno per non scritte — La disposizione è valida, quantunque non si fosse adempiuta la condizione. Quindi può sempre da questa disposizione conchiudersi, quantunque svanisca la condizione, che il testatore o il donante ha meglio amato che la cosa si appartenesse al donatario o legatario, che vederla passare nella sua successione. *Quoniam magis legatarium aliquod commodum testator in hoc legato, quam haeredem habere voluisset.* Simili condizioni ne' contratti, li colpiscono di nullità (articolo 1172 del Codice civile). Vedremo altrove le ragioni di questa differenza.

Impossibili — Vale a dire, quelle condizioni, che le leggi di natura si oppongono assolutamente alla loro esecuzione. *Obligatio impossibilium nulla est.* Ma bisogna che la impossibilità fisica sia *assoluta*; vale a dire, che esiste per ogni dove; se non è *relativa* che al donatario, per esempio, se fosse obbligato fare un quadro, mentre non sappia dipingere, la condizione dovrebbe avere il suo effetto. Bisogna ancora che la condizione sia impossibile effettuarsi per lo intiero. Se

una parte può essere adempiuta, il donatario o il legatario è tenuto di adempierla.

Alle leggi o ai buoni costumi — Queste condizioni possono essere fisicamente possibili; ma la legge non deve permettere di far ciò che offenderebbe le sue disposizioni o la morale pubblica. Le obbligazioni contrarie alle leggi sovente volte offendono i buoni costumi. Tali sono l'obbligazione di sposare la sorella, di commettere un furto, etc.: ma esse non potrebbero che offendere i buoni costumi; per esempio, cangiar di religione, domandare la separazione di corpo; o pure non si oppongono che alle leggi; per esempio la obbligazione di comprare un edificio che è fuori del commercio; quella di sposare una nipote. In quest'ultimo caso si dovrebbe domandare la dispensa; e se non si ottenesse la condizione sarebbe nulla. Del rimanente con la espressione *alle leggi*, bisogna intendere le leggi che sono di ordine pubblico, e non quelle d'interesse particolare. Quindi si potrebbe imporre al legatario la obbligazione di rinunciare una successione alla quale fosse chiamato.

SU L'ARTICOLO 900.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 3, 20, 64 e 72, §. 5, ff. *de conditionibus et demonstrationibus*; LL. 1, 9 e 14, ff. *de conditionibus institutione*; L. 65, §. 1, ff. *ad Senatus consultum Trebellianum*; LL. 7 e 26, ff. *de verborum obbligat.*; L. 104, §. 1, ff. *de legatis 1.°*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 900 del Codice civile è uniforme all'articolo 816 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1087, 1125 e 1341 delle Leggi civili; vedi inoltre gli articoli 1003 e 1008 delle stesse Leggi.

2. La condizione apposta in un testamento di dover gli eredi instituiti, figli del testatore, vivere colla di lui vedova, altrimenti che fossero privi della quota ereditaria, e dovessero essere contenti della sola legittima, debbe aversi come non scritta.
(C. A. A., 8 marzo 1815; *Fonso* c. *Fonso*; C. 1, 106).

3. È dovuto il legato di dote lasciato sotto la condizione che la fi-

glia debba contrarre matrimonio col consenso della propria madre, quando, sebbene questo consenso non sia intervenuto, abbia avuto luogo prima dell' apertura del testamento.

(C. A. T. 6 dicembre 1817; *Caselli* c. *Vitulli*; C. 3, 306).

CAPITOLO II.

Della capacità di disporre o di ricevere per donazione tra vivi o per testamento.

Le incapacità di dare o di ricevere si dividono in *assolute* e *relative*. Sono *assolute* allorchè generalmente non si deve dare, nè si deve ricevere da alcuno; siccome l' interdetto che non può dare; il morto civilmente che non può ricevere. *Relative*, allorchè non si può dare nè ricevere da determinate persone; siccome pel minore, riguardo al suo tutore (articolo 907 del Codice civile); il medico rispetto all' ammalato (articolo 909 eod.).

Art. 901. Per far donazione tra vivi o testamento, è necessario esser *sano di mente*.

Sano di mente — Questa disposizione, che generalmente si applica ad ogni atto, con maggiore ispezialità si richiede nella donazione o nel testamento. Quindi si possono impugnare tali atti per causa d' imbecillità, di demenza o di furore, quantunque l' individuo che li abbia fatti, fosse morto prima di provocarsi la sua interdizione; e la giureprudenza sembra stabilita su questo punto. Questa è una eccezione che la legge ha dovuto fare all' articolo 504, perchè bisogna raddoppiare la vigilanza onde impedire che le persone avide profittino di un istante di debolezza in un individuo a fine di estorquergli una liberalità.

Si potrebbe benanche impugnare una donazione o un testamento, come dettati dalla collera, poichè colui che agisce sotto la sua influenza non è sano di mente. Ma bisognerebbe esibire delle pruove evidenti che la volontà del disponente non sia stata libera, e che era egli dominato totalmen-

te da un ingiusta passione. Del rimanente i tribunali, quasi sempre, difficilmente ammettono questa specie di azioni. In fine, questi atti possono ancora essere impugnati per causa di persuasione o di lusinghe, se si prova che il testatore ha unicamente ceduto ad un influenza estranea.

SU L' ARTICOLO 901.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 2 e 3; L. 8, in princ. e §. ultim.; LL. 9 e 12; L. 13, §. 2; L. 18, ff. *qui testamenta facere possunt*; LL. 2, 3 e 9, Cod. eod. tit.; Ulpian. *Fragm*, tit. 20, §§. 1 e 15; Instit. *quibus non est permissum facere testam.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 901 del Codice civile è uniforme all'articolo 817 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 412, 425 e 1917 delle Leggi civili.
2. Non può essere attaccato di nullità per causa di quasi demenza quel testamento del padre fatto sotto le antiche leggi, da cui lungi di porgersi la demenza rilevasi al contrario dal suo contesto, la saviezza della disposizione, soprattutto allorchè la demenza non è evidentemente provata.
(C. A. A. 5 gennaio 1816; *De Luca* c. *De Benedictis*; C. 2, 205).

Art. 902. *Qualunque persona* può disporre e ricevere per donazione tra vivi, o per testamento, ecccttuate quelle che sono dalla legge dichiarate incapaci.

Ogni persona — Quindi la facoltà di disporre de' beni di cui si ha la proprietà, è un diritto generale che appartiene ad ognuno, e di cui non si può esser privato che con una particolare disposizione di legge.

SU L' ARTICOLO 902.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 902 del Codice civile è uniforme all' articolo 818 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 646, 647, 819 e 828 delle Leggi civili.
2. La Corte suprema ha esaminate le seguenti quistioni.
1. Nella vertenza se il peculio di un monaco secolarizzato acquistato nel ritorno al secolo, appartenesse al monastero, ovvero ai successori per legge; se ne potrebbe dedurre la soluzione de' principj in un modo indistinto dalla immutabilità de' voti monastici, e della incapacità assoluta, o nel diritto si veggono delle norme all' esclusione del sistema senza le relative distinzioni?
2. Quale quindi la incapacità per li monaci in rapporto ai diritti civili, in qual tempo ed in qual modo riconosciuta dalla disciplina della chiesa e dalle leggi civili?
3. Le leggi della chiesa hanno riconosciuto le modificazioni de' voti monastici, senza ledere la immutabilità de' medesimi?
4. Data la censura del sistema senza la distinzione che l' uopo dettava, non è manifesta la violazione delle leggi civili all' ordine successorio?

SU LA PRIMA.

» Considerando che nella logica legale li principi in un modo assoluto solamente hanno luogo, quando la legge ne presenti la specifica determinazione in un modo letterale, o quando lo intendimento virtuale non altrimenti si manifesta con la legge medesima. Gli argomenti di induzione potendo portare ad altre diversificazioni non sono ammessi li principi indistinti, e le conseguenze debbono rispondere alle illazioni che il sillogismo detti ».

» Considerando che le proposizioni della immutabilità de'voti e della incapacità assoluta presentano lo erroneo argomento di una petizione di principio, cioè se siano producibili della perdita de' diritti civili, in un modo indistinto; in conseguenza si fatto metodo (il che nella decisione in esame ha molto prevaluto), non solo è censurabile per lo scambiamento della questione, vale a dire, non già della esistenza, o della inesistenza di una specie d' incapacità, ma non ha trattato in che valesse la immutabilità de' voti, e non ha trattato se valesse la incapacità relativa o l' assoluta. Da ciò il metodo indicato ha contrariato li principi logici, scambiando in dimostrazione diretta la indiretta, ed ha sconosciuti li voleri della legge che non ammettono la perdita de' diritti per modo d' induzione, ma solamente quando manifestamente l' abbia indicata. E perchè gli errori della decisione non rimanessero cennati coi soli astratti motivi, la suprema Corte se n' è occupata dello esame in distinte questioni, il che dalla seguente discussione ».

» Considerando che la chiesa per maggiore perfezione de' monaci avendo riconosciuto la formazione de' monasteri con le leggi, così relative alla qualità monastica, cioè con li voti di ubbidienza, castità e povertà, che relative alle regole de' particolari instituti; ognun rileva che il voto di povertà, sia stato lo esercizio di una virtuosa perfezione, e non già la perdita positiva de' diritti civili, che per altro per l'ordine e la disciplina de' monasteri per particolari vedute restano avvinti e vincolati. Da ciò la distinzione ne' monaci per le qualità personali nello stato monastico, e nel rapporto al dominio di proprietà ».

» Per le qualità personali, dato il principio, che le perdite de' diritti non accadono se non per lo volere della legge o dell' uomo e dato che il voto di povertà sia lo esercizio di virtuosa privazione verso il signore Iddio, e verso il monastero, la conseguenza è quella di una modificazione e non già la perdita de' diritti civili; ed infatti li monaci in vece di deteriorare acquistano pregi nella società con le virtù monastiche, e da ciò lo universale avviso, che li voti monastici erano un semplice cambiamento di stato nel rapporto al monastero, e non la perdita dei diritti civili dettata dalle leggi romane; conseguentemente pel rapporto della persona, n' è evidente l' illazione di una relativa incapacità solamente ».

» Nella veduta di proprietà, se non è negabile, che li monaci passando dal secolo ne' chiostri, in maggior conferma nello esercizio virtuoso di povertà non solo si privavano del dominio di ogni qualunque proprietà, ma di ogni qualunque peculio, ed il concernente voto ne assodava lo intento; non è però men vero, che il detto voto non li privava de' diritti della proprietà in un modo assoluto, e solamente nel di loro nome si trasferivano ne' monasteri. Le leggi della chiesa, e le leggi Giustinianee, cioè l'autentica *Ingressi* Cod. *de sacros. Eccl.*; Novell. 123, cap. 38; e la L. 56, Cod. *de episc. et cleric.* essendone de' monumenti evidenti, dettarono la massima *quidquid monacus adquirit, monasterio adquirit.* Conseguentemente ognuno rileva, che il voto di povertà non apportava incapacità assoluta; altrimenti come compatibile, senza di una contraddizione di principî, lo essere valevole ad acquistare, ed essere nel tempo medesimo privo di ogni diritto civile? Quindi è evidente che non già il voto di povertà, ma la esistenza nel chiostro induceva lo impedimento nel monaco ad acquistare e trasmettere nel solo riguardo alla sua individuale persona. Da ciò il monaco destinato alle parochie a vescovadi, e passando in altri monasteri, li beni indi acquistati appartenevano non già al monastero lasciato, ma si deferivano senza la infrazione del voto di povertà a coloro da' quali l' utile era dipeso. Quest' essendo le norme della disciplina della chiesa, confermate dal diritto romano, che escludevano la incapacità assoluta; egli è d'uopo d' intrattenersi ne' cenni per le qualità de' monaci nel rapporto alla proprietà lasciando il chiostro ».

» Considerando di essere evidente anche senza la contraddizione dei principî mentovati che la incapacità de' monaci ne' diritti di proprietà si aveva per esistente quando erano nel chiostro, ma ritornando nel secolo riacquistavano lo esercizio de' diritti impediti e non perduti, laddove non avessero obbliato il voto al signore Iddio di una vita moderata e mortificata. Sì fatta veduta corrispondendo alla qualità monastica,

senza la infrazione de' voti, e senza la infrazione dello statuto del di loro ordine, perchè dispensati dal sommo Pontefice, la conseguenza si è della incapacità relativa; e la medesima veduta si manifesta nel riportare gli sguardi nelle leggi romane che hanno imperato ne' domini del Re (N. S.) e nelle leggi de' suoi augusti predecessori per lo stato de' monaci secolarizzati ».

» In fatti nella L. 56, Cod. *de episc. et cleric.*, è indicato per li monasteri la ritenzione de' beni acquistati, e non già degli acquirendi da monaci nello stato della secolarizzazione. Questa distinzione corrispondendo ai principi della giustizia, alla purità della religione ed all'equilibrio delle rispettive ragioni, dimostra ad ognuno che non senza assurdi li monasteri avrebbero potuto appropriarsi il peculio de' monaci secolarizzati, formato da costoro senza di alcun soccorso del proprio monastero, ma con quelli della propria famiglia, e con le fatiche personali (specie verificata nella causa per essere stato D. Raffaele Piscicelli un tempo soccorso dalla sola famiglia col patrimonio sacro, e con trentotto anni di soccorsi vitalizi); ed ecco un altra veduta di diritto alla incapacità relativa, cioè la cessazione della medesima uscendo li monaci dal chiostro. Indi per le leggi del regno (cioè real rescritto del 1772) se si considerano li monaci secolarizzati nella specie di privazione del dominio di proprietà, ma n'è evidente la cagione della esistenza delle rinuncie, e non una perdita de' diritti civili per lo voto di povertà. Di poi se nell' altro ultimo rescritto del 1822 è indicata la incapacità di acquistare e trasmettere; però nel medesimo si parla della incapacità esistendo li monaci nel chiostro, cioè una incapacità relativa. In ultimo vari reali decreti, dopo la ripristinazione de' monasteri, indicano l'autorizzazione ai medesimi per lo acquisto di contemplazioni loro fatte da monaci secolarizzati; e quale assurdo non vi sarebbe nel permesso di acquistare, che data la voluta, ma inesistente incapacità assoluta già gli appartenева? Conseguentemente la differenza delle due diverse incapacità con sodi principi è evidentemente dimostrata ».

» Considerando che veduta la questione in ciascuno degl'indicati punti, non essendovi la incapacità assoluta per li voti monastici, ognuno rileva che il peculio del monaco secolarizzato non possa appartenere al monastero lasciato, ma che formi la esistenza de' diritti riacquistati, che o per disposizione appartengono agli eredi scritti, o agli eredi per legge, successori universali nel complesso dei diritti menzionati; ed ogni contrario intendimento involgerebbe in ambagie litigiose riprovate dal volere delle leggi ».

» Considerando in ultimo che la decisione in esame non solo presenta lo scambiamento della positiva questione e la indagine de' principi non pertinenti, ma anche è censurabile nel metodo della serbata discussione, dapoichè dopo li motivi del ragionamento di una incapacità assoluta nei monaci, e dopo la voluta proprietà di diritto anche nel peculio del monaco secolarizzato, ne ha indi rigettato l'appello di Piscicelli, confermando la sentenza appellata, che aveva dichiarata aperta la eredità intestata del monaco secolarizzato D. Raffaele Piscicelli in favore del monastero di S. Teresa, ed ecco un assurdo e contrarietà evidente nel metodo della discussione; poichè incompatibile il diritto di ritenzione nel monastero per la voluta incapacità assoluta, e la successione degli altrui diritti. Quindi la censura di un metodo comunque riprovabile.

SU LA TERZA.

» Considerando che li cenni esposti nella precedente questione convincono di avere massimamente la disciplina della chiesa riconosciuto la diversità dello stato del monaco nel chiostro, dal ritorno nel secolo, non ostante il voto di povertà, e da ciò la dispensa Pontificia : *servatis per quantum fieri potest substantialibus votorum*, cioè voti immutabili per una vita moderata, e mortificata verso la divinità, e modificabili per lo permesso della vita nel secolo. Ogni contrario intendimento non sarebbe comportabile con la saviezza della disciplina della chiesa, garante della buona fede; il che potrebbe essere facilmente eluso, o per nullità di contratti, e con la privazione delle altrui fatiche ed economia avendosi la inesistenza del peculio, de' monaci secolarizzati. Conseguentemente la incapacità assoluta potendo essere la cagione degli equivoci dalla chiesa è riprovata; e la incapacità relativa presenta le sole modificazioni nello esercizio de' voti, senza la di. loro infrazione; e questo è lo intendimento positivo, che alla specie si appartiene ».

SU LA QUARTA.

» Considerando che dopo la dimostrazione della inesistenza della incapacità assoluta de' monaci ritornati nel secolo, e la non pertinenza della immutabilità de' voti alla causa, è manifesto che la decisione in esame, avendo attribuito al monastero di S. Teresa la eredità del monaco secolarizzato D. Raffaele Piscicelli, abbia violato le leggi dell' ordine successorio; ed abbia con assurdi riconosciuto per titolo di proprietà al monastero cennato il voto di povertà. Li voleri della legge essendo stati quindi trasgrediti, la censura è positiva — *Cassa* ».

(S. C. G. N. 10 settembre 1831; *Piscicelli* c. *Monistero de' Padri Teresiani*).

3. La suprema Corte ha esaminate le seguenti questioni.

» Un claustrale secolarizzato è incapace di far testamento, atteso il suo antico voto di povertà » ?

» Si fatta incapacità risulta da nessuna disposizione di legge » ?

» Considerando che quando anche volessero adeguarsi i monaci ritornati alla vita secolare a quelli, che sono rimasti nel chiostro, non potrebbe mai darsi al loro stato di povertà altro effetto, che la incapacità ad acquistare, che non potendo la persona inabile ad acquistare lasciar veruna eredità, mancherebbe ogni occasione ed alla successione legittima, ed alla successione testamentaria; che quando l' erede legittimo chiede di essere ammesso alla successione di un claustrale secolarizzato, riconosce che il medesimo ha potuto acquistare; che per conseguenza ad escludere l' erede testamentario non può trarre ragione dal voto di povertà del defunto; e che nella specie D. Lorenzo Tucci, vivendo tuttora il suo fratello D. Giacinto, aveva riconosciuto essere il medesimo abile ad acquistare, poichè si era acquietato, alla sentenza de' 15 dicembre 1821, ed aveva consentito alla convenzione del 1.° novembre 1812 ».

» Considerando che per l' articolo 8 delle leggi civili vi è bisogno di una espressa disposizione di legge perchè a taluno sia ristretto l' esercizio de' diritti civili, e che nessuna di questa natura s' incontra nelle leggi vigenti relativamente ai religiosi secolarizzati ».

» Considerando che nè meno può dirsi che atteso il silenzio delle attuali leggi, rimanga in vigore il disposto di qualche antica legge, che

priva i monaci secolari dal diritto di far testamento, che certamente non si può desumere si fatta privazione dell' antico diritto della facultà di testare, che era fatta ai claustrali, stantechè questo divieto astringeva i soli claustrali, ed aveva origine dal principio di appartenere ogni loro cosa alla communità; che nè pure si può desumere la detta privazione dalle disposizoni privilegiate, dalle quali furono poi esclusi i claustrali da ogni successione testata e intestata, perchè tali disposizioni riguardarono i soli claustrali, quanto alla sola capacità di succedere, e sul fine di antivenire all' ammortizzazione delle proprietà, e che per nessun' altra disposizione di legge i monaci secolarizzati sono stati mai dichiarati incapaci di acquistare e di far testamento ».

» Considerando che avendo l' articolo 14 del Concordato permesso ai religiosi usciti da monasteri soppressi di rimanere nel secolo mercè un indulto Pontificio; non ha però nulla disposto circa agli altri effetti civili della secolarizzazione; e che molto meno può trarsi alcuna conseguenza per tali effetti civili dal breve di secolarizzazione ottenuto dal fu D. Giacinto Tucci ».

» Considerando che il rescritto de' 9 maggio 1822 pel quale i religiosi sono stati dichiarati incapaci di succedere, non fa parola della facoltà di far testamento, che senza alcun fondamento la gran Corte civile ha considerato che la incapacità di succedere per testamento include per parità di ragione l' incapacità di far testamento; che per l' opposto, le leggi hanno riguardato distintamente l' uno e l' altro diritto civien, come si ravvisa dall' articolo 16 delle leggi penali, dove sono separatamente cumulate alla pena dell' ergastolo, e l' incapacità di succedere per testamento, e la incapacità di acquistare per atto, per causa di morte, e che l' interpetrazione estensiva è contraria all' articolo 8 delle Leggi civili, il quale vieta, che le leggi rescrittive dell' esercizio de' diritti civili sieno estese da un caso all' altro — *Annulla* ».

(S. C. G. N. 12 luglio 1831; *Piscettano* c. *Tucci*).

Art. 903. Il minore che non è giunto *agli anni sedici*, non potrà in verun modo disporre a riserva di quanto è determinato nel capo IX di questo titolo.

Minore di sedici anni — La ragione non è a bastanza in lui sviluppata, perchè prima di quest' età si consideri capace dell' esercizio di un diritto tanto importante.

SU L' ARTICOLO 903.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 903 del Codice civile è uniforme all' articolo 819 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 311, 407, 620 e 1049 delle Leggi civili.

Art. 904. Il minore pervenuto all' età d' anni sedici, non potrà disporre, eccetto che *per testamento*, e fino alla concorrenza solamente *della metà* de' beni, che la legge permette di disporre al maggiore.

Per testamento — Non si permette al minore di disporre per donazione, poichè questo atto è irrevocabile: il donante si spoglia attualmente degli oggetti che dona. Quanto al testamento, siccome può sempre essere rivocato, e d'altronde non può aver esecuzione che alla morte del minore, così se gli lascia la facoltà di disporre a sì fatto modo. Può ancora fare delle donazioni nel suo contratto di matrimonio in favore del conjuge, e con l' assistenza de' parenti il di cui consenso è necessario all' atto di matrimonio (articolo 1095 del Codice civile). Non si è stabilita alcuna differenza fra il minore emancipato, e colui che non lo sia, poichè il diritto di *disporre* della sua proprietà doveva essere dalla legge accordato in modo generale, e senza farlo dipendere dalla volontà de' parenti, i quali col timore che il minore non facesse delle disposizioni contrarie ai loro interessi, avrebbero potuto non emanciparlo.

Della metà — Se un minore, maggiore di sedici anni, ha disposto di tutti i suoi beni, questa liberalità sarà ristretta alla metà, benchè il minore sia morto in età maggiore; poichè è indispensabile che il testatore abbia la capacità di disporre nel momento che fa il suo testamento. Il silenzio del minore, non ha potuto dare esistenza ad un atto nullo nel suo principio, e si considera come non avvenuto, almeno per quella parte di cui il minore non poteva disporre.

SU L' ARTICOLO 904.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5, ff. *qui testamenta facere possunt.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 904 del Codice civile è uniforme all' articolo 820 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 407, 823, 829 e 1049 delle Leggi civili.

Art. 905. La donna maritata non potrà far donazioni tra vivi senza l'assistenza o il consenso speciale del marito, ovvero senza l'autorizzazione giudiziale, secondo il prescritto dagli articoli 217, e 219 nel titolo *del matrimonio.*

Non ha bisogno del consenso del marito, nè della giudiziale autorizzazione per disporre con testamento.

Abbiamo già spiegato i motivi di queste disposizioni agli articoli 204 e 215 del Codice civile.

SU L'ARTICOLO 905.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 905 del Codice civile corrisponde all'articolo 821 delle Leggi civili, così conceputo:

» La donna maritata non potrà far donazione fra vivi senza l'assistenza o il consenso speciale del marito, ovvero senza l'autorizzazione giudiziale, secondo le regole stabilite nel titolo del matrimonio ».

Vedi gli articoli 206, 208, 215, 1050 e 1342 delle Leggi civili.

Art. 906. Per esser capace di ricevere con atto di donazione fra vivi, basta l'esser conceputo *nel momento della donazione.*

Per esser capace di ricevere con testamento, basta l'esser conceputo *all' epoca della morte del testatore.*

Ciò nonostante non potranno avere effetto nè la donazione, nè il testamento, se il fanciullo non sia nato vitale.

Nel momento della donazione — Perchè da questo momento la proprietà si trasferisce al donatario.

All' epoca della morte del testatore — E non in quella in cui il testamento è stato fatto, perchè la proprietà si trasferisce nel momento in cui more il testatore. Quindi posso istituire mio erede il figlio primogenito di mia figlia, quantunque non

fosse ancora nato. Se mia figlia non ha figli al momento della mia morte, il testamento sarà nullo a tal riguardo.

Del rimanente, si può disporre a beneficio de' figli non ancora concepiti, per donazione de' beni che si lasceranno (articolo 1082 del Codice civile), e nel caso di sostituzione permessa (articolo 1048 eod.)

In questo articolo si tratta delle incapacità assolute. A quelle che enumera il Codice, fa mestieri aggiungere la incapacità che colpisce il morto civilmente; egli non può donare nè ricevere per testamento, siccome abbiamo osservato (articolo 25 eod.).

Le incapacità che seguono sono tutte relative.

SU L' ARTICOLO 906.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 26, ff. *de statu hominum*; Instit. *de haereditatibus quae ab intestato deferuntur*; L. 3. in fin. Cod. *de liberis et posthumis haeredibus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 906 del Codice civile corrisponde all'articolo 822 delle Leggi civili, così conceputo:

» Per esser capace di ricevere un atto di donazione tra vivi, basta » l'esser conceputo nel momento della donazione ».

» Per esser capace di ricevere con testamento, basta l'esser conce» puto all'epoca della morte del testatore ».

» Sono eccettuate da questa regola le persone contemplate nelle so» stituzioni fedecommessarie ne' casi permessi particolarmente dalla legge ».

» Ciò non ostante non potranno avere effetto nè la donazione nè il » testamento, se il fanciullo non sia nato vitale.

Vedi gli articoli 236, 646, 998, 1003 e 1037 delle Leggi civili.

Art. 907. Il minore, ancorchè giunto agli anni sedici, non potrà disporre, neppure per testamento, a vantaggio *del suo tutore*.

Il minore, fatto maggiore d'età, non potrà disporre nè per donazione tra vivi, nè per testamento, a vantaggio di quello che fu suo tutore, se non è stato *preventivamente reso* e liquidato il conto definitivo della tutela.

Sono eccettuati, ne' due casi sopra riferiti, *gli ascendenti* de' minori, che attualmente siano o che furono loro tutori.

Del suo tutore — Si è temuto l'influenza che il tutore ha necessariamente sul pupillo di cui amministra i beni, e governa la persona.

Preventivamente reso — Non si è voluto permettere al pupillo di disporre a vantaggio del suo tutore, prima di aver preso conoscenza dello stato de' suoi affari. D'altronde, questo sarebbe un mezzo indiretto onde dispensare il tutore dalla obbligazione di rendere il conto, poichè le donazioni, lo renderebbero inutile.

Gli ascendenti — La legge deve attribuire la donazione piuttosto all'amore del figlio per i suoi ascendenti, che all'impero che essi possono esercitare su di lui nella qualità di tutori.

SU L'ARTICOLO 907.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 20 §. 1; L. 28, §. 10; L. 31 §. 2 ff. *de liberatione legata*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 907 del Codice civile è uniforme all'articolo 823 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 323, 395, 820 e 1049 delle Leggi civili.

Art. 908. I figli naturali non possono *ricevere cosa alcuna*, sì per donazione tra vivi, che per testamento, oltre quello che loro è accordato nel titolo *delle successioni*.

Non possono ricevere — La legge, per onorare il matrimonio e per punire le unioni illecite, doveva stabilire una differenza notabile tra i figli legittimi ed i figli naturali; faceva mestieri dare a costoro diritti minori di quelli accordati ai figli nati da una unione legale; faceva d'uopo impedire

che l'affezione del padre o della madre loro non li confondesse con quelli. Ma la incapacità de' figli naturali non è che relativa in ordine alle disposizioni del padre o della madre loro; essi sono capaci di ricevere da ogni altra persona.

SU L' ARTICOLO 908.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 2 e 9 §. 3, Cod. *de naturalibus liberis.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 908 del Codice civile è uniforme all'articolo 824 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 255 e 674 delle Leggi civili.

Art. 909. *I medici*, chirurgi, ufiziali di sanità, e gli speziali, che avranno curata una persona nel corso della malattia della quale sia morta, non potranno trar profitto dalle disposizioni tra vivi o testamentarie fatte in lor favore durante il tempo della stessa malattia.

Sono eccettuate

1.° le disposizioni rimuneratorie fatte *a titolo particolare*, avuto riguardo alle facoltà del disponente ed ai servigj prestati

2.° *Le disposizioni universali* ne' casi *di parentela* sino al quarto grado inclusivamente, purchè però il defunto non abbia eredi in linea retta, o, avendoli, colui a favore del quale venne fatta la disposizione, si trovi nel numero di questi eredi.

Le stesse regole si osserveranno rispetto a' ministri del culto.

I medici etc. — La legge ha dovuto prevenire l'ascendente che potebbero avere su l'animo dell'ammalato coloro i quali lo curano nello stato di debolezza. Ma vi bisogna la

riunione di tre circostanze : 1.° Che la donazione sia stata fatta durante la malattia : 2.° Che i medici, i chirurgi ed i farmacisti abbiano trattato l'ammalato durante la malattia, 3.° Che l'ammalato sia morto con questa malattia. Segue da ciò che se l'ammalato ha fatto una donazione tra vivi, e che non more, la donazione sarà valida. Ma si potrà impugnare se vi siano delle pruove di lusinghe e persuasione, che, in tali circostanze, saranno ammesse dai tribunali con minor difficoltà.

A titolo particolare — Vale a dire, di un determinato oggetto. Se le disposizioni fossero universali e a titolo universale (articoli 1003 e 1010 del Codice civile), non avrebbero più il carattere di una semplice donazione rimuneratoria.

Le disposizioni universali — E con più ragione quelle che non sono che a titolo universale, o particolare.

Di parentela — Fa d'uopo estendere questa disposizione al medico che ha curato la moglie (articolo 1093 e 212 eod.); poichè in questo caso l'amicizia piuttosto che la lusinga ha dettato la disposizione.

Le stesse regole — Quindi bisogna che il ministro del culto abbia apprestato all'ammalato i soccorsi spirituali della religione, durante la malattia che lo ha fatto soccombere, e che la disposizione sia stata fatta durante questa malattia.

SU L' ARTICOLO 909.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 9, Cod. *de professoribus et medicis*; L. 3, ff. *de extraordinariis cognitionibus.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 909 del Codice civile corrisponde all' articolo 825 delle Leggi civili, così conceputo :

» I medici, chirurgi, ufiziali di sanità, gli speziali che avranno » curato una persona nel caso della malattia della quale sia morta, gli » avvocati che avranno consigliato e diretto il testamento, e gli eccle- » siastici che avranno assistito in detta ultima malattia, non potranno » trar profitto dalle disposizioni tra vivi o testamentarie fatte in lor favo- » re, durante il tempo della stessa malattia ».

» Sono eccettuate »

» 1.° Le disposizioni rimuneratorie fatte a titolo particolare, avuto » riguardo alle facoltà del disponente, ed ai servizi ed assistenze prestate ».

» 2.° Le disposizioni, ancorchè universali ne' casi di parentela sino

» al quarto grado inclusivamente ; purchè però il defunto non abbia ere-
» di in linea retta ; o avendoli , colui a favor del quale venne fatta la
» disposizione, si trovi nel numero di questi eredi ».

GIURISPRUDENZA.

1.° Le donne che si trovano al servizio del testatore , e che sono da lui contemplate nel suo testamento non possono essere dichiarate incapaci di succedere nè per senso espresso , nè per argomento dell' articolo 909 del Codice civile.
(C. A. A. 12 settembre 1810; *Cieri* c. *Quarantotto*; C. 1, 188).

Art. 910. Le disposizioni tra vivi o per testamento in vantaggio degli spedali, *de' poveri* d'una comune, o di stabilimenti di pubblica utilità, non avranno effetto se non in quanto saranno autorizzate da un decreto imperiale.

De' poveri etc. — Questi stabilimenti, secondo l'antica giureprudenza non potevano acquistare in alcun modo. Le persone che li componevano si chiamavano *genti di mani morte*. Questo articolo ha loro renduto la capacità di ricevere; ma il governo deve primamente esaminare il dono, e rinunziarlo allorchè sia svantaggioso allo stabilimento cui venne fatto, o fosse stato dettato da un sentimento diverso da quello della beneficenza, e a pregiudizio delle persone che avevano diritti maggiori a questa liberalità. Intorno a ciò, vedete la legge del dì due gennajo 1827, e l'ordinanza del dì due aprile dello stesso anno.

SU L' ARTICOLO 910.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 32, §. 2; L. 73, §. 1; L. 122, ff. *de legatis* 1.°; Ulpian. *Fragm.* tit. 22, §. 4; L. 26, ff. *ad senatus-consult. Trebell.*; LL. 1 e 12, Cod. *de episcopis et clericis*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 910 del Codice civile corrisponde all'articolo 826 delle Leggi civili, così conceputo :
» Le disposizioni tra vivi o per testamento in vantaggio degli spe-

» dali, de' poveri di un comune, degli stabilimenti di pubblica utilità, » o di altri corpi morali autorizzati dal Governo, non avranno effetto » se non in quanto saranno autorizzate da un decreto reale ».

GIURISPRUDENZA.

Considerando che il moltiplico ordinato dal testatore per la monacazione di figliuole da lui predilette, ed in mancanza di povere orfane e gentildonne indigenti, che venissero presentate di accordo dall' erede fiduciario, e dell' abbadessa dell' Addolorata, non contiene nè instituzione di monte, nè unisce insieme gl' inconvenienti per li quali li Monti si sono aboliti. I monti familiari intanto sono stati compresi nella legge eversiva de' fedecommessi, in quantochè il dominio e la proprietà dei beni ai medesimi addetti, risiedeva presso il collegio de' chiamati, tra i quali verificavasi sempremai la successiva restituzione degli uni godenti agli altri sostituiti. Ma nel moltiplico caratterizzato per Monte, di cui trattiamo, la proprietà risiede presso l' erede fiduciario, e del conservatorio dell' Addolorata, rappresentato dall' abbadessa per invertirne la rendita a monacare orfane e pruove gentildonne, sarebbe lo stesso che confondere le opere di pubblica beneficenza, non riprovate presso di alcuna nazione, coi Monti familiari che riguardavano un certo numero di famiglie, a beneficio delle quali la vendita tutta si versava. In somma coll' abolizione dei fedecommessi, e Monti, la legge ha voluto togliere ad alcune famiglie quel perpetuo beneficio che colla restituzione de' beni, e col godimento delle rendite venivano perpetuamente ad avere. Ma non ha potuto aver mai l' idea di abolire le largizioni, che un testatore versa a pro di famiglie povere ed indigenti. Che se altrimenti fosse tutte le opere di pubblica beneficenza, che presso a poco sono dirette allo stesso oggetto, dovrebbero essere abolite, il che non è venuto in pensiero del legislatore, anzi tutte le legislazioni le proteggono ed incoraggiscono, come sono protette dall' articolo 910 del Codice civile provvisoriamente in vigore. Tanto maggiormente che a norma del medesimo, le opere di pietà prescritte dal testatore sono state autorizzate con decreto de' 6 ottobre 1814, permettendosi che il conservatorio dell' Addolorata accettasse la disposizione di Andrea Albano per eseguire le opere di beneficenza del medesimo disposte — *Cassa.*

(C. C. N. 24 gennajo 1817. *Conservatorio dell' Addolorata e Jacovone c. Chiariello e De Biase*).

Art. 911. Qualunque disposizione a vantaggio d' una persona incapace, sarà nulla, ancorchè venga celata sotto la forma *d' un contratto oneroso*, o che venga fatta sotto nome *d' interposte persone.*

Saranno considerate interposte persone, i padri, le madri, i figli e discendenti, ed il conjuge della persona incapace.

Di un contratto oneroso — Per esempio, se il padre naturale, se l'ammalato, simulino una donazione sotto la falsa apparenza di una vendita, di un prestito, etc. ed in tal modo cerchino eludere le disposizioni degli articoli 908 e 909. La legge non ha dovuto permettere queste frodi.

Persone interposte — Per esempio, se il padre naturale fa una donazione ad un' individuo incaricato di farne un' altra al figlio naturale, o obbligato di dargli segretamente gli oggetti donati; o pure, se dona al conjuge del figlio naturale, perchè questi indirettamente trarrà profitto dalla donazione.

Saranno considerate — Contro questa presunzione non è permessa alcuna pruova. Non si potrebbe cercare di dimostrare che il padre, la madre etc. non sono persone interposte, e che la donazione sia stata loro fatta senza uno scopo di favorire l' incapace. Tali persone sono ancor esse colpite da una incapacità relativa. In ogni altro caso la frode non si deve presumere, e spetta sempre a coloro che domandano la nullità della disposizione provare che essa è stata simulata.

La disposizione di questo articolo non si deve applicare agli ascendenti, discendenti o congiunti del morto civilmente, e colpirli, come lui, di una incapacità *generale* di ricevere. Ciò sarebbe estendere su di essi una pena rigorosa che non hanno meritata. L' articolo 911 non si applica che alle incapacità stabilite da questo capitolo, il quale non fa parola del morto civilmente. D' altronde la ragione che ha principalmente dettata la disposizione è che l' incapace succedendo ai suoi ascendenti, o discendenti, avrebbe trovato nella loro successione i beni che non avrebbe potuto direttamente ricevere: questa ragione non può applicarsi al morto civilmente, il quale è generalmente incapace di succedere (articolo 25 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 911.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalle LL. 3 e 5, §. 2; L. 32, §. 24; LL. 25 e 26, ff. *de donationibus, inter virum et uxorem.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 911 del Codice civile è uniforme all' articolo 827 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 22, 1053, 1054, 1304, 1306 e 1307 delle Leggi civili.

Art. 912. Non si potrà disporre a favore d'uno straniero, se non nel caso che questo straniero possa disporre a vantaggio di un francese.

Questo articolo è abrogato dalla legge che abbiamo citata all' articolo 726. Lo straniero è capace di ricevere in Francia nel modo stesso di un francese.

Dopo aver determinato quali sono le persone capaci di donare o di ricevere, resta a determinare l'epoca nella quale debbono avere questa capacità.

Per le *donazioni* non può esservi dubbio; questo contratto riceve nel momento la sua esecuzione, colui che dona e colui che riceve debbono essere capaci nel momento del contratto.

Per il *testamento*, bisogna fare una distinzione tra il testatore ed il legatario. Il testatore deve avere il diritto di disporre e l'esercizio di questo diritto nel momento in cui ha fatto il suo testamento, ed il diritto di disporre al momento della morte. Quindi un interdetto fa un testamento: poco dopo gli è tolta la interdizione; muore senza rivocare la disposizione; questa non sarà valida, poichè il testatore non aveva le capacità volute dalla legge nelle due epoche: Nello stesso modo, un' individuo fa il suo testamento, posteriormente è condannato alla morte naturale: il suo testamento sarà nullo, poichè al momento della morte, non aveva la capacità legale, il diritto di disporre.

Nondimeno, se al momento della morte la incapacità del testatore derivasse da chè egli non era sano di mente, il testamento fatto in un epoca in cui poteva farlo sarebbe valido, imperciocchè la demenza ed il furore tolgono l'esercizio del diritto, ma non come la morte civile, che toglie *il diritto*, *la capacità legale* di trasmettere, allorchè al momento della fazione del testamento il testatore aveva il diritto, e l'esercizio del diritto stesso.

I legatari debbono avere la capacità di ricevere alla morte del testatore; per essi quest' epoca soltanto può riguardarsi, poichè il testamento non ha effetto che da questo momento. All' articolo 906, abbiamo osservato la spiegazione di tale principio.

SU L' ARTICOLO 912.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 912 del Codice civile corrisponde all' articolo 828 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il nazionale potrà disporre a favore di uno straniero, purchè tra » le due nazioni vi sia diritto di reciprocazione, e salvo le eccezioni » che per transazioni diplomatiche potrebbero aver luogo ».

Vedi gli articoli 9 e 647 delle Leggi civili.

CAPITOLO III.

Della porzione disponibile de' beni e della riduzione.

In generale l' uomo può liberamente disporre de' suoi beni, nondimeno la legge, in determinati casi, ha limitata questa facultà. Ella non ha voluto che colui il quale avesse de' discendenti o degli ascendenti, avesse potuto donare gratuitamente tutta la sua fortuna ad estranei, e sconoscere in tal modo le obbligazioni imposte dalla natura. Quindi di una parte de' suoi beni non può *gratuitamente* disporre in pregiudizio degli ascendenti o discendenti: questa porzione chiamasi *riserva* o *legittima*, e coloro pei quali è riservata chiamansi eredi della *quota di riserva*, o eredi *legittimarii*.

SEZIONE PRIMA.

Della porzione disponibile de' beni.

Art. 913. Le liberalità, tanto per atto tra vivi, che per testamento, *non potranno oltrepassar* la metà de' beni del disponente, quanto questi morendo non lasci più che *un figlio legittimo*; il terzo, se lascia due figli, il quarto, se ne lascia tre o un numero maggiore.

Non potranno oltrepassare — La legge quindi distingue nei beni del defunto due parti; l'una delle quali ha potuto disporre, l'altra di cui non può far uso. Queste due parti si fissano secondo il numero de' figli che il defunto lascia superstiti. Questo principio serve a deffinire una questione vivamente agitata. Se uno de' figli rinunzia alla successione, non potrà reclamare la quota di riserva, poichè questa gli è accordata per la qualità di erede, ed egli rinunzia a questa qualità. Ma questa si accresce agli eredi della riserva fratelli del rinunziante, o pure ai legatari instituiti nel testamento? Ella si accresce agli eredi della riserva; imperciocchè la legge secondo il numero de' figli che lascia il defunto determina la quota della quale poteva disporre, e questa quota non cangia per la rinunzia di un erede legittimario.

Un figlio legittimo — Siccome ai termini dell' articolo 350 il figlio adottivo ha su la successione dell' adottante i diritti di figlio legittimo, così per giureprudenza ricevuta, egli ha come questo diritto alla quota di riserva.

SU L' ARTICOLO 913.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 6, Cod. *de inofficioso testamento*; L. 8, §. 15, ff. eod. tit.; Autentica *novissima*; Cod. eod. tit.; Novell. 18 cap. 2.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 913 del Codice civile corrisponde all'articolo 829 delle Leggi civili, così conceputo:

» Le liberalità tanto per atto tra vivi, che per testamento, non
» potranno oltrepassare la metà de' beni del disponente, quando questi
» morendo lasci figli, qualunque sia il numero de' medesimi. L' altra
» metà sarà riservata a vantaggio de' figli, e formerà la loro *legittima* su
» di cui il disponente non potrà imporre vincolo o peso veruno ».

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 762, 813, 820, 837, 838, 842, 1045 e 1046 delle Leggi civili.

2. La circostanza che al testatore sia nato un figlio dopo la sua morte e dopo di aver disposto de' suoi beni a favore di un estraneo senza aver contemplato il ventre pregnante, non rende la disposizione testamentaria nulla, ma salva la legittima al postumo, il rimanente devesi all' erede instituito.

(C. A. A. 24 novembre 1817; *Pantaleone c. Cortadi*; C. 2, 186).

3. Non dee tenersi conto alcuno della dichiarazione fatta dal padre nel suo testamento, di appartenere ad uno de' suoi figli gli acquisti di taluni fondi, quanto le circostanze del fatto convincano del contrario, e può ordinarsene la divisione senza precapienza.

(C. A. N. 23 dicembre 1814; *Rafaniello* c. *Rafaniello*).

4. Non deve intendersi lasciata ad un figlio la sola porzione legittima, sol perchè il padre nel donargli alcuni beni abbia soggiunto: 1.° Che venendo a divisione co' suoi fratelli, i beni donati s' intendessero imputati in conto della legittima: 2.° Che non potesse disporre dei beni donati se non in corrispondenza della legittima che su di essi potesse spettargli.

(C. A. A. 2 dicembre 1818; *Zecca* c. *Zecca*; C. 3, 310).

5. Allorchè un testatore ha disposto a favore di un successibile della precisa quota di cui la legge vigente all' epoca della fazione del testamento gli permetteva di disporre, ed una legge intermedia all' apertura della successione abbia aumentata la quota disponibile, senza che il testatore avesse cambiata la sua disposizione, devesi al successibile la quota indicata dalla legge vigente all' epoca del testamento, non già quella aumentata dalla legge in vigore al tempo dell' aperta successione; quante volte dal contesto della disposizione testamentaria, non risulti che sia stata altra la volontà del testatore.

(C. A. A. 12 agosto 1818; *Tulli* c. *Pensa*; C. 3, 349).

6. La costituzione *in aliquibus* non accorda alla donna in concorrenza de' maschi il diritto alla legittima, ma sì bene ad una dote di paraggio.

(C. C. N. 6 settembre 1812; *Russo* c. *Tabaja*; Supp. 1818, n.° 49).

7. Se la donazione fatta al figlio prima della pubblicazione del Codice civile si accusa d' inofficiosità, dovrà instituirsene l' esame col diritto esistente all' epoca in cui l' atto di liberalità perfezionata, e non già colle nuove leggi successorie che hanno ingrandita la porzione di riserva dovuta agli altri figli del donante.

(C. C. N. 12 febbraio 1813; *Tosi e Monteroso* c. *Caroli*; Supp. 1818, n.° 19).

Art. 914. Sono compresi nell' articolo precedente sotto nome *di figli* i discendenti in qualunque grado essi siano; ma non si contano se non *per quel figlio che rappresentano* nella successione del disponente.

Quel figlio che rappresentano — Ma non bisogna da ciò conchiudere, che se i nipoti vengono per proprio diritto, come per rappresentazione alla successione del loro avo, ciascuno di essi conterà per uno nella fissazione della quota di riserva, il senso dell' articolo è che, in ogni caso, i discendenti non contano giammai che per il figlio dal quale discendono.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 220, ff. *de verborum significatione.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 914 del Codice civile è uniforme all' articolo 830 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 660 e 820 delle Leggi civili.

Art. 915. Le liberalità, per atto tra vivi o per testamento, non potranno oltrepassar la metà de' beni, se *in mancanza de' figli* il defunto lascia superstiti uno o più ascendenti in ciascuna linea paterna e materna; e li tre quarti, se non lascia ascendenti che in una sola linea.

I beni per tal modo riservati a vantaggio degli ascendenti perverranno loro con l' ordine, *con cui la legge li chiama* a succedere: essi soli avranno il diritto a questa riserva, in tutt' i casi, nei quali una divisione *in concorso de' collaterali* non desse loro la quota di beni riservata per essi.

In mancanza de' figli — Allorchè esistono figli, gli ascendenti non hanno quota di riserva; è di diritto naturale che i figli del defunto primeggino ad ogni altro parente. D' altronde essi succedono alle obbligazioni del padre loro verso gli avoli, costoro possono domandar loro gli alimenti, essi avranno un diritto ereditario ed una riserva in caso di premorienza de' figli; quindi nulla debbono reclamare.

Nell' ordine con cui la legge li chiama a succedere — La quota loro riservata si dividerà in due parti uguali, l' una per la linea paterna, l' altra per la materna; il più prossimo ascendente prenderà la parte devoluta colla sua linea (articolo 734 del Codice civile). Questa quota sarà sempre del quarto della successione. Se gli ascendenti non sono chiamati a succedere; per esempio, perchè esistono fratelli e sorelle del defunto

(articolo 750 cod.), non potrebbero reclamare la riserva, poichè essi vi hanno diritto soltanto con la qualità di eredi. Segue da ciò, che mentre i fratelli non hanno diritto ad una riserva (articolo 916 cod.) pur tutta volta son di ostacolo perchè possono averla gli ascendenti.

In concorso de' collaterali — Un individuo more lasciando una successione di quarantamila franchi, e per eredi suo padre ed un cugino materno. La riserva del padre è del quarto della successione, cioè diecimila franchi, e la quota disponibile di tre quarti, vale a dire, trentamila franchi; il defunto ha disposto di venticinquemila franchi, di tal che, restano nella sua successione quindicimila franchi. Se questa somma fosse divisa conformemente alle regole delle successioni; il padre non ne avrebbe che la metà, che non uguaglierebbe la sua quota di riserva che è di diecimila franchi. Quindi prenderà egli questa somma, e resteranno al cugino soli cinquemila franchi, poichè il defunto ha potuto di sua volontà diminuire la di lui quota per effetto di liberalità.

SU L' ARTICOLO 915.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 915 del Codice civile corrisponde all' articolo 831 delle Leggi civili, così conceputo:

» Se il defunto in mancanza di figli lascia superstiti ascendenti in » qualunque linea, le liberalità per atto tra vivi o per testamento, non » potranno diminuire la metà della quota che sarebbe loro spettata *ab* » *intestato* ».

» I beni per tal modo riservati a vantaggio degli ascendenti, per» verranno loro coll' ordine con cui la legge li chiama a succedere ».

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 668, 669 e 762 delle Leggi civili.
2. La legittima che la legge accorda al padre sulla eredità della figlia dotata, morta senza discendenti sotto l' impero del Codice civile, dev' essere calcolata non solo su quel tanto di cui il padre aveva permesso alla figlia di disporre nel contratto nuziale stipulato sotto le antiche leggi, ma anche sulla somma degli oggetti preziosi a lei donati irrevocabilmente dal marito nell' istesso istromento dotale.

(C. A. A. 17 agosto 1818; *Bocache* c. *Aloisio*; C. 3, 308).

Art. 916. In mancanza di ascendenti e di discendenti, si potrà disporre della totalità dei beni tanto per atti fra vivi che per testamento.

Risulta da questo articolo che i fratelli o le sorelle non hanno diritto alla riserva; e, sotto questo rapporto, la legge accorda loro minor favore che agli ascendenti; quantunque nel titolo delle successioni, costoro siano da essi esclusi.

SU L' ARTICOLO 916.

LEGGI ROMANE.

Vedi la Novell. 115, cap. 4; LL. 1, 14 e 15, ff. *de inofficioso testamento*; L. 27, Cod. cod. tit.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 916 del Codice civile è uniforme all' articolo 832 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 672 delle Leggi civili.

Art. 917. Quando la disposizione per atti tra vivi o per testamento sia d' un usufrutto o d' una rendita vitalizia, il cui valore ecceda la porzione disponibile, gli eredi a vantaggio de' quali la legge fa una riserva, *potranno scegliere* o di eseguire tal disposizione, o di abbandonar la proprietà della porzione disponibile.

Potranno scegliere — Gli eredi hanno questa facultà tutte le volte che la disposizione riguarda un' usofrutto o una rendita vitalizia. In tal modo si evitano le difficultà che potrebbero insorgere su la giusta valutazione da darsi a simile disposizione. I donatari dell' usufrutto o della rendita non potrebbero dolersi, poichè se gli dà tutto ciò di cui il defunto poteva disporre; gli eredi della riserva egualmente non potrebbero dolersi, poichè hanno la scelta di eseguire la disposizione se credono che non ecceda la quota disponibile, o abbandonar questa se credono che la disposizione sorpassasse il suo valore.

Per esempio, se è stata costituita una rendita vitalizia a favore di un individuo di età avvanzata o infermo, è probabile che il vitalizio si estinguerà ben presto, e l'interesse degli eredi è di prestarlo. Per lo contrario, se colui a favor del quale è dovuto il vitalizio è giovine e può sperare di vivere lungamente, può stare che l'interesse degli eredi sia quello di abbandonargli la quota disponibile, ed estinguere in tal modo la rendita.

SU L' ARTICOLO 917.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 917 del Codice civile è uniforme all' articolo 833 delle Leggi civili.

Art. 918. Il valore in piena proprietà *de' beni alienati* ad una persona in grado di succedere in linea retta, *sia col peso di una rendita vitalizia*, *sia a fondo perduto*, o con riserva di usofrutto, *sarà imputato nella porzione disponibile*; e l'eccedente, se ve n'è, sarà conferito nella massa. Questa imputazione e questa collazione non potranno esser dimandate da coloro fra i successori in linea retta, *che avessero prestato il loro assenso* all' alienazione, nè in verun caso dai successori *in linea trasversale*.

De' beni alienati — Mobili o immobili, la legge non fa alcuna distinzione: sembra benanche che la disposizione dell' articolo si applicherebbe ad una somma di denaro alienata per una rendita vitalizia.

Sia col peso di una rendita vitalizia, sia a fondo perduto — Queste due espressioni valgono lo stesso, quantunque pare che la legge vi abbia indicato una differenza. Con tal contratto, il proprietario di una cosa ne abbandona la proprietà, sotto la condizione che, durante la sua vita, riceverà dal compratore il pagamento di una rendita annuale.

Imputato nella porzione disponibile — In questa disposizione la legge vede una tacita prelevazione, perchè suppo-

ne che l' ascendente il quale ha venduto una proprietà al suo successibile, riservandosi una rendita annuale o un diritto di usofrutto, ha voluto nascondere, sotto l' apparenza di una tal vendita, una donazione che faceva con la intenzione della dispensa dalla collazione.

Questa donazione sarà messa a computo siccome un' oggetto di cui il defunto ha disposto gratuitamente; e se eccede la quota disponibile, se ne farà la riduzione.

Che avessero prestato il loro assenso. — Il loro consenso a questa specie di vendita è una pruova che non è una donazione simulata; ma si bene una vendita effettiva.

In linea trasversale — Poichè la legge suppone donato l' oggetto con dispensa dalla collazione; ed i collaterali non possono reclamare contro questa donazione, poichè non hanno diritto ad una quota di riserva.

SU L ARTICOLO 918.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 918 del Codice civile è uniforme all' articolo 834 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 672, 762 e 1294 delle Leggi civili.
2. Il figlio donatario, dopo di aver accettata la donazione precipua fattagli dal padre, non può pretendere che il valore de' beni donati ritorni fittiziamente nella massa ereditaria per ingrandire la sua porzione di riserva; ond' è che precapita la donazione, pel residuo del patrimonio, si calcola la quota di riserva.

(C. C. N. 15 agosto 1812; *Miranda* c. *Gaetani*; Supp. 1818, n.° 18).

Art. 919. La porzione disponibile potrà esser data in tutto o in parte, tanto per atto fra vivi, come per testamento, a' figli o altri successori del donante, senza che il donatario o legatario, venendo a succedere, sia obbligato a farne la collazione, purchè però la disposizione sia stata fatta espressamente a titolo di antiparte o di prelegato.

La dichiarazione che la donazione o il legato è

a titolo di antiparte o di prelegato, potrà farsi tanto coll'atto stesso che contiene la disposizione, quanto con un atto *posteriore nella forma* delle disposizioni fra vivi o testamentarie.

Posteriore nella forma — Se la dispensa dalla collazione è fatta posteriormente alla donazione, l'atto che la contiene dev'essere nelle forme di una disposizione gratuita; imperciocchè, questa, per così dire, è una novella donazione che il donante aggiugne alla prima, allorchè dichiara donare esclusivamente ciò che si considerava essere stato dato siccome una quota anticipata su la successione.

SU L' ARTICOLO 919.

L'articolo 919 del Codice civile è uniforme all'articolo 835 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Per esentare dalla collazione tra coeredi le donazioni fatte dal defunto, basta che la dispensa sia espressa con parole tali dalle quali si raccolga indubitatamente questa volontà del defunto.

Le donazioni fatte sotto l'osservanza del dritto romano, le quali non siano nè collazionabili, nè riducibili, non possono computarsi nella porzione disponibile.

(S. C. G. N. 5 agosto 1817; *Del Vecchio* c. *Del Vecchio*; Supp. 1818, n.° 12).

» 2. Considerando che, sebbene il Codice civile nell'articolo 843 soggetti qualunque erede a dover conferire a' suoi coeredi quanto abbia ricevuto dal defunto per donazione tra vivi, da non poter ritenere le cose donate, pure tanto in detto articolo 843 quanto negli altri 846 e 919 vengono eccettuate dalla collazione le donazioni fatte a titolo di antiparte, e con dispensa dalla collazione: ».

» Considerando che avendo il donante nell'istesso atto di donazione, secondo la facoltà che avea per le leggi allora vigenti, sottratto espressamente i beni donati dalla libera disposizione del donatario, proibendogli ogni alienazione, ed ingiungendogli l'obbligo della restituzione ai discendenti con vincolo di primogenitura perpetua, venne a vietargli la facoltà di conferirli nella massa ereditaria, e dividerli co' fratelli, e in conseguenza dispensò il donatario espressamente dalla collazione; quindi la Corte con aver deciso che i beni donati erano stati dal donante esentati dalla collazione, non ha contravvenuto ad alcuna legge ».

(C. C. N. 6 dicembre 1811; *De Riso* c. *De Riso*; Supp. 1818, n.° 15).

3. Rimasta dal padre con testamento la porzione disponibile ad uno de' figli, l' espressioni usate di doversi *il resto della eredità* dividere in porzioni uguali fra tutti i figli, sono atte a dispensare la porzione disponibile dalla collazione.

(C. C. N. 9 aprile 1816; *Galasso* c. *Galasso*; Supp. 1818, n.° 65).

Vedi l' intera decisione al n.° 5 dell' articolo 843.

4. L' erede instituito tassativamente nella quota disponibile non può esimersi dalla collazione quante volte non ne sia stato esentato o espressamente o per equipollenza da desumersi dall' insieme del testamento.

(C. A. A. 26 settembre 1817, *Passerini* c. *Passerini*; C. 1, 76).

5. Allorchè un testatore abbia semplicemente disposto della porzione disponibile a favore di uno de' suoi figli, non solo senza spiegarsi che dovesse essere per anteparte, ma anche senza disporre del resto del suo patrimonio, di modo che dal contesto di tutta la disposizione non si possa dedurre nemmeno per espressioni equipollenti la volontà sua di esentare la porzione disponibile dalla collazione, il figlio cui la detta disponibile è stata lasciata, sarà obbligato metterla in collazione, se vuole aver parte nel resto della eredità, perchè le qualità di legatario, *per anteparte*, non possono cumularsi nella stessa persona senza espressa dichiarazione del testatore.

(C. A. A. 16 gennajo 1815; *Gregorio* c. *Gregorio*; C. 1, 77).

6. Non debb' essere imputato nella legittima quel che il padre morto sotto le antiche leggi avesse in vita donato al figlio a causa di uno stabilimento qualunque, quando nell' atto della donazione o di altra scrittura non si fosse dichiarato espressamente che ciò che si dava o si pagava era in conto di legittima, comecchè il padre avesse posteriormente fatta tale dichiarazione nel suo testamento.

(C. A. A. 5 gennajo 1816; *De Luna* c. *De Luna*; C. 1, 78).

ARTICOLO NUOVO.

L' articolo 836 delle Leggi civili è così conceputo :

» Non è permesso a' genitori o ad altro ascendente transigere col figlio, o colla figlia, circa la legittima che ad essi potrà spettare dopo la loro morte, donando con questa legge, pagando, o promettendo anticipatamente qualche fondo, somma, o altro. Tali transazioni non saranno valevoli, nè impediranno al figlio o alla figlia il diritto di pretendere la quota spettatagli dopo la morte del padre, o della madre, imputando in quella i beni o le quantità ricevute ».

SEZIONE II.

Della riduzione delle donazioni e de' legati.

Art. 920. Le disposizioni, tanto fra vivi che per causa di morte, le quali eccederanno la porzio-

ne disponibile, potranno essere ridotte alla detta quota *al tempo in cui si apre* la successione.

Al tempo in cui si apre — Quindi, per conoscersi se una donazione è riducibile, perchè sorpassa la quota disponibile, non si esamina questa quota al tempo della donazione, ma sì bene in quello dell' apertura della successione, poichè i diritti degli eredi cominciano da quest' epoca.

SU L' ARTICOLO 920.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 920 del Codice civile è uniforme all' articolo 837 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 842 e seguenti delle Leggi civili.

2. La riduzione delle donazioni stipulate anteriormente alla promulgazione del Codice civile, debbe eseguirsi secondo le leggi in vigore al tempo in cui è stata fatta la donazione, e non secondo un nuovo Codice sotto il cui impero si è aperta la successione.

(C. A. A. 20 dicembre 1811; *Onofri* c. *Piccoli*; C. 1, 134).

3. Se la donazione fatta al figlio prima della pubblicazione del Codice civile si accusa d' inofficiosità, dovrà instituirsene l' esame col dritto esistente all' epoca in cui si è perfezionato l' atto di liberalità, e non già colle nuove leggi successorie, che hanno ingrandita la porzione di riserva dovuta agli altri figli del donante.

(C. C. N. 12 febbrajo 1813; *Tosi e Monteroso* c. *Carli*; Supp. 1818, n.° 19).

4. Se querela d' inofficiosità tra figli si risvegli, l' esame dovrà farsi coerentemente alle quote di riserva dovute agli altri figli all' epoca della fatta donazione.

(C. C. N. 27 novembre 1813; *Perazzi* c. *Mascione*; Supp. 1818, n.° 63).

5. La clausola di riserva di usofrutto, inserita in un atto di donazione, lungi d' impedire la trasmissione attuale de' beni donati, è anzi ai termini della L. 28, Cod. *de donationibus* il contrassegno caratteristico della cessione fattane dal donante.

(C. C. N. 3 maggio 1817; *Del Vecchio* c. *Del Vecchio*).

6. Le donazioni fatte sotto l' impero del dritto romano non sono riducibili che fino alla concorrenza del dritto che avevano i successibili all' epoca in cui le donazioni furono fatte, comecchè il donante sia morto dopo la pubblicazione del Codice civile.

(S. C. G. N. 5 agosto 1817; *Del Vecchio* c. *Del Vecchio*; Supp. 1818, n.° 12).

Art. 921. La riduzione delle disposizioni fra vivi non potrà esser dimandata se non da quelli, a vantaggio de' quali la legge ha stabilita la riserva, da' loro eredi, o da quelli che da essi hanno causa: i donatari, *i legatari*, *i creditori* del defunto non potranno domandare tal riduzione, nè profittarne.

I legatari, *i creditori del defunto* — Essi profitterebbero della riserva, se, non trovando nella successione beni sufficienti pel pagamento de' loro crediti o de' loro legati, potrebbero nel silenzio degli eredi legittimari dimandare la riduzione delle donazioni che eccedono la quota disponibile. I legatari non debbono avere questa facoltà, poichè i loro diritti non hanno maggior favore di quelli de' donatari, e sono ad essi posteriori. In quanto ai creditori, ugualmente non possono goderne, imperciocchè o i loro titoli sono anteriori alla donazione ed allora debbono imputare a se stessi il non aver praticate tutte le necessarie cautele perchè la donazione non potesse nuocergli; o i loro titoli sono posteriori alla donazione, ed allora non possono prendere per sicurezza de' loro crediti, beni che più non appartenevano al defunto nel momento del contratto. D' altronde lo scopo della riduzione delle donazioni non è che di mantenere intatta la quota di riserva per pagare i debiti che la natura impone al defunto in favore de' suoi discendenti o ascendenti.

SU L' ARTICOLO 921.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 921 del Codice civile è uniforme all' articolo 838 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 776, 831 e 832 delle Leggi civili.

Art. 922. Si determina la riduzione formando una massa di tutti i beni esistenti *alla morte del donante* o del testatore. Vi si riuniscono fittiziamente quelli de' quali è stato disposto a titolo di dona-

zione fra vivi, secondo *il loro stato all' epoca delle donazioni*, e *'l loro valore al tempo della morte del donante*. Si calcola sopra tutti questi beni, dedotti i debiti, qual sia la porzione di cui ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi che lascia.

Alla morte del donante — Poichè a quest' epoca deve esaminarsi quale era la quota disponibile per conoscersi se è stata offesa.

Il loro stato all' epoca della donazione — Quindi si deve fare astrazione da ogni miglioramento o deteriorazione avvenuta posteriormente; poichè in quel tempo il defunto aveva abbandonata la proprietà, e non esistevano i miglioramenti e le deteriorazioni: essi han potuto aver luogo pel fatto di colui che ricevette i beni.

Il loro valore all' epoca della morte — Poichè se il donante non se ne fosse spogliato, gli oggetti donati che si troverebbero nella successione, sarebbero valutati secondo questo valore. Suppongasi quindi che sia stata donata una casa, si valuterà, secondo il valore che hanno le case al momento della morte, ciò che la casa donata poteva valere se fosse nello stato medesimo in cui era allorchè fu donata.

Dedotti i debiti — Imperciocchè la quota disponibile non dev' essere calcolata che su ciò che apparteneva realmente al defunto: *Bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno*. Così un individuo ha fatto due donazioni fra vivi valutate l' una quattordicimila franchi l' altra diecimila. Lascia nella successione novemila franchi di attivo, e tremila di debiti: più col suo testamento ha fatto quattromila franchi di legati: lascia per eredi due figli. Ecco in qual modo sarà composta la massa per stabilire la quota disponibile:

Prima donazione fra vivi franchi. . . .	14,000. 00
Seconda donazione franchi. . . .	10,000. 00
Attivo della successione franchi. . . .	9,000. 00
Totale franchi. . .	33,000. 00
Si deducono i debiti in franchi.	3,000. 00
Restano per la massa franchi.	30,000. 00

Siccome il defunto lascia due figli, la quota disponibile è del terzo, vale a dire, diecimila franchi. Il defunto ha disposta di una somma maggiore tanto per legati che per donazioni: quindi vi sarà luogo a riduzione.

Ma allorchè i debiti della successione sorpassano l'attivo non deve seguirsi questa maniera di calcolazione, poichè menerebbe a risultamenti ingiusti. Di fatto, supponiamo, per l'esempio precedente, che il defunto ha lasciato trentaquattro mila franchi di debiti; se si volessero dedurre dal totale, che è di trentatremila franchi, non potrebbe ciò aver luogo, poichè la massa si troverebbe ridotta a zero. E bisognerebbe conchiudere che la quota disponibile essendo il terzo della massa sarebbe egualmente zero; che tutte le donazioni dovrebbero mettersi in collazione; che la riserva essendo i due terzi della massa sarebbe zero; e che, per conseguente, i legittimari non profitterebbero della riduzione, ma soltanto i creditori in disprezzo dell'articolo 921. Per evitare sì fatte conseguenze assurde, bisogna dire, che tutte le volte che i debiti saranno maggiori dell'attivo, i beni lasciati dal defunto saranno considerati come zero, e la massa si comporrà di beni donati con donazioni tra vivi. Quindi nella ipotesi di sopra:

Attivo della successione	franchi	9,000. 00
Debiti	franchi	34,000. 00

I beni lasciati saranno come nulli, poichè sono assorbiti anche al di là dai debiti.

Prima donazione franchi.	14,000. 00
Seconda donazione franchi.	10,000. 00
Totale che formerebbe la massa franchi.	24,000. 00
Terzo per la quota disponibile franchi . .	8,000. 00
Per la riserva i due terzi, franchi. . . .	16,000. 00

Gli eredi legittimari faranno ridurre le donazioni per ricevere questa somma, e se hanno avuto cura di accettare la successione col beneficio dell'inventario, siccome non saranno tenuti che fino alla concorrenza de' beni trovati nella successione, i creditori non avranno nulla a reclamare su la riserva de' sedicimila franchi, poichè non debbono profittare delle riduzioni (articolo 921 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 922.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 922 del Codice civile è uniforme all' articolo 839 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 762, 776, 784, 787 e 872 delle Leggi civili.

Art. 923. Non vi sarà mai luogo alla riduzione delle donazioni fra vivi, se non dopo di avere esaurito il valore di tutti i beni *compresi nelle disposizioni testamentarie*; e qualora vi sarà luogo a questa riduzione, essa si farà *cominciando dall' ultima* donazione, e così successivamente risalendo dalle ultime alle più antiche.

Nelle disposizioni testamentarie — Perchè i diritti dei legatari sono posteriori a quelli di tutti gli altri, ed hanno offesa la riserva.

Cominciando dall' ultima — E non riducendosi proporzionatamente, perchè l' ultima donazione ha offesa la riserba, e così risalendo. D' altronde, bisognava evitare che il donante avesse un mezzo di far ridurre le donazioni che avesse fatto, con novelle disposizioni che offendessero la riserva. Quindi nell' esempio addotto all' articolo 922 i quattromila franchi di legati saranno nulli, poichè il defunto allorchè gli ha fatti non poteva di nulla disporre. Gli eredi della riserva prenderanno i seimila franchi dell' attivo pagati i debiti. Più dovranno prendere quattordicimila franchi sulle donazioni. L' ultima di diecimila franchi sarà del tutto annullata, poichè il donante allorchè la fece aveva di già oltrepassata la quota disponibile in fine la prima donazione sarà ridotta di quattromila franchi poichè per questa somma erasi oltrepassata la quota disponibile.

SU L' ARTICOLO 923.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 24, ff. *qui et a quibus manumiss. liberi fieri non fiunt*; L. 16, §. 2, ff. *de jure patronatus.*

L'articolo 923 del Codice civile è uniforme all' articolo 840 delle Leggi civili.

Art. 924. Se la donazione fra vivi soggetta a riduzione sia stata fatta a favore di una persona che è in grado di succedere, potrà questa ritenere sui beni donati il valore di quella porzione, che le spetterebbe nella qualità di erede su' beni non disponibili, purchè non siano *della medesima specie*.

Esempio: una donazione di quindicimila franchi per quota anticipata è stata fatta dal defunto a suo figlio, la quota disponibile era di seimila franchi, e la porzione di riserva di dodicimila franchi. Il defunto ha lasciato un altro figlio, il quale s' indirigge a suo fratello per far ridurre la sua donazione; questi riterrà nondimeno i seimila franchi de' quali suo padre poteva disporre, e riterrà ancora seimila franchi che gli spettano per la quota di riserva e non restituirà al fratello che tremila franchi di eccedenza. Dovrà quindi evitarsi di togliere il possesso al donatario per darsi in seguito luogo alla divisione fra lui e suo fratello.

Della medesima specie — Ma se nella successione non si trovano beni della stessa natura; per esempio, se il donatario ha ricevuto immobili, e che nella successione non vi sieno che mobili, è giusto che metta in collazione gl' immobili che ha ricevuti; perchè la sua parte non sia più vantaggiosa di quella degli altri coeredi. All' articolo 846 abbiamo osservato come si fa luogo a questa collazione.

Un padre ha donato con atto tra vivi ad uno de' suoi figli un immobile del valore di duecentomila franchi; muore lasciando tre figli, la sua successione è di quattrocentomila franchi, compresovi l' immobile donato; il figlio donatario rinunzia alla successione: la quota disponibile è del quarto poichè il defunto lascia tre figli (articolo 913 del Codice civile). I due figli che hanno accettata la successione reclamano centomila franchi da loro fratello donatario il quale ha rinunziato. Essi si fondano su la disposizione dell' articolo 845 che dà all' erede che rinunzia il diritto di ritenere la donazione, ma solamente fino alla concorrenza della quota disponi-

bile. Tale dimanda è mai ben fondata? Per rispingerla il figlio donatario sostiene che egli può ritenere i centomila franchi che formano la quota disponibile, e gli altri centomila che formano la sua quota ereditaria; che se è vero che per aver rinunziato egli non può ritenerli *per via di azione*, può ritenerli per *via di eccezione*, siccome formandi la sua quota di *riserva*, se non con la qualità di *erede*, almeno come *figlio*: che tale opinione è confermata dalla espressione dell' articolo 924, *che gli spetterebbe nella qualità di erede*, espressione che indica che il successibile ha rinunziato alla qualità di erede. La Corte suprema ha adottata la opinione contraria per delle ragioni, quanto potenti altrettanto numerose, e principalmente perchè: 1.° i figli col titolo di eredi sono chiamati alla porzione di riserva e l'erede il quale rinunzia è considerato come estraneo alla successione (articolo 785 del Codice civile): 2.° perchè l'articolo 924 parla dell'erede il quale viene alla successione, e non di quello che vi ha rinunziato.

SU L' ARTICOLO 924.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 924 del Codice civile è uniforme all' articolo 841 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 763, 777 e 785 delle Leggi civili.

Art. 925. Quando il valore delle donazioni fra vivi eccederà o eguaglierà la quota disponibile, tutte le disposizioni testamentarie *saranno caduche*.

Saranno caduche — Vale a dire, si estingueranno, saranno considerate siccome non avvenute (da *cadere*, cadere). Ne abbiamo veduto un' esempio nell' articolo 923.

SU L' ARTICOLO 925.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 925 del Codice civile è uniforme all' articolo 842 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 776, 832, 838 e 994 delle Leggi civili.

Art. 926. Quando le disposizioni testamentarie eccederanno o la quota disponibile, o la porzione di questa quota che resterebbe dopo aver dedotto il valore delle donazioni fra vivi, la riduzione si farà *pro rata* senza alcuna distinzione fra i legati universali ed i legati particolari.

Pro rata — Proporzionatamente al valore de' legati. Colui che ha ricevuto un doppio valore, sopporterà il doppio della riduzione. Non si ha alcun riguardo all'epoca in cui sono stati fatti i legati, e si riducono tutti proporzionatamente, perchè in quanto ai loro effetti, hanno una sola data, quella cioè della morte del testatore.

SU L' ARTICOLO 926.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 73, § 5, ff. *ad legem. Falcidiam.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 926 del Codice civile è uniforme all' articolo 843 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 407, 935 e 979 delle Leggi civili.

Art. 927. Nondimeno, in tutti i casi in cui il testatore avrà dichiarato espressamente essere sua intenzione che un legato sia soddisfatto in preferenza agli altri, questa preferenza avrà luogo; ed il legato che ne sarà l' oggetto, non verrà ridotto, se non in quanto il valore degli altri legati non fosse sufficiente a compire la riserva legale.

SU L' ARTICOLO 927.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 927 del Codice civile è uniforme all' articolo 844 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 935 delle Leggi civili.

Art. 928. Il donatario restituirà i frutti di ciò, che eccederà la porzione disponibile, dal giorno della morte del donante, quando sia stata dimandata la riduzione *fra l' anno*; altrimenti dal giorno della dimanda.

Fra l' anno — Fino al momento della morte il donatario ha posseduto di buona fede, quindi fa suoi i frutti. Dal momento della morte, l' erede è messo nel possesso, e se domanda i frutti fra l' anno gli saran dovuti dal giorno della morte: ma se ha lasciato decorrere l' anno senza farne reclamo, il donatario ha potuto credere che abbia l' erede trovata la sua quota di riserba nella successione; egli ha posseduto di buona fede e fa suoi i frutti.

SU L' ARTICOLO 928.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5, §. 18; L. 7, §. 3; LL. 16 e 28, §. 3; LL. 29, 30, 31, 36, 39, 52 e 55, ff. *de donationibus inter virum et uxorem.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 928 del Codice civile è uniforme all' articolo 845 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 775 delle Leggi civili.

Art. 929. Gl' immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione, saranno liberi da ogni debito o ipoteca contratta *dal donatario*.

Dal donatario — Egli non aveva che diritti risolubili in caso di riduzione, e non ha potuto trasferire che simili diritti. Ma se le ipoteche fossero state costituite dal donante prima della donazione, avrebbero il loro effetto.

SU L' ARTICOLO 929.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 929 del Codice civile è uniforme all' articolo 846 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 784 e 2011 delle Leggi civili.

Art. 930. L'azione per la riduzione, o per la revindica potrà esercitarsi dagli eredi contro *i terzi detentori* degl' immobili compresi nelle donazioni, ed alienati dai donatarj, nella maniera medesima, e collo stesso ordine, che si terrebbe contro i donatarj medesimi, e *previa la discussione* de' beni di costoro. Quest' azione dovrà esercitarsi secondo l'ordine dell' epoche delle alienazioni cominciando dalla più recente.

Contra i terzi detentori — Se i donatari hanno alienato gl' immobili donati, se coloro che li hanno acquistati gli hanno anch' essi alienati; perchè i diritti de' donatari erano risolubili.

E previa la discussione de' beni di costoro — Ma per rispettare per quanto è possibile i diritti de' terzi i quali hanno acquistato di buona fede, non si potranno revindicare gl' immobili che dopo avere escussi i beni del donatario; vale a dire, dopo averli venduti per essere pagati sul di loro valore: e solamente allorchè questo prezzo non è sufficiente, è prescritta la revindicazione.

L' ordine dell' epoche delle alienazioni — Poichè sempre l' ultima alienazione ha impedito di non trovarsi ne' beni del donante di che compiere la riserva. In ogni caso l' azione per la riduzione si prescrive col decorrimento di trent'anni a contare dalla morte del donante (articolo 2262 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 930.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 16, §. 2, ff. *de jure patronatus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 930 del Codice civile è uniforme all' articolo 847 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 778, 779 e 840 delle Leggi civili.

SEZIONE NUOVA.

Della diredazione.

Gli articoli 848 a 854 delle Leggi civili che compongono questa sezione, sono così conceputi.

Articolo 848 » Oltre delle cause per le quali qualunque erede può » rendersi indegno di succedere, le persone a vantaggio delle quali la » legge stabilisce una quota di riserva, o sia legittima, possono esserne » private con una dichiarazione espressa del testatore, e per una causa » ammessa dalla legge e spiegata nello stesso testamento ».

Art. 849 » Il figlio potrà essere diredato per le cagioni seguenti ».

» 1.° se siasi renduto colpevole verso del genitore di sevizie, o di » qualunque delitto »:

» 2.° se gli abbia irragionevolmente negato gli alimenti »:

» 3.° se divenuto il genitore furioso, lo abbia lasciato in abbando- » no senza prender cura di lui »:

» 4.° se non abbia curato di riscattarlo divenuto prigioniero presso » il nemico, quando il poteva »:

» 5.° se la figlia in contraddizione del padre siasi messa ad eserci- » tare il mestiere di pubblica meretrice »:

Art. 850. Il padre o la madre potrà essere diredato per le ragioni se- » guenti »:

» 1.° se reso il figlio prigioniero presso il nemico, non abbia proc- » curato, potendo ciò fare, di riscattarlo »:

2.° se gli abbia irragionevolmente negati gli alimenti »:

» 3.° se divenuto furioso, lo abbia abbandonato senza prenderne » alcuna cura »:

» 4.° il padre o la madre potrà essere diredato, se uno di essi ab- » bia dato il veleno all' altro, o l' abbia oltraggiato atrocemente »:

» 5.° ha luogo anche la diredazione per avere uno de' genitori at- » tentato alla vita de' propri figli ».

» Le disposizioni di questo articolo avranno luogo per ogni altro » ascendente ».

Art. 851 » L' esistenza della causa della diredazione, spiegata nel » testamento, debbe essere dimostrata con pruove legali ».

Art. 852. » Colui che è stato giustamente diredato, si terrà come » non esistente; e la sua porzione non sarà messa a calcolo nel ripartirsi » la quota di riserva, o sia legittima dovuta agli altri figli ».

Art. 853. » Se il figlio diredato espressamente nel testamento pre- » muore al padre, la diredazione non pregiudica i diritti de' discendenti » del medesimo ».

» Lo stesso vale per la madre e per ogni altro ascendente ».

Art. 854. La persona diredata, quando non abbia altronde mezzi » da vivere, potrà reclamare sulla eredità da cui è esclusa gli stretti a- » limenti ».

CAPITOLO IV.

Delle donazioni fra vivi.

SEZIONE I.

Della forma delle donazioni fra vivi.

Art. 931. *Ogni atto* che contenga una donazione tra vivi sarà stipulato innanzi a un notajo nella forma ordinaria de' contratti, e ne rimarrà presso di lui la *minuta*, sotto pena di nullità.

Ogni atto — Il Codice non dice ogni donazione, ma solamente ogni atto che contenga una donazione; e nel fatto, vi sono delle donazioni che possono esser fatte senza redigersene atto: queste sono le donazioni di cose mobiliari. Dal momento in cui le cose sono rilasciate, la donazione è perfetta, gli oggetti appartengono al donatario. Queste donazioni si chiamano *brevi manu*, perchè son fatte *da mano a mano*. Non si potevano proscrivere, poichè sarebbe stato necessario togliere all' uomo uno de' diritti che naturalmente gli appartiene; vale a dire, quello di dare delle gratificazioni, di far de' doni per esercitare gli atti di generosità, e ricompensare nell' istante medesimo de' servigi renduttigli. Si potevano obbligare le parti, per un piccolo dono a presentarsi innanzi un notajo!

D' altronde *in fatto di mobili il possesso vale per titolo* (articolo 2279 del Codice civile); ma queste donazioni sarebbero sempre riducibili in caso di eccesso, potendo giugnersi a provare tale eccesso. Per le donazioni di beni immobili, per quelle di diritti incorporali, siccome l' usufrutto, una servitù, fa mestieri necessariamente un atto passato innanzi notaro nelle forme de' contratti. Sotto ogni altra forma la donazione sarebbe nulla: quindi d' essa è un atto *solenne*.

Minuta — Chiamasi in tal modo, poichè l' atto scritto a caratteri minuti è destinato a restar sempre presso il notajo. Un atto dicesi formato in *brevetto*, allorchè non ne rimane copia presso il notajo. D' ordinario, non si forma che un sol *brevetto* che si consegna alla persona interessata. Sotto questa forma, l' esistenza della donazione non sarebbe a bastanza as-

sicurata, poichè il donante potrebbe annullarla a suo piacimento, se fosse divenuto il solo possessore dell'atto in brevetto.

SU L' ARTICOLO 931.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 13, 25, 29 e 31 Cod. *de donationibus.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 931 del Codice civile è uniforme all' articolo 855 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 813, 817, 1032·1055 e 1293 delle Leggi civili.
2. In un atto di donazione non è necessario far menzione di essersi letto al donante ed ai testimoni.
(S. C. G. N. 23 dicembre 1817: *Carelli* c. *Cassitti*; Supp. 1819, n.° 129).

Art. 932. La donazione tra vivi non obbligherà il donante e non produrrà alcun effetto se non dal giorno in cui sarà stata *accettata in termini espressi.*

L' accettazione potrà farsi *durante la vita del donante*, con un atto posteriore ed autentico, *di cui pure rimarrà la minuta*; ma in tal caso la donazione non avrà effetto, relativamente al donante, se non dal giorno in cui gli sarà stato *notificato* l' atto che comproverà l' accettazione.

Accettata — L' accettazione è assolutamente necessaria per la esistenza della donazione. Il contratto non esiste se non quando vi è il mutuo consenso delle parti, ed il concorso delle volontà.

In termini espressi — La mancanza della menzione nell' atto che è stata accettata la donazione, lo renderebbe nullo, e non si potrebbe dedurre l' accettazione dalla presenza del donatario all' atto stesso.

Durante la vita del donante — Ogni accettazione dopo la morte del donante sarebbe nulla, poichè non può aver luogo il concorso delle due volontà. D'altronde, i beni si sono trovati nella successione; nello stesso istante della morte di lui son passati ai suoi eredi (articolo 754 del Codice civile); e per conseguente la tardiva accettazione del donatario non può distruggere il di loro diritto.

Di cui pure rimarrà la minuta — Perchè l'accettazione sia egualmente certa che la donazione.

Notificato — Poichè soltanto in questo istante il donante conosce che la sua liberalità è stata accettata, e che egli trovasi obbligato. Di ciò segue che le alienazioni, le ipoteche, ed ogni altro peso derivante dal donante prima di tale notificazione sono validi: che se prima di questo momento il donante divenisse incapace di donare; per esempio, se more, o è interdetto, la donazione non avrebbe più luogo: lo stesso deve dirsi se il donatario divenisse incapace di ricevere; per esempio, se morisse. Del rimanente, la notificazione sarebbe inutile se l'accettazione fatta posteriormente alla donazione fosse comprovata con un atto passato tra il donante ed il donatario.

SU L' ARTICOLO 932.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 10, ff. *de donationibus*; L. 6, Cod. eod. tit.; Argomento dalla Legge 10, §. 2, ff. *de donationibus*; L. 16, Cod. *de jure deliberandi*; L. 69, ff. *de regulis juris*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 932 del Codice civile è uniforme all' articolo 856 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 814, 863, 1041 e 1042 delle Leggi civili.

2. » Considerando, che non esiste contratto, ove non vi è reciproco consenso, nè espresso; nè presumibile; che valutar per consenso degli atti stranieri alla convenzione, i quali nè impongono alcuna obbligazione al loro autore, nè comunicano alcun dritto alla parte contraente, val lo stesso, che stabilir per fondamento delle reciproche obbligazioni il consenso d'una sola delle parti, e riconoscere un dovere, ova

non esiste un dritto corrispettivo, invertendo così la natura, l'essenza, e la definizione di tutte le convenzioni ».

» Considerando, che una donazione imperfetta per difetto di accettazione, riducendosi ad un mero progetto, che non ha trasferito alcun dritto al donatario, può essere annullata mercè un progetto contrario, avvegnacchè generalmente ogni obbligazione può esser sciolta con gli stessi modi co' quali si contrae, e segnatamente per le donazioni imperfette per difetto di accettazione, sta per legge prescritto, che il solo pentimento basti a rivocarle indipendentemente da ogni solennità ».

(C. C. N. 8 luglio 1812; *Patrizi* c. *Arezzo*; Supp. 1819, n.° 130).

3. Una donazione non accettata può dal donante rivocarsi.

(C. C. N. 16 febbrajo 1815; *Pierantoni* c. *Pierantoni*; Supp. 1819, n.° 133).

4. Una donazione stipulata sotto l' impero delle antiche leggi, ed accettata dal notajo stipulatore in nome del donatario, è efficace per modo da non ammettersi il pentimento del donante.

(C. C. N. 15 settembre 1815; *Pisani* c. *Esposito*; Supp. 1819, n.° 135).

5. Una donazione tra vivi non accettata nè espressamente, nè per chiara ratiabizione dal donatario, può essere rivocata in ogni tempo abbenchè accettata dal notaio.

(C. A. A. 23 luglio 1814; *Pierantoni* c. *Pierantoni*; C. 1, 136).

6. Una donazione sia *causa mortis*, sia tra vivi che contenga disposizioni a favore di un terzo chiamato dopo la morte del donatario, è rivocabile pria che il terzo medesimo non l' abbia accettata, sopra tutto se la rivocazione siasi fatta col consenso del primo donatario.

(C. A. A. 13 luglio 1814; *Pierantoni* c. *Pierantoni*; C. 1, 137).

6. Idem.

(C. A. A. 30 agosto 1816; *Morgani* c. *Morgani*; C. 1, 137).

7. » Vista la decisione: visto il ricorso per cassazione ».

» Ha considerato, che per regola generale di legge niuno può stipular utilmente per un altro, giusta la L. *stipulatio 38*; *§. alteri*, *ff. de verb. oblig.*, e coerentemente a questo principio una donazione non accettata, o non ratificata dal donatario è sempre rivocabile dal donante ».

» Che malgrado però questa regola, un diritto singolare era stabilito dagl' imperatori Diocleziano, e Massimiano nella *L. 3*, *C. de donat. quae sub. mod.* Ivi gl' imperatori declinando dall' antica giurisprudenza prescrissero, che nelle donazioni progressive, fedecommessarie, la stipulazione del primo donatario producesse a' donatari ulteriori l' azione utile, quell' azione stessa, che il primo donatario avrebbe potuto esercitare, *si in rebus humanis ageret* ».

» Che da questa legge appunto prendono lor fondamento li fedecommessi convenzionali, ed in conseguenza perseverando li primi contraenti nella loro volontà, invano si opporrebbe a' donatari ulteriori la mancanza di loro accettazione, e la regola generale dettante, che niuno può utilmente stipulare per un altro ».

» Ma ha considerato altronde, che questa legge in derogando a tal regola in favore delle donazioni progressive, non distrusse, nè cangiò il canone di ragione e di legge, cioè che ogni contratto può esser validamente disciolto dal mutuo consenso de' contraenti a' termini della L.

nihil tam naturale, ff. *de reg. jur.* ed in effetti accordando la stessa legge a' secondi donatari non già un' azion diretta, ma utile, quella stessa, che il primo donatario avrebbe potuto esercitare, se fosse stato in vita, denegò per una conseguenza necessaria a' secondi donatari ogni azione, ove niuna ne fosse al primo competuta ».

» Che questa legal teoria è fondata sulla natura di tutte le convenzioni. Li due donanti, e donatari insieme, chiamando dopo la loro morte li secondi donatari al godimento de' loro beni, contrassero l' uno verso dell' altro l' obbligo di adempire a ciocchè era scritto nella donazione, ma niuna ne contrassero co' secondi donatari, li quali nè intervennero all' atto, nè erano ancor nati: quindi potevano validamente li contraenti ridurre l' atto a non atto, senza il loro consenso, avvegnacchè, altro è l' avere un diritto, altro il coglier profitto dalle altrui stipulazioni. Niuno può esser privato di un diritto suo, se egli stesso non ne è l' autore, ma può benissimo decadere da un vantaggio, che dal fatto alieno gli potrebbe arrivare ».

» Che in conseguenza di questi principi avendo Valentino, ed Anna Marostico rivocata la prima donazione di loro mutuo consenso, si sciolsero da ogni impegno alla medesima relativo, talchè niun' azione avrebbero potuto intentare l' uno verso dell' altro per l' osservanza di un contratto, che avean di comune accordo entrambi disciolto, e quindi niuna ne compete agli ulteriori donatari — *Rigetta* ».

(C. C. N. 18 settembre 1812; *Riggio* c. *Riggio*; Supp. 1819, n.° 132).

Una donazione tra vivi dev' essere accettata in termini precisi; in caso contrario l' atto si risolve in mero progetto.

L' accettazione con atto separato non obbliga il donante se non dal giorno in cui gli è stata notificata l' accettazione: fino a questo termine egli ha sempre la facoltà di disporre de' beni compresi nella donazione.

(S. C. G. N. 29 agosto 1818; *Mascia* c. *Velotti*).

Art. 933. Se il donatario è maggiore, l' accettazione dee farsi da lui, *o in suo nome* da persona munita di procura speciale, o che abbia la facoltà generale di accettare le donazioni già fatte, o che potessero farsi.

Questa procura dovrà esser fatta innanzi al notajo; ed una copia legale della medesima verrà annessa alla minuta della donazione, o a quella dell' accettazione qualora questa si fosse fatta con atto separato.

O in suo nome — Se una persona accetta una donazione per un' altra, senza procura, e dichiarando rendersi risponsabile per lei, la donazione non sarebbe valida. Nondi-

meno si pensa che potrebbe produrre i suoi effetti, dal momento in cui il donatario avesse ratificata l'accettazione con un atto innanzi notaro. Se colui al quale è stata fatta la donazione more prima che il suo mandatario l'abbia accettata, questa accettazione non potrebbe più aver luogo, perchè il mandato finisce con la morte del mandante (articolo 2003 del Codice civile). Nondimeno se il mandatario l'avesse accettata prima di conoscere la morte del mandante, l'accettazione sarebbe valida, e la donazione riceverebbe il suo effetto (articolo 2008 del Codice civile).

SU L'ARTICOLO 933.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 63, ff. *de procuratoribus*; L. 10 Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 933 del Codice civile è uniforme all'articolo 857. delle Leggi civili.

Art. 934. La donna maritata non potrà accettare una donazione senza il consenso del marito, o nel caso del di lui rifiuto, senza l'autorizzazione giudiziale, in conformità di ciò che è disposto negli articoli 217 e 219 sotto il titolo *del matrimonio*.

Abbiamo spiegato il motivo di questa disposizione (articolo 217 del Codice civile).

SU L'ARTICOLO 934.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 934 del Codice civile corrisponde all'articolo 858 delle Leggi civili, così concepito:

» La donna maritata non potrà accettare una donazione senza il » consenso del marito, o nel caso del di lui rifiuto, senza l'autorizza- » zione giudiziale, in conformità di ciò che è disposto negli articoli » 206 e 208 sotto il titolo *del matrimonio* ».

Vedi gli articoli 864, 866 e 1042 delle Leggi civili.

Art. 935. La donazione fatta ad un minore non emancipato, o ad un interdetto, dovrà essere *accettata dal suo tutore*, in conformità dell' articolo 463 nel titolo *della minor età*, *della tutela*, *e della emancipazione*.

Il minore emancipato potrà accettare coll' assistenza del suo curatore.

Ciò non ostante il padre e la madre del minore, sia o no emancipato, o gli altri ascendenti, benchè non siano nè tutori, nè curatori del minore, e benchè siano ancora viventi i di lui genitori *potranno accettare per lui*.

Accettata dal suo tutore — I motivi di questa disposizione sono sviluppati all' articolo 463 del Codice civile. Ma se il minore accetta solo, la donazione sarebbe mai nulla a suo riguardo, come a riguardo del donante? Intorno a ciò le opinioni de' più chiari giureconsulti sono divise. Alcuni sostengono che il minore è incapace di obbligarsi, ma può obbligare gli altri: coloro i quali han contratto con lui non possono opporre nè la sua incapacità, nè la omissione delle formalità prescritte soltanto nel suo interesse (articolo 1125 del Codice civile). Quindi egli non sarà ligato dalla donazione, ma il donante non potrà dispensarsi dall' eseguirla se il minore lo esige. Altri pensano che la donazione è un contratto *solenne* il quale per esser valido ha dovuto stipularsi con tutte le formalità possibili, e che quindi nè il donante, nè il donatario debbono avere la facultà di annullare la loro convenzione.

Potranno accettare per lui — Per tale accettazione non saranno obbligati di dimandare il consenso del consiglio di famiglia. Questo è un potere che ricevono dalla legge; essa riposa interamente su la di loro tenerezza. Benchè il padre e la madre vivono ancora, gli ascendenti possono accettare la donazione: avvi l'interesse del minore, imperciocchè se il padre o la madre fossero distanti, il menomo ritardo può privare il minore di una donazione vantaggiosa.

Pare benanchè che la moglie senza il consenso del marito possa accettare le donazioni fatte ai suoi figliuoli, poichè per tale accettazione non contrae una obbligazione personale. Questa opinione per altro è controversa.

È questione di sapere se la donazione accettata dagli ascendenti del minore è irrevocabile a suo riguardo, o se potrebbe sciogliersi dalla obbligazione di una tale accettazione.

Il figlio soltanto conceputo è capace di ricevere (articolo 906 del Codice civile), poichè gli ascendenti possono accettare.

SU L' ARTICOLO 935.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 26., Cod. *de donationibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 935 del Codice civile corrisponde all' articolo 859 delle Leggi civili, così conceputo :

» La donazione fatta ad un minore non emancipato, o ad un interdetto, dovrà essere accettata dal suo tutore, previa l' approvazione » del consiglio di famiglia ».

» Il minore emancipato potrà accettare coll' assistenza del suo curatore ».

» Ciò non ostante il padre e la madre del minore, sia o nò emancipato, o gli altri ascendenti, benchè non sieno nè tutori, nè curatori del minore, e benchè sieno ancora viventi i di lui genitori, potranno accettare per lui : e se uno di essi sarà il donante, l' altro potrà accettare ».

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 1042 delle Leggi civili.

2. Sotto l' impero delle antiche leggi, ove il donatario fosse di età minore, il notajo stipulatore poteva per quello accettare la donazione. (C. C. N. 13 settembre 1815 ; *Pisani* c. *Esposito* ; Supp. 1819, n.° 135).

Art. 936. Il sordo e mutò, *che sappia scrivere*, potrà accettare egli stesso, ò col mezzò di procuratore.

Se non sappia scrivere, l' accettazione dovrà farsi da un curatore speciale nominato secondo le regole stabilite nel titolo *della minor età*, *della tutela*, e *della emancipazione*.

Che sappia scrivere — Allora egli può manifestare la sua volontà, ed il consenso che da all' accettazione.

SU L' ARTICOLO 936.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 936 del Codice civile è uniforme all' articolo 860 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 403 e 905 delle Leggi civili.

Art. 937. Le donazioni fatte a favore degli spedali, de' poveri d' un comune, o degli stabilimenti di utilità pubblica, saranno accettate dagli amministratori rispettivi, dopo che ne siano stati debitamente *autorizzati*.

Autorizzati — Dal governo conformente all' articolo 910 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 937.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, ff. *quod cujuscumque universitatis*; L. 20, ff. *de rebus dubiis*; L. 2, Cod. *de adminisi. rerum publicarum.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 937 del Codice civile corrisponde all' articolo 861 delle Leggi civili, così conceputo:
» Le donazioni fatte a favore degli ospedali, de' poveri di un comu-
» ne, o degli stabilimenti di utilità pubblica, o di qualunque altro
» corpo morale, saranno accettate dagli amministratori rispettivi, dopo
» che ne sieno stati debitamente autorizzati ».

Art. 938. La donazione accettata nelle forme sarà perfetta col solo consenso delle parti; e la proprietà delle cose donate *s' intenderà trasferita* nel donatario, senza la necessità di formale *tradizione*.

S' intenderà trasferita — Fa mestieri osservare che le

cose passano al donatario co' pesi medesimi, che avevano nelle mani del donante. Se posteriormente alla donazione di un immobile un terzo provi che egli n' è proprietario e rivindica il fondo dal donatario, questi non avrà diritto di garantia contra il donante, il quale non si è spogliato che de' diritti che aveva sulla cosa donata, e quindi non può soggiacere a garantia. Nondimeno bisogna fare qualche eccezione a questo principio. Per esempio, se il donante non ha fatta la donazione, che per dolo, conoscendo che l' oggetto donato non gli apparteneva, e nella idea di esporre il donatario ad una certa evizione, in tal caso sarebbe tenuto di garantia. E sarebbe lo stesso se il donatario fosse stato obbligato di pagare un debito che il donante avesse ipotecato sul fondo donato.

Tradizione — All' articolo 711 del Codice civile, abbiamo spiegato i cangiamenti importanti che il Codice ha operato intorno agli effetti delle obbligazioni. Esse trasmettono la proprietà anche prima che l' oggetto fosse rilasciato.

SU L' ARTICOLO 938.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 4, Cod. Theodos. *de donationibus*; Paul. senten. L. 4 tit., §. 15, LL. 1, 28, 35, §. 5, Cod. *de donationibus*. È contrario all' argomento dalla L. 20, Cod. *de pactis*; L. 2, §. 6, L. 35, §§. 1 e 2 ff. *de donationibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 938 del Codice civile è uniforme all' articolo 862 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 817 e 1428 delle Leggi civili.

Art. 939. Quando si farà donazione di beni *capaci d' ipoteche*, gli atti di donazione, e di accettazione, e la notifica dell' accettazione, se questa si fosse fatta con atto separato, dovranno *trascriversi* negli ufizj delle ipoteche esistenti nel circondario, in cui sono situati i beni.

Capaci d' ipoteca — Gl' immobili, e l' usofrutto degl' immobili (articolo 2118 del Codice civile).

Trascriversi — La trascrizione è la inserzione che il conservatore delle ipoteche è obbligato di fare ne' suoi registri degli atti che trasferiscono la proprietà delle cose da un' individuo ad un altro. La trascrizione delle donazioni ha per oggetto di renderle pubbliche. Quando il donante ha disposto, la donazione è perfetta; egli si è spogliato irrevocabilmente; ma è necessario di avvertire la società della esistenza della donazione, affinchè i terzi non contrattino più col donante nella credenza che l' immobile donato ancora gli appartenga: per esempio, non gli diano ad impronto prendendo per loro sicurezza l' ipoteca su l' immobile donato. La trascrizione della donazione gli avvertiva del cangiamento di proprietà. Se questa formalità è stata omessa e che i terzi abbiano contrattato col defunto, potranno opporre la buona fede, e le loro convenzioni saranno valide come se l' immobile fosse sempre appartenuto al donante. Se han preso ipoteca su questo immobile essi avranno il diritto di esercitarla anche contra il donatario. Si vede quindi che stà nell' interesse di costui di trascrivere al più presto la donazione che gli è stata fatta, ed è perciò che la legge non stabilisce alcun termine nel quale debba adempiersi questa formalità.

SU L' ARTICOLO 939.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 25, 27, 30, 32, e 36, §. 3, Cod. *de donationibus*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 939 del Codice civile corrisponde all' articolo 863 delle Leggi civili, così conceputo:

» Quando si farà donazione di beni capaci d' ipoteche, gli atti di » donazione e di accettazione, e la notificazione di questa accettazione, » se si fosse fatta con atto separato, dovranno trascriversi negli ufizi del- » le ipoteche esistenti nella provincia o valle in cui sono situati i beni ».

Vedi gli articoli 865, 883, 1025, 2004, 2075 e 2076 delle Leggi civili.

Art. 940. Questa trascrizione *dovrà eseguirsi ad istanza del marito*, allorchè i beni saranno stati donati alla moglie, e se il marito non adempie

a tale formalità, la moglie potrà farla eseguire senza autorizzazione.

Se la donazione siasi fatta a minori o interdetti, o a stabilimenti pubblici, la trascrizione si eseguirà ad istanza de' tutori, curatori, o amministratori.

Ad istanza del marito — La legge gl' impone questo dovere, siccome ai tutori, e vedremo all' articolo 942, che questi sono risponsabili del pregiudizio che la mancanza della trascrizione può cagionare al minore, all' interdetto, etc.

SU L' ARTICOLO 940.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 940 del Codice civile corrisponde all' articolo 864 delle Leggi civili, così conceputo :

» Questa trascrizione dovrà eseguirsi ad istanza del marito, allorchè
» i beni saranno stati donati alla moglie : e se il marito non adempia a
» tale formalità, la moglie potrà farla eseguire senza autorizzazione.

» Se la donazione siasi fatta a minori o interdetti, o a' stabilimenti
» pubblici e corpi morali, la trascrizione si eseguirà ad istanza de' tuto-
» ri, curatori, o amministratori ».

Vedi gli articoli 206, 208; 403, 826, 856 e 1025 delle Leggi civili.

Art. 941. Potrà opporsi la mancanza di trascrizione *da qualunque persona interessata*, eccettuati però coloro che hanno l' obbligo *di farla eseguire*, o che hanno causa da essi, ed eccettuato pure *il donante*.

Qualunque persona interessata — Vale a dire, qualunque persona, che ignorando la esistenza della donazione, avesse trattato col donante come se fosse stato ancora proprietario de' beni donati. Il diritto che avesse acquistato gli sarà conservato come se il donante fosse stato realmente proprietario.

Di farla eseguire — Essi non possono opporre d' ignorare la esistenza della donazione, nè ritrarre un azione dal loro proprio dolo : *nemo ex suo delicto actionem consequi debet.*

Il donante — La giurisprudenza sembra che in modo certo ha deciso, che gli eredi del donante non possono opporre la mancanza della trascrizione: e, di fatto, essi non possono aver diritti maggiori del loro autore.

SU L' ARTICOLO 941.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 1, ff. *de dolo malo*; L. 14, Cod. *de rei vindicatione*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 941 del Codice civile corrisponde all'articolo 865 delle Leggi civili, così conceputo:

» Potrà opporsi la mancanza di trascrizione da qualunque persona
» interessata, eccettuati coloro che hanno l'obbligo di farla eseguire,
» e che han causa da essi: ed eccettuato pure il donante e gli eredi
» di lui ».

Vedi gli articoli 863, 864 e 1026 delle Leggi civili.

Art. 942. I minori, gl' interdetti, le donne maritate, *non saranno restituiti* in intero per la mancanza di accettazione o di trascrizione delle donazioni, salvo ad essi il regresso contro i loro tutori, o mariti, *se compete*. Non saranno restituiti neppure nel caso, che i tutori, o i mariti *fossero insolvibili*.

Non saranno restituiti in intiero — Vale a dire, non potranno dimandare che gli effetti della mancanza della trascrizione cessino a loro riguardo. Per esempio, se il donante ha ipotecato l' immobile donato, non possono domandare che si annulli la ipoteca; se ha costituita una servitù, che questa sia estinta.

Se compete — Poichè i minori, gl' interdetti, etc. sono in ogni caso obbligati soffrire il pregiudizio cagionatogli dalla mancanza della trascrizione; possono farsi indennizzare da coloro che dovevano far trascrivere la donazione. Ma se la negligenza non ha loro cagionato alcun pregiudizio, se il donante non ha alienato, ipotecato, essi non potranno reclamare alcuna indennità.

Fossero insolvibili — Qualunque sia il favore col quale la legge protegga i diritti delle donne maritate e de' minori, questo favore ha dovuto cessare riguardo all' interesse de' terzi ingannati dalla mancanza della trascrizione; imperciocchè essi reclamano per isfuggire una perdita, *certant de damno vitando*; mentrechè le donne maritate, i minori, non reclamano che per ottenere un lucro; vale a dire, ricevere la liberalità loro fatta: *certant de lucro captando*.

SU L' ARTICOLO 942.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, ff. *de tutel. et rationibus distrahendis*; L. 7, Cod. *arbitrium tutelae*; L. 5, Cod. *de periculo tutorum*; L. 34 *et Authentica Item et privatus*, Cod. *de donation.*: L. 36, §§. 1 e 2, Cod. eod. tit.; Nov. 127 C. 2; L. 31, Cod. *de jure dotium*; L. 38, Cod. *de episcopis et clericis*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 942 del Codice civile corrisponde all' articolo 866 delle Leggi civili, così conceputo:

» I minori, gl' interdetti, le donne maritate, non saranno restituiti » *in intiero* per la mancanza di accettazione o di trascrizione della dona» zione; salvo ad essi il regresso contra i loro tutori o mariti, se com» pete. Non saranno restituiti nè pure nel caso che i tutori o i mariti fos» sero insolvibili ».

Vedi gli articoli 214, 373, 398, 1029 e 1293 delle Leggi civili.

Art. 943. La donazione tra vivi non potrà comprendere se non i beni presenti del donatore; se comprende *beni futuri*, sarà nulla quando a questi.

I beni futuri — Vale a dire, beni che il donante avrà nella determinata epoca, o quelli che lascerà al tempo della sua morte. Simile donazione dev' esser nulla, poichè è necessario che il donante si spogli *attualmente*, ciò che è impossibile per i beni futuri; ed *irrevocabilmente*, condizione che sarebbe in sua libertà di annullare, o di restringere la sua donazione dissipando la sua fortuna. Una specie di donazione di beni futuri si è ammessa per lo favore del matrimonio (articolo 1082 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 943.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 943 del Codice civile è uniforme all'articolo 867 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 871, 1038 e 1040 delle Leggi civili.

Art. 944. Sarà nulla qualunque donazione tra vivi fatta sotto condizioni, la cui esecuzione dipende *dalla sola volontà del donante.*

Dalla sola volontà del donante — Per esempio. dono se non vado nella città di Parigi; o pure nel caso che non mi mariti; imperciocchè con simili condizioni, dipenderebbe assolutamente dalla volontà del donante rivocare la donazione, e si violerebbe la massima: *Non vale donare e ritenere.* Ma si può donare sotto ogni altra condizione, meno quelle che dipendono dal donante: Io dono al tale individuo, se perde la lite che sta sostenendo; se si marita prima di due anni: benvero però che le condizioni non abbiano nulla d'impossibile o d'illecito; in contrario sarebbero considerate come non scritte (articolo 900 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 944.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 944 del Codice civile è uniforme all'articolo 868 delle Leggi civili.

Art. 945. Sarà *parimente nulla*, se è stata fatta sotto la condizione di soddisfare ad altri debiti o pesi fuori di quelli, ch'esistevano all'epoca della donazione, o *che fossero espressi*, sia nell'atto di donazione, sia nello stato che dovrà esservi annesso.

Parimente nulla — Poichè dipende dalla volontà del donante aumentare i pesi che gravitano su i beni donati, ed in tal modo annullare la donazione contra il principio della ir-

revocabilità, formando de' debiti che uguaglierebbero il valore de' beni donati.

Che fossero espressi — Siccome abbiamo osservato, il donante può imporre delle obbligazioni che accompagnano la liberalità; ma fa d' uopo che d' esse sieno espresse nell' atto della donazione: allora è nella facoltà del donatario se voglia sottoscrivere il contratto e sottomettersi ad estinguere le obbligazioni. Fa d' uopo osservare che il donatario, sarebbe di pieno diritto tenuto ai pesi ed alle obbligazioni, se il donante gli avesse ceduta l' universalità de' suoi beni, o una quota parte di questa universalità; poichè ella comprende tutto ciò che appartiene al donante, i suoi beni, i suoi diritti, siccome i suoi debiti, ed i pesi, (articolo 871 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 945.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 945 del Codice civile è uniforme all' articolo 869 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 871, 1040 e 1127 delle Leggi civili.

Art. 946. Nel caso che il donante si abbia riservata la facoltà di disporre d' una cosa compresa nella donazione, o di una determinata somma sui beni donati; se egli muore senza averne disposto, la cosa o la somma apparterrà agli eredi del donante, *non ostante qualunque clausola* e stipulazione contraria.

Non ostante qualunque clausola — Benchè il donante avesse dichiarato nel contratto che se egli muore senza aver disposto dell' oggetto, apparterrà questo al donatario. Di fatto, fa d' uopo osservare, che se il donante si aveva riserbata la facoltà di disporre dell' oggetto, mancava il rilascio attuale ed irrevocabile, e per conseguente non vi era donazione. Non così nel caso preveduto dall' articolo 1086 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 946.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 946 del Codice civile è uniforme all' articolo 870 delle Leggi civili.

Art. 947. I quattro articoli precedenti non si applicano alle donazioni, delle quali si fa menzione nei capi VIII e IX di questo titolo.

SU L' ARTICOLO 947.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 947 del Codice civile è uniforme all' articolo 871 delle Leggi civili.

Art. 948. Qualunque atto di donazione di cose mobili non sarà valido se non per quelle delle quali *una stima* sottoscritta dal donante e dal donatario, o da chi accetti per lui, sia stata unita alla minuta della donazione.

Una stima — Poichè la donazione dev' essere irrevocabile, fa mestieri che al momento del contratto sieno determinati in modo certo, quali sieno gli oggetti che il donante si obbliga di donare. Colui che stipula un atto di donazione di effetti mobiliari senza unirvi lo stato estimativo, conserva la facoltà di annullare o almeno di diminuire la sua liberalità, ritenendo una parte degli oggetti, poichè alcun atto non comprova quali sieno quelli che si è obbligato di rilasciare: quindi tale obbligazione è nulla. Se con un atto innanzi notaro ha donato tutti gli effetti che si trovano nella determinata casa, egli non è obbligato da questo atto. La donazione è nulla, nel senso che il donatario non può obbligare il donante a rilasciare gli oggetti; ma se li rilasci, la donazione allora diviene valida come una donazione *brevi manu* (articolo 931 del Codice civile); non già per effetto dell' atto passato innanzi notaro, questo atto è nullo, ma per effetto della *tradizione* che il donante ha fatto degli oggetti donati : ed a questo ca-

so si riferisce la disposizione dell'articolo 868 del Codice civile: Se fosse necessario mettere in collazione questi oggetti mobiliari nella successione del donante, siccome non vi sarebbe stato estimativo, così si dovrebbe farne la valutazione per mezzo. di periti.

SU L' ARTICOLO 948.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 948 del Codice civile è uniforme all'articolo 872 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 450, 460, 461, 1041 e 1293 delle Leggi civili.

Art. 949. È permesso al donante *di riservare per se, o a vantaggio di un altro*, il godimento o l' usofrutto de' beni mobili o immobili che ha donati.

Riservare per se — Se il donante si ha riservato l' usofrutto degli oggetti donati, egli ha compreso nella donazione la nuda proprietà. Simile donazione è valida, poichè l' usofrutto e la proprietà possono essere separate.

A vantaggio di un altro — Vi dono il determinato immobile, ma ne riservo l' usofrutto che dono ad un *altro*. Bisogna osservare che con questa disposizione l' individuo al quale si è riservato l' usofrutto, non vi acquista diritto, se non dopo di aver accettato la donazione nelle forme richieste della legge per l'accettazione. Il donante potrebbe benanche riservare per se la nuda proprietà e donare l' usofrutto.

SU L' ARTICOLO 949.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 28, Cod. *de donationibus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 949 del Codice civile è uniforme all'articolo 873 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 941 e 944 delle Leggi civili.
2. La riserva dell' usofrutto non impedisce la trasmissione de' beni al momento della donazione, ma anzi è il contrassegno caratteristico della cessione della proprietà fatta dal donante.
(C. C. N. 3 maggio 1817; *Del Vecchio* c. *Del Vecchio*).
Vedi gli articoli 941, 944 delle Leggi civili.

Art. 950. Quando la donazione di beni mobili sia stata fatta con riserva di usofrutto, venendo questo a cessare, sarà tenuto il donatario a ricevere le cose donate che esistono nella loro specie, *nello stato in cui si trovano*; ed avrà azione contro il donante o suoi eredi *per le cose che mancano*, sino alla concorrenza del valore che fu determinato nella *stima*.

Nello stato in cui si trovano — Il donatario non può dolersi delle deteriorazioni, poichè il donante aveva il diritto di usare de' mobili. Nondimeno, se le deteriorazioni non derivassero dall' uso, ma dalla colpa o dalla negligenza del donante, il donatario potrebbe reclamare una indennità.
Le cose che mancano — Vedetene la ragione all' articolo 918 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 950.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 950 del Codice civile è uniforme all' articolo 874 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 514 e 540 delle Leggi civili.
2. La riversione della donazione stipulata sotto condizione a favore del donante ha luogo a favore di lui soltanto, e non mai di chi è succeduto ai beni del donatario, quando si verifica la condizione sotto la quale fu stipulata.
(C. C. N. 18 giugno 1814; *Amministrazione de' demanj* c. *Principe d' Angri*).

ARTICOLO NUOVO.

L' articolo 875 delle Leggi civili è così conceputo :
» Il donante potrà stipulare la riversione delle cose donate per se
» e suoi eredi, nel caso che il donatario morisse senza prole in qua-
» lunque tempo ».

Art. 951. Il donante potrà stipulare *la riversione* delle cose donate tanto nel caso che premuoja il donatario solo, quanto nel caso che premuojano il donatario *ed i suoi discendenti.*

Questo diritto non potrà stipularsi fuorchè a beneficio *del solo donante.*

La riversione — Vale a dire, che potrà stipulare, che se il donatario muoja prima di lui, gli oggetti donati ritornino nella sua proprietà, senza passare agli eredi del donatario. Questa riversione chiamasi *convenzionale*, poichè è stabilita da una convenzione, a differenza della riversione *legale* stabilita dall' articolo 747 del Codice civile.

Ed i suoi discendenti — Se il donatario stipula la riversione de' beni nel caso che il donatario ed i suoi discendenti morissero prima di lui.

Del solo donante — Per esempio, il donante nel donare a Paolo, non potrebbe stipulare che se questi morisse prima di Pietro i beni donati sarebbero dati a costui : ciò sarebbe una vera sostituzione; imperciocchè il donatario sarebbe gravato *di conservare e di restituire* al momento della sua morte ad un determinato individuo (articolo 896 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 951.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 10, Cod. *de pactis* ; L. 9, Cod. *de donationibus* ; L. 12, Cod. *communia utriusque judicii.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 951 del Codice civile è uniforme all' articolo 876 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1043, 1044 e 1048 delle Leggi civili.

Art. 952. Esso produrrà l' effetto di sciogliere tutte le alienazioni de' beni donati, e di farli ritornare al donante *franchi*, *e liberi* da ogni peso ed ipoteca, a riserva però dell' ipoteca della dote e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del conjuge donatario non bastino, e nel caso soltanto che la donazione gli sia stata fatta *collo stesso contratto* matrimoniale, da cui risultino tali diritti ed ipoteche.

Franchi e liberi — Differenza marchevole fra la riversione convenzionale e la legale, la quale fa restituire i beni nello stato in cui si trovano (articolo 747 del Codice civile).

Nel caso preveduto dall' articolo in esame la donazione è fatta sotto la condizione risolutoria che il donante sopravviva al donatario; ora è della natura di tale condizione di rimettere le cose nello stato come se la obbligazione non avesse giammai avuto luogo (articolo 1183 eod.). Per lo contrario nel caso dell' articolo 747, i beni sono stati donati senza alcuna condizione.

Nello stesso contratto — Se nel contratto di matrimonio il quale ha determinato quale dote la donna porti al marito, sono state fatte a costui delle donazioni, la moglie e la sua famiglia han calcolato sopra queste donazioni per assicurare la restituzione della dote, e la esecuzione delle convenienze matrimoniali. Se dunque all' epoca dello scioglimento del matrimonio, i beni del marito defunto non fossero sufficienti per tale restituzione, la moglie potrebbe esercitare il diritto dell' ipoteca legale che gravita a suo favore sopra tutti i beni del defunto, ed esercitarlo benanche su i beni che aveva egli ricevuti col patto della riversione. Nondimeno fa d'uopo osservare che nel momento del contratto, il donante potrebbe dichiarare che egli non intende nel caso di riversione sottomettere i beni all' ipoteca della donna, e costei non avrebbe in tal caso alcun diritto su i beni donati.

SU L' ARTICOLO 952.

LEGGI ROMANE.

Vedi la Novell. 39; Authentica *res quae*, Cod. *communia de legatis*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 952 del Codice civile è uniforme all' articolo 877 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 784, 846, 879, 1120, 1136 e 2011 delle Leggi civili.

SEZIONE II.

Delle eccezioni alla regola della irrevocabilità delle donazioni tra vivi.

Art. 953. La donazione tra vivi non potrà rivocarsi, se non per causa d'inadempimento delle condizioni, colle quali si è fatta; per causa d'ingratitudine; per la sopravvegnenza de' figli.

SU L'ARTICOLO 953.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 1, 8, 9 e 10, Cod. *de revocandis donationibus*; L. 10, Cod. *de pactis*; L. 31, §. 1, ff. *de donationibus*; Instit. *de donationibus* §. 2.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 953 del Codice civile è uniforme all' articolo 878 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 228, 229 e 1050 delle Leggi civili.
2. Una donazione fatta sotto condizione risolutoria, verificandosi questa rimane rivocata di pieno diritto.

(C. C. N. 15 giugno 1816; *Del Balzo* c. *Amministrazione dei Demani*; Supp. 1819, n.° 137).

Art. 954. In caso di revocazione *per l'inadempimento delle condizioni*, i beni ritorneranno in potere del donante, *liberi da qualunque peso* ed ipoteca che provenga dal donatario; ed il donante avrà *contro i terzi detentori* degl' immobili donati

tutti i diritti che avrebbe contro il medesimo donatario.

L' inadempimento delle condizioni — Le condizioni che il donante mette alla sua liberalità, se sono impossibili o contrarie alle leggi o ai buoni costumi, si reputano come non scritte (articolo 900 del Codice civile). Se dipendono dalla sola volontà del donante annullano la disposizione (articolo 944 eod.); ma tutte le altre debbono essere eseguite; il donatario ha stipulato un contratto, deve quindi adempiere le condizioni che gli sono imposte. Ma il donatario avrebbe mai il diritto di dispensarsene, domandando la rivocazione della donazione che trova onerosa? Tale questione è vivamente dibattuta. Per l' affermativa, si dice, che la donazione è un contratto essenzialmente gratuito; che il donatario il quale trova delle obbligazioni là dove credeva trovare una liberalità, deve avere il diritto di rinunziare la donazione negandosi di adempierne le condizioni. Per la negativa si osserva, che il donatario si è ligato con un vero contratto che non può da se solo annullare (articolo 1134 del Codice civile); e quindi deve eseguirlo. L' articolo 1052 serve benanche di sostegno a questo sistema.

Liberi da qualunque peso — Benanche dell' ipoteca legale della donna, siccome nell' articolo 952.

Contro i terzi detentori — Se il donatario ha alienato i beni, non ha potuto trasferire ai compratori diritti maggiori di quelli che aveva: *nemo plus juris in alium trasferre potest quam ipse habet.*

SU L' ARTICOLO 954.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, Cod. *de donationibus quae sub modo conficiuntur.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 954 del Codice civile è uniforme all' articolo 879 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 490, 846, 870, 877, 883, 888 e 1001 delle Leggi civili.

Art. 955. La donazione tra vivi non potrà rivocarsi per ingratitudine *fuorichè ne' seguenti casi*:

1.° Se il donatario abbia *attentato* alla vita del donante;

2.° Se siasi reso colpevole verso di lui di sevizie, *delitti*, o ingiurie gravi;

3.° Se gli nieghi *gli alimenti*.

Fuorichè ne' seguenti casi — Han dovuto determinarsi i fatti d'ingratitudine i quali producessero la rivocazione delle donazioni, affin di prevenire gli abusi che avrebbero potuto aver luogo per cause simili, e le questioni che avrebbero potuto elevarsi.

Attentato — Non vi ha bisogno di una condanna, siccome pel caso dell'indegnità dell'erede (articolo 727 del Codice civile). La ragione stà in ciò, che colui il quale trae i suoi diritti dalla liberalità di un individuo, è molto più colpevole di colui che li attinge dalla legge.

Delitti — Abbiamo spiegato all'articolo 306 del Codice civile, ciò che s'intendono per sevizie ed ingiurie gravi. I delitti contra la persona del donante sono o sevizie, o ingiurie. Quindi colui che fa delle ferite o dà dei colpi al donante si rende verso lui colpevole di un delitto (articolo 309 del Codice penale), che si confonde con le sevizie; colui che lo calunnia, è colpevole di un delitto (articolo 367 eod.), compreso nelle parole *ingiurie gravi*. Ma il delitto contro *le proprietà* del donante, per esempio, un furto (articolo 379 eod.), sarebbe benanche sufficiente per provare la ingratitudine del donatario e per rivocare la donazione.

Gli alimenti — Negare gli alimenti ad un individuo, è, per così dire, attentare alla di lui vita: *Necare videtur qui alimenta denegat*. Quindi l'accettazione di una donazione comprende sempre la tacita obbligazione di somministrare gli alimenti al donante.

Un minore non potrebbe rispingere la dimanda di rivocazione di una donazione per causa d'ingratitudine attesa la sua minore età; imperciocchè *in delictis neminem aetas excusat*.

SU L' ARTICOLO 955.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 9 e 10, Cod. *de revocandis donationibus*; L. 31 §. 1, ff. *de donationibus*: Argomento dalla Novella 155, cap. 3, §. 3.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 955 del Codice civile è uniforme all'articolo 880 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 881 e 1001 delle Leggi civili.

Art. 956. La revocazione per l'inadempimento delle condizioni, o per causa d'ingratitudine, non avrà mai luogo *di pieno dritto.*

Di pieno dritto. — Questi fatti dovranno essere sempre provati dal donante che dimanda la rivocazione della donazione.

SU L' ARTICOLO 956.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 9 e 22 Cod. *de donationibus*; L. 4, Cod. *de donationibus quae sub modo, vel condit.*; L. 3, Cod. *de contrahenda emptione*; LL. 6 e 8, Cod. *de rerum permutatione, et praescriptis verbis*; LL. 2, 3 e 8, Cod. *de condictione ob causam datorum*; LL. 36 e 70 §. 1, ff. *de legatis* 2.°; L. 10 Cod. *de revocandis donationibus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 956 del Codice civile è uniforme all'articolo 881 delle Leggi civili.

Art. 957. La dimanda di revocazione per causa d'ingratitudine dovrà esser prodotta *dentro l'anno*, a contare dal giorno del delitto imputato dal donante al donatario, o dal giorno in cui il donante abbia potuto averne notizia.

Questa revocazione non potrà dimandarsi dal donante contro gli eredi del donatario, nè dagli eredi del donante contro il donatario, fuori che se fosse stata in questo ultimo caso proposta l'azione dallo stesso donante, o fosse egli mancato di vita *dentro l'anno dal commesso delitto.*

Dentro l'anno — Se il donante, conoscendo il fatto della ingratitudine di parte del donatario, ha lasciato trascorrere

un anno senza dimandare la rivocazione della sua liberalità, ha tacitamente perdonato questa ingratitudine, e non può più invocarla; con più forte ragione se ha espressamente perdonato, e se siasi riconciliato dopo il fatto della ingratitudine.

Dentro l' anno dal commesso delitto — Poichè il donante non può avere contra gli eredi diritti maggiori di quelli che aveva contra lo stesso donatario; fa duopo quindi che non sia decorso un anno dal commesso delitto.

SU L' ARTICOLO 957.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 7 e 10, Cod. *de revocandis donationibus*; L. 129 ff. *de regulis juris*; L. 13, ff. *de injuriis*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 957 del Codice civile è uniforme all' articolo 882 delle Leggi civili.

Art. 958. La revocazione per causa d' ingratitudine *non pregiudicherà* nè alle alienazioni fatte dal donatario, nè alle ipoteche ed altri pesi reali ch' egli abbia potuto imporre sulle cose donate; purchè tutto ciò *sia avvenuto prima* che l' estratto della dimanda di revocazione sia stata inscritta al margine della trascrizione ordinata nell' articolo 939.

Nel caso di revocazione, il donatario sarà condannato a restituire il valore delle cose alienate, avuto riguardo al tempo della dimanda, ed i frutti raccolti dal giorno della stessa dimanda.

Non pregiudicherà — La revocazione per non essersi eseguite le condizioni produce la restituzione de' beni perfettamente liberi (articolo 954 del Codice civile): quella per causa d' ingratitudine non pregiudica in menoma parte le alienazioni fatte dal donatario. Imperciocchè la donazione alla quale sono annesse delle obbligazioni è fatta sotto la condizione risolutiva che fossero adempiute le obbligazioni

stesse : se non lo fossero, tutto si restituisce allo stato in cui le cose erano prima della donazione (articolo 1183 cod.). Ma la ingratitudine del donatario non ha potuto essere preveduta al momento del contratto : se il donante avesse supposto che la ingratitudine potesse aver luogo, avrebbe sospesa la sua beneficenza : la rivocazione per questa causa è stata introdotta da un principio di morale, per punire il donatario ingrato verso il suo benefattore. Ma questa punizione non bisognava estenderla ai terzi che han contrattato di buona fede col donatario.

Sia avvenuto prima — I terzi che han contrattato col donatario già attaccato per ingratitudine non possono più invocare la buona fede : colui che domanda la revocazione è interessato a far che subito la dimanda sia *inscritta*, affinchè il donatario non possa più validamente alienare e rendere inutile la revocazione.

SU L' ARTICOLO 958.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 1 e 7. Cod. *de revocandis donationibus* ; Argomento dalla L. 5, §. ultim. ; L. 7, §. ultim., LL. 16 e 28, §, *si ei decem*; LL. 29, 30, 31 e 32, §. *ait* ; LL. 36, 39, 50 e 55, ff. *de donationibus inter virum et uxorem.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 958 del Codice civile corrisponde all' articolo 883 delle Leggi civili, così conceputo :

» La revocazione per causa d' ingratitudine non pregiudicherà nè » alle alienazioni fatte dal donatario, nè alle ipoteche ed altri pesi rea» li che egli abbia potuto imporre sulle cose donate ; purchè tutto ciò » sia avvenuto prima che l' estratto della dimanda di revocazione sia sta» to iscritto al margine della trascrizione ordinata dell' articolo 863 ».

» Nel caso di revocazione il donatario sarà condannato a restituire » il valore delle cose alienate, avuto riguardo al tempo della domanda, » ed i frutti raccolti dal giorno della stessa domanda ».

Art. 959. Le donazioni *a contemplazione di matrimonio* non saranno rivocabili per causa d' ingratitudine.

Contemplazione di matrimonio — Perchè si considerano fatte a favore de' figli da nascere (articolo 1082 delle Leggi

civili), i quali non debbono esser puniti per la colpa del loro autore.

È benanchè giusto che i giudici non ammettano la revocazione per causa d'ingratitudine contra la donazione *rimuneratoria*; vale a dire, fatta per compensamento di servizi renduti, se non fino alla concorrenza della somma che l'oggetto donato eccedesse il valore de' servizi; quante volte questi potessero meritare una valutazione in denaro, siccome l'opera di un medico.

SU L' ARTICOLO 959.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 1 e 10 ff. *de revocandis donationibus*; Instit. *de donationibus*, §. *sciendum est*; Argomento dalla L. 69, §. 6 ff. *de jure dotium*; L. 24, Cod. eod. tit.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 959 del Codice civile è uniforme all' articolo 884 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l'articolo 1037 delle Leggi civili.

2. Dev'essere ne' nuovi tribunali qualificata per irrevocabile quella donazione tra vivi che sotto le antiche leggi il padre avesse fatto ad uno de' figli a contemplazione di matrimonio; ancorchè la donazione si contenesse in un istromento separato ed antecedente a quello del contratto nuziale, ed ancorchè all' epoca della donazione il padre si fosse trovato inibito dal giudice a distrarre ed alienare.

(C. A. A. 23 agosto 1816; *Celi* c. *Mazzei*; C. 1. 140).

Art. 960. Tutte le donazioni tra vivi fatte da persone che *non avevano figli* o discendenti *viventi al tempo della donazione*, di qualunque valore esse siano, e per qualunque titolo fatte, ancorchè fossero *vicendevoli* o rimuneratorie, e *quelle pure* che fossero state *fatte a contemplazione di matrimonio* da qualunque altra persona fuorchè *dagli ascendenti ai conjugi*, o *dai conjugi stessi l'uno all'altro*, sono

rivocate *di pieno dritto* per la sopravvegnenza *di un figlio legittimo* del donante, *benchè postumo*, o per la legittimazione di un figlio naturale col susseguente matrimonio, se però sia *nato dopo* la donazione.

Che non avevano figli — Questa revocazione è fondata su la presunzione naturale, che il donante il quale non ha figli al momento della donazione, non l' avrebbe fatta ove avesse preveduto di poterne avere un giorno. La legge stessa imprime ad ogni donazione fatta da persone che non hanno figli viventi al tempo della donazione, questa clausola previdente, che sarebbero rivocate se sopravvenissero figli al donante.

Viventi al tempo della donazione. — Perchè il donante il quale hà figli deve conoscere tutto l' amore che un padre porta ai suoi figli: malgrado ciò, se dona ad estranei, egli manifesta la intenzione di preferire costoro alla sua posterità.

Se al tempo della donazione, il donante avesse un figlio di cui si fosse dichiarata l' assenza, e che fosse provato che la donazione si fosse fatta nella supposizione della morte di lui; il ritorno dell' assente farebbe mai rivocare la donazione? Bisogna abbracciare l' opinione della negativa, poichè il donante aveva un figlio vivente; e se era incerta là di lui esistenza, doveva egli donare sotto condizione

Se il donante al momento della donazione, avesse un figlio morto civilmente, la revocazione potrebbe mai aver luogo per la sopravvenienza di altri figli? Parecchie valide ragioni dovrebbero far decidere per l' affermativa., e fra le altre quella cioè che la legge non mette, nel rango delle persone viventi quelle che son morte civilmente, ciò che espressamente vien dichiarato dall' articolo 744 del Codice civile. Nondimeno queste due questioni sono vivamente controverse.

Vicendevoli — Sono le donazioni che due persone si fanno mutuamente e con lo stesso atto l' una a beneficio dell' altra. Simili donazioni che sembrano essere la causa l' una dell' altra, sono nondimeno rivocate per la sopravvenienza de' figli.

Quelle pure . . . fatte a contemplazione di matrimonio — Quantunque la legge accordi a queste donazioni una special protezione, esse nondimeno sono rivocabili per la sopravvenienza de' figli.

Degli ascendenti ai conjugi — È evidente che essi non

si trovano nel caso preveduto dall' articolo in esame, e la donazione non può essere rivocata, poichè i donanti avevano figli al momento che l' han fatta.

Da conjugi stessi l' uno all' altro — Perchè lo scopo del matrimonio essendo la procreazione de' figli, non si può presumere che essi han pensato di non averne; perchè si può benanche presumere che il donante ha potuto preferire il suo conjuge ai figli che avrebbe potuto da lui avere; perchè d' altronde questi figli trovano i beni donati nella successione di uno de' loro genitori.

Di pieno dritto — Senza essere obbligato di dimandare in giudizio la revocazione, basterà notificare la dimanda al donatario.

Di un figlio legittimo — I figli adottivi non debbono far rivocare la donazione, poichè il donante per un contratto puramente volontario, siccome l' adozione, potrebbe eludere la regola della irrevocabilità delle donazioni.

Benchè postumo — Il figlio che nasce dopo la morte del padre, rivoca le donazioni fatte da lui. In tal caso egli ne profitta con gli altri eredi.

Nato dopo — Imperciocchè se fosse nato prima della donazione, il padre avendo un figlio vivente, conosceva la forza dell' amore paterno.

SU L' ARTICOLO 960.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 8, Cod. *de revocandis donationibus.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 960 del Codice civile è uniforme all' articolo 885 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 255 e 1050 delle Leggi civili.
2. Una donazione tra vivi fatta sotto le antiche Leggi dallo sposo alla sposa, a causa di certo matrimonio, e compresa tra i patti nuziali, non debb' essere dichiarata rescissa dopo la sopravvenienza de' figli nati da quello stesso matrimonio.

(C. A. N. 1 agosto 1815, *Ripasso c. Bencivenga ;* C. 3, 180).

3. La proprietà delle cose donate è di dominio risolubile nel sopravvenimento de' figli al donante, in modo da non doversi aver conto delle alienazioni, o ipoteche contratte dal donatario nel tempo intermedio.
(C. C. N. 24 agosto 1812; *Dura* c. *Dura*; Supp. 1819, n.° 131).

4. La donazione fatta anche a contemplazione di matrimonio, è sempre riducibile quando toglie agli altri coeredi ciò che gli è dovuto. Questa riducibilità si ragguaglia con le leggi imperanti all' epoca dell' aperta successione.
(S. C. G. N. 29 ottobre 1818; *Sabatini* c. *Sabatini*).

Art. 961. Questa revocazione avrà luogo, ancorchè il figlio del donante o della donatrice *fosse già conceputo* al tempo della donazione.

Fosse già conceputo — Per esempio, la donazione fatta da una donna incinta sarebbe rivocata per la nascita del figlio. Di fatto, il donante ha potuto ignorare il concepimento, egli non ha interamente conosciuto le affezioni ed i doveri della paternità se non alla nascita del figlio; e d' altronde il figlio conceputo si reputa nato ogni qual volta trattasi del suo interesse: ora i suoi interessi sarebbero indirettamente offesi da suo padre.

SU L' ARTICOLO 961.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 961 del Codice civile è uniforme all' articolo 886 delle Leggi civili.

Art. 962. La donazione sarà parimente rivocata anche quando il donatario fosse entrato nel possesso de' beni donati, *ed il donante l' avesse lasciato* continuare nel medesimo possesso dopo la sopravvegnenza del figlio. Il donatario però non è tenuto *a restituire i frutti* raccolti, di qualunque natura essi siano, se non dal giorno che gli sarà stata notificata con intimazione o altro atto legale, la nascita del figlio o la sua legittimazione col susseguente matrimonio; e ciò ancorchè la domanda per ri-

entrare nel possesso de' beni donati fosse stata prodotta dopo tale notificazione.

Il donante l' avesse lasciato — Perchè la donazione è stata rivocata di pieno diritto pel solo fatto della nascita, ed il donante stesso non può distruggere questa rivocazione (articolo 964 del Codice civile).

A restituire i frutti — Quindi la notificazione della nascita del figlio, non ha altro effetto se non quello di far conoscere al donatario che la donazione è rivocata, e d' impedire che faccia suoi i frutti : ma fino a questa notificazione si suppone che egli sia in buona fede, e per conseguente fa suoi i frutti.

SU L' ARTICOLO 962.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 962 del Codice civile è uniforme all' articolo 887 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

Nella riduzione di una donazione per sopravvenimento di figli al donante, i frutti maturati nel tempo intermedio si acquistano dal donatario.

(C. C. N. 24 agosto 1812; *Dura* c. *Dura*; Supp. 1819; n.° 131).

Art. 963. I beni compresi nella donazione rivocata di pieno dritto ritorneranno nel patrimonio del donante, *liberi da qualunque peso* ed ipoteca che provenga dal donatario, e non potranno restare obbligati nemmeno in sussidio per la restituzione della dote della moglie del donatario stesso, e per gli altri diritti dipendenti da convenzioni nuziali; e questo avrà luogo ancorchè la donazione fosse stata fatta a contemplazione del matrimonio del donatario e si fosse inserita nel contratto nuziale, ed ancorchè il donante si fosse *obbligato*, *come mallevadore*, nella donazione, all' esecuzione del contratto nuziale.

Liberi da qualunque peso — Perchè la condizione risolutoria nel caso di sopravvegnenza di figli si considera scritta dalla legge nell'atto stesso della donazione, ed il suo effetto è di restituire le cose siccome erano prima del contratto (articolo 1183 del Codice civile).

Obbligato come mallevadore — Questa stessa clausola non potrebbe impedire gli effetti della rivocazione, perchè il donante, il quale non può direttamente rinunziarvi (articolo 965 eod.), non deve aver la facultà di farlo indirettamente.

SU L'ARTICOLO 963.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 963 del Codice civile è uniforme all'articolo 888 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 879 e 883 delle Leggi civili.
2. La proprietà delle cose donate è di dominio risolubile nella sopravvegnenza de' figli al donante, in modo, da non doversi tener conto delle alienazioni, o ipoteche contratte dal donatario nel tempo intermedio.
(C. C. N, 24 agosto 1812; *Dura* c. *Dura*; Supp. 1819, n.° 131).
3. Le donazioni tra vivi di tutti i beni fatte sotto le antiche leggi da coloro che non avevano figli, possono sotto l' impero del Codice civile essere rivocate dai donanti per figli avuti prima o dopo la pubblicazione del detto Codice, ancorchè le donazioni fossero munite di espressa e dettagliata rinunzia al beneficio della legge *si unquam*, Cod. *de revocandis donationibus*.
(C. A. A. 28 dicembre 1812; *Peschia* c. *Lusi*; C. 1, 135).
4. Si debbono le migliorie *prout melioratum* a quel donatario il cui diritto sia stato risoluto per causa di sopravvenienza di figli al donante.
(C. A. A. 7 luglio 1815; *Carafa* c. *Rossi*; C. 2, 24).

Art. 964. Le donazioni in tal modo rivocate non potranno rivivere o avere di nuovo il loro effetto nè per la morte del figlio del donante, nè per alcun atto che le confermi; e se il donante vuol donare gli stessi beni allo stesso donatario, sia prima o dopo la morte del figlio per la cui nascita è

stata rivocata la donazione , nol potrà fare se non con *una nuova disposizione*.

Una nuova disposizione — Nel momento della nascita del figlio , la prima donazione ha cessato di esistere. I beni donati sono rientrâti di pieno diritto nel patrimonio del donante , benanche se non ne avesse egli preso il possesso. Quindi non può egli trasferirli al donatario se non con una nuova donazione. E se nell' intervallo ha gravato i beni di qualche peso , queste obbligazioni graviteranno su i beni medesimi nelle mani del donatario.

SU L' ARTICOLO 964.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 964 del Codice civile è uniforme all' articolo 889 delle Leggi civili.

Art. 965. Qualunque clausula o convenzione , con cui il donante avesse rinunziato al diritto di rivocare la donazione per la sopravvegnenza de' figli , *sarà riputata come nulla* , e non produrrà alcun effetto.

Sarà riputata come nulla — Perchè la legge presume che il donante allorchè sentirà realmente le affezioni di padre, si pentirà sempre di una clausola che ha sottoscritta in un momento in cui queste affezioni gli erano ignote.

SU L' ARTICOLO 965.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 965 del Codice civile è uniforme all' articolo 890 delle Leggi civili.

Art. 966. Il donatario , i suoi eredi , coloro che hanno causa da lui , *o altri detentori* delle cose donate , non potranno opporre la prescrizione per

far valere la donazione rivocata per la sopravvegnenza de' figli, se non dopo il possesso di trent' anni, i quali incominceranno a decorrere dal giorno della nascita *dell' ultimo figlio* del donante, benchè postumo; e ciò senza pregiudizio delle cause, che *per legge* interrompono la prescrizione.

O altri detentori — Quindi coloro i quali avessero comprato dal donatario gl' immobili compresi nella donazione, e che li avessero posseduti di buona fede, non potrebbero opporre altra prescrizione che quella di trent' anni.

Dell' ultimo figlio — Ecco fino a qual punto si è voluto accordar favore alla rivocazione. Imperciocchè dalla nascita del primo figlio, i detentori de' beni donati han cessato di possedere come proprietari; la prescrizione quindi dovrebbe correre da questo momento. Nondimeno per lo favore della disposizione si può dire, che è vero che la prescrizione corre, ma che la nascita di un secondo figlio bastevole per rivocare la donazione, ha interrotta la prescrizione, che in tal caso ha principiato a decorrere da questo momento, e così di seguito per gli altri.

Per legge — Una citazione, un precetto, etc. (articolo 2244 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 966.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 966 del Codice civile è uniforme all' articolo 891 delle Leggi civili.

CAPITOLO V.

Delle disposizioni testamentarie.

Questo diritto accordato all' uomo di disporre de' suoi beni, per il tempo in cui cesserà di esistere; non gli deriva dalla natura; imperciocchè nel diritto naturale, l' uomo muore, i suoi beni resta-

no senza padrone, ed il primo occupante se ne impossessa: ma presso tutte le nazioni le leggi civili non si son contentate determinare a chi apparterrebbero tali beni, esse han permesso all' uomo di determinarlo egli stesso. Quindi per la giusta distribuzione de'suoi beni, potrà ricompensare gli uni, punire gli altri, incoraggiare coloro che intendono al bene, consolare coloro che provano delle sventure dalla natura o da' rovesci della fortuna.

SEZIONE PRIMA.

Delle regole generali sulla forma de' testamenti.

Chiamansi forme o formalità di un atto i modi regolati dalle leggi per far pruova della sua verità, e per istabilirne la sua validità.

Art. 967. *Qualunque persona* può disporre per testamento, tanto a titolo *d' istituzione d' erede*, quanto a titolo di legato, o con qualsivoglia altra denominazione *atta a manifestare la sua volontà.*

Qualunque persona — Che la legge non dichiari incapace (articolo 902 del Codice civile).

D' istituzione d' erede — Questa era un antica massima ne' paesi di diritto scritto, che il testamento era nullo, se non conteneva la instituzione dell' erede che prendeva le veci dell' erede legittimo; l' articolo in esame e l' articolo 1202, permettendo di disporre sotto qualsiasi denominazione, han proscritta l' antica formalità del diritto romano.

Atta a manifestare la sua volontà — La volontà del testatore è la essenza del testamento. Ella dev' essere libera: quindi la moglie può testare senza l' autorizzazione del marito (articolo 226 del Codice civile), il pupillo senza l' autorizzazione del tutore, il prodigo senza il consiglio del consulente giudiziario: la volontà dev' esser esclusivamente del testatore. La *facultà di eligere* adunque è proscritta. Questa facoltà aveva luogo allorchè il testatore instituiva per erede colui, che fra parecchi individui designati, sarebbe stato scelto da un ter-

zo. Per esempio, dono diecimila franchi, ad un figlio di mio fratello a sua scelta: secondo il Codice civile simile disposizione sarebbe nulla.

SU L' ARTICOLO 967.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1 in prin., ff. *de haeredibus instituendis*; L. 14, ff. *de testamentis*; LL. 10 e 13, ff. *de jure codicillorum*; L. 181, ff. *de regulis juris*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 967 del Codice civile è uniforme all'articolo 892 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 829, 990, 994 e 1032 delle Leggi civili.
2. Il testamento non acquista la qualità di titolo autentico, se prima non sia stato interamente accettato.
(C. C. N. 24 marzo 1813; *Berarducci e Marulli* c. *Marulli*).
3. Le formalità estrinseche del testamento si regolano colle leggi veglianti al tempo della fazione del medesimo; ma la disposizione testamentaria regolasi con quelle imperanti al tempo dell' apertura della successione.
(C. C. N. 23 agosto 1813; *Intriari* c. *Maggio*).

Art. 968. Non si può fare un testamento da due o più persone *nel medesimo atto*, sia a vantaggio di un terzo, sia a titolo di disposizione scambievole, e reciproca.

Nel medesimo atto — Questi testamenti si chiamavano *congiuntivi*, allorchè due persone con lo stesso atto disponevano congiuntamente a favore del terzo: *scambievoli* allorchè disponevano mutuamente l' una verso dell' altra. In simili disposizioni la volontà di ciascun testatore non era esclusivamente la sua; ma in realtà sembrava la conseguenza, la condizione della volontà dell' altro. Se una delle parti veniva a rivocare le sue disposizioni, quelle dell' altra erano mai rivocate di pieno diritto? Simile questione dava luogo a moltissime difficoltà le quali sono distrutte per la disposizione dell' articolo in

esame. Ma con lo stesso atto si possono fare scambievoli donazioni (articolo 960 eod.), poichè il carattere principale delle donazioni è la irrevocabilità.

SU L' ARTICOLO 968.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 968 del Codice civile è uniforme all' articolo 893 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 927 e 1051 delle Leggi civili.

Art. 969. Un testamento può essere *olografo*, o fatto per atto pubblico, o in forma mistica.

Olografo — Questa denominazione deriva da due parole greche, la prima significa *solo* l' altra *scrivere*. Il testamento olografo, di fatto, dev' essere scritto per intero di propria mano del testatore, perchè allora si è certo che quello è la espressione della sua volontà. Una sola parola scritta da mano estranea annullerebbe il testamento. Ma se una parola si trovasse nell' interlinea, il testamento non sarebbe annullato, la sua esistenza sarebbe stata assai precaria, se si avesse potuto distruggerlo con mezzo sì facile. Le aggiunte le radiature, non viziano l' atto : le sole parole radiate saranno considerate nulle. È indifferente la carta su cui è scritto il testamento.

SU L' ARTICOLO 969.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 969 del Codice civile è uniforme all' articolo 894 delle Leggi civili.

Art. 970. Il testamento olografo non è valido, se non è scritto interamente, *datato* e *sottoscritto* di propria mano dal testatore : questo testamento non è soggetto ad *alcun' altra formalità*.

Datato — La data consiste nella enunciazione dell' anno, del mese e del giorno in cui l' atto è formato. Ella è necessa-

ria per giudicare della capacità del testatore a quell' epoca, e per conoscersi fra più testamenti, quello che è posteriore e rivoca l'altro: può mettersi in cifre, nè è determinato il luogo ove debba apporsi, basta che si trovi posta prima della sottoscrizione, la quale convalida tutto.

Il testamento olografo è un atto solenne, e per se solo fa fede della data che indica.

Sottoscritto — Senza la sottoscrizione, la disposizione può realmente non essere che un progetto di testamento. La sottoscrizione che consiste nella iscrizione del nome di famiglia, dev' esser messa in fine dell' atto, non è necessario che ne sia distaccata: le disposizioni che la seguono sono nulle, se non sono sottoscritte.

Ad alcun altra formalità — Non è necessario d'indicare il luogo in cui il testamento è stato formato, imperciocchè la capacità che ha il francese, a tal riguardo, lo segue da per tutto; nè di far menzione che il testatore lo ha sottoscritto poichè è fatto da lui solo. Le tre formalità che si richieggono nella sua formazione sono a pena di nullità (articolo 1001 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 970.

LEGGI. CIVILI.

L' articolo 970 del Codice civile è uniforme all' articolo 895 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 925, 927 e 933 delle Leggi civili; e l'articolo 993 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Un testamento olografo mutilato e lacerato in parte, nè presentato al presidente del tribunale civile, non può essere atteso allorchè si vuole farne uso soltanto in appello.

(C. A. A. 14 dicembre 1818; *Nitoglia* c. *Nitoglia*; C. 3, 459).

3. Un testamento olografo scritto secondo le leggi imperanti nel luogo ove fu formato, è validò benchè nel luogo ove se ne chiede la esecuzione vi esiste una diversa legislazione.

(S. C. G. N. 15 gennajo 1820; *Filomarino* c. *Monteville*).

Art. 971. Il testamento per atto pubblico è quello che si scrive da *da due notari* in presenza

di due testimonj, o da un notajo in presenza di quattro testimonj.

Due notari — Il Codice esige due notari e due testimoni, o un notaio e quattro testimoni, quantunque negli altri atti pubblici non richiede che due notai soltanto, o un notaio e due testimoni; ciò perchè era necessario sottomettere alle più gran precauzioni, e di sottrarre all' astuzia ed alla frode un atto che sovente cangia l' ordine delle successioni.

Fa mestieri osservare che la legge sul notariato del 25 ventoso anno XI, la quale prescrive le regole generali per la formazione degli atti notariali, dev' essere applicata ai testamenti, quante volte il Codice non vi abbia derogato. Così è stato deciso dalla Corte di cassazione.

I notari debbono essere competenti, vale a dire, procedere pe' testamenti nel circondario di loro residenza. Questo è stabilito dall' articolo 5 della legge del 25 ventoso anno XI, sotto pena di nullità del testamento (articolo 6 e 8 della stessa legge). Sotto pena benanche di nullità i notari non possono essere parenti tra loro, in tutti i gradi nella linea retta, e nella collaterale fino al terzo inclusivamente (articoli 8, 10 e 68 della legge medesima), nè parenti ne' gradi medesimi del testatore e de' legatari (ibid.).

SU L' ARTICOLO 971.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 971 del Codice civile è uniforme all' articolo 896 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 901, 906, 907 e 927 delle Leggi civili.
2. Un testamento per atto pubblico nullo per difetto di sollennità, non può farsi valere come scrittura privata, sul motivo che sia firmato dal testatore.
(C. A. A. 14 dicembre 1818; *Nitoglia* c. *Nitoglia*; C. 3, 464).
3. Un testamento rogato nell' intervallo dal 1 gennajo 1809 al 6 settembre 1810, e nel quale non solo non siensi osservate le formole prescritte dal regolamento sul notariato; ma neppure quelle prescritte dal Codice civile a pena di nullità, dev' essere dichiarato valido, quanto non si trovano violate le formole prescritte dalle antiche leggi del regno.
(C. A. A. 28 marzo 1815; *D' Alessandro* c. *Mauro*; C. 3, 465).

Art. 972. Se il testamento si riceva da due notari, *verrà loro dettato dal testatore*, e sarà *scritto da uno di questi notari*, ne' termini stessi *nei quali gli viene dettato*.

Se non vi sia che un solo notaro, deve egualmente essere dettato dal testatore, e scritto da questo notaro.

Nell' uno e nell' altro caso se ne dee *far la lettura al testatore in presenza de' testimonj*.

Di tutto si deve fare *espressa menzione*.

Verrà loro dettato dal testatore — Non vi è testamento per via di segni, o su la interrogazione del terzo, il testatore deve *pronunziare parola per parola* ciò che egli vuole che sia scritto dal notaro. Di ciò segue che i muti non possono fare simili testamenti.

Scritto da uno di questi notari — E non da un loro commesso, siccome spesso avviene negli altri atti. Del rimanente possono i notari supplirsi, e ciascuno scrivere una parte del testamento.

Gli vien dettato — O almeno con pensieri identicamente uguali, quantunque possono essere variate le parole. Quindi un testamento dettato nell' idioma particolare di una provincia, potrebbe dal notaro esser scritto in francese.

Si deve far la lettura al testatore — Affinchè senta se si è fedelmente scritto ciò che ha dettato.

In presenza de' testimoni — Per la stessa ragione.

Di tutto si deve fare espressa menzione — La menzione di tutte queste formalità è prescritta per dare al loro compimento un maggior carattere di autenticità. Trascurare di scrivere sotto la dettatura del testatore, di dargliene lettura, etc. sarebbe una omessione; ma attestare che si è a ciò adempito mentre non si è tanto praticato, sarebbe un vero falsò. Siccome tali formalità, e la menzione di essersi praticate, sono prescritte a pena di nullità, il notaro dev' esser scrupoloso nel di loro adempimento. Egli deve cercare d' impiegare i termini prescritti dal Codice: » Il testamento è stato dettato dal testatore, *e scritto da un notaro nel modo stesso che è stato dettato* »: questi termini non sono sacramentali, ma con essi si evita qualunque anfibologia. La menzione di esserne da-

la lettura al testatore ed ai testimoni è prescritta a pena di nullità; quindi bisogna assolutamente la espressione *in presenza de' testimoni*; perciocchè il notaro avrebbe potuto leggerlo al testatore ed in seguito ai testimoni. Similmente la omessione della menzione che il testamento è stato scritto da uno de' notari, vizierebbe l'atto, benchè la scrittura fosse del notaro. La legge non ha voluto che vi fossero altri mezzi per provare l'adempimento delle formalità, se non la stessa menzione.

I notari debbono essere risponsabili delle nullità derivanti dal loro dolo, dalla loro colpa o ignoranza, a menocchè non vi fossero delle scuse realmente ammessibili. Del rimanente ciò è abbandonato alla prudenza de' tribunali.

SU L ARTICOLO 972.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 972 del Codice civile è uniforme all'articolo 897 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Non vi è necessità nel testamento fatto per atto pubblico di far menzione che il testamento sia stato dal testatore dettato e dal notajo scritto in presenza de' testimoni, basta che dopo finito se ne dia lettura al testatore in presenza de' testimoni e di tutto si faccia menzione.
(C. C. N. 26 marzo 1816; *Del Vento* c. *Cipolla*; Supp. 1819, n.° 98).

2. Non è nullo quel testamento fatto per atto pubblico in cui le sottoscrizioni de' testimoni sieno apposte immediatamente dopo la disposizione testamentaria, e prima della chiusura dell'atto, ed in cui dopo avere il notaro dichiarato la provincia in cui egli è autorizzato a stipulare, abbia però omesso di spiegare che il comune ove si è rogato il testamento, appartenga alla stessa provincia.
(C. A. A. 11 luglio 1816; *Di Paolo* c. *Manciculli*; C. 2, 208).

ARTICOLO NUOVO.

L'articolo 898 delle Leggi civili, è così conceputo:
» I testamenti per atto pubblico, oltre alle indicate sollennità loro
» proprie, dovranno contenere le altre sollennità comuni a tutti gli al-
» tri atti autentici, richieste dalle leggi sul regolamento notariale ».

Art. 973. Questo testamento deve esser *sottoscritto* dal testatore: se egli dichiara di non sapere

o di *non potere scrivere* , si farà nell' atto *espressa menzione* della sua dichiarazione , non che della causa che l'impedisce di sottoscrivere.

Sottoscritto — Col nome di famiglia del testatore , l'articolo 14 della legge sul notariato prescrive inoltre la menzione della sottoscrizione ; questa menzione è necessaria per provare che la mano che ha segnato i caratteri , sia stata quella del testatore. Ma si rivoca in dubbio se la circostanza che la sottoscrizione non è intelligibile possa mai produrre la nullità del testamento.

Non poter scrivere — La dichiarazione che il testatore non può *scrivere* potrebbe riguardarsi come insufficiente , e produrre la nullità dell' atto ; perciocchè un individuo può non saper scrivere e saper firmare.

Espressa menzione — Questa menzione , emanando dal pubblico ufiziale , ha la stessa forza della sottoscrizione ; poichè se non vi fosse stata la dichiarazione , produrrebbe la pena del falso.

SU L' ARTICOLO 973.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 973 del Codice civile corrisponde all' articolo 899 delle Leggi civili , così conceputo :

» Questo testamento debb' essere sottoscritto dal testatore e firmato
» in ogni foglio , se egli dichiara di non sapere o non potere scrivere ,
» si farà nell'atto espressa menzione della sua dichiarazione, del pari che
» della causa che lo impedisce di sottoscrivere ».

Art. 974. Il testamento deve esser *sottoscritto dai testimoni* : tuttavia *nelle campagne* basterà che sia sottoscritto da un de' due testimonj , se il testamento si è ricevuto da due notari ; e che sia sottoscritto da due de' quattro testimonj , se si è ricevuto da un notaro solo.

Sottoscritto da' testimoni — L' articolo 14 della legge sul notariato prescrive benanche che si faccia menzione che essi hanno sottoscritto.

Nelle campagne — Il numero degl' individui che sappino scrivere può esser ristrettissimo nelle campagne: sotto la espressione campagne s' intende ogni luogo che non fosse città o borgo; ma bisogna osservare che l' articolo si applica solamente al caso in cui tutti i quattro testimoni non sappiano scrivere; imperciocchè se lo sapessero dovrebbero tutti sottoscrivere.

SU L' ARTICOLO 974.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 974 del Codice civile corrisponde all' articolo 900 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il testamento debb' essere sottoscritto da' testimoni, ed anche in » ciascun foglio: tuttavia nelle campagne basterà che sia sottoscritto da » uno de' testimoni, se il testamento si è ricevuto da due notai, e che » sia sottoscritto da due de' quattro testimoni, se si è ricevuto da un » notajo solo ».

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 906 delle Leggi civili.

2. » Considerando che l' atto autentico termina colle indicazioni tut» te prescritte dall' articolo 39 del regolamento notariale, indicazioni che » si leggono in diversi luoghi della volontà del testatore da lui dettata, » e sotto la quale i testimoni sottoscrissero ai termini dell' articolo 974 » del Codice civile, che poi le sottoscrizioni de' testimoni avessero prece» duto, e non susseguito l' atto medesimo, non conduce a nullità al» cuna del testamento, non essendovi legge che ciò prescriva, anzi la » L. 24 di Giustiniano nel suo Codice al titolo *de testamentis* espressa» mente dispone, che le posposizioni, o altri difetti d' imperizia de' ta» bellioni, non viziano la volontà de' testatori ».

(S. C. G. N. 2 ottobre 1817; *Ruzzi* c. *Di Paola*; Supp. 1819, n.° 97).

Art. 975. Ne' testamenti per atto pubblico non potranno ammettersi per testimoni nè i legatari, qualunque sia il loro titolo, *nè i loro parenti o affini* sino al quarto grado inclusivamente, *nè i giovani* de' notari da' quali i testamenti saranno ricevuti.

Nè i loro parenti o affini — Si è temuto l' influenza del legatario e de' suoi parenti, e le sorprese che loro sarebbe stato

facile praticare. Ma, siccome è massima che le incapacità non debbono estendersi a casi non espressi, ne segue che i commessi ed i domestici di un legatario potrebbero esser testimoni.

Nè i giovani — Essi stanno sotto la diretta influenza del notajo, e non sono, per così dire, che i rappresentanti di lui negli affari che riguardano il suo studio.

Sono ancora incapaci di far da testimoni i parenti e gli affini del notajo, in tutti i gradi nella linea retta, e nella collaterale, fino al grado di zio e di nipote inclusivamente ed i loro domestici (articoli 8 e 10 della legge del 16 ventoso anno XI), sotto pena di nullità (articolo 68 della stessa legge). Aggiungete ancora il morto civilmente (articolo 25 del Codice civile); i sordi, essi non possono sentir dettare, i ciechi essi non possono vedere il testatore; i muti possono esser testimoni, purchè sappiano scrivere. D'altronde i testimoni possono esser parenti tra loro. Se s'ignorasse la incapacità del testimone, in modo che fosse impossibile di conoscerla, il testamento non sarebbe nullo: *Error communis facit jus.*

SU L' ARTICOLO 975.

LEGGI ROMANE.

È contrario all' argomento della L. 20 in prin., ff. *qui testamenta facere possunt.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 975 del Codice civile è uniforme all' articolo 901 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Non sono impediti a fare da testimoni testamentari gli amanuensi della cui opera si serve accidentalmente il notajo stipulatore; ma sì bene i giovani che abitualmente frequentano il suo studio per apprendere la professione.

(S. C. G. N. 26 marzo 1816; *Del Vento* c. *Cipolla*; Supp. 1819, n.° 98).

2. Rende nullo il testamento per atto pubblico la circostanza che uno de' testimoni sia stato il giovine e praticante del notajo che l' ha rogato.

(C. A. A. 6 novembre 1817; *De Felice* c. *Di Blasio*; C. 2, 203).

Art. 976. Quando un testatore vorrà fare un testamento *mistico*, o secreto, dovrà sottoscrivere le sue disposizioni, tanto sè siano state scritte da lui stesso, quanto se le abbia fatte *scrivere da un altro*. La carta, in cui saranno stese queste disposizioni, o quella, che servirà d' involto, quanto vi sia, sarà *chiusa e sigillata*. Il testatore la presenterà così chiusa e sigillata al notaro, ed a sei testimoni almeno; ovvero la farà chiudere e sigillare in loro presenza; e dichiarerà che il contenuto in quella carta è il suo testamento da lui scritto e sottoscritto, o scritto da un altro e da lui sottoscritto: il notaro formerà l'atto di soprascrizione, che verrà steso sulla carta medesima, ovvero sul foglio che serve d' involto; quest' atto sarà sottoscritto tanto dal testatore, che dal notaro *e da' testimonj*. Tutto ciò sarà fatto nel medesimo contesto, *senza deviare ad altri atti*; e nel caso, che il testatore, per un impedimento sopraggiunto dopo aver sottoscritto il testamento, non potesse sottoscrivere l'atto di soprascrizione, si dovrà esprimere la dichiarazione che egli ne farà, senza che sia necessario in questo caso di accrescere il numero de' testimonj.

Il testamento mistico può esser definito, quello che è stato scritto dal testatore, o da un altro individuo, se il testatore sappia leggere, e presentato ad un notajo alla presenza de' testimoni, il quale lo chiude e lo sigilla, se ciò non è stato fatto dal testatore, e ne distende un atto di soprascrizione firmato da lui dal testatore, se sa scrivere, e da' testimoni.

Mistico — Questa parola deriva dal greco, e significa *secreto*. Questo testamento è stato autorizzato solamente perchè la volontà del testatore possa rimaner secreta; imperciocchè depositandosi un testamento olografo presso un notajo, resterebbe secreto, e benanche protetto dalle formalità; ma la forma del testamento mistico permette a colui che non sappia *nè anche sottoscrivere* (articolo 977 del Codice civile) di fare

un testamento senza l' intervento del notajo e de' testimoni, e, per conseguente, senza ammettere alla sua confidenza un certo numero d' individui, e soprattutto perciò è utile, ed a tal riguardo, si sono prescritte formalità moltiplici, e di rigore; imperciocchè, in questo caso, esse sole assicurano la esistenza della volontà del testatore.

Scrivere da un altro — Anche quando fosse scritto dal notajo che riceve in seguito l' atto della soprascrizione, o da un legatario, non sembra che il testamento dovesse esser nullo: nessuna legge proibisce a tali persone di scrivere il testamento; e d' altronde nulla prova che questo sia lo stesso testamento, che il testatore presenta in seguito al notajo. La legge esige che il testamento sia datato, a menochè non fosse fatto da un muto (articolo 979 del Codice civile).

Chiuso e sigillato — Quindi non solamente dovrà esser messo in un' involto, ma dovrà benanche ricevere l' impronta di un sigillo.

Da' testimoni — L' articolo 974, relativamente ai testimoni de' testamenti fatti nelle campagne, non deve estendersi al testamento mistico. L' articolo 976 è preciso, e nel generale non si può una disposizione che stabilisce per un caso, estendere ad un' altro caso tutto diverso. Per conseguente tutti i testimoni debbono sottoscrivere; ma poco importa che sieno legatari e parenti del testatore, o soltanto legatari; le disposizioni del testamento non sono conosciute, e non si applica la ragione che ha dettato l' articolo 975 del Codice civile.

Senza deviare ad altri atti — Vale a dire, senza che si possa, per occuparsi in altra cosa, sospendere l' atto della soprascrizione; egli dev' esser fatto *uno tractu temporis*, diversamente sarebbe possibile sostituire un altro testamento a quello presentato dal testatore, in un intervallo qualunque tra la presentazione e la soprascrizione: ma non sembra che questa disposizione debba applicarsi con un rigore eccessivo e preciso. La legge non prescrive la menzione dell' adempimento di questa formalità; spetterebbe alle parti che impugnano il testamento provare che non sia stata osservata. Del rimanente, bisogna rimarcare che tale disposizione è speciale per i testamenti mistici: i testamenti per atto pubblico, possono a motivo della loro lunghezza defaticare il testatore, e qualche momento di sospensione non offre alcun inconveniente.

Un testamento nullo come mistico, sarebbe mai valido come olografo? Sì, se è scritto, datato e sottoscritto dal testa-

tore ; l' atto di soprascrizione ed il testamento sono due cose distinte , e le formalità che abbondano non viziano un atto d' altronde valido nella sua propria forma : *Quod abundat non vitiat.*

SU L' ARTICOLO 976.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 21 , Cod. *de testamentis.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 976 del Codice civile è uniforme all' articolo 902 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 927 e 933 delle Leggi civili ; e l' articolo 993 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. La indicazione della provincia dove è seguito l' atto della chiusura del testamento mistico , non è prescritta a pena di nullità.

(C. C. N. 21 settembre 1809 ; *Laudati* c. *Cantorio* ; Supp. 1819, n.° 99).

3. Il testamento mistico nel cui rogito trascritto nella carta che gli serve d' involto , non sono stati dichiarati il nome , cognome , paternità ed abitazione de' testimoni , ed in cui nella firma del testatore non si trovi la dichiarazione che quello è il suo testamento scritto e sottoscritto da lui , o scritto da altri e da lui sottoscritto , è nullo , abbenchè quest' ultima dichiarazione trovisi fatta dal notajo. È nullo parimenti quel testamento mistico , che invece di essere sigillato dal testatore , è stato chiuso e cucito con filo , e così consegnato al notajo.

(C. A. A. 26 aprile 1815 ; *Mancinelli e Buracchio* c. *Attilio* ; C. 2 , 208).

Art. 977. Se il testatore non sappia sottoscrivere , o non l' abbia potuto , quando ha fatto scrivere le sue disposizioni , sarà richiesto per l' atto di soprascrizione *un testimonio* di più del numero prescritto nell' articolo precedente , il quale sottoscriverà l' atto cogli altri testimonj ; e si esprimerà il motivo per cui si sia richiesto questo testimonio.

Un testimonio — L'intervento de' testimoni i quali sottoscrivono l' atto della soprascrizione prova soltanto la verità del testamento ; per conseguente debbono essere in maggior numero , onde sia moralmente impossibile pensare che fossero stati subornati.

SU L' ARTICOLO 977.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 21 , §. *quod si litteras* , Cod. *de testamentis*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 977 del Codice civile è uniforme all' articolo 903 delle Leggi civili.

Art. 978. Coloro che non sanno *o non possono leggere* , non potranno fare veruna disposizione in forma di testamento mistico.

O non possono leggere — Poichè non possono assicurarsi se precisamente la loro volontà è quella che è stata scritta : questi individui possono far testamento soltanto per atto pubblico.

SU L' ARTICOLO 978.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 978 del Codice civile è uniforme all' articolo 904 delle Leggi civili.

Art. 979. Nel caso che il testatore non possa parlare , ma possa scrivere , potrà fare un testamento mistico , a condizione però che sia interamente *scritto* , *datato* , *e sottoscritto* di sua propria mano , che egli lo presenti al notajo ed ai testimonj , che in fronte dell' atto di soprascrizione scriva in loro presenza che la carta , che egli presenta , è il suo

testamento. Il notaro stenderà in seguito l' atto di soprascrizione, nel quale esprimerà che il testatore ha scritto le indicate parole alla sua presenza, e de' testimonj, e si osserverà nel resto tutto ciò che è prescritto nell' articolo 976.

Scritto, datato e sottoscritto — Il testatore ha potuto dettarlo; fa d' uopo quindi che si adempiano tutte le formalità le quali debbono attestare la sua volontà. Egli deve egualmente scrivere la sua dichiarazione, poichè questa deve constare che il testamento è suo: dichiarazione insufficiente per via di segni, che potrebbero non essere intesi: del rimanente la legge non prescrive che questa dichiarazione sia sottoscritta.

Il muto che sappia scrivere non è impedito di fare il suo testamento olografo, senza rivestirlo della formalità del testamento mistico: la legge che gli dà un diritto, non lo priva di un altro.

SU L' ARTICOLO 979.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 10, Cod. *qui testamenta facere possunt.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 979 del Codice civile corrisponde all' articolo 905 delle Leggi civili, così concepito:

» Nel caso che il testatore non possa parlare, ma possa scrivere, po-
» trà fare un testamento mistico, a condizione però che sia interamente
» scritto, datato e sottoscritto di sua propria mano; che egli lo presenti al
» notajo ed ai testimoni: che in fronte dell' atto di soprascrizione scriva
» in loro presenza, che la carta che egli presenta, è il suo testamento. Il
» notajo stenderà in seguito l' atto di soprascrizione, nel quale esprimerà
» che il testatore ha scritto le indicate parole alla sua presenza e de' testi-
» moni; e si osserverà nel resto tutto ciò che è prescritto nell'articolo 902 ».

Vedi l' articolo 860 delle Leggi civili.

Art. 980. I testimonj richiesti per far testimonianza nel testamento, debbono esser maschi, maggiori di età, sudditi del Re, *e che godano de' diritti civili.*

E che godano de' diritti civili. — La legge sul notariato vuole che i testimoni chiamati agli atti che riceve il notajo, godano de' diritti politici; poichè esercitano siccome lo stesso il notajo una parte del pubblico potere, dando all' atto l' autenticità che lo rende esecutivo: per i testamenti si è fatta eccezione, poichè i testimoni sono principalmente chiamati dalle parti e non dal notajo, e d' altronde i testamenti non sono sempre esecutivi di pieno diritto.

SU L' ARTICOLO 980.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 980 del Codice civile è uniforme all' articolo 906 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 31, 39 e 901 delle Leggi civili.

SEZIONE II.

Delle regole particolari sulla forma di taluni testamenti.

Art. 981. I testamenti *de' militari* e delle persone *impiegate presso le armate*, potranno, in qualunque siasi paese, esser ricevuti da un capo di battaglione o di squadrone, o da qualunque altro ufiziale di grado superiore, *in presenza di due testimonj*, o da due commessarj di guerra, o da un solo di essi in presenza di due testimonj.

De' militari — In ogni tempo, la posizione di taluni individui, siccome quella de' militari, han richiesto per i testamenti formalità meno rigorose.

Impiegate nelle armate — L' articolo 31 dell' ordinanza del 1735 estendeva il favore di queste forme particolari agl' individui non militari, dipendenti dagli ufiziali, agl' impiegati per la somministrazione de' viveri, etc., l' articolo in esame deve senza dubbio intendersi benanche in questo senso.

In presenza di due testimoni — Questi testimoni debbono esser maschi, maggiori di età, e non debbono essere commessi o salariati di colui che riceve il testamento (istruzione ministeriale del dì 24 brumale anno XII).

SU L' ARTICOLO 981.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 1, 20 e 42, ff. *de testamento militis*; L. unic. §§. 1 e 2, ff. *de bonorum possessione ex testamento militis*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 981 del Codice civile corrisponde all'articolo 907 delle Leggi civili, così conceputo:

» I testamenti de' militari e delle persone impiegate presso l'armata » potranno in qualunque paese esser ricevuti dal maggiore, o da qua- » lunque altro ufiziale superiore in presenza di due testimoni, o da due » commessari ordinatori, o da un solo di essi in presenza di due testi- » moni ».

Vedi gli articoli 93, 909 e 924 delle Leggi civili.

Art. 982. Potranno ancora, se il testatore sia ammalato o ferito, esser ricevuti dall'ufiziale in capo di sanità, assistito dal comandante militare incaricato della polizia dello spedale.

SU L' ARTICOLO 982.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 982 del Codice civile è uniforme all'articolo 908 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 102, 910, 924 e 927 delle Leggi civili.

Art. 983. Le disposizioni de' sopraddetti articoli non avranno luogo, se non a favore di coloro che saranno in ispedizione militare, o acquartierati, o in guarnigione fuori del territorio francese, o prigionieri presso il nemico; non potranno però approfittarne coloro che sono acquartierati, o in guarnigione nell'interno della Francia, eccettuato il caso che si trovino in una piazza assediata, o in una cittadella, o altro luogo, le cui porte siano chiu-

se, ed interrotte le comunicazioni a cagione della guerra.

SU L' ARTICOLO 983.

LEGGI ROMANE.

Vedi Institut. *de militari testamento*; §§. 3 e 4; L. 17, Cod. *de testamento militis*.

LEGGI ROMANE.

L' articolo 983 del Codice civile corrisponde all' articolo 909 delle Leggi civili, così conceputo:

» Le disposizioni de' sopradetti articoli non avranno luogo se non a » favore di coloro che saranno in ispedizione militare, o acquartierati, » o in guarnigione fuori del territorio del regno, o prigionieri presso il » nemico; non potranno approfittarne coloro che sono acquartierati, o » in guarnigione nell' interno del regno, eccettuato il caso che si trovi» no in una piazza assediata, o in una cittadella, o altro luogo le cui » porte sieno chiuse, ed interrotte le comunicazioni a cagione della » guerra ».

Art. 984. Il testamento fatto secondo la forma sopra stabilita, sarà nullo sei mesi dopo che il testatore sarà ritornato in un luogo ove possa far testamento colle forme ordinarie.

Sei mesi dopo — Tuttavolta se prima di spirar questo termine si fosse ordinato al testatore di trasportarsi in un luogo in cui avrebbe diritto di fare il suo testamento militarmente, questo sarebbe valido; imperciocchè la condizione che avrebbe prodotto il suo annullamento di pieno dritto, non si è verificata.

SU L' ARTICOLO 984.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 21, 26 e 38, ff. *de testamento militis*; L. 7, ff. *de injusto, rupto, et irrito facto testamento*.

L' articolo 984 del Codice civile è uniforme all' articolo 910 delle Leggi civili.

Art. 985. I testamenti fatti in luogo, le cui comunicazioni si trovino totalmente interrotte a cagion della peste o di altra malattia contagiosa, potranno esser ricevuti dal giudice di pace, o da uno degli ufiziali municipali del comune in presenza di due testimonj.

SU L' ARTICOLO 985.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 8, Cod. *de testamentis.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 985 del Codice civile corrisponde all' articolo 911 delle Leggi civili, così conceputo:

» I testamenti fatti in luogo le cui comunicazioni si trovino totalmente interrotte a cagione della peste o di altra malattia contagiosa, potranno essere ricevuti dal giudice di circondario, o da uno degli ufiziali municipali del comune, in presenza di due testimoni ».

Art. 986. Questa disposizione avrà luogo così a favore di quelli, che fussero attaccati da tali malattie, quanto di coloro che si trovassero ne' luoghi infetti, ancorchè non siano attualmente ammalati.

SU L' ARTICOLO 986.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 986 del Codice civile è uniforme all' articolo 912 delle Leggi civili.

Art. 987. I testamenti mentovati ne' due precedenti articoli diverranno nulli sei mesi dopo che

le comunicazioni saranno state riaperte nel luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei mesi dopo che questi si sia trasferito in un luogo in cui non siano interrotte.

SU L' ARTICOLO 987.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 987 del Codice civile è uniforme all' articolo 913 delle Leggi civili.

Art. 988. I testamenti fatti *sul mare*, nel corso d' un viaggio, potranno esser ricevuti, cioè:

A bordo de' vascelli e d' altri bastimenti del Re dall' ufizial comandante del bastimento, o, in di lui mancanza, da quello che ne fa le veci nell' ordine di servizio, l' uno o l' altro unitamente all' ufiziale di amministrazione, o a colui che ne adempie le funzioni.

Ed a bordo de' bastimenti di commercio dallo scrivano della nave o da chi ne fa le veci, l' uno o l' altro unitamente al capitano, proprietario, o patrone, o, in mancanza di costoro, da chi ne faccia le veci.

In tutti i casi questi testamenti debbon riceversi alla presenza di due testimonj.

Fatti sul mare — Anche per le truppe destinate ad una spedizione, ed imbarcate (Instruzione ministeriale del dì 24 brumale anno XII).

SU L' ARTICOLO 988.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. unic. ff. *de bonorum possessione ex testamento militis.*

L'articolo 988 del Codice civile è uniforme all'articolo 914 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 63, 91, 922 e 927 delle Leggi civili.

Art. 989. Su' bastimenti del Re il testamento del capitano o dell'ufiziale di amministrazione, e sui bastimenti di commercio il testamento del capitano, del proprietario o patrone, o quello dello scrivano, potranno riceversi da quelli che loro succedono in ordine di servizio, uniformandosi nel resto alle disposizioni del precedente articolo.

SU L' ARTICOLO 989.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 989 del Codice civile è uniforme all'articolo 915 delle Leggi civili.

Art. 990. In tutti i casi si faranno due originali de' testamenti indicati ne' due precedenti articoli.

SU L' ARTICOLO 990.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 990 del Codice civile è uniforme all'articolo 916 delle Leggi civili.

Art. 991. Se il bastimento approda ad un porto straniero, in cui si trovi un console di Francia, coloro che avranno ricevuto il testamento saran tenuti a depositare l'uno degli originali, *chiuso* o *suggellato*, nelle mani del console, che lo farà pervenire al ministro della marina, e questi lo farà depositare nella cancelleria del giudice di pace del luogo ove il testatore ha domicilio.

Chiuso o suggellato — Errore di redazione : bisogna leggere , chiuso e sigillato.

SU L' ARTICOLO 991.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 991 del Codice civile corrisponde all' articolo 917 delle Leggi civili , così conceputo :

» Se il bastimento approda ad un porto straniero in cui si trova un » console nazionale , coloro che avranno ricevuto il testamento , saranno tenuti a depositare l' uno degli originali chiuso e sigillato nelle mani del console che lo farà pervenire al segretario di stato ministro da » cui dipende; e questi lo farà depositare nella cancelleria del giudice » di circondario del luogo ove il testatore ha il suo domicilio ».

Vedi gli articoli 64 , 92 e 918 delle Leggi civili.

Art. 992. Al ritorno del bastimento in Francia , sia nel porto dell' armamento , sia in qualunque altro , i due originali del testamento chiusi e suggellati , o l' un di essi , nel caso che l' altro sia stato depositato nel corso del viaggio , siccome nel precedente articolo , saranno consegnati all' uficio del preposto all' inscrizione marittima ; costui li trasmetterà senza ritardo al ministro della marina , il quale ne ordinerà il deposito , siccome è prescritto nel medesimo articolo.

SU L' ARTICOLO 992.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 992 del Codice civile corrisponde all' articolo 918 delle Leggi civili , così conceputo :

» Al ritorno del bastimento nel regno , sia nel porto dell' armamento , sia in qualunque altro , i due originali del testamento chiusi e sigillati , o l' uno di essi nel caso che l' altro sia stato depositato nel » corso del viaggio , siccome nel precedente articolo , saranno consegnati » nell' ufizio della deputazione di salute. Questa li trasmetterà senza ritardo al segretario di stato ministro da cui dipende , il quale ne ordinerà il deposito , siccome è prescritto nel medesimo articolo ».

Art. 993. Si noterà sul ruolo del bastimento, *al margine del nome del testatore*, la consegna eseguita degli originali del testamento, o nelle mani d' un console, o all' ufizio di un preposto all' inscrizione marittima.

Al margine del nome del testatore — La punteggiatura (,) che si trova in tutti i testi, è viziosa; bisogna togliere la virgola dopo la espressione *Al margine*; imperciocchè al margine del nome del testatore scritto sul ruolo prima della partenza, bisogna far la menzione che si è trasmesso il testamento.

SU L' ARTICOLO 993.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 993 del Codice civile corrisponde all' articolo 919 delle Leggi civili, così conceputo:

» Si noterà sul ruolo del bastimento, al margine del nome del te-» statore, la consegna eseguita degli originali del testamento o nelle ma-» ni di un console, o all' ufizio della deputazione della salute ».

Art. 994. Il testamento non sarà considerato come fatto sul mare, ancorchè sia stato fatto nel corso del viaggio, se nel tempo in cui fu fatto, il naviglio fosse approdato ad una terra sia straniera sia del regno, in cui vi fosse un pubblico ufiziale francese. In tal caso non sarà valido, se non quando sarà stato steso secondo le forme prescritte in Francia, o con quelle praticate nel paese in cui sarà stato fatto.

SU L' ARTICOLO 994.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 994 del Codice civile corrisponde all' articolo 920 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il testamento non sarà considerato come fatto sul mare, ancorchè

» sia stato fatto nel corso del viaggio, se nel tempo in cui fu fatto, il
» naviglio fosse approdato ad una terra, sia straniera, sia del regno,
» in cui vi fosse un pubblico ufiziale nazionale. In tal caso non sarà va-
» lido, se non quando sarà stato steso secondo le forme prescritte nel
» regno, o con quelle praticate nel paese in cui sarà stato fatto ».

Art. 995. Le sopraddette disposizioni son comuni ai testamenti de' semplici passeggieri, che non formano parte dell' equipaggio.

SU L' ARTICOLO 995.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 995 del Codice civile è uniforme all' articolo 921 delle Leggi civili.

Art. 996. Il testamento fatto sul mare, nella forma prescritta dall' articolo 988, non sarà valido, se non quando il testatore muoja sul mare, o ne' tre mesi dopo che sia disceso a terra, ed in un luogo in cui avrebbe potuto rifarlo nelle forme ordinarie.

SU L' ARTICOLO 996.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 996 del Codice civile corrisponde all' articolo 922 delle Leggi civili, così conceputo:
» Il testamento fatto sul mare nella forma prescritta dall' articolo
» 914, non sarà valido, se non quando il testatore muoja sul mare,
» o ne' tre mesi dopo che sia disceso a terra, ed in un luogo in cui
» avrebbe potuto rifarlo nelle forme ordinarie ».

Art. 997. Il testamento fatto sul mare non potrà contenere veruna disposizione a favore *degli ufiziali del vascello*, quando non siano parenti del testatore.

Degli ufiziali del vascello — Si è temuto una influenza difficile a rispingersi; ma se il naviglio è arrivato nel porto la loro incapacità cessarebbe, ed allora potrebbero ricevere le liberalità che loro venissero fatte.

SU L' ARTICOLO 997.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 997 del Codice civile è uniforme all'articolo 923 delle Leggi civili.

Art. 998. I testamenti compresi negli antecedenti articoli di questa sezione, saranno sottoscritti dal testatore, e da coloro che gli avranno ricevuti.

Se il testatore dichiari, che non sappia o non possa sottoscrivere, si farà menzione di questa sua dichiarazione, come pure della causa che l'impedisce di sottoscrivere.

Nel caso in cui si richieda la presenza di due testimonj, il testamento sarà sottoscritto almeno da un di loro, e si farà menzione della causa per cui l'altro non avrà sottoscritto.

SU L' ARTICOLO 998.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 998 del Codice civile è uniforme all' articolo 924 delle Leggi civili.

Art. 999. Un francese, che si trovi in paese straniero, potrà disporre con testamento olografo, siccome è prescritto nell'articolo 970, o con atto autentico nelle forme praticate nel paese *in cui questo atto sarà ricevuto*.

In cui questo atto sarà ricevuto — Sempre seguendo il principio *locus regit actum*.

SU L' ARTICOLO 999.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 999 del Codice civile corrisponde all' articolo 925 delle Leggi civili, così conceputo:

» Un nazionale che si trovi in paese straniero, potrà disporre con » testamento olografo, siccome è prescritto nell' articolo 895, o con at- » to autentico nelle forme praticate nel paese in cui questo atto sarà ri- » cevuto ».

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 9, 49, 50, 907 e 920 delle Leggi civili.

2. Un testamento olografo scritto secondo le leggi imperanti nel luogo ove fu formato è valido benchè nel luogo ove se ne chiede la esecuzione vi esista una diversa legislazione.

(S. C. G. N. 15 gennajo 1820; *Filomarino* c. *Monteville*).

Art. 1000. I testamenti fatti in paese straniero non potranno aver esecuzione per riguardo ai beni situati in Francia, *se non dopo essere stati registrati* nell' ufizio del domicilio del testatore, quando questi ne abbia conservato alcuno, ovvero nell' ufizio dell' ultimo suo domicilio noto in Francia; e quando il testamento contenesse disposizioni relative a beni immobili ivi situati, dovrà pure registrarsi nell' ufizio del luogo in cui si trovano questi immobili, senza che si possa esigere un doppio diritto.

Se non dopo essere stati registrati — Affinchè gli eredi legittimi sieno avvertiti dell' esistenza del testamento, e possano esaminarne la sua validità: l' articolo non prescrive alcun termine per l' adempimento di questa formalità.

SU L' ARTICOLO 1000.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1000 del Codice civile corrisponde all' articolo 926 delle Leggi civili, così conceputo:

» I testamenti fatti in paese straniero non potranno aver esecuzione » per riguardo a beni situati nel regno, se non dopo essere stati regi-

» strati nell' ufizio del domicilio del testatore, quando questi ne abbia
» conservato alcuno, ovvero nell' ufizio dell' ultimo suo domicilio noto
» nel regno: e quando il testamento contenesse disposizioni relative a
» beni immobili ivi situati, dovrà pure registrarsi nell' ufizio del luogo
» in cui si trovano questi immobili, senza che si possa esigere un dop-
» pio diritto ».

Art. 1001. Le formalità, alle quali sono soggetti i diversi testamenti in forza delle disposizioni della presente e della precedente sezione, debbono osservarsi *sotto pena di nullità*.

Sotto pena di nullità — Sì fatta rigorosa sanzione per tutte le formalità prescritte della legge, risguarda, come si osserva, tutte le disposizioni contenute nelle due precedenti sezioni.

SU L' ARTICOLO 1001.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1001 del Codice civile corrisponde all' articolo 927 delle Leggi civili, così conceputo:

» Le formalità alle quali sono soggetti i diversi testamenti in forza
» delle disposizioni della presente e della precedente sezione, debbono os-
» servarsi sotto pena di nullità, tranne le seguenti eccezioni:

1.° Se siasi omesso di far menzione espressa di essere stato scritto
» il testamento di carattere del notajo cui fu dettato, tal mancanza non
» nuocerà alla sua validità, quando consti legittimamente che sia stato
» in realtà scritto dal notajo medesimo:

2.° Se siasi omessa qualche solennità richiesta dal regolamento no-
» tariale, alla cui mancanza secondo lo stesso regolamento non è annes-
» sa pena di nullità ».

GIURISPRUDENZA.

1.° Nel testamento per atto pubblico se i testimoni hanno sottoscritto prima del rogito apposto in fine dell' atto, ciò non produce una nullità per attaccare il testamento.

(S. C. G. N. 2 ottobre 1817; *Mancinelli* c. *Di Paola*; Supp. 1819, n.° 97).

2.° Il testamento rogato sotto le antiche leggi, secondo le forme da quelle prescritte, e fatto da qual cittadino la cui successione siasi aperta sotto l' impero del Codice civile, può essere riducibile in conformità delle nuove Leggi in quanto alle disposizioni che contiene, ma debbe essere dichiarato valido in quanto alla forma ed all' autenticità dell' atto.

(C. A. A. 8 gennajo 1818; *Frigeri* c. *Frigeri*: C. 2, 204).

SEZIONE III.

Delle instituzioni di erede, e de' legati in generale.

Art. 1002. Le disposizioni testamentarie sono o universali o a titolo universale, o a titolo particolare.

Ciascheduna di queste disposizioni, tanto se sia fatta *sotto la denominazione d' istituzione* di erede, quanto di legato, produrrà il suo effetto, secondo le regole qui appresso stabilite per la istituzione di erede e legati universali, pe' legati a titolo universale, e pe' legati particolari.

SU L' ARTICOLO 1002.

LEGGI ROMANE.

L' articolo 1002 del Codice civile è uniforme all' articolo 928 delle Leggi civili.

SEZIONE IV.

Del legato universale.

Art. 1003. Il legato universale è la disposizione testamentaria, colla quale il testatore dà ad una *o a più persone* l' universalità de' beni ch'egli lascerà dopo la sua morte.

O a più persone — Per esempio, questa disposizione: lascio a Pietro ed a Paolo l' universalità de' miei beni; ecco un legato *universale*. Per lo contrario; lascio a Pietro la metà de' miei beni, ed a Paolo l' altra metà, ecco un legato *a titolo universale* ai termini dell' articolo 1010 del Codice civile. Sembra che fra queste due disposizioni non vi sia alcuna differenza; imperciocchè nella prima Pietro e Paolo essendo obbligati dividere la universalità de' beni, Pietro ne avrà la metà, e Paolo l' altra metà; quindi ciascuno non ha ricevuto che una metà di tutti i beni, siccome nel secondo caso.

Ma perchè mai il Codice distingue queste due disposizioni? Poichè vi ha una gran differenza fra loro.

Nel primo caso Pietro e Paolo formano, per così dire, una sola persona, alla quale il testatore ha lasciata la universalità de' suoi beni: se Pietro rifiuta il suo legato, Paolo

prenderà tutti i beni, poichè è legatario universale. Per lo contrario, nel secondo caso, è determinata la quota di ognuno; Pietro non ha diritto che ad una metà de' beni; Paolo all'altra. Se uno di loro rifiuta la sua metà, l'altro non ha il diritto di prenderla, e resterà per gli eredi legittimi, poichè non è stata a lui legata che la sola metà. Di ciò si rileva quello che forma il carattere essenziale del legato universale, cioè il diritto *eventuale* che ha il legatario a tutto ciò che comporrà la successione, e più, il privilegio della continuazione in lui della persona del defunto e di rappresentarlo siccome farebbe un erede legittimo.

SU L'ARTICOLO 1003.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1003 del Codice civile corrisponde all'articolo 929 delle Leggi civili, così conceputo:

» La instituzione di erede o il legato universale è la disposizione » testamentaria, colla quale il testatore dà ad una o a più persone l'uni- » versalità de' beni che egli lascerà dopo la sua morte.

Art. 1004. Quando a morte del testatore vi siano eredi, a' quali è dalla legge riservata una quota de' suoi beni, questi eredi, per la di lui morte, entrano di pieno dritto nell' immediato possesso di tutt' i beni dell' eredità; ed *il legatario universale* dee chieder da essi il rilascio de' beni compresi nel testamento.

Il legatario universale — Poichè il carattere del legato universale è il diritto eventuale che il legatario acquista alla totalità de' beni, ne segue, che può concorrere con gli eredi della riserva, senza cessare di esser legatario universale, quantunque questi eredi prendano una quota parte della successione. Di fatto, egli ha un diritto eventuale alla totalità de' beni: se nel momento della morte del defunto non vi sieno eredi della riserva, prenderà la universalità de' beni, se vi sono eredi della riserva, ciascuno di questi diminuirà la universalità di quella porzione che la legge gli garantisce. Gli eredi in ogni caso avranno benanche la legale immessione in possesso; imperciocchè questo è, per così dire, un diritto che loro deriva dalla natura, e che la legge non doveva privarneli. Il testatore non potrebbe toglierlo ad essi col suo testamento. Gli eredi avranno la immessione nel possesso a riguar-

do del legatario universale ; ma dal momento che costui avrà ottenuto il rilascio del suo legato , sarà messo nel possesso riguardo a tutti coloro che han dritto alla successione , egli rappresenta la persona del defunto , è , con tal qualità , i creditori ed i legatari , dovranno a lui indiriggersi pel pagamento de' loro crediti o pel rilascio de' legati.

SU L' ARTICOLO 1004.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1004 del Codice civile corrisponde all' articolo 930 delle Leggi civili , così conceputo :

» Quando a morte del testatore vi sieno eredi ai quali è dalla legge riservata una quota de' suoi beni , questi eredi per la di lui morte entreranno *ipso jure* nell' immediato possesso di tutti i beni della eredità , e l' erede scritto o il legatario universale dovrà chiedere da essi il rilascio de' beni compresi nel testamento ».

Vedi gli articoli 645 , 829 , 832 , 965 e 981 delle Leggi civili.

Art. 1005. Ciò non ostante il legatario universale avrà in questo caso il godimento di tai beni *dal giorno della morte* ; se la dimanda è stata fatta *dentro l' anno* ; altrimenti l' avrà dal giorno della dimanda giudiziale , o da quello in cui si sia volontariamente consentito al rilascio de' beni.

Dal giorno della morte — Poichè quantunque non fosse stato messo nel possesso , egli era da questo momento nel possesso della proprietà ; i frutti gli appartenevano , e l' erede della riserva che ha posseduto i beni conoscendo che per effetto del testamento non gli appartenevano , gli ha posseduti di mala fede.

Dentro l' anno — Se il legatario universale lascia decorrere un' anno senza dimandare il rilascio de' beni , gli eredi messi nel possesso han potuto con ragione credere che egli abbia rinunziato al legato , in tal caso hanno posseduto di buona fede , e fan loro i frutti.

SU L' ARTICOLO 1005.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1005 del Codice civile corrisponde all' articolo 931 delle Leggi civili, così conceputo :

» Ciò non ostante il legatario universale o l' erede scritto avrà in » questo caso il godimento di tali beni dal giorno della morte, se la » domanda è stata fatta dentro l' anno : altrimenti l' avrà dal giorno » della domanda giudiziale, o da quello in cui si sia volontariamente con» sentito al rilascio de' beni ».

Art. 1006. Quando a morte del testatore non vi siano eredi a' quali la legge riservi una quota de' beni ; questi *passeranno* di pieno dritto dal giorno della morte di quello al legatario universale, senza l' obbligo di dimandarne il rilascio.

Passeranno di pieno dritto — In questo caso, il legatario universale è il rappresentante del defunto, egli ha tutti i dritti che avrebbe un erede legittimo ; perchè, siccome questi, succede alla universalità de' beni del defunto : *Hi qui in universum jus succedunt, haeredis loco habentur.*

SU L' ARTICOLO 1006.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1006 del Codice civile è uniforme all' articolo 932 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 831, 934 e 982 delle Leggi civili.

Art. 1007. Qualunque testamento olografo, *prima che abbia esecuzione*, sarà presentato al presidente del tribunale di prima istanza del distretto in cui si è aperta la. successione. Questo testamento sarà aperto, se è sigillato. Il presidente stenderà processo verbale della presentazione, dell' apertura, e dello stato del testamento, di cui ordinerà il deposito presso un notaro da lui destinato.

Se il testamento è in forma mistica, la sua presentazione, l'apertura, la descrizione, e 'l deposito si faranno nella stessa maniera; ma l'apertura non potrà farsi se non in presenza, o almeno dopo la chiamata di que' notari e testimonj che segnarono l'atto di soprascrizione; e che si troveranno nel luogo.

Prima che abbia esecuzione — Il testamento olografo, quantunque sottoposto a determinate formole che lo rendono solenne, nondimeno non è che un atto privato; il testamento mistico quantunque consegnato ad un notajo è secreto nelle sue disposizioni; faceva quindi mestieri ordinare delle formalità prima di darsi esecuzione a questi atti, per riconoscere la loro esistenza, le disposizioni che contenevano, e per impedire che potessero essere alterati delle persone che vi avevano interesse.

SU L'ARTICOLO 1007.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, §. 1; L. 4, ff. *si testamenta quemadmodum aperiuntur*; LL. 18 e 23, Cod. *de testamentis*: L. 41, Cod. *de episcopis et clericis*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1007 del Codice civile corrisponde all'articolo 933 delle Leggi civili, così conceputo:

» Qualunque testamento olografo, prima che abbia esecuzione, sa-
» rà presentato al giudice del circondario in cui si è aperta la successio-
» ne. Questo testamento sarà aperto se è sigillato. Il giudice stenderà
» processo verbale della presentazione, dell'apertura e dello stato del te-
» stamento, di cui ordinerà il deposito presso un notajo da lui destinato ».

» Se il testamento è in forma mistica, la sua presentazione, l'a-
» pertura, la descrizione e 'l deposito si faranno nella stessa maniera:
» ma l'apertura non potrà farsi se non in presenza, o almeno dopo la
» chiamata di quei notaj e testimoni che segnarono l'atto di soprascri-
» zione, e che si troveranno nel luogo ».

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 895 e 902 delle Leggi civili; e gli articoli 993 e 995 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

2. Un testamento olografo esecutorio con ordinanza del presidente del tribunale civile, acquista la forza di atto autentico; quindi la pruova della sua falsità dee essere a carico del successibile che l'impugna, non impedita intanto la sua esecuzione.

(C. A. A. 15 agosto 1815; *Scarpetta* c. *Scarpetta:* C. 3, 469).

Art. 1008. Nel caso dell' articolo 1006, se il testamento è olografo o mistico, il legatario universale sarà tenuto di farsi *immettere nel possesso* con un decreto del presidente, steso appiè dell' istanza, cui sarà unito l' atto del deposito.

Immettere nel possesso — Non bisogna vedere un antinomia fra l' articolo in esame e l' articolo 1006, il quale accorda la legale immessione nel possesso all'erede istituito. Egli di pieno dritto è nel possesso della proprietà e del dritto di possedere, siccome l'erede legale; ma per avere il possesso reale, fa mestieri che provi la esistenza del titolo che glielo accorda; di ciò la obbligazione di esibire il testamento al presidente.

Fa duopo però osservare, che allorquando sarà stato riconosciuta la esistenza del testamento con la sola ordinanza del presidente il legatario potrà immettersi nel possesso reale, senza che abbia bisogno di una sentenza, siccome nel caso preveduto dall' articolo 770. Quindi il giudice interviene per rendere esecutorio un testamento che non lo è per se stesso: imperciocchè se è un testamento olografo, egli non è che un atto privato, se è mistico, il notajo nel formare un atto di soprascrizione non ha potuto rendere esecutorie disposizioni segrete che gli sono state presentate. Allorchè il testamento è fatto per atti di un notajo, tutte queste formalità non sono necessarie, poichè la sua esistenza, e le disposizioni che contiene, sono riconosciute in modo autentico, ed il notajo gli dà la forma esecutoria che gli è necessaria.

Gli eredi legittimi impugnando la validità del testamento innanzi al tribunale del luogo dell' aperta successione, possono opporsi alla immessione nel possesso de' legatari universali. Spetta ai giudici sospendere, durante le procedure, la immessione nel possesso; o darla benanche agli eredi legittimi, secondo la gravezza delle presunzioni che si elevano contra il testamento. Fa mestieri osservare che, se il testamento è olografo, gli eredi del sangue possono limitarsi a negare la scrit-

tura del loro autore (articolo 1323 del Codice civile), ed allora i legatari saranno obbligati provare la validità del testamento.

SU L' ARTICOLO 1008.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1008 del Codice civile corrisponde all' articolo 934 delle Leggi civili , così conceputo :

» Nel caso dell' articolo 932 , se il testamento è olografo o mistico,
» l' erede istituito o il legatario universale sarà tenuto di farsi immette-
» re nel possesso con una ordinanza del giudice del circondario stesso
» appiè della istanza , cui sarà unito l' atto del deposito ».

Art. 1009. Il legatario universale che concorrerà con un erede , cui la legge riserva una quota de' beni , *sarà tenuto a' debiti* e pesi dell' eredità , *personalmente per la sua quota e porzione* , ed *ipotecariamente pel tutto* ; e sarà tenuto a soddisfare *tutti i legati* , *salvo il caso di riduzione* , siccome è stato dichiarato negli articoli 926 e 927.

Sarà tenuto a' debiti — Il legatario universale rappresenta il defunto , egli ha ricevuto la universalità de' suoi beni , ciò che comprende benanche i debiti ed i pesi ; quindi vi è tenuto. E lo sarà benanche al di là del valore de' beni della successione , *ultra vires*, se non avesse avuto la cura di fare un fedele ed esatto inventario de' beni medesimi. Ma se adempie a questa formalità , non è necessario far la dichiarazione in cancelleria che accetta col beneficio dell' inventario. Del rimanente , per far l' inventario e per deliberare se deve rinunziare al legato , egli ha i termini medesimi degli eredi legittimi , cioè tre mesi e quaranta giorni.

Personalmente per la sua quota e porzione — Quantunque abbia egli ricevuta la universalità de' beni , può avvenire che la sua quota non si trovi compresa in questa universalità ; eredi legittimi possono farsi a pretendere una quota (articolo 1004 del Codice civile) ; legatari a titolo universale possono dimandare i loro legati (articolo 1011 eod.). In questo caso , se al legatario universale rimane il terzo , il quarto del-

la successione, egli sarà tenuto pel terzo, pel quarto de' debiti. Ma sì fatta obbligazione sarà mai divisibile di pieno dritto fra il legatario universale, e gli altri i quali sieno benanche tenuti ai debiti? Senza dubbio questa divisione avrà luogo per i legatari siccome per gli eredi legittimi (articolo 873 cod.). Le azioni si divideranno di pieno dritto, ed i creditori non potranno dimandare ad ognuno se non la quota alla quale è tenuto.

Nondimeno qualche autore pretende che, se vi sono eredi della riserva, i creditori avranno il diritto di astringerli col pagamento totale de' loro crediti, salvo ad essi il diritto di farsi rimborsare dai legatari per la parte alla quale sono tenuti.

Ipotecariamente per lo tutto — Vale a dire, che, se il testatore ha, durante la sua vita, ipotecato un immobile, e che questo vada compreso nella quota del legatario universale, egli sarà tenuto per l'intero debito salvo il diritto di farsi rimborsare. Abbiamo di ciò data spiegazione all' articolo 873 del Codice civile.

Tutti i legati — Allorchè vi è un legatario universale, il diritto degli eredi legittimi sono sempre limitati soltanto alla riserva; se fossero obbligati di contribuire al pagamento de' legati, la riserva si troverebbe diminuita dalle disposizioni gratuite fatte dal defunto; fa duopo quindi che il legatario universale paghi solo tutti i legati. Di fatto, il testatore gli ha dato un diritto eventuale alla universalità de' suoi beni; e nel tempo medesimo ha fatto diverse disposizioni: il legatario deve adempierle, e la universalità allora sarà ristretta al supero.

Può benanche avvenire, che soddisfatti i legati, nulla resti al legatario universale. Ma egli conserva sempre il titolo di erede, *nomen haeredis*, il diritto di rappresentare il defunto ed il dritto eventuale alla totalità de' beni. Per esempio, se si caducassero dei legati, o venissero rinunziati, farebbero a lui ritorno per effetto di questo diritto.

Salvo il caso di riduzione — Abbiamo osservato che allora quando i legati eccedono la quota disponibile, sono sempre riducibili proporzionalmente al rispettivo loro valore (articolo 926 cod.). Il legatario universale deve soddisfare i legati in tal modo ridotti.

SU L' ARTICOLO 1009.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 128, §. 1, *de regulis juris*; e L. 76, §. 1, ff. *de legatis 2.°*; L. 13, Cod. *de haeredibus instituendis*; L. 43, ff. *de usu et usufructu et reditu legato.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1009 del Codice civile corrisponde all' articolo 935 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il legatario universale e l' erede istituito che concorrerà con un » erede cui la legge riserva una quota di beni, sarà tenuto ai debiti e » pesi della eredità, personalmente per la sua quota e porzione, ed ipo» tecariamente pel tutto: e sarà tenuto a soddisfare tutti i legati, salvo » il caso di riduzione, siccome è stato dichiarato negli articoli 843 e » 844 ».

Vedi gli articoli 535, 537, 791, 829, 832, 929, 966 e 971 delle Leggi civili.

SEZIONE NUOVA.

Della sostituzione volgare.

Gli articoli 936 a 940 delle Leggi civili che compongono questa sezione, sono così conceputi:

Art. 936. » Può all' erede instituito, al donatario o al legatario so» stituirsi una terza persona nel caso che alcuno di essi non conseguisse » la eredità o il legato. Questa sostituzione vien detta *sostituzione volgare* ».

Art. 937. » Possono sostituirsi nel modo indicato più persone ad » una sola, ed una sola a più ».

Art. 938. » Se nella sostituzione è espresso il solo caso che il pri» mo chiamato non possa, o che non voglia conseguire la eredità, la » donazione o il legato, l' altro caso s' intenderà tacitamente incluso; » purchè il disponente non abbia spiegato il contrario ».

Art. 939. » I sostituiti dovranno adempiere i pesi imposti a coloro » ai quali sono sostituiti; purchè non apparisce la volontà del testatore » di aver inteso limitare quei pesi alla persona de' primi ».

» Nondimeno le condizioni prescritte alla istituzione, alla donazio» ne o al legato, non si presumeranno ripetite nella sostituzione, se non » che quando ciò sia stato espressamente dichiarato ».

Art. 940. » Se tra più coeredi, donatari o legatari a parti disu» guali, sarà ordinata una sostituzione volgare reciproca, la proporzio» ne fissata nelle quote della prima disposizione si presumerà ripetita an» che nella sostituzione. Se poi nella sostituzione insieme coi primi no» minati è chiamata qualunque altra persona, la parte vacante apparter» rà a tutti i sostituiti egualmente ».

SEZIONE NUOVA.

Delle sostituzioni fede commessarie.

Gli articoli 941 a 945 delle Leggi civili che compongono questa sezione, sono così conceputi:

Art. 941. » Qualunque disposizione colla quale il donatario, l' erede istituito o il legatario, è gravato con qualsivoglia espressione di » conservare e restituire ad una terza persona, sarà detta sostituzione fedecommessaria ».

Art. 942. » Tali sostituzioni sono vietate, eccetto ne' casi espressamente permessi dalla legge, e salve le disposizioni riguardanti la istituzione de' majoraschi contenute nella seguente sezione.

Art. 943. La nullità della sostituzione fedecommessaria non recherà » alcun pregiudizio alla validità della donazione, della istituzione, o » del legato cui sta aggiunta; restando caducate tutte le sostituzioni anche del primo grado ».

Art. 944. » Non sarà considerata come sostituzione, e sarà valida » la disposizione tra vivi o di ultima volontà, colla quale sarà dato ad » uno l' usofrutto, e ad un altro la nuda proprietà ».

Art. 945. » Il padre, la madre, gli altri ascendenti, gli zii, le » zie, i fratelli e le sorelle, possono sostituire ad un minore di anni » diciotto, nel caso che questi muoja senza figli prima di compiere gli » anni diciotto, una terza persona, ma in quei soli beni ne' quali sia » stato il minore lasciato erede ».

SEZIONE NUOVA.

De' majoraschi.

Gli articoli 946 a 963 delle Leggi civili che compongono questa sezione, sono così conceputi:

Art. 946. » È permessa la istituzione de' majoraschi nel modo e ne' » casi indicati da' seguenti articoli ».

Art. 947. » I majoraschi non potranno stabilirsi senza l' approvazione » del Re ».

Art. 948. » Potrà dimandarsene la istituzione da quegl' individui, » i di cui nomi trovansi iscritti, sia nel *libro d' oro*, sia negli altri re- » gistri di nobiltà: da tutti coloro che sono nell' attuale legittimo pos- » sesso di titoli per concessione in qualunque tempo avvenuta; e final- » mente da quelle persone che appartengono a famiglie di conosciuta no- » biltà del Regno delle due Sicilie; salve tutte le altre disposizioni che » potranno in seguito esser date relativamente alla nobiltà ».

Art. 949. » I majoraschi possono essere instituiti dagli ascendenti, » sieno maschi, sieno femine, a beneficio de' discendenti maschi ».

Art. 950. » Possono formarsi dai fratelli, purchè non abbiano di- » scendenti, in favore de' loro fratelli ».

Art. 951. » Possono anche istituirsi dagli zii e dalle zie, quando » non abbiano discendenti, in beneficio de' loro nipoti maschi ».

Art. 952. » I majoraschi saranno trasmessibili nella sola discendenza legittima e naturale del primo istitutore, o in quella dell' istituito, da qualunque di essi comincerà il majorasco, a' termini dell' atto di fondazione, per ordine di primogenitura, col diritto di rappresentazione nella linea maschile di maschio in maschio ».

» All' ultimo possessore della linea retta, che muoja senza figli o discendenti maschi di maschio, succederà il primogenito maschio di maschio della linea prossima all' ultimo possessore, di cui sia zio paterno, o fratello, o anche in maggiore distanza, purchè sia primogenito nella sua linea, e sia nel ramo che prossimamente si distacca, e si è distaccato dalla linea retta primogeniale dell' ultimo possessore: dovendo formare tutti i maschi di qualunque ramo o linea una sola linea di qualità maschile, per succedere con quell' ordine che sopra si è indicato; conservandosi sempre la prossimità e la qualità di primogenito nel diritto di rappresentazione. Sono sempre, e per modo di regola, escluse tanto le femmine, che i discendenti per mezzo di femmina ».

Art. 953. » Non potranno cumularsi due o più majoraschi in un solo individuo. Sarà però sempre permesso di scegliere quel majorasco che si vorrà ritenere, purchè non sia di rendita minore di quello che attualmente si ha. Gli altri majoraschi rimarranno liberi: salvo il ricorso al Re per la formazione di un majorasco maggiore ».

Art. 954. » La quantità de' beni da sottoporsi a majorasco non potrà eccedere la rendita imponibile di annui ducati ventiquattromila, nè esser minore di ducati quattromila ».

Art. 955. » Il majorasco non potrà eccedere la quota disponibile dell' istitutore ».

Art. 956. » I beni sottoposti a majorasco debbono essere fondi rustici, e censi o canoni sopra terre. Tutti i suddetti beni dovranno essere di libera proprietà, non soggetti ad alcuna restituzione, e specialmente designati nell' atto della costituzione del majorasco ».

Art. 957. » Il majorasco dovrà esser libero da qualunque ipoteca anche eventuale. Nulladimeno i beni gravati d' iscrizioni ipotecarie per effetto d' ipoteche generali costituite in tempi in cui sono state dalle leggi permesse, o d' ipoteche speciali per crediti non esigibili tra un triennio, potranno entrare nella composizione del majorasco, quando gli altri beni del fondatore offrano una sicurezza bastevole a garantire il majorasco dell' effetto delle suddette iscrizioni. Se la iscrizione abbia per causa un diritto eventuale, o un credito non esigibile fra un triennio, la garantia sarà giudicata sufficiente, quando la somma de' beni per quella designati presenterà l' equivalente del valore del dritto suddetto, e del capitale non ancora esigibile, calcolandosene la rendita alla ragione del tre per cento ».

Art. 958. » Quando i beni giudicati sufficienti nel tempo della costituzione de' majoraschi non si trovassero tali nel tempo della morte del fondatore, e per diminuzione che abbia sofferto il di lui patrimonio, e perchè i figliuoli non trovino l' intera loro porzione legittima nella eredità libera, non s' intenderà mai pregiudicato il diritto de' figliuoli: e la porzione legittima di ciascuno, non esclusa quella dello stesso chiamato al majorasco, sarà precapita libera da qualunque vincolo. Quante volte il majorasco per effetto di tale precapienza non conservi la rendita di ducati quattromila, si avrà come *ipso jure* disciolto ».

Art. 959. » Le vendite, le permute e le altre alienazioni di tutti
» i beni sottoposti a majorasco, o di una porzione de' medesimi, saranno nulle, nè produrranno alcuno effetto, quando non sieno state fatte ne' casi di necessità o di utilità, e non sieno state eseguite colle
» forme prescritte nel regolamento de' 5 di agosto 1818 ».

» Questa disposizione è del pari applicabile alle ipoteche di cui vorranno gravarsi gli stessi beni ».

Art. 960. » I successori a' majoraschi sono obbligati a pagare i seguenti debiti de' loro antecessori, pe' quali i creditori s' intendono aver
» privilegio sulle rendite del majorasco:

» 1.° Le spese giudiziali ».

» 2.° Le spese funebri ».

» 3.° Tutte le spese di ultima infermità, in proporzione eguale fra
» quelli da cui sono dovute ».

» 4.° I salarj alle persone di servizio per l' ultimo semestre decorso, e quelli dovuti per lo mese corrente ».

» 5.° Le somministrazioni di sussistenze fatte all' antecedente possessore del majorasco ed alla sua famiglia nel corso di un anno, salvo
» il caso che siavi prescrizione per un tempo minore ».

» Se i debiti di sopra enunciati sieno del padre dell' attuale possessore, ancorchè non sia stato godente del majorasco, o della madre,
» dovranno con egual privilegio esser soddisfatti delle rendite del majorasco ».

» 6.° Le spese per le ricostruzioni o riparazioni di edifizi inservienti
» ai fondi, canali, o di qualunque opera di simil natura, fatte ne' fondi del majorasco, sia che la somma si debba agli stessi architetti, appaltatori, muratori ed operaj, sia che si debba ad altri che abbiano
» per tale oggetto prestato danajo; purchè le ricostruzioni e riparazioni
» sieno a carico degli usofruttuarj, e non della proprietà ».

» Tutti questi pagamenti sono forzosi fino alla concorrenza di un'
» annata di rendita, da soddisfarsi nel corso di due anni; salvo al possessore il regresso contro i beni liberi de' mentovati debitori ».

Art. 961. Se in morte del possessore del majorasco, oltre del primogenito cui si trasmettono i beni, vi sieno altri figli secondogeniti,
» potranno costoro reclamare una pensione alimentaria sulle rendite del
» majorasco, quante volte non abbiano beni di loro pertinenza, onde
» poter vivere con decenza. Detta pensione sarà definita secondo le circostanze, attenendosi sempre ad una quantità minore della rendita corrispondente alla quota che sarebbe spettata a detti secondogeniti su' beni del majorasco, ove questi fossero stati liberi ».

Art. 962. » Essendovi figlie femine, in difetto di beni sufficienti
» per maritarle decentemente, sarà dovuta anche alle medesime la dote
» che verrà dedotta dalle rendite del majorasco in tante rate eguali, da
» non eccedere lo spazio di dieci anni ».

Art. 963. » Se il possessore de' beni del majorasco avrà promesso
» alla moglie col contratto matrimoniale la sopravvivenza, i beni del
» majorasco vi saranno obbligati in mancanza di beni liberi, ma non
» oltre il sesto della rendita, a cui il successore dovrà adempiere ».

SEZIONE V.

De' legati a titolo universale.

Art. 1010. Il legato a titolo universale è quello, col quale il testatore lega una quota parte de' beni di cui la legge gli permette di disporre, come sarebbbe la metà, il terzo, ovvero *tutti i suoi immobili*, o tutti i mobili, o una quantità determinata degli uni o degli altri.

Qualunque altro legato non forma se non una disposizione a titolo particolare.

Tutti i suoi beni immobili — Perchè il testatore abbia fatto un legato a titolo universale, fa mestieri che abbia donata la universalità de' suoi immobili. Avvi una gran differenza fra queste due disposizioni: lego a Pietro le due case che possiedo; lego a Pietro tutti i miei immobili. La prima non è che un legato particolare, benchè il testatore non abbia altri immobili: la seconda è un legato a titolo universale. Se il testatore ha acquistata una terza casa, nel primo caso, ella non appartiene al legatario; ma gli apparterrà nel secondo: se il testatore vende una casa per acquistare un altro immobile in sua vece, questo immobile, nel primo caso non apparterrà al legatario, ma gli apparterrà nel secondo.

Qualunque altro legato — Per esempio: lego a Pietro tutti gl' immobili che ho nel dipartimento della Senna, questo non è un legato a titolo universale, benchè il testatore non abbia altri immobili; imperciocchè se in seguito ne acquista altri in differenti dipartimenti, non saranno compresi nella disposizione. Quindi il legatario a titolo universale ha un diritto *eventuale* su di una determinata quota della universalità de' beni; il legatario particolare ha un diritto certo, che non può variare.

SU L' ARTICOLO 1010.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1010 del Codice civile è uniforme all' articolo 964 delle Leggi civili.

Art. 1011. I legatarj a titolo universale son tenuti a dimandare il rilascio de' beni agli eredi, a'quali la legge ne riserva una quota; in loro mancanza, *a' legatarj universali*, e mancando questi, agli eredi chiamati secondo l'ordine stabilito sotto il titolo *delle successioni*.

Ai legatarj universali — Risulta dalla disposizione di questo articolo che può esservi un legatario universale, allorchè vi sono de' legatari a titolo universale; disposizione che a prima giunta sembra incompatibile. Dono a Pietro la universalità de' miei beni, ed a Paolo il terzo di questa universalità. Secondo questa disposizione testamentaria, pare che Pietro non ha ricevuto che i due terzi della universalità. Ma non è così: il testatore lo ha scelto per continuare la sua persona, gli ha data la universalità de' suoi beni, con la obbligazione di adempiere i pesi nella successione: fra questi si trova il legato del terzo della universalità de' beni. Se Paolo che deve raccogliere il legato, lo rinunzia o diventi incapace di raccoglierlo, Pietro sarà liberato dalla obbligazione di rilasciarlo e lo riterrà come parte della universalità de' beni che gli è stata legata. Per lo contrario, se gli fossero stati legati i due terzi della universalità, non avrebbe alcun diritto sull' altro terzo rinunziato da Paolo, e questo si accrescerebbe agli eredi legittimi.

Il Codice non parla del diritto che può avere il legatario a titolo universale su i frutti della cosa legata; il di cui diritto, a tal riguardo, è lo stesso di quello del legatario universale (articolo 1005 del Codice civile). Se dimanda il rilascio del legato fra l' anno, i frutti gli son dovuti dal giorno della morte; in contrario da quello della dimanda.

SU L' ARTICOLO 1011.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1011 del Codice civile è uniforme all' articolo 965 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 654, 832, 929 e 934 delle Leggi civili.

Art. 1012. Il legatario a titolo universale, egualmente che il legatario universale, è tenuto a soddisfare i debiti e pesi dell' eredità, personalmente *per la sua quota e porzione*, ed ipotecariamente pel tutto.

Per la sua quota e porzione — A tal riguardo bisogna applicare ciò che abbiamo osservato all' articolo 1009 del Codice civile. Dal momento in cui il legatario a titolo universale ha ottenuto il rilascio del legato, le azioni de' creditori si dividono e non possono dimandare il pagamento totale agli eredi legittimi o ai legatari universali, sotto pretesto che essi continuano la persona del defunto; ma sono obbligati di astringere ciascuno per la sua parte.

Allorchè il legato è di un usofrutto bisogna riportarsi all' articolo 612 del Codice civile, per vedere in qual modo il legatario contribuisce al pagamento de' debiti.

SU L' ARTICOLO 1012.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 128, §. 1, ff. *de regulis juris*; L. 76, §. 1 ff. *de legatis* 2.º; Ulpian. *Fragm.* tit. 24, §. 25.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1012 del Codice civile è uniforme all' articolo 966 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 535, 537, 791, 843 e 935 delle Leggi civili.

Art. 1013. Quando il testatore non abbia disposto se non di una quota della porzion disponibile, ed abbia fatta tal disposizione a titolo universale, il legatario sarà tenuto a soddisfare per contributo i legati particolari *unitamente agli eredi legittimi*.

Agli eredi legittimi — Il legatario a titolo universale può concorrere con gli eredi che non hanno riserva: per esempio.

se un testatore lasciando per erede un fratello, ha legato il terzo de' suoi beni ad un estraneo, il fratello prenderà i due terzi, il legatario l' altro terzo: allora è giusto che ciascuno contribuisca per la sua parte al pagamento de' legati particolari. Il legatario a titolo universale può ancora concorrere con gli eredi legittimi, senza offendere la riserva: per esempio, se un individuo, lasciando il padre per erede, ha legato il quarto de' suoi beni ad un estraneo, ed ha fatto delle altre disposizioni che non eccedono la quota disponibile, allora è giusto che il padre, il quale trova nella successione una quantità di beni maggiori di quella che costituiva la sua riserva, contribuisca col legatario a titolo universale al pagamento de' legati particolari: lo che forma il caso preveduto dall' articolo in esame. Per lo contrario, il legatario universale deve pagare tutti i legati poichè non può concorrere con gli eredi legittimari, il diritto de' quali è sempre limitato alla riserva nella esistenza del legato universale (articolo 1009 del Codice civile).

Fa d' uopo osservare che il testatore può col suo testamento conciliare il metodo del pagamento de' debiti e pesi della successione (articolo 870 cod.). Quindi può ordinare che il legato sarà rilasciato dal legatario a titolo universale o anche particolare senza contribuzione.

SU L' ARTICOLO 1013.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1013 del Codice civile è uniforme all' articolo 967 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 792 delle Leggi civili.

SEZIONE VI.

De' legati particolari.

Il legato particolare è quello per lo quale il testatore lega determinati oggetti della sua successione. Lego a Paolo quella casa, una somma di duemila franchi. Si vede che il legatario particolare, ricevendo un oggetto determinato, indipenden-

temente dai debiti e pesi, non può esser a questi tenuto (articolo 871 del Codice civile). Egli non rappresenta la persona del defunto.

Art. 1014. *Qualunque legato puro e semplice* darà al legatario, dal giorno della morte del testatore, *un diritto sulla cosa legata*, il quale si può *trasmettere agli eredi*, o a coloro che hanno causa da lui.

Ciò non ostante il legatario particolare non potrà *mettersi in possesso* della cosa legata, *nè pretenderne i frutti* o gl' interessi, se non dal giorno *della sua dimanda* fatta secondo l' ordine stabilito nell' articolo 1011, o dal giorno in cui gli fosse stato volontariamente accordato il detto possesso.

Qualunque legato — Tutti i legatari siano universali, a titolo universale, o particolari, dal momento della morte del testatore hanno acquistato un diritto di proprietà sulla cosa legata. Questo principio è generale, ma si è collocato sotto la sezione relativa al legatario particolare; poichè in essa si doveva per lui stabilire una specie di eccezione riguardo ai frutti, ai quali egli ha diritto soltanto dal giorno della dimanda.

Puro e semplice — Imperciocchè se il legato è fatto sotto condizione, il diritto del legatario comincia dal giorno in cui si è verificata la condizione: per esempio, lego a Paolo seimila franchi se si mariti nell' anno che seguirà la mia morte.

Un diritto sulla cosa legata — È un diritto di proprietà che il legatario acquista sulla cosa legata al momento della morte del testatore. Per esempio, se l' erede vendesse la cosa legata a titolo particolare, il legatario avrebbe il diritto di revindicarla dalle mani del compratore.

Trasmettere agli eredi — Se il legatario a qualunque titolo sia muore senza aver raccolto il legato, ed anche senza avere avuto conoscenza del legato stesso, il diritto che egli aveva sulla cosa legata trovasi compreso nella sua successione, e passa ai suoi eredi per diritto di *trasmissione*.

Mettersi in possesso — Sebbene il legatario ha un diritto di proprietà sull'oggetto donato, non ha quello di possesso; vale a dire, quello di rendersi padrone dell'oggetto di sua privata autorità, e di goderne: se tanto praticasse si renderebbe colpevole di vie di fatto, ciò che darebbe all'erede il diritto di farsi restituire tutti i vantaggi de' quali avrebbe illegalmente goduto: deve quindi dimandarne il rilascio. A questa regola però vi sono delle eccezioni: Per esempio, se il legato comprende un' oggetto che trovasi già nelle mani del legatario, a titolo di deposito, di prestito o d'affitto, etc. o benanche se è la remissione di un debito.

Nè pretenderne i frutti — Si accordano i frutti al legatario particolare dal momento in cui dimanda il suo legato, quantunque fin dal momento della morte del testatore egli ha un diritto sul legato. La legge quindi ristringe questo diritto; ciò non è disposto per il legatario universale o a titolo universale, essi han diritto ai frutti dal momento dell'apertura della successione (articolo 1005 del Codice civile); poichè sono chiamati a rappresentare la persona del defunto, e sono tenuti a tutti i suoi debiti ed alle sue obbligazioni: tutti i loro diritti quindi debbono incominciare dal momento della morte di lui.

Della sua dimanda — Le azioni debbono essere instituite innanzi al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (articolo 59 del Codice di procedura); ed in quel luogo medesimo debbono essere rilasciati i legati. L'azione si prescrive siccome ogni altra, col decorrimento di trent'anni.

SU L'ARTICOLO 1014.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 80, ff. *de legatis* 2.°; L. 64, ff. *de furtis*; LL. 3 e 21, ff. *quando dies legati et fideicommissi*; L. 3, Cod. eod. tit.; LL. 1 e 4, Cod. *de usuris et fructibus legatorum*; L. 26 ff. *de legatis* 3.°; L. 8, §. 9, ff. *de usuris*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1014 del Codice civile corrisponde all'articolo 968 delle Leggi civili, così conceputo:

» Qualunque legato puro e semplice darà al legatario, dal giorno » della morte del testatore, un diritto sulla casa legata, il quale si può » trasmettere agli eredi o a coloro che hanno causa da lui ».

» Ciò non ostante il legatario particolare non potrà mettersi in pos-
» sesso della cosa legata, nè pretenderne i frutti o gl' interessi, se non
» dal giorno della sua dimanda fatta secondo l' ordine stabilito nell' ar-
» ticolo 965., o dal giorno in cui gli fosse stato volontariamente accor-
» dato il detto possesso ».

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 993 e 995 delle Leggi civili.

2. Il creditore legatario sotto condizione conserva sempre il suo dritto finchè si verifica la condizione; ma allora quando il legato condizionale è stabilito sopra fondi che formavano un monte di famiglia, lo scioglimento di questo monte non dà dritto alla percezione del legato, se non quando si verifica la condizione.
(S. C. G. N. 12 giugno 1819; *Quinzi*, *Pica* c. *Donzelle Aquilane*).

Art. 1015. Gl' interessi o i frutti della cosa legata decorrono a vantaggio del legatario, dal giorno della morte, e senza che ne abbia fatta la giudiziale domanda:

1.° Quando il testatore avrà intorno a ciò dichiarata espressamente la sua volontà nel testamento;

2.° Quando sarà stata legata *a titolo di alimenti* una rendita vitalizia o una pensione.

A titolo di alimenti — Poichè si presume che il testatore, facendo una disposizione la quale ha per oggetto di somministrare la sussistenza al legatario, ha voluto che questo soccorso gli fosse dato dal momento della sua morte.

SU L' ARTICOLO 1015.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 47, ff. *de legatis 1.°*; L. 10; §. 1, L. 18, §. 1, ff. *de alimentis vel cibariis legatis*; L. 46, §. 4, Cod. *de episcopis et clericis*; Novell. 131, cap. 2; L. 3, Cod. *in quibus causis, in integrum restitutio*; L. 87, §. 1, ff. *de legatis 2.°*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1015 del Codice civile è uniforme all' articolo 969 delle Leggi civili.

Negli alimenti legati la minorazione convenuta tra l' alimentario e l' erede per determinato tempo, non può protrarsi oltre ai termini della convenzione.

(C. C. N. 17 novembre 1810; *Soranzo* c. *Palomba*; Supp. 1818, n.° 54).

Art. 1016. Le spese della dimanda del rilascio de' beni saranno *a carico dell' eredità*, purchè però non ne risulti veruna riduzione della riserva legale.

Le tasse di registro *saranno dovute dal legatario*.

Tutto ciò avrà luogo se non è stato altrimenti ordinato col testamento.

Ogni legato potrà esser *registrato separatamente*, ma tal registro non potrà giovare a verun altro fuorchè al legatario, o a quei, che da esso hanno causa.

A carico della eredità — Gli eredi sono obbligati di rilasciare i legati; quindi tutte le spese per questo oggetto debbono essere a loro carico, poichè formano parte delle loro obbligazioni.

Saranno dovute dal legatario — I diritti di registro sono a carico del legatario, poichè è una formalità che deve adempiere nel suo interesse, onde rivestire il suo titolo di tutte le forme volute dalla legge; e perchè possa servir di pruova in giudizio ogni qual volta sarà necessario.

Registrato separatamente — In altri tempi il registro era considerato come indivisibile. Colui che aveva ricevuto dal defunto un modico legato, per dimandarlo era obbligato far registrare l' intero testamento, e di fare l' anticipazione delle spese; a menochè non avesse amato meglio attendere che altro legatario l' avesse fatto registrare. Ma spesso tale obbligazione era impossibile adempiersi per parte de' legatari poveri, i quali, in tal caso, erano privati de' loro legati fino a che non si fosse sottomesso il testamento alla formalità del registro.

SU L' ARTICOLO 1016.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1016 del Codice civile è uniforme all' articolo 970 delle Leggi civili.

Art. 1017. Gli eredi del testatore, o altri debitori di un legato saran personalmente tenuti a soddisfarlo ciascuno *pro rata* della porzione di cui partecipa nell' eredità.

Saran tenuti per l' intero coll' azione ipotecaria, fino alla concorrenza del valore degl' immobili ereditarj, *de' quali saranno detentori.*

De' quali saranno detentori — Il legato è un ipoteca legale che gravita sugl' immobili della successione, contra gli eredi *debitori* del legato. La legge stessa stabilisce tale ipoteca non ostante qualunque convenzione, ma solamente sugl' immobili *della successione*, e contra gli *eredi debitori*: di tal che, se il testatore ha gravato uno de' suoi eredi o legatari di adempier solo il legato, l' ipoteca legale relativa a questo legato, gravita sugl' immobili che si possedono da questo erede. I legatari per conservare tale ipoteca debbono prendere iscrizione fra sei mesi (articolo 2111 del Codice civile); durante questo termine non può esser presa a loro danno veruna ipoteca; ma dopo quest' epoca saranno posposti a tutti coloro che avessero iscritti i loro crediti.

SU L' ARTICOLO 1017.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, in fin. Cod. *communia de legatis et fideicommissis;* L. 2, Cod. *de legatis;* LL. 117 e 124 ff. *de legatis 1.°;* LL. 33 e 49 ff. *de legatis 2.°* L. 11 §§. 23 e 24, ff. *de legatis 3.°;* L. ultim. ff. *de servitute legata.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1017 del Codice civile è uniforme all' articolo 971 delle Leggi civili.

1. Vedi gli articoli 535, 537, 791, 792 e 794 delle Leggi civili.
2. La dote costituita dal padre nel suo testamento sotto l' impero delle vecchie leggi, benchè partoriva ipoteca, purtuttavolta dovea essere iscritta onde acquistar diritto in faccia ai creditori che avessero fatto valere le loro ragioni su fondi ereditarj.
(S. C. G. N. 18 giugno 1818; *Cacciuottolo c. Schiano*).
3. Il legatario conserva il suo dritto su gl' immobili ereditari qualora ne' termini di legge abbia iscritto il legato.
Il creditore legatario non ha dritto di pretendere la soddisfazione del legato dal debitore ereditario, se l' erede ha distratto in qualche modo il credito; giacchè essendo questo un mobile non era soggetto ad ipotèca per lo legato lasciato dal testatore.
(S. C. G. N. 7 settembre 1819; *Del Giudice e Farina c. Pignatelli e De Cristofaro*).

Art. 1018. La cosa legata sarà rilasciata *cogli accessorj necessarj*, e nello stato in cui si troverà *nel giorno della morte* del donante.

Cogli accessori necessari — Perchè, in generale l' accessorio segue sempre il principale (articolo 546 del Codice civile). Quindi colui che ha legato un fondo ha compreso nel legato tutti i mobili che vi sono attaccati a perpetuità, tutti gli animali inservienti alla sua coltivazione. Quindi il legato di una manifattura, comprende tutti gli utensili ed accessori che vi si trovano, e che gli sono necessari.

Nel giorno della morte — I debitori del legato sono risponsabili di tutte le deteriorazioni che per loro colpa avvengono all' oggetto legato.

SU L' ARTICOLO 1018.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 35, §. 3: L. 52, §. ultim.; L. 100, §. 3; L. 102, §. 3, ff. *de legatis 3.°*; L. 2, ff. *si servitus vindicetur*; L. 15, §. 2, ff. *de usu et usufructu legato*; L. 10, ff. *de servitutibus urbanorum praediorum*; L. 6, §. 1, L. 19 §§. 13, 14, 15 e 16 ff. *de auro et argento legato*; L. 44, §. ultim. L. 57; L. 69, §. 3; L. 116, §. 4, ff. *de legatis 1.°*; L. 1, §. 1, ff. *de depositis*; L. 44, ff. *aedilitio edicto*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1018 del Codice civile corrisponde all'articolo 972 delle Leggi civili, così conceputo.

» La cosa legata sarà rilasciata cogli accessori necessari, e nello sta-
» to in cui si troverà nel giorno della morte del testatore ».

Vedi gli articoli 445, 471, 476, 1461 e 1538 delle Leggi civili.

Art. 1019. Quando colui, che ha legato la proprietà di un immobile, l'avesse accresciuto con acquisti posteriori, questi, *ancorchè contigui*, non si presume che facciano parte del legato, senza una nuova disposizione.

Si presumerà *il contrario* riguardo agli abbellimenti, o alle nuove fabbriche fatte sul fondo legato, o ad un recinto di cui il testatore avesse ampliato il circuito.

Ancorchè contigui — Per esempio, se colui che ha legata una casa, ha in seguito acquistata la casa contigua, questa non sarà compresa nel legato., poichè non è accessorio della prima.

Il contrario — Perchè gli abbellimenti e le costruzioni sono accessori del fondo legato, siccome ancora una nuova porzione di terreno che si comprende in una siepaglia e che ne aumenta il recinto.

SU L'ARTICOLO 1019.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 16 e 19, §. 2; LL. 34 e 88, §. 3 ff. *de legatis 3.°*; LL. 21 e 24, §. 2 e 3; L. 44, §. 4; L. 65, §. 2 ff. *de legatis 1.°*; LL. 10, 39 e 65, ff. *de legatis 2.°*; L. 14, ff. *de auro et argento legato.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1019 del Codice civile è uniforme all'articolo 973 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 993 e 997 delle Leggi civili.

Art. 1020. Se, prima o dopo del testamento, la cosa legata sia stata ipotecata per un debito dell' eredità, o anche per debito di un terzo; o sia stata gravata d' un usofrutto, quegli che deve soddisfare il legato non è tenuto *a renderla libera*, se non quando ne sia stato incaricato *dal testatore* con un' espressa disposizione.

A renderla libera — Vale a dire, renderla libera in modo che i diritti di usofrutto o d' ipoteche non gravitino su di essa, poichè l' oggetto dev' essere rilasciato nel modo stesso in cui si trovava al momento dell' apertura della successione. Quindi se il testatore dopo aver legato un' immobile lo ha gravato di una servitù, il legatario sarà obbligato sofferirla; se ha stabilito un usofrutto, il legatario non potrà goder della cosa se non allorchè si estingue questo usofrutto; se vi ha stabilito un ipoteca, il legatario sarà obbligato sofferirne tutti gli effetti. Il creditore potrà adunque astringere il legatario per lo pagamento dell' intero credito; ma questi in tal caso avrà il regresso contra dell' erede (articolo 874 del Codice civile), perchè non è tenuto ad alcun debito (articolo 875 eod.).

Non avvi antinomia fra l' articolo in esame il quale dispone che l' erede non è tenuto di render libero l' immobile dall' ipoteca, e l' articolo 874, il quale prescrive che il legatario ha il regresso contra l' erede allorchè ha pagato il debito ipotecario. Imperciocchè non essendo l' erede obbligato di estinguere le ipoteche, il legatario, ha bisogno di agire contro di lui, allorchè trovasi esposto ai risultamenti dell' ipoteca.

I censi che gravitano sul fondo, in altri tempi erano considerati come pesi inerenti esclusivamente al fondo che vi era suggetto; di tal che, quegli al quale era legato un immobile suggetto a questa contribuzione era obbligato prestarla senza diritto di ripetizione, come se si fosse obbligato di sofferire una servitù; ma oggi dì che sono considerati come crediti ipotecati sul fondo, se trovasi stipulato, il legatario potrebbe essere obbligato di pagarlo, salvo il regresso contra gli eredi.

Dal testatore — Egli può adunque disporre che i beni sieno rilasciati al donatario liberi da ogni peso. Nondimeno fa d' uopo osservare che colui il quale ha un diritto di

servitù o di usofrutto non può essere obbligato di venderlo, ed allora sarebbe impossibile rilasciare l'immobile perfettamente libero.

SU L' ARTICOLO 1020.

ARTICOLI NUOVI.

Vedi Paul. sentent. Lib. 3, tit. *de legatis*, §. 8; L. 57, ff. *de legatis* 1.°; L. 85, ff. *de legatis* 2.°; L. 6, Cod. *de fideicommissis*; L. 3, Cod. *de legatis*; L. 15, ff. *de dote prelegata*; L. 28, ff. *familiæ erciscundæ*; Instit. §. 12 *de legatis*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1020 del Codice civile corrisponde all' articolo 974 delle Leggi civili, così conceputo.

» Se prima o dopo del testamento la cosa legata sia stata ipotecata » per un debito della eredità, o anche per debito di un terzo, o sia » stata gravata di un usofrutto, quegli che dee soddisfare il legato, non » è tenuto a renderla libera se non quando ne sia stato incaricato dal » testatore con una espressa dichiarazione.

» Ma se per effetto dell' azione ipotecaria il legatario sarà obbligato pagare il debito di cui era gravato il fondo legato, egli subentrerà nelle ragioni del creditore contro gli eredi e successori a titolo universale. Lo stesso avrà luogo parimente a favore del legatario particolare in usofrutto, il quale, se vien forzato a pagare i debiti per » cui il fondo è ipotecato, avrà lo stesso regresso contra l' erede proprietario del fondo, nel modo spiegato nell' articolo 537 ».

Vedi gli articoli 536, 728, 792, 793, 993, 997, 1173, 1174 e 1404 delle Leggi civili.

Art. 1021. Quando il testatore abbia legata una cosa altrui, il legato sarà nullo, *abbia*, *o no il testatore saputo* che essa non gli apparteneva.

Abbia o no il testatore saputo — Allorchè il testatore ha donata una cosa sapendo di non essere proprietario, si potrebbe supporre che ha voluto imporre all' erede la obbligazione di acquistarlo, e quindi è valido il legato. Nè diversamente avveniva per diritto romano. Ma il Codice non fa alcuna distinzione ed il legato è sempre nullo. Quindi: lego a Pietro il cavallo del mio vicino, questa disposizione non avrà alcun effetto. Ma se l' oggetto è indeterminato: lego a Pietro un cavallo, quantunque non ve ne sieno nella sua successione,

il legato è valido, e gli eredi sono obbligati di comprarne uno, poichè evidentemente è stata questa la volontà del defunto. Alcuni autori pretendono che il testatore può legare la cosa appartenente all' erede, imperciocchè, essi dicono, questa è una obbligazione imposta all' erede, il quale è tenuto adempierla. Nondimeno siccome ciò sarebbe il legato della cosa altrui, così sarebbe nullo. Il testatore potrebbe legare non solamente la cosa, ma benanche i *fatti*, nel senso che potrebbe imporre ai suoi eredi o legatari la obbligazione di fare qualche cosa nell' interesse di un terzo: per esempio, la obbligazione di riparare la determinata casa, di abbattere un muro che toglie le luci al fondo vicino.

SU L' ARTICOLO 1021.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 10, Cod. *de legatis*; L. 67, §. 8, ff. *de legatis* 2.°; L. 14, §. 2, ff. *de legatis* 3.°; L. 5, §. 2; L. 71, §. 6, ff. *de legatis* 1.°

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1021 del Codice civile è uniforme all' articolo 975 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1404 delle Leggi civili.

ARTICOLO NUOVO.

L' articolo 976 delle Leggi civili, è così conceputo:
» Quando il testatore abbia accordato la scelta, sia all' erede sia al
» legatario, questo diritto si tramanda all' erede. Fatta la scelta, non
» vi sarà luogo a pentimento ».

Art. 1022. Quando il legato sia di una cosa indeterminata; l' erede non è obbligato *a darla* della miglior qualità, ma neppure potrà darla della peggiore.

A darla — In generale la scelta spetta al debitore: *Electio debitoris est* (articolo 1109 del Codice civile). Quindi se il testatore ha legato un cavallo della sua scuderia, gli eredi potranno scegliere quel cavallo che vorranno dare; ma

l'equità vuole che non possano offerire il più cattivo, e che il legatario non possa pretendere il più bello.

Il testatore potrebbe accordare la scelta al legatario, il quale allora avrebbe il diritto di esigere la cosa legata della miglior qualità.

SU L' ARTICOLO 1022.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 18, §. 1, ff. *de aedilitio edicto*; L. 37, in prin. ff. *de legatis 1.°* L. 3, §. 1, Cod. *communia de legatis*; LL. 2 e 20, ff. *de optione legata*; L. 35, §§. 1 e 2 Cod. *de donat.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1022 del Codice civile è uniforme all'articolo 977 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l'articolo 1199 delle Leggi civili.

2. Quando il testatore ha per modo di dimostrazione indicati i cespiti onde soddisfarsi un legato lasciato da lui, i legatari possono variare, ed astringere l'erede a pagar loro il legato sopra altri beni, allorchè i cespiti designati dal testatore sieno litigiosi; ancorchè i legatari abbiano o intentato o proseguito il giudizio per farsi pagare su questi cespiti medesimi.

(C. A. A. 14 dicembre 1811; *Valignani* c. *Valignani*; C. 2, 3).

3. Allorchè per adempimento di un legato di cosa indeterminata, l'erede offre altrettanti beni della classe de' mediocri, ed il legatario ricusa di accettarli, possono i giudici prefiggere un termine entro cui debba il legatario scegliere altrettanti beni della stessa classe; L. 617 e 8, ff. *de opt. vel elect. legat.*; L. 11, §. 1, ff. *de legatis 2.°*; perchè queste leggi danno sì fatta facoltà ai giudici.

(C. A. A. 20 gennajo 1813; *Loreto* c. *Loreto*; C. 2, 6).

4. Il legato di somma certa è determinata da pagarsi in stabili o in contanti, conforme si potrà convenire l'erede col legatario, devesi metà in contante e metà in fondi della classe media, quante volte le parti non abbiano tra loro potuto convenire.

(C. A. A. 24 agosto 1814; *Franchi* c. *Franchi*; C. 2, 3).

5. Il legatario a cui è stato legata l'azione, o sia la scelta a suo arbitrio di più cose, non può pentirsi di quel che ha scelto, e dimandarne altre. Ciò però vale quando il legato è a titolo lucrativo, non quando è dato in compensamento di un dritto che deriva dalla legge.

(C. C. N. 15 marzo 1815, *Cito* c. *Cito*).

6. Il legato che secondo la dichiarazione del testatore dev' esser soddisfatto su di una o di un altra cosa, ne dipende la scelta dal vicende-

vole consenso delle parti, e quando sieno queste discordi può il giudice stabilirla.

(C. C. N. 22 giugno 1816; *Franchi* c. *Franchi*).

Art. 1023. Il legato fatto al creditore non si presume fatto *in compenso* del credito, nè il legato fatto al domestico in compenso de' suoi salarj.

In compenso — I legati sono disposizioni puramente gratuite, lo scopo delle quali è sempre di vantaggiare coloro cui son fatte, quindi non possono essere considerate siccome il pagamento di un debito. D'altronde la disposizione testamentaria sarebbe assolutamente inutile in questo caso; e gli atti debbono sempre intendersi nel senso in cui possono avere qualche effetto (articolo 1157 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1023.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 85, ff. *de legatis* 2.°; L. 123, ff. *de legatis* 1.°; L. 6, Cod. *de haeredibus instituendis*; L. unica, §. 3, Cod. *de rei uxoriae actione*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1023 del Codice civile è uniforme all' articolo 978 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1243 e 1627 delle Leggi civili.

Art. 1024. Il legatario a titolo particolare non è tenuto a' debiti dell' eredità, eccettuati i casi della riduzione del legato, siccome è stato sopra disposto, e salva l' azione ipotecaria de' creditori.

Il motivo che ha dettato questa disposizione trovasi spiegato all' articolo 871 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO. 1024.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 7, Cod. *de haereditariis actionibus*.

L' articolo 1024 del Codice civile è uniforme all' articolo 979 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 536, 728, 837 e 843 delle Leggi civili.

SEZIONE VII.

Degli esecutori testamentari.

Art. 1025. Il testatore può nominare uno o più *esecutori testamentari.*

Esecutori testamentari — Gli esecutori testamentari sono sempre nominati dal defunto per invigilare alla perfetta esecuzione della sua volontà. Gli eredi naturalmente debbono eseguire il testamento, ma il defunto ha potuto diffidare della loro buona fede e confidarne la esecuzione ad amici, i quali non avendo alcun interesse per eludere la sua volontà, la farebbero fedelmente osservare.

L' esecuzione testamentaria è un mandato che dà il defunto. Gli esecutori testamentari accettandolo contraggono tutte le obbligazioni del mandatario. Tale mandato è interamente gratuito; nondimeno è nell' uso che il testatore fa un legato a favore di colui che incarica di tali funzioni.

Non vi è la obbligazione di accettare questo mandato; ma colui che ha cominciato ad adempierne le funzioni non può desisterne: *voluntatis est suscipere mandatum, necessitatis consumare.*

SU L' ARTICOLO 1025.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 28, §. 1, Cod. *de episcopis et clericis*; L. 17, ff. *de legatis 2.°*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1025 del Codice civile è uniforme all' articolo 980 delle Leggi civili.

Art. 1026. Può loro accordare *il possesso* di tutti o di parte soltanto *de' suoi mobili*, ma un tal possesso non può durare *più d' un anno ed un giorno*, da computarsi dal dì della sua morte.

Quando non l' abbia loro accordato, non lo potranno pretendere.

Il possesso — Questo possesso accordato all' esecutore testamentario non è di ostacolo a quello degli eredi. Essi soli sono immessi nel possesso come proprietari, il mobiliare sarà dato all' esecutore testamentario come un deposito, sotto sequestro.

De' suoi mobili — L' esecutore testamentario è principalmente obbligato d' invigilare la esecuzione delle disposizioni accessorie del testamento: per esempio, se il defunto ha ordinato che se gli costruisse una tomba; ed all' adempimento dei legati modici, poichè gli eredi potrebbero con maggior facilità sottrarsi a queste obbligazioni; il numerario ed il mobile della successione, quasi sempre saranno sufficienti per questi oggetti.

Più di un' anno ed un giorno — Perchè l' erede non dev' essere lungamente privato del godimento della cosa; e d' altronde perchè un anno dev' essere sufficiente all' esecutore testamentario per mettere in esecuzione le ultime volontà del defunto.

SU L' ARTICOLO 1026.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 78, §. 1, ff. *ad senatus-consull. Trebellianum*; L. 26, §. 1, ff. *quando dies legati cedat*; L. 17, ff. *de legatis 2.°*; L. 9. ff. *de alimentis et cibariis legatis*: L. 28, Cod. *de episcopis et clericis.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1026 del Codice civile è uniforme all' articolo 981 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 645, 930, 932 e 1404 delle Leggi civili, e l' articolo 1020 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 1027. L'erede potrà far cessare il detto possesso, offrendosi a consegnare agli esecutori testamentarj una quantità di denaro *bastante a pagare i legati de' mobili*, o giustificando d' averli soddisfatti.

A pagare i legati de' mobili — Questo articolo senza dubbio spiega la ragione del possesso accordato all'esecutore testamentario. Da che cessa la ragione; vale a dire, se i legati de' mobili sono pagati; o se gli si dà la somma necessaria per pagarli, cessa nel tempo medesimo il possesso.

SU L'ARTICOLO 1027.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1027 del Codice civile è uniforme all' articolo 982 delle Leggi civili.

Art. 1028. Colui *che non può obbligarsi*, non può essere esecutore testamentario.

Che non può obbligarsi — Poichè siccome abbiamo altrove osservato, colui che accetta di essere esecutore testamentario, contrae tutte le obbligazioni del mandatario. Per esempio, risponde della sua amministrazione e de' danni cagionati per sua colpa e negligenza (articolo 1991 e seguenti del Codice civile).

SU L'ARTICOLO 1028.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1028 del Codice civile è uniforme all' articolo 983 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 1078 delle Leggi civili.

Art. 1029. La donna maritata non può accettare il carico di esecutrice testamentaria, *senza il consenso del marito*.

Se ella è separata di beni, o in forza del contratto di matrimonio, o per sentenza del magistrato, potrà assumerne il carico, coll' assenso del marito, o, in caso di rifiuto, coll' autorità del giudice, in conformità di quanto è stato prescritto negli articoli 217 e 219 nel titolo *del matrimonio*.

Senza il consenso del marito — Poichè senza il suo consenso non può obbligarsi. Non se le permette nè anche se è maritata sotto il regime della comunione, di farsi autorizzare dal giudice, se il marito rifiuta di autorizzarla ad accettare; poichè non avvi per lei grave interesse per accettare; e d' altronde perchè gli eredi del defunto, non avrebbero a bastanza garantie riguardo alla sua cattiva amministrazione, poichè non potrebbero obbligarla che ne' suoi beni personali.

Se ella è separata di beni — La legge non ha allora la stessa confidenza nella opinione del marito, su d' un oggetto nel quale egli è meno interessato. Allora gli eredi del defunto, avranno maggiori garantie, poichè potranno astringere la donna ne' suoi beni di cui ella ha la proprietà e l' amministrazione.

SU L' ARTICOLO 1029.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1029 del Codice civile corrisponde all' articolo 984 delle Leggi civili, così conceputo:

» La donna maritata non può accettare il carico di esecutrice testa-
» mentaria, senza il consenso del marito ».

» Se ella è separata di beni o in forza del contratto di matrimonio,
» o per sentenza del magistrato, potrà assumerne il carico col consenso
» del marito, o, in caso di rifiuto, coll' autorità del giudice, in con-
» formità di quanto è stato prescritto negli articoli 206 e 208 del titolo
» *del matrimonio*.

Art. 1030. *Il minore* non può essere esecutore testamentario neppure *coll' autorità* del suo tutore *o curatore*.

Il minore — Perchè non può obbligarsi.

Coll' autorità — Perchè gli atti dell'esecuzione testamentaria sarebbero realmente fatti dal tutore, ciò che sarebbe contrario alla natura di questo mandato, che è un peso personale e di confidenza.

O curatore — Segue di ciò che lo stesso minore emancipato non può accettare di esser esecutore testamentario. Nondimeno si può osservare che secondo la disposizione dell' articolo 1990, il minore, e la donna, possono accettare un mandato ordinario; ed in questo caso il mandante volontariamente si espone a non poter dolersi se il mandatario da lui scelto non gli offre a bastanza garantie. Ma nella esecuzione testamentaria, il defunto sceglie il mandatario, e gli eredi corrono il rischio della sua gestione; e siccome non lo hanno essi scelto, così è giusto che possa offerirgli tutte le guarantigie possibili.

SU L' ARTICOLO 1030.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1030 del Codice civile è uniforme all' articolo 985 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 311 e 405 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 1031. Gli esecutori testamentarj faranno *apporre i sigilli*, quando vi siano eredi minori, interdetti, o assenti.

Faranno stendere *l' inventario* de' beni dell' eredità in presenza dell' erede presuntivo, o dopo averlo formalmente citato.

Non essendovi danaro bastante *per soddisfare i legati*, faranno istanza per la vendita de' mobili.

Invigileranno perchè il testamento venga eseguito, ed in caso di controversia potranno intervenire in giudizio per sostenerne la validità.

Spirato l' anno dalla morte del testatore, dovranno render *conto della loro amministrazione*.

Apporre i sigilli — Questa disposizione non toglie ai creditori o agli eredi il diritto di reclamare l' apposizione dei sigilli se non sono stati apposti.

L' inventario — L' esecutore testamentario deve avere il diritto, secondo l' antica giurisprudenza, di scegliere gli ufiziali che procederanno all' inventario ed alla stima de' beni.

Per soddisfare i legati — Se l' esecutore testamentario ha diritto a far mettere tutto sotto sequestro, può mettersi nel possesso del danaro della successione, il prezzo de' mobili venduti gli dev' essere consegnato, ed egli se ne servirà per soddisfare i legati; ma tutto ciò deve farlo col consenso degli eredi, o, sul loro rifiuto, facendosi autorizzare dal giudice. Riguardo ai debiti, non è delle sue attribuzioni di soddisfarli a meno che il testatore non lo abbia di ciò incaricato. Se non vi sieno eredi conosciuti, spetta all' esecutore testamentario far nominare un curatore all' eredità giacente.

Conto della loro amministrazione — Se hanno ottenuto il sequestro de' mobili, siccome ciò è a titolo di deposito, allorchè cessano le loro funzioni, debbono render conto del modo onde sono stati impiegati i beni che si erano loro affidati. Si crede che se l'esecutore testamentario è capace di ricevere, e se d'altronde non vi sia che l' erede della riserva, il testatore può dargli il possesso e dispensarlo dalla obbligazione di render conto, poichè potrebbe disporre a suo vantaggio di tutto il suo mobiliare.

SU L' ARTICOLO 1031.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1031 del Codice civile è uniforme all' articolo 986 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 374, 738 e 989 delle Leggi civili; e gli articoli 610, 984, 1005, 1009, 1011, 1017 e 1021 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 1032. Le facoltà dell' esecutore testamentario *non passano* a' di lui eredi.

Non passano — Siccome abbiamo osservato, la esecuzione del testamento, è un peso di confidenza personale per colui che si è di ciò incaricato.

SU L' ARTICOLO 1032.

LEGGI ROMANE

Argomento dalla L. 72, §. 3, ff. *mandati vel contra.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1032 del Codice civile è uniforme all' articolo 987 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 645 delle Leggi civili.

Art. 1033. Se vi sono più esecutori testamentarj che abbiano accettato, un solo potrà agire in mancanza degli altri; ma saranno *tenuti in solido* a render conto de' mobili loro affidati, purchè il testatore non abbia *divise le loro funzioni*, e ciascuno di essi non siasi ristretto a quella che gli fu attribuita.

Saranno tenuti in solido — Vale a dire, che gli eredi potrebbero indiriggersi a ciascuno di essi, nel caso che l' amministrazione di uno, o quella degli altri avesse loro cagionato qualche pregiudizio (articolo 1200 del Codice civile); e ciò perchè gli esecutori testamentari essendo nominati congiuntamente, formano una sola persona incaricata della esecuzione del testamento; ciascuno di essi deve invigilare alla gestione degli altri, siccome alla sua.

Divise le loro funzioni — In questo caso, gli eredi potranno dimandare la indennità a colui la di cui amministrazione li avesse pregiudicati, poichè questa non era confusa con quella degli altri.

SU L' ARTICOLO 1033.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 2, Cod. *de dividenda tutela.*

L'articolo 1033 del Codice civile è uniforme all'articolo 988 delle Leggi civili.

Art. 1034. Le spese fatte dall' esecutore testamentario per l' apposizione de' sigilli, per l' inventario, pel rendimento de' conti, e tutte le altre relative alle sue funzioni, *saranno a carico dell' eredità.*

A carico della eredità — Le funzioni dell' esecutore testamentario sono puramente gratuite, egli non ne trae alcun vantaggio; quindi è giusto che non soffra il carico delle spese.

SU L' ARTICOLO 1034.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 20 in prin., ff. *mandati vel contra.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1034 del Codice civile è uniforme all' articolo 989 delle Leggi civili.

SEZIONE VIII.

Della revocazione de' testamenti e della loro caducità.

Art. 1035. I testamenti non possono *rivocarsi* nè in tutto, nè in parte, se non *con un testamento posteriore*, o *con un atto innanzi notaro*, nel quale sia dichiarata la mutazione della volontà.

Rivocarsi — Siccome abbiamo osservato all'articolo 895, è della essenza del testamento, che il testatore possa sempre rivocarlo.

Con un testamento posteriore — In qualunque forma sia fatto, mistico, innanzi notaro, o olografo.

Con un atto innanzi notaro — Senza essere obbligato di osservare tutte le formole prescritte per il testamento. In ciò quindi non si segue la massima che un atto non può esser rivocato se non nel modo stesso che è stato formato. *Res eodem modo dissolvi debent quo fuerunt colligatæ*. Ciò deriva benanche da che non bisogna sottoporre il testatore a tante formalità, allorchè vuole egli ritornarne all'ordine legale delle successioni, siccome vi è suggettato allorchè se ne vuole allontanare.

Su la intelligenza di questo articolo si sono elevate due questioni, le quali sono ancora controverse.

Un testamento sarebbe mai rivocato da un atto sotto firma privata e con tutte le formalità prescritte ne' testamenti, ma col quale il defunto non avesse fatta alcuna disposizione?

Si pretende che questo atto non è un testamento, poichè il defunto non ha disposto d'alcun oggetto (articolo 895 del Codice civile), e che per conseguente il testamento anteriore non dev' essere rivocato: ma il defunto dichiarando che egli rivoca i legati già disposti, ritorna all' ordine legale delle successioni, e dispone, per così dire, a favore degli eredi legittimi de' beni che aveva agli altri lasciati; quindi deve seguirsi la di lui volontà.

La seconda questione è più grave.

Un testamento nullo per la sua forma, per esempio, perchè non contiene il numero necessario de' testimoni, potrebbe nondimeno esser mai bastevole per rivocare un primo testamento?

Quantunque questo atto sia nullo come testamento, poichè non si sono osservate tutte le formalità, può nondimeno valere siccome un atto fatto innanzi notaro: nel modo stesso che un atto autentico nullo nella sua forma sarà valido come atto privato (articolo 1318 del Codice civile). L'atto considerato a tal modo, fa piena fede del cangiamento della volontà del testatore, e quantunque non possono essere eseguite le disposizioni che contiene siccome testamento, deve nondimeno servire per annullare un primo testamento, e ritornarsi all' ordine legale delle successioni.

Nella contraria opinione, si dice, che il testamento è un atto indivisibile, che non si può scindere, e che dev' essere o nullo o valido per tutto.

SU L' ARTICOLO 1035.

LEGGI ROMANE.

Vedi nelle Instit, *quibus modis testamenta infirmantur*; L. 2, ff. *de injusto, rupto, et irrito facto testamento*; L. 21, §. 3, Cod. *de testamentis*; L. 54, ff. *de haeredibus instituendis*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1035 del Codice civile è uniforme all' articolo 990 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 892 e 895 delle Leggi civili.

Art. 1036. I testamenti posteriori che non rivocheranno espressamente i precedenti, annulleranno soltanto quelle disposizioni ivi contenute, che si trovassero *incompatibili* colle nuove, o che vi fossero contrarie.

Oltre la revocazione espressa, in parecchi casi il Codice ammette la tacita, quella cioè che risulta da taluni fatti e circostanze che indicano di parte del testatore il cangiamento di volontà.

Incompatibili — Vale a dire, che non possono esistere insieme. Se con un primo testamento, il testatore ha legata a Pietro una casa, ed in un altro ha legata la casa stessa a Paolo.

Contrarie — Le quali manifestano nel testatore una diversa intenzione: per esempio, se avendo il testatore col primo testamento legato a Paolo la determinata casa, in un secondo non gli ha legato che il semplice usofrutto. Del rimanente è lasciato alla prudenza de' giudici di decidere se le disposizioni possono esistere insieme o se debbono distruggersi.

SU L' ARTICOLO 1036.

LEGGI ROMANE.

Vedi le Instit. *quibus modis testamenta infirmantur*; L. 27, Cod. *de testamentis*; L. 16, §. 1, ff. *de vulgari et pupillari substitutione*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1036 del Codice civile è uniforme all' articolo 991 delle Leggi civili.

Art. 1037. La rivocazione fatta con testamento posteriore avrà pieno effetto, ancorchè questo nuovo atto *resti senza esecuzione* per la rinunzia o per la incapacità dell' erede istituito, o del legatario.

Resti senza esecuzione — Questo atto è sempre valido a provare il cangiamento nella volontà del testatore; se gli eredi instituiti rinunziano o sono incapaci, succederanno gli eredi legittimi.

SU L' ARTICOLO 1037.

LEGGI ROMANE.

Argomento dalla L. 12, ff. *de his quae ut indignis auferantur;* L. 24, §. unic. ff. *de adimentis vel transferentis legatis;* Instit. *quibùs modis testamenta infirmantur;* §. 2; L. 16, ff. *de injusto ruptò, et irrito facto testamento.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1037 del Codice civile è uniforme all' articolo 992 delle Leggi civili.

Art. 1038. Se il testatore *aliena* in tutto o in parte la cosa legata, ancorchè si tratti di vendita con facoltà di ricomprare, o di permuta, il legato s' intenderà rivocato per tutto ciò che è stato alienato, ancorchè l' alienazione posteriore sia nulla, e la cosa stessa sia ritornata in poter del testatore.

Aliena — La legge non distingue se per atto pubblico o sotto firma privata. E sarebbe lo stesso anche quando l' alienazione fosse forzosa; per esempio, una espropriazione for-

zata, o che il testatore si avesse riservata la facoltà di ricomprare i beni alienati (articolo 747 del Codice civile). Dal momento che il testatore ha diversamente disposto de' beni, egli ha considerato come nullo il legato fatto; questo legato è stato quindi rivocato. Ma se il testatore avesse soltanto dato in ipoteca l'immobile legato, la rivocazione non avrebbe luogo, il testatore avrebbe soltanto dato l'immobile per prezzo del credito, senza disporne totalmente. Se morisse senza aver estinta la ipoteca, l'immobile passerebbe al legatario gravato della ipoteca (articolo 1020 del Codice civile).

Il Codice non fa parola del caso in cui un testamento si trovasse lacerato o cassato: in tal caso sembra che non dovesse avere alcun effetto. poichè in modo evidente proverebbe che il testatore ha voluto distruggerlo; a meno che non fosse provato che altri, e non il defunto, l'avesse cassato o lacerato.

SU L'ARTICOLO 1038.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 28, §. 1; LL. 15 e 18, ff. *de adimentis vel transferentis legatis*; L. 11, §. 12, ff. *de legatis* 3.°

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1038 del Codice civile è uniforme all'articolo 993 delle Leggi civili.

Vedi l'articolo 972 delle Leggi civili.

Art. 1039. Qualunque disposizione testamentaria diviene *caduca*, se quegli, in favor di cui è stata fatta, *non sopravviva* al testatore.

Caduca — Per *caducità* s'intende la inutilità della disposizione testamentaria, sia per effetto della rinunzia, sia per la incapacità de' legatari o per la perdita della cosa legata.

Non sopravviva — Poichè il legatario non esisteva al momento in cui il testamento ha potuto produrre qualche effetto, e quindi era incapace di ricevere (articolo 906 del Codice civile). Il testatore ha disposto in favore di lui, e non de' suoi eredi; quindi il legato diviene nullo.

Per lo contrario, nella donazione, poco importa che il do-

natario muore prima del donante; dal momento in cui il contratto è formato diviene irrevocabile, e se il donatario muore i di lui eredi raccoglieranno in sua vece la donazione.

Se due persone le quali han reciprocamente testato l'una a favor dell'altra, e che in tal modo sono chiamate a succedere, perissero tutte e due nello stesso avvenimento, potrebbero mai applicarsi le presunzioni stabilite dagli articoli 720 e seguenti del Codice civile, onde determinarsi quale delle due sia sopravvivuta?

Alcuni autori sostengono la negativa, poichè dicono che tali presunzioni sono messe sotto il titolo delle successioni legittime, e non debbono estendersi alle testamentarie; nondimeno siccome quel capitolo contiene disposizioni generali; per esempio, l'epoca in cui si aprono le successioni. e siccome vi è parità di ragione, così sembra preferibile l'affermativa.

SU L'ARTICOLO 1039.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. unica, §. 9, ff. *de caducis tollendis*; L. 1 §. 1; L. 77, §. 15, ff. *de legatis 1.°*; L. 36, §. 1, ff. *de conditionibus et demonstrationibus*; L. 1, Cod. *communia de legatis*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1039 del Codice civile è uniforme all'articolo 994 delle Leggi civili.

Art. 1040. Ogni disposizione testamentaria fatta sotto condizione che dipende da incerto avvenimento, e tale che, secondo la mente del testatore non debba eseguirsi *se non quando si verifichi*, o non si verifichi *l'avvenimento*, sarà *caduca*, se l'erede istituito o il legatario muoja prima che siasi verificata la condizione.

Se non quando si verifichi . . . . . . l'avvenimento — Nel caso di questo articolo, *la disposizione stessa* è sospensiva fino a che non sia verificata la condizione. Esisterà la disposizione se si verifichi la condizione, ma non esisterà se questa manchi. Per esempio, lego a Paolo ottomila franchi se sua ma-

dre si mariti : fino al momento in cui la madre di Paolo non si mariterà, non vi sarà per lui un legato, ma solamente una speranza di legato. Se Paolo muore prima di verificarsi la condizione, il legato si renderà caduco, ed i suoi eredi nulla potranno reclamare.

SU L' ARTICOLO 1040.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5, ff. *quando dies legati vel fideicommissi cedat*; L. 69, in prin. e §. 1 e 2, ff. *de conditionibus et demonstrationibus*; L. 209, ff. *de regulis juris*; l' intero titolo, Cod. *quando dies legati, vel fideicommissi cedat.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1040 del Codice civile è uniforme all' articolo 995 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 816 e 1136 delle Leggi civili.

Art. 1041. La condizione che, secondo la mente del testatore, altro non fa *che sospendere l' adempimento della disposizione*, non impedisce che l' erede istituito, o il legatario, vi abbiano un diritto acquisito, e trasmessibile a' proprj eredi.

Che sospendere l' adempimento della disposizione — Per esempio : lego a Paolo tremila franchi che gli saranno pagati se suo padre viene a morire. Siccome è certo che suo padre morirà, Paolo dal momento della mia morte ha irrevocabilmente acquistato diritto al legato. Ma la esecuzione n' è sospesa fino alla morte di suo padre ; se Paolo more prima di quest' epoca, il suo diritto passerà a' suoi eredi, i quali potranno reclamare il legato allorchè il padre di Paolo sarà morto.

SU L'ARTICOLO 1041.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 5, ff. *quando dies legati vel fideicommissi cedat*; L. 1, §. 1; LL. 49 e 79, ff. *de conditionibus et demonstrationibus*; L. 17, ff. *de regulis juris.*

L'articolo 1041 del Codice civile è uniforme all'articolo 996 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 936, 1132 e 1134 delle Leggi civili.

Art. 1042. Il legato diviene caduco, se la cosa legata *è interamente perita* durante la vita del testatore.

Sarà lo stesso, se perisca *dopo la di lui morte* senza fatto e colpa dell' erede, benchè costui sia stato costituito in mora per lo rilascio, quando la cosa avrebbe dovuto egualmente perire tra le mani del legatario.

Interamente perita — Perchè alla morte del testatore la disposizione non ha potuto avere effetto, poichè la cosa che ne formava l' oggetto aveva cessato di esistere.

Dopo la di lui morte — Se la cosa è perita dopo la morte del testatore, il legatario, al momento della morte aveva acquistato un diritto, e l' erede era divenuto debitore della cosa legata. Se la cosa è perita per sua colpa o negligenza egli ne deve la indennità (articolo 1137 del Codice civile). Se è perita per caso fortuito, prima che il legatario l' avesse dimandata, non gli sono dovuti i danni ed interessi (articolo 1302 eod.). E sarà lo stesso se non ostante che il legatario l' abbia dimandata, se la cosa è perita per un avvenimento che l' avrebbe ugualmente distrutta nelle sue mani; per esempio, se il fulmine ha distrutta la casa legata (articolo 1302 eod.).

SU L' ARTICOLO 1042.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 22, §. 12; L. 26, § 1; LL. 35 e 36, §. 3; L. 41, §. 1; LL. 45 e 47, §. ultim.; L. 53, §. 7, ff. *de legatis* 1.°; L. 22, §. ultim.; L. 52, §. 12; LL. 79 e 88, §. 2, ff. *de legatis* 3.°; L. 21, ff. *de liberatione legata*; L. 15, §. 5, ff. *de rei vindicatione*; L. 8, §. 2, e L. 66, §. 4, ff. *de legatis* 2.°

L'articolo 1042 del Codice civile è uniforme all'articolo 997 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 542, 974, 1089, 1146, 1148 e 1256 delle Leggi civili.

Art. 1043. La disposizione testamentaria sarà caduca, quando l'erede istituito o il legatario la ripudii, o si trovi *incapace a conseguirla*.

Incapace a conseguirla — Per esempio, se è morto civilmente al momento della morte del testatore, o pure se lo ha assistito in qualità di medico durante l'ultima malattia, e che la disposizione fosse stata fatta durante questa malattia, etc. Le diverse incapacità sono state spiegate agli articoli 906 e seguenti del Codice civile.

SU L'ARTICOLO 1043.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 38, ff. *de legatis* 1.°; LL. 4 e 5, §. 1; L. 45, §. 2, e L. 58, ff. *de legatis* 2.°; L. 12, ff. *de fideicommissariis libertatibus*; Paul. sentent. lib. 3, tit. *de legatis*, §. 12.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1043 del Codice civile è uniforme all'articolo 998 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 701 e 822 delle Leggi civili.

Art. 1044. Avrà luogo il *diritto di accrescere* a vantaggio de' legatari, se il legato è fatto a più persone congiuntamente.

Si reputa fatto congiuntamente il legato, quando dipende *da una sola e medesima disposizione*, e quando il testatore non abbia assegnata la parte di ciascun collegatario nella cosa legata.

Di accrescere — Il diritto di accrescere è quello di unire alla sua quota la parte di colui che ha rinunziato o che

non può raccoglierla. Il diritto di profittare in tal modo della caducità del legato appartiene a colui che sarebbe obbligato adempirlo se non si fosse caducato. Di fatto, la obbligazione di estinguere il legato gli era imposta ; il legato diviene caduco , cessa la sua obbligazione , ed egli ritiene l'oggetto , che più non deve rilasciare. Quindi se avvi un legatario universale , siccome sarebbe obbligato adempiere tutti i legati , così profitterà di tutti quelli che saranno caducati ; se non vi è un legatario universale , ma sì bene legatario a titolo universale in concorso con gli eredi naturali , siccome dovrebbero adempiere i legati proporzionatamente , così ne profitteranno egualmente nella stessa proporzione. Ma in ogni caso se il legato è stato fatto a più persone *congiuntamente* , la parte di coloro che non vorranno o non potranno riceverlo deve appartenere agli altri ; imperciocchè sintanto che esiste un solo di coloro ai quali la cosa è stata congiuntamente legata , la intenzione del testatore è quella che gli sia rilasciato il legato.

Una sola e medesima disposizione — Io lego il quarto de' miei beni a Pietro ed a Paolo. Allora dicesi che sono riuniti e per la cosa e per la espressione *re et verbis*. Se Pietro non può raccogliere il legato , spetterà a Paolo poichè il testatore glie lo ha legato , senza determinare una quota limitata.

SU L' ARTICOLO 1044.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 16 , §. 2 ; L. 36, ff. *de legatis 1.°* ; L. 26 , §. 1 , ff. *de conditionibis et demonstrationibus* ; L. 89 , ff. *de legatis 3.°* ; L. 124, ff. *de verborum significatione*; L. unic. §. 11 , Cod. *de caducis tollendis* ; Instit. de legatis §. 8 ; Ulpian. *frag.* tit. 23 , §§. 12 e 13.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1044 del Codice civile corrisponde all' articolo 999 delle Leggi civili , così conceputo :

» Avrà luogo il *diritto di accrescere* a vantaggio degli eredi o de' » legatari , se l' instituzione o il legato è fatto a più persone *congiun-* » *tamente* ».

» S' intende fatta congiuntamente l' instituzione o il legato , quan- » do dipenda da una sola e medesima disposizione , e quando il testa-

» tore non abbia assegnata la parte di ciascun coerede o collegatario
» nella eredità o nella cosa legata.
Vedi l'articolo 703 delle Leggi civili.

Art. 1045. Si reputa anche fatto congiuntamente il legato, quando una cosa, la quale non è divisibile senza deterioramento, sia stata collo stesso atto legata a più persone *anche separatamente*.

Anche separatamente — Per esempio: Dono a Paolo la casa che possiedo; e con un altra disposizione, contenuta nello stesso atto, lego a Pietro la casa che possiedo. Se queste due disposizioni fossero contenute in due atti separati, sarebbero incompatibili, e l'ultima rivocherebbe la prima; ma nello stesso atto, non si possono nel testatore supporre intenzioni incompatibili, e si presume che ha voluto donare *congiuntamente*. Allora dicesi che i legatari sono riuniti per la cosa; *re tantum*; Paolo e Pietro si divideranno egualmente la casa, e se uno rinunzia, la sua quota si accrescerà all'altro.

Ma in questa disposizione: Lego la mia casa a Pietro ed a Paolo, perchè ciascuno ne prenda la metà, non avvi un legato fatto congiuntamente, ma due disposizioni separate. Allora dicesi che i legatari sono uniti per la espressione *verbis tantum*. Se uno rinunzia, la sua quota non si accrescerà all'altro, ma sì bene a coloro che erano obbligati di rilasciarla; vale a dire, agli eredi o ai legatari universali.

SU L' ARTICOLO 1045.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 142, ff. *de verborum significatione;* L. 89, ff. *de legatis* 3.° L. 1, ff. *de usufructu accrescendo*; L. 1, §. 11, ff. *de caducis tollendis.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1045 del Codice civile è uniforme all'articolo 1000 delle Leggi civili.

Art. 1046. *Le medesime cause*, che secondo l'articolo 954, e le due prime disposizioni dell' articolo 955, autorizzano a rivocare la donazione tra vivi saranno egualmente ammesse per chiedere la revocazione delle disposizioni testamentarie.

Le medesime cause — Queste cause sono la non esecuzione delle condizioni, o la ingratitudine del donatario. Avrà luogo la rivocazione per ingratitudine allorchè il legatario avrà attentato alla vita del testatore, o si sarà renduto colpevole verso di lui di sevizie, o ingiurie gravi (articolo 955 del Codice civile). I testamenti non sono rivocabili per la sopravvegnenza de' figli, poichè è sempre permesso al testatore di rivocarli di sua piena autorità. Colui che non avendo figli ha legato ad estranei, se gliene sopravvengono, non mancherà di rivocare il legato; se non lo fa, avrà manifestata la intenzione di perseverare nelle sue prime volontà, malgrado la sopravvegnenza de' figli, ed il legato sarà valido. Ma se muore ignorando che la moglie sia gravida, e se un figlio nascesse dopo la sua morte, pare che tutti i motivi i quali fanno rivocare le donazioni, si trovino riuniti in questo caso, ed il testamento dovrebbe essere annullato. Nondimeno siccome la legge non applica ai testamenti questa causa di rivocazione, è probabile che non sarebbe ammessa dai tribunali.

SU L' ARTICOLO 1046.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1046 del Codice civile corrisponde all' articolo 1001 delle Leggi civili, così conceputo:

» Le medesime cause che, secondo l' articolo 878 e le due prime
» disposizioni dell' articolo 880, autorizzano a rivocare la donazione tra
» vivi, saranno egualmente ammesse per chiedere la rivocazione delle di-
» sposizioni testamentarie ».

Vedi gli articoli 879 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 1047. Se questa dimanda ha per fondamento un' ingiuria grave fatta *alla memoria del testatore*, deve esser proposta fra l' anno, dal giorno del delitto.

Alla memoria del testatore — Imperciocchè l' uomo che insulta la memoria di colui che morendo lo ha beneficato, merita di esser punito. Ma l' azione per punire tale ingratitudine non dovrebbe durare più di un anno dopo il delitto, perchè dopo questo termine, diverrebbero troppo incerte le pruove che si potrebbero somministrare.

SU L' ARTICOLO 1047.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1047 del Codice civile è uniforme all' articolo 1002 delle Leggi civili.

CAPITOLO IV.

Delle disposizizioni permesse a favore de' nipoti del donante o del testatore.

Abbiamo osservato per qual ragione l' articolo 896 aveva proibite le sostituzioni fedecommessarie; ed abbiamo benanche osservato che l' articolo 897 eccettuava da tali proibizioni le disposizioni del capitolo quarto, di cui imprendiamo l' esame: di fatto queste disposizioni sono vere sostituzioni quantunque si fosse evitato di dargli questo nome. Colui che riceve è obbligato di *conservare* i beni donati, con la obbligazione di *restituirli morendo* ai figli da nascere. Ma tali sostituzioni erano reclamate dalla stessa natura. Un padre può temere che suo figlio dissipi i beni che lascerà; e che ne privi i suoi discendenti; può aver contra lui de' giusti motivi di malcontento; se lo punisce donando ad estranei la quota disponibile, punisce nel tempo medesimo la sua posterità che è innocente. In tutti questi casi, la legge ha dovuto offerirgli un mezzo onde far pervenire i beni ai suoi nipoti. Lo stesso favore è sta-

to mandato allo zio, il quale non avendo posterità, ordinariamente porta ai suoi nipoti la stessa affezione di padre. D' altronde con sagge disposizioni si è prevenuto tutto quello che le sostituzioni proibite avevano di funesto e di odioso.

Art. 1048. I beni, de' quali il padre e la madre *hanno facoltà di disporre*, posson donarsi da essi in tutto o in parte, ad uno o più de' loro figli, *con atti tra vivi o d' ultima volontà* coll' obbligo di restituirli *a' figli nati, e da nascere, nel primo grado soltanto*, de' detti donatarj.

Hanno facoltà di disporre — Il padre e la madre possono gravare la sola quota disponibile del peso di conservare e di restituire; poichè deve sempre restare intatta la quota di riserva. Se questa rimanesse lesa, i figli potrebbero sottrarsi alle condizioni imposte, fino alla concorrenza della loro porzione che non può ad essi esser tolta, e che debbono sempre trovare nella successione de' loro genitori. Del rimanente costoro possono disporre della intera quota disponibile o di una parte di essa; per esempio, la metà, una terza parte etc.

Con atto tra vivi o di ultima volontà — Tali atti debbono essere rivestiti delle forme prescritte per le donazioni, e per i testamenti; ma allorchè la disposizione è fatta con donazione fra vivi, basta l' accettazione del donatario gravato; non si richiede quella de' chiamati, poichè si può stipulare a beneficio del terzo che non concorre all' atto, allorchè questa è la condizione di una donazione che si fa ad un' altro (articolo 1121 del Codice civile): questa condizione deve sempre adempiersi benchè i chiamati non sieno ancora nati al momento in cui ha luogo la disposizione, poichè essa non è contraria alle leggi, all' ordine pubblico o ai buoni costumi.

Ai figli nati e da nascere nel primo grado soltanto — Qui fa mestieri riportare la novella legge su le sostituzioni adottata dalla camera de' deputati nel dì 10 maggio 1826: » Articolo unico. I beni de' quali è permesso di disporre ai termini degli articoli 913, 915 e 916 del Codice civile, potranno esser donati in tutto o in parte, con atti tra vivi o

» con testamento, col peso di restituirli ad uno o a più figli
» del donatario, nati o da nascere, sino al secondo grado in-
» clusivamente — Saranno osservati per la esecuzione di que-
» sta disposizione gli articoli 1051 e seguenti del Codice civi-
» le sino all' articolo 1704, questo compreso ».

Vedete all' articolo 896, le ragioni che indussero il legislatore del Codice civile a proscrivere le sostituzioni.

Nel principio di questo capitolo abbiamo egualmente indicati i motivi della eccezione fatta dallo stesso legislatore riguardo al padre ed alla madre, ai zii ed alle zie, e le restrizioni che vi erano state fatte; la legge novella ha fatto sparire queste restrizioni: sembra che sia stata dettata da un sol motivo quello cioè del vantaggio, che la società ed un sovrano monarchico, ritrae dalla stabilità delle famiglie: stabilità che le sostituzioni debbono sempre garantire, poichè i donatari dissipatori sono obbligati di rispettare i beni gravati di sostituzione in favore de' loro discendenti.

La novella legge ha abrogato: 1.° L' articolo 896, poichè questo articolo proscriveva in generale ogni sostituzione, e non le permetteva al padre ed alla madre, ai zii ed alle zie se non come eccezioni: 2.° Abroga o almeno modifica gli articoli 1048, 1049 e 1050: sotto questi due ultimi articoli faremo osservare le modificazioni che hanno sofferto.

Sotto l' articolo in esame non dobbiamo occuparci che di far osservare i cangiamenti che risultano dalla legge: in tal modo, l' articolo 1048, siccome abbiamo detto, autorizza le sostituzioni fatte *da' genitori*, la legge novella permette ad *ognuno* di far sostituzioni: lo stesso articolo voleva che le sostituzioni fatte dai genitori fossero a vantaggio di *tutti i figli* nati e da nascere; la legge novella autorizza le disposizioni col peso di restituire *ad uno o a più figli* del donatario: l' articolo 1048, aveva particolarmente per oggetto d' impedire che non venissero preferiti, come prima, i maschi primogeniti, un tal favore è al presente permesso: infine l' articolo 1048 ammetteva le sostituzioni *soltanto fino al primo grado*; la legge novella l' autorizza sino al *secondo* inclusivamente.

Nondimeno le sostituzioni novelle diversificano in parte dalle antiche permesse prima della rivoluzione, e specialmente in quanto segue: primamente, la sostituzione non può, come prima, esser fatta ad un estraneo col peso di restituire ad un altro estraneo; sì bene si può disporre in favore di un estraneo, ma sotto la condizione che costui restituisca ai suoi

propri figli: secondo: la sostituzione poteva prima estendersi benanche al di là del *secondo grado*. Perchè la sostituzione si estende al secondo grado, la intenzione di sostituire in favor de' nipoti dev' esser chiaramente espressa; impercioc-chè la sostituzione al secondo grado è un novello ordine di successione che dev' esser costante; quindi si dovrà dire che si grava il donatario di conservare e di restituire ai suoi figli, e questi di conservare e di restituire ai loro propri figli, o ad alcuno de' loro figli. La disposizione con la quale alcuno si contentasse di dire che dona alla determinata persona col peso di conservare e di restituire, non costituirebbe che una sostituzione al primo grado. Sembra che sarebbe lo stesso della disposizione con la quale il donatario sarebbe gravato di conservare e di restituire ai suoi *figli*, quantunque l'articolo 914 dichiara che i discendenti in qualunque grado essi siano, van compresi sotto il nome di figli; imperciocchè non basta che la disposizione sembra risguardare i nipoti, fa d' uopo ancora che sia espressa la intenzione di gravare i figli del primo grado del peso di conservare e di restituire.

In ogni caso è necessario osservare, che i donatari i quali si dicono *gravati* sono proprietari di beni sotto la condizione risolutoria; vale a dire, quella che essi non avranno figli: diversamente la proprietà non riposerebbe su la testa di alcuno.

SU L' ARTICOLO 1048.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1048 del Codice civile è uniforme all' articolo 1003 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 822, 942, 1006, 1009 e 1037 delle Leggi civili.

Art. 1049. *In caso di morte senza figli*, sarà valida la disposizione fatta dal defunto con atto tra vivi o per testamento, a vantaggio d' uno o più de' suoi fratelli o sorelle, di tutti o parte de' beni che non sono riservati dalla legge nella di lui eredità, con obbligo di restituirli a' figli nati, e da nascere, nel primo grado solamente, da essi fratelli o sorelle donatarie.

In caso di morte senza figli — Quindi, perchè un fratello o una sorella avessero potuto sotto l' impero del Codice civile, fare una disposizione a favore de' nipoti, bisognava che *non avessero avuti figli*: la ragione stava in ciò, che avendo in qualunque modo ammessa la legge la sostituzione in favore de' figli, i fratelli e le sorelle non dovevano godere di un tal privilegio, se non quando potevasi presumere che i loro nipoti potessero tener luogo di figli, egli è evidente che questa disposizione è abrogata dalla legge novella, la quale permette ad ogni persona, *abbia o pur nò figli* di disporre, col peso di conservare e di restituire, *benanche a favore di un estraneo*, purchè la disposizione non ecceda la quota disponibile. Quindi un fratello, *il quale avesse un figlio*, potrebbe oggi donare la metà de' suoi beni (articolo 913 del Codice civile) a suo fratello, e gravarlo del peso di conservare e di restituire ai suoi figli.

Egli è evidente che tutte le altre condizioni che la legge unisce alle disposizioni de' fratelli e delle sorelle, meno quelle di rispettare la quota di riserva, sono abrogate, siccome nell' articolo precedente.

SU L' ARTICOLO 1049.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1049 del Codice civile è uniforme all' articolo 1004 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 822 e 942 delle Leggi civili.

ARTICOLO NUOVO.

L' articolo 1005 delle Leggi civili, è così conceputo:
» I figli del gravato, ne' casi espressi ne' due articoli andecedenti, » succederanno ne' beni come sopra donati, per proprio diritto, senza » che il padre o la madre potesse imporvi loro qualche peso ».

Art. 1050. Le disposizioni permesse ne' due precedenti articoli, non saranno valide, se non quando l' obbligo di restituzione, torni a vantaggio di tutti i figli nati o da nascere dal gravato, senza eccezione o preferenza di età o di sesso.

Senza eccezione a preferenza di età o di sesso — Questo articolo è evidentemente abrogato dalla legge novella, siccome abbiamo di già osservato; imperciocchè il disponente avendo il diritto di ordinare la sostituzione a vantaggio di uno o più figli maschi del donante, gli è permesso di preferire il primogenito a tutti gli altri: quindi oggi può esservi *eccezione* del tale o tale de' figli, e preferenza di età o di sesso.

SU L' ARTICOLO 1050.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1050 del Codice civile è uniforme all' articolo 1006 delle Leggi civili.

Art. 1051. Ne' casi sopra espressi, se il gravato muore lasciando *figli del primo grado e discendenti* di un figlio premorto, questi ultimi avranno, per diritto di rappresentazione, la porzione del figlio premorto.

Figli del primo grado e discendenti — La novella legge ha o pur nò abrogato questo articolo? Per la negativa si può dire che la legge lungi dal modificare questo articolo, con la sua disposizione finale vuole che si *osservi*; nondimeno l' affermativa sembra essere nella legge stessa. Di fatto, perchè l' antica legge non permetteva ai discendenti di raccogliere per diritto di rappresentazione la quota del padre loro, se non quando esistesse alcuno de' figli al primo grado? perchè diversamente la sostituzione contra il voto della legge si sarebbe estesa al *secondo grado*; ora, tostochè le disposizioni son permesse fino a questo grado, non più esiste il motivo che aveva dettato l' articolo 1051: questo articolo adunque non deve più essere applicato; quindi è possibile sostenere che *non ostante che tutti i chiamati nel primo grado fossero morti*, i loro discendenti potrebbero per diritto di rappresentazione, raccogliere gli oggetti compresi nella sostituzione.

SU L' ARTICOLO 1051.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1051 del Codice civile corrisponde all' articolo 1007 delle Leggi civili, così conceputo:

» Le sostituzioni anzidette non potranno oltrepassare il primo grado. Nondimeno i discendenti del chiamato predefunto, hanno il diritto di prendere la porzione del loro ascendente per diritto di rappresentazione, quando anche esistessero altri figli del primo grado ».

Vedi l' articolo 660 delle Leggi civili.

Art. 1052. Se il figlio, il fratello, o la sorella cui fossero stati donati beni con atto tra vivi, senza obbligo di restituzione, accettino una nuova liberalità con atto tra vivi o per testamento, sotto condizione che i beni precedentemente donati rimangono gravati di questo peso, non è più loro permesso di dividere le due disposizioni, e di rinunziare alla seconda per attenersi alla prima, quando anche offerissero la restituzione de' beni compresi nella seconda disposizione.

SU L' ARTICOLO 1052.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1052 del Codice civile è uniforme all' articolo 1008 delle Leggi civili.

Art. 1053. I diritti *de' chiamati saranno aperti* nell' epoca, in cui, *per qualsivoglia causa*, il figlio, il fratello, o la sorella gravata di restituzione cesseranno di possedere i beni L' abbandono anticipato de' beni a favore de' chiamati, *non pregiudica i creditori* del gravato *anteriori all' abbandono*.

De' chiamati — In tal modo diconsi coloro ai quali debbono essere restituiti i beni (articolo 896 del Codice civile).

Saranno aperti — Vale a dire, che fin da questo momento i chiamati saranno proprietari de' beni gravati di restituire, e potranno dividerli tra loro. Ma è necessario osservare che se dopo tale epoca, il gravato avesse altri figli, il diritto di costoro non sarebbe estinto, e potrebbero reclamare da' loro fratelli la quota de' beni, purchè la disposizione non fosse fatta a favore di un determinato figlio; ma sì bene a favore de' figli nati e da nascere.

Per qualsivoglia causa — Per la morte naturale, o civile, per la scadenza del termine, per essersi verificata la condizione sotto la quale fu fatta la disposizione, etc. per l'abuso che il gravato faccia della cosa, poichè sarebbero adattabili le disposizioni che risguardono l'usofruttuario, (articolo 618 eod.); in fine nel caso preveduto dall' articolo 1053 del Codice civile.

Non pregiudica ai creditori — I beni gravati di disposizione danno l'annua rendita di ventimila franchi: i creditori del gravato hanno interesse ad impedire un abbandono che li priverebbe del mezzo ond' essere soddisfatti de' loro crediti annualmente su questa somma. Se il gravato in vece di accettare ed in seguito abbandonare, rinunzi al legato, i suoi creditori potrebbero accettarlo in sua vece (articoli 788 e 1167 del Codice civile).

Anteriori all' abbandono — I creditori posteriori all'abbandono non han dovuto calcolare su le rendite de' beni che non erano più nelle mani del loro debitore: e deve benanche presumersi che i titoli de' creditori anteriori dovessero avere una data certa (articolo 1328 eod.); imperciocchè in caso contrario, sarebbe in facoltà del gravato, d' antidatare i suoi debiti, ed annullare in tal modo l' abbandono che ha fatto.

SU L' ARTICOLO 1053.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 6 in prin.; L. 19, ff. *de his quae in fraudem creditorum*; LL. 10 e 50, ff. *de Senat. Consult. Trebellianum.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1053 del Codice civile è uniforme all' articolo 1009 delle Leggi civili.

1. Vedi gli articoli 705 e 1120 delle Leggi civili.

2. Il contenuto dell'articolo 1053 il quale dispone che se per qualsivoglia causa cessasse il gravato di possedere i beni soggetti a restituzione nel momento medesimo si aprono i diritti de' chiamati, ciò s' intende ne' modi legali per cui il gravato perdesse l' usofrutto causale, come di morte civile, d' indegnità ed altri simili descritti dalla legge.
(S. C. G. N. 19 gennajo 1819; *Barba* c. *Gigliozzi*).

Art. 1054. Le mogli de' gravati non potranno avere, sui beni da restituirsi, verun *azione sussidiaria*, in caso d' insufficienza de' beni liberi; fuorchè pel solo capitale del *denaro portato in dote*, e nel caso soltanto che *il testatore* lo abbia espressamente ordinato.

Azione sussidiaria — Vale a dire, azione che non possa essere esercitata se non dopo tutte le altre, allorchè la vendita de' beni liberi de' loro mariti non fosse stata bastevole per i loro diritti.

Danaro portato in dote — Espressione generica che significa ogni bene portato dalla donna per sostenere i pesi del matrimonio (articolo 1540 del Codice civile), sia che si fosse maritata sotto il regime dotale, o sotto quello della comunione.

Il testatore — O *donatore* (articolo 1048 eod.). Si è voluto che l' azione sussidiaria esistesse soltanto in determinate circostanze, perchè la intenzione de' genitori i quali han voluto assicurare la parte de' loro nipoti, non doveva essere totalmente elusa.

SU L' ARTICOLO 1054.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, Cod. *communia de legatis et fideicommissis;* L. 22, §. 4, *ad Senat. Consult. Trebellianum*; L. 6, Cod. eod. tit.; Novell. 39, cap. 2; *Authentica res quae*, Cod. *communia de legatis.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1054 del Codice civile è uniforme all' articolo 1010 delle Leggi civili

Art. 1055. Colui che farà le disposizioni autorizzate da' precedenti articoli potrà, collo stesso atto, o con un posteriore, *in autentica forma*, nominare un tutore incaricato di eseguire tali disposizioni e questo tutore non potrà esser dispensato se non per una delle cause espresse nella sezione sesta del capo secondo del titolo DELLA MINOR ETA', DELLA TUTELA, E DELL' EMANCIPAZIONE.

In autentica forma — Senza dubbio affinchè un terzo non venghi con un falso atto sotto firma privata ad immischiarsi ne' beni sostituiti.

SU L' ARTICOLO 1055.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1055 del Codice civile è uniforme all' articolo 1011 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 314, 319, 349 e 1029 delle Leggi civili.

Art. 1056. In mancanza di questo tutore, ne sarà nominato uno ad istanza del gravato, o, se egli è minore, del suo tutore, nel termine di un mese, da computarsi dal giorno della morte del donante o del testatore, o dal giorno in cui, dopo la morte, si avrà notizia dell' atto contenente la disposizione.

SU L' ARTICOLO 1056.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1056 del Codice civile è uniforme all' articolo 1012 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 326, 1013 e 1036 delle Leggi civili, e l'articolo 959 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 1057. Il gravato *che non abbia adempito* a ciò ch'è prescritto nell'articolo precedente, decade dal beneficio della disposizione. In tal caso, il diritto *potrà dichiararsi devoluto* a favore de' chiamati o ad istanza loro, o, se sono minori o interdetti, ad istanza de' lor tutori, *e curatori*, o di qualunque parente, o anche *ex officio*, *a richiesta del procuratore* del Re presso il tribunale di prima istanza del luogo in cui la successione si è aperta.

Che non abbia adempiuto — Questa negligenza avrebbe potuto aver per oggetto d'impedire qualche effetto della disposizione, faceva d'uopo perciò di una sanzione penale per obbligare il gravato ad adempiere una misura tanto necessaria.

Potrà dichiararsi devoluto — E non *dovrà*. Si è lasciata ai giudici la facoltà di valutare la colpa della quale il chiamato si è renduto colpevole. È chiaro che se il gravato fosse minore, e che il tutore non avesse curato di adempiere i doveri che gli vengono egualmente imposti dall'articolo 1056, sarebbe difficile in tal caso dichiarar decaduto il gravato dai suoi diritti, in favor de' chiamati.

E curatori — Bisogna sopprimere queste parole; imperciocchè agl' interdetti si dà un tutore e non un curatore (articolo 505 del Codice civile). Di fatto, al tempo della discussione del progetto del Codice questo tutore erasi chiamato curatore.

A richiesta del procuratore del Re — Il quale agisce come parte principale.

SU L' ARTICOLO 1057.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1057 del Codice civile corrisponde all' articolo 1013 delle Leggi civili, così conceputo:

» Il gravato che non abbia adempiuto a ciò che è prescritto nel-
» l' articolo precedente, decade dal beneficio della disposizione. In tal
» caso il diritto potrà dichiararsi devoluto a favore de' chiamati, o ad
» istanza loro, o, se sono minori o interdetti, ad istanza de' loro tu-
» tori e curatori, o di qualunque parente, o anche *ex officio* a richie-
» sta del procuratore regio presso il tribunale civile della provincia o
» della valle in cui la successione si è aperta ».

Art. 1058. *Dopo la morte* di colui che ha disposto coll' obbligo della restituzione, si procederà nelle forme ordinarie all' inventario di tutti i beni che compongono l' eredità, eccettuato il caso in cui si tratti soltanto *di un legato particolare*. Quest'inventario conterrà la stima a giusto prezzo di tutt' i beni mobili.

Dopo la morte — Quindi non trattasi che de' beni donati per testamento, e non di quelli che fossero stati disposti con donazioni tra vivi; imperciocchè in quest' ultimo caso gl' immobili sono a bastanza indicati; e se sono mobili la donazione non è valida se non quando vi è unito lo stato estimativo di essi (articolo 948 del Codice civile).

Di un legato particolare — Siccome in questo caso è legato un oggetto determinato, così non vi può essere inventario.

SU L' ARTICOLO 1058.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1058 del Codice civile è uniforme all'articolo 1014 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 374 delle Leggi civili; e gli articoli 722 e 1018 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 1059. L' inventario sarà fatto ad istanza del gravato, *nel termine stabilito* nel titolo delle successioni, *presente il tutore* nominato per l'esecuzione. *Le spese si prenderanno* da' beni compresi nella disposizione.

Nel termine stabilito — Tre mesi (articolo 795 del Codice civile) ; ma in questo caso non vi si aggiungono i quaranta giorni , poichè non vi è bisogno di deliberare.

Presente il tutore — Quando anche i chiamati fossero maggiori , poichè non sarebbe convenevole farli entrare in discussione con i loro genitori.

Le spese si prenderanno— Queste spese son fatte nell'interesse de' chiamati , poichè servono a stabilire i loro diritti.

SU L 'ARTICOLO 1059.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1059 del Codice civile è uniforme all' articolo 1015 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 712 e 1016 delle Leggi civili.

Art. 1060. Se nel termine sopra espresso non siasi fatto l' inventario ad istanza del gravato , si procederà a formarlo nel mese seguente ad istanza del tutore nominato per l' esecuzione , presente il gravato stesso *o il suo tutore.*

O il suo tutore — Il gravato può esser minore.

SU L' ARTICOLO 1060.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1060 del Codice civile è uniforme all' articolo 1016 delle Leggi civili.

Art. 1061. Se non si è soddisfatto al prescritto ne' due precedenti articoli , si procederà allo stesso inventario ad istanza delle persone indicate nell' articolo 1057 , chiamandovi il gravato o il suo tutore , ed il tutore nominato per l' esecuzione.

SU L' ARTICOLO 1061.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1061 del Codice civile corrisponde all' articolo 1017 delle Leggi civili, così conceputo :
» Se non si è soddisfatto al prescritto ne' due precedenti articoli,
» si procederà allo stesso inventario ad istanza delle persone indicate nel-
» l' articolo 1013, chiamandovi il gravato o il suo tutore, ed il tuto-
» re, nominato per l' esecuzione ».

Art. 1062. Il gravato dovrà far procedere alla vendita, *per mezzo di affissi ed incanti*, di tutti i *mobili ed effetti* compresi nella disposizione, a riserva però di quelli di cui si fa menzione ne' due articoli seguenti.

Per mezzo di affissi ed incanti — Conformemente agli articoli 452 del Codice civile, e 946 del Codice di procedura.
Mobili ed effetti — Nell' articolo trattasi con specialità delle cose corporali, il di cui valore è capace di aumento o diminuzione, siccome la mobiglia, gli altri beni mobiliari, etc.; ma non degli oggetti che hanno un valore determinato siccome l' argenteria; o come i mobili incorporali, cioè le rendite, i biglietti ad ordine e gli altri effetti che formano l' attivo, e che il gravato deve esigere da se stesso (articolo 1066 del Codice civile).

SU L'ARTICOLO 1062.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1062 del Codice civile è uniforme all' articolo 1018 delle Leggi civili.
Vedi l' articolo 375 delle Leggi civili; e l' articolo 1022 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili.

Art. 1063. La *mobiglia* e gli altri beni *mobiliari* che si sono compresi nella disposizione, coll' obbligo espresso di conservarli nella stessa specie,

saranno conseguati nello stato, in cui si troveranno nel tempo della restituzione.

SU L' ARTICOLO 1063.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1063 del Codice civile è uniforme all'articolo 1019 delle Leggi civili.

Art. 1064. Il bestiame e gli utensili inservienti alla coltura delle terre, *s' intenderanno compresi* nelle donazioni tra vivi o testamentarie delle stesse terre; ed il gravato sarà tenuto solamente a farli stimare, per renderne l' egual valore in tempo della restituzione.

S' intenderanno compresi — D'essi sono immobili per destinazione, ed in qualche modo, formano un tutto con i fondi ai quali sono destinati (articolo 524 del Codice civile). L' interesse di tutte le parti esige che questi oggetti non fossero venduti, poichè ne risentirebbe pregiudizio la coltivazione de' fondi.

SU L' ARTICOLO 1064.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1064 del Codice civile è uniforme all' articolo 1020 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 376, 445 e 447 delle Leggi civili.

Art. 1065. Il gravato, nel termine di sei mesi dal giorno in cui si sarà compiuto l' inventario, dovrà impiegare il contante, il prezzo de' mobili e delle cose vendute, e ciò che si è riscosso *da' crediti ereditarj*.

Questo termine, quando occorra, potrà prorogarsi.

Crediti ereditari — Sono i crediti che esistevano a favore del defunto, siccome i biglietti ad ordine, le dichiarazioni di debiti.

SU L' ARTICOLO 1065.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1065 del Codice civile è uniforme all' articolo 1021 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 378 e 1023 delle Leggi civili.

Art. 1066. Il gravato sarà parimente tenuto ad impiegare il danaro che proverrà dall' esazione dei crediti e dalla restituzione de' capitali, *entro tre mesi* al più tardi dopo seguita l' esazione.

Entro tre mesi — Ma perchè con l' articolo precedente si sono stabiliti sei mesi per fare l' impiego, mentre con questo articolo si accordano tre mesi? Ciò nasce da che l' articolo 1065 tratta del prezzo delle cose vendute, e di ciò che si è riscosso dai crediti ereditari dopo che il gravato è stato posto nel possesso, è che la sua posizione è stata compiutamente stabilita: nel caso dell' articolo in esame, tre mesi gli sono sufficienti, imperciocchè conoscendo per lungo tempo il valore degli effetti che gli debbono essere pagati, ha potuto anticipatamente pensare del modo come impiegare le prime. Per lo contrario nel caso dell' articolo precedente, niente ancora è messo in regola; d' altronde il gravato da questo momento comincia a stare nel possesso, e quindi non ha potuto ancora pensare come impiegare le somme provvenienti da crediti, e dai mobili venduti, de' quali non ne ha conosciuto l' ammontare, se non dal momento della chiusura dell' inventario.

SU L' ARTICOLO 1066.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1066 del Codice civile è uniforme all' articolo 1022 delle Leggi civili.

Art. 1067. Se il disponente avrà specificato la qualità de' beni, nei quali debba farsi *l' impiego*, sarà eseguita la sua volontà; altrimenti non potrà farsi se non coll' acquisto *di beni immobili*, o *con privilegio* su beni immobili.

L' impiego — Vale a dire, sarà l' impiego la somma. Per esempio, se il donante avesse prescritto che si fossero acquistate rendite su lo Stato, la sua volontà dovrebbe essere eseguita.

Di beni immobili — Vale a dire, comprando beni immobili, i quali offrono sempre maggior sicurezza.

Con privilegio — Vale a dire, che le somme possono essere date a prestito, con assicurarne la restituzione con privilegio o ipoteche sopra beni immobili, quante volte altri privilegi o ipoteche non vi sieno antecedentemente costituite, e che ne diminuiscano la sicurezza.

SU L' ARTICOLO 1067.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1067 del Codice civile è uniforme all' articolo 1023 delle Leggi civili.

Art. 1068. L' impiego prescritto negli articoli precedenti si farà coll' intervento, e ad istanza del tutore nominato per l' esecuzione.

SU L' ARTICOLO 1068.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1068 del Codice civile è uniforme all' articolo 1024 delle Leggi civili.

Art. 1069. Le disposizioni per atto tra vivi o per testamento, col peso di restituzione, dovranno *rendersi pubbliche* ad istanza o del gravato, o del

tutore nominato per l'esecuzione; cioè quanto a' beni immobili, mediante la trascrizione degli atti sui registri dell' ufficio delle ipoteche del luogo dove sono situati; e quanto alle somme *impiegate* sui beni immobili con privilegio, mediante l'inscrizione sui beni medesimi.

Rendersi pubbliche — Nell' interesse de' terzi che ignorando la sostituzione potrebbero comprare i beni gravati, o contrattare col gravato (vedi l' articolo 939 del Codice civile).

Impiegate — Vale a dire, messe a profitto.

SU L' ARTICOLO 1069.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1069 del Codice civile corrisponde all' articolo 1025 delle Leggi civili, così conceputo:

» Le disposizioni per atto tra vivi o per testamento col peso di » restituzione dovranno rendersi pubbliche ad istanza o del gravato o » del tutore nominato per l' esecuzione: cioè, quando a' beni immobili » mediante la trascrizione degli atti su i registri dell' uffizio delle ipoteche della provincia o valle dove sono situati; e quanto alle somme » impiegate su beni immobili con privilegio, mediante l' iscrizione su » beni medesimi ».

Vedi gli articoli 863 e 864 delle Leggi civili.

Art. 1070. La mancanza di trascrizione dell'atto contenente la disposizione *potrà* dai creditori e dai terzi possessori *essere opposta* anche ai minori, o interdetti, salvo il regresso contro il gravato e contro il tutore nominato per l'esecuzione, e senza che i minori o gl' interdetti possano essere restituiti in intero per l'omessa trascrizione, quand' anche il gravato ed il tutore *non fossero solventi.*

Potrà . . . essere opposta — Vale a dire, che per stabilire la validità della vendita che loro è stata fatta, o per pretendere che possono dimandare il pagamento de' loro cre-

dii su i beni gravati, potranno prevalersi della eccezione che non essendosi eseguita la trascrizione, non potettero aver conoscenza della sostituzione.

Non fossero solventi. — I creditori *certant de damno vitando*; i minori *de lucro captando*; Quindi i primi debbono essere preferiti.

SU L' ARTICOLO 1070.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1070 del Codice civile è uniforme all' articolo 1026 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 865 e seguenti delle Leggi civili.

Art. 1071. La mancanza della trascrizione non potrà esser supplita *nè sanata* per la notizia, che *in qualunque altro* modo fuorchè per mezzo della trascrizione, i creditori o i terzi possessori potessero avere avuto della disposizione.

Nè sanata — Una nullità è sanata in dritto, allorchè non si può ulteriormente farla valere.

In qualunque altro modo — A solo oggetto di evitare le procedure che farebbe d' uopo formare per stabilire che i terzi hanno avuto conoscenza della sostituzione: d' altronde i gravati ed i chiamati, eran sottomessi ad una formalità della quale non han potuto essere dispensati.

SU L' ARTICOLO 1071.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1071 del Codice civile è uniforme all' articolo 1027 delle Leggi civili.

Art. 1072. Non potranno in alcun caso *i donatarj*, legatarj, o gli eredi legittimi *di colui che avrà fatto la disposizione*, e neppure i loro dona-

tarj, legatarj, o eredi, opporre ai chiamati la mancanza di trascrizione o d' inscrizione.

I donatari etc., *di colui che avrà fatta la disposizione* — Devò centomila franchi a mio figlio col peso di restituirli a mio nipote, nè i miei legatari, nè gli altri miei eredi potranno opporre a mio nipote la mancanza della trascrizione; essi sono in mia vece; continuano la mia persona, non hanno maggiori diritti di me, che non avrei potuto opporre la mancanza della trascrizione. Del pari i loro donatari o legatari, non esercitano che i diritti che essi avrebbero.

SU L' ARTICOLO 1072.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1072 del Codice civile è uniforme all' articolo 1028 delle Leggi civili.

Art. 1073. Il tutore nominato per l' esecuzione sarà *pesonalmente risponsabile*; quando non siasi pienamente uniformato alle regole sopra stabilite per comprovare lo stato de' beni, per la vendita de' mobili, per l' impiego del danaro, per la trascrizione e l' inscrizione, e generalmente, se non ha praticato tutte le diligenze necessarie perchè venga bene e fedelmente adempito l' obbligo della restituzione.

Personalmente risponsabile — Vale a dire, su i propri beni; nondimeno non sembra che i loro beni sieno colpiti dalla ipoteca legale in favore de' chiamati (i quali a dir vero sovente non sono minori), siccome lo sono i beni de' tutori ordinari (articolo 2121 del Codice civile).

SU L' ARTICOLO 1073.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1073 del Codice civile è uniforme all' articolo 1029 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 398 e 866 delle Leggi civili.

Art. 1074. Se il gravato è in età minore, non potrà *esser restituito* in intero per l'inosservanza delle regole prescritte negli articoli di questo capo neppur nel caso che il suo tutore non fusse solvente.

Esser restituito — Sempre seguendo il principio che egli cerca conservare un dono; e non evitare un danno.

SU L'ARTICOLO 1074.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1074 del Codice civile è uniforme all'articolo 1030 delle Leggi civili.

CAPITOLO VII.

Delle divisioni fatte dal padre, dalla madre o da altri ascendenti tra i loro discendenti.

Questo dritto accordato ai genitori o altri ascendenti, di dividere essi stessi i loro beni tra i loro figliuoli, ha principalmente per oggetto di dar loro il mezzo di prevenire le querele, e le contestazioni che la divisione de' loro beni potrebbe far nascere fra i figli dopo la loro morte.

Art. 1075. *I padri e le madri* e gli altri ascendenti potranno dividere e distribuire i loro beni tra loro figli e discendenti.

I padri e le madri — Altri, diversi dai padri, dalle madri, ed altri ascendenti potrebbero dividere i loro beni tra loro eredi? Niun dubbio. Senza la obbligazione di lasciare una riserva, possono privare i loro eredi di tutti i loro beni; con più forte ragione possono dividerli ad essi come loro piace: chi può il più, può il meno. Ma in questo caso, se

uno degli eredi è leso oltre il quattro, potrà intentare l'azione di rescissione? Alcuni autori pretendono che bisognerà indagare se il defunto ha voluto unicamente fare una divisione o pure particolari disposizioni, che bisognerà rispettare. Altri sostengono che il diritto di fare una divisione soggetta alle regole ordinarie, e per conseguente all'azione di rescissione per motivo di lesione, è un diritto eccedente, poichè fa le veci della legge; che per conseguente non appartiene questo diritto se non agli ascendenti, ai quali la legge l'ha specialmente accordato; e che le divisioni fatte da estranei debbono sempre esser valide come donazioni tra vivi o testamentarie, qualunque sia la lesione che racchiudono: la loro volontà è una legge inviolabile.

SU L'ARTICOLO 1075.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 8, Cod. *de inofficioso testamento*, Novell. 18, cap. 7; e Novell. 107.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1075 del Codice civile è uniforme all'articolo 1031 delle Leggi civili.

Art. 1076. Queste divisioni potranno farsi *per atto tra vivi o per testamento*, colle stesse formalità, *condizioni*, *e regole* prescritte per le donazioni tra vivi e pei testamenti.

Le divisioni fatte per atti tra vivi non potranno riguardare *se non i beni presenti.*

Per atto tra vivi o per testamento — Perchè tali divisioni sono fatte mediante questi atti, piazzati nel titolo delle donazioni e de' testamenti, e non nel titolo delle successioni.

Condizioni e regole — Quindi sarà necessario che la donazione sia fatta innanzi notaro con atto di cui rimanga la minuta; che sia accettata, etc.; che il testamento sia fatto in una delle tre forme prescritte dalla legge.

Sembra benanche che le divisioni con donazioni tra vivi

debbono essere trascritte siccome le donazioni ordinarie (articolo 939 del Codice civile); imperciocchè essendovi il rilascio attuale ed irrevocabile, i terzi potrebbero essere ingannati, quindi vi ha la stessa ragione perchè venghino trascritte.

Se non i beni presenti — Perchè le donazioni non possono comprendere beni diversi (articolo 943 eod.).

SU L' ARTICOLO 1076.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1076 del Codice civile corrisponde all' articolo 1032 delle Leggi civili, così conceputo:

» Queste divisioni potranno farsi per atto tra vivi o per testamen-» to, colle stesse formalità, condizioni e regole prescritte per le dona-» zioni tra vivi e pe' testamenti ».

» Le divisioni fatte per atto tra vivi non potranno risguardare se » non i beni presenti. Questi atti sono considerati come anticipate suc-» cessioni ».

Vedi gli articoli 855, 867 e 892 delle Leggi civili.

Art. 1077. Se nella divisione non sono stati compresi tutti i beni che l' ascendente lascia in tempo della sua morte, i non compresi saranno divisi in conformità della legge.

Disposizione analoga a quella dell' articolo 887 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 1077.

LEGGI ROMANE.

Vedi la Novell. 18, cap. 7; L. 35, §. 1, ff. *de haeredib. instituend.*; L. 21, Cod. *famil. erciscund.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1077 del Codice civile è uniforme all' articolo 1033 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 734 e 807 delle Leggi civili.

Art. 1078. *Sarà interamente nulla* la divisione se non è stata fatta tra tutti i figli esistenti in tempo della morte, e discendenti di quelli che premorirono. Tanto i figli o i discendenti che non vi ebbero parte, *quanto quelli tra' quali* venne fatta la divisione, potranno dimandarne una nuova nelle forme legali.

Sarà interamente nulla — La uguaglianza che deve aver luogo fra i condividenti, in questo caso sarebbe interamente distrutta.

Quanto quelli tra quali — Essi hanno interesse per ottenere il pacifico possesso della loro quota ereditaria.

SU L' ARTICOLO 1078.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 32 e 36, Cod. *de inofficioso testamento.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1078 del Codice civile è uniforme all' articolo 1034 delle Leggi civili.

Art. 1079. La divisione fatta dall' ascendente potrà impugnarsi per causa di *lesione oltre il quarto* : come pure nel caso che dalla divisione e dalle disposizioni fatte *per antiparte* risultasse che uno de' condividenti abbia un vantaggio maggiore di quello che la legge permette.

Di lesione oltre il quarto — Lesione che produce la nullità delle divisioni (articolo 887 del Codice civile). Questa lesione è ammessa perchè l' ascendente avendo voluto fare una divisione tra i suoi discendenti, e non particolari disposizioni, la divisione medesima dev' essere eguale. Si suppone quindi che la lesione oltre il quarto è stata originata da un erro-

re dell' ascendente, e che egli non era nella intenzione di farlo. Ma se l' ascendente si spiegasse intorno a ciò; se dicesse che la sua intenzione è di donare per anteparte a ciascun coerede, l' eccedente che può avere nella sua quota, dovrebbero esser eseguite le sue disposizioni.

Per anteparte — Per esempio: un padre ha tre figli ed una fortuna di dodicimila franchi, egli dona ad uno di essi per anteparte, ed oltre la parte, tremila franchi che formano la quota disponibile: divide in seguito i novemila franchi fra i tre figli; ma in vece di dare ad ognuno tremila franchi, ne attribuisce al figlio donatario per l' antiparte tremila franchi, ed a ciascuno degli altri duemiladuecentocinquanta franchi, è chiaro che la uguaglianza è interamente distrutta, e che la divisione è nulla. Ma sembra certo che la donazione per antiparte sussisterebbe sempre fino alla concorrenza della quota disponibile, poichè sarebbe fatta con atto in forma di donazione o di testamento.

SU L' ARTICOLO 1079.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 8, Cod. *de inofficioso testamento*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1079 del Codice civile è uniforme all' articolo 1035 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 772, 807 e 1523 delle Leggi civili.

Art. 1080. Il figlio, che per alcuna delle cause espresse nell' antecedente articolo impugni la divisione fatta dall' ascendente, *dovrà anticipare le spese* della stima; e vi sarà definitivamente condannato, del pari che a quelle della lite, se il reclamo non è fondato.

Anticipare le spese — Ad oggetto di prevenire una lite ingiusta contra una regolare divisione.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1080 del Codice civile è uniforme all' articolo 1036 delle Leggi civili.

CAPITOLO VIII.

Delle donazioni fatte per contratto di matrimonio agli sposi, ed ai figli che nasceranno durante il matrimonio.

Per incoraggiare il matrimonio, il legislatore ha dispensato le liberalità fatte a favore degli sposi da determinate forme; egli ha benanche autorizzato alcune disposizioni che nel generale aveva severamente proibite.

Si distinguono tre specie differenti di donazioni in favore del matrimonio: donazioni di beni presenti: donazione di beni futuri: donazioni di beni presenti e futuri. Ne faremo successivamente l' analisi.

Art. 1081. Ogni donazione fra vivi de'beni presentt, quantunque fatta per contratto di matrimonio agli sposi, o ad uno di essi, sarà sottoposta *alle regole generali* prescritte per le donazioni fatte a questo titolo.

Essa non potrà aver luogo a vantaggio *de' figli da nascere*, se non ne' casi espressi nel capo VI di questo titolo.

Alle regole generali — Non possono andar esenti se non da quelle regole che il Codice formalmente le dispensa, e che or ora vedremo. Quindi debbono essere trascritte (articolo 439 del Codice civile); sono riducibili se eccedono la quota di-

sponibile. Ordinariamente privano il donante della proprietà; egli dovrà rilasciare gli oggetti donati, a meno che non se ne abbia riservato l'usofrutto; e se il donatario muore prima di lui, la donazione resta egualmente irrevocabile, ed i beni donati si trasmettono agli eredi. Nondimeno vedremo che secondo le disposizioni degli articoli 1086 e 1089 del Codice civile questa caratteristica può esser modificata.

De' figli da nascere — Poichè la donazione è soggetta alle regole generali, non può esser fatta a favore d' individui che non ancora esistono (articolo 960 cod.); quindi non si può, per esempio, direttamente donare una somma di seimila franchi ai figli che nasceranno dal matrimonio. Ma si può indirettamente donandola al padre o alla madre col peso di conservarla e di restituirla ai figli, imperciocchè queste sostituzioni altrevolte proibite (articolo 896 cod.), sono oggi permesse dalla legge del dì 10 maggio 1826.

SU L' ARTICOLO 1081.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1081 del Codice civile corrisponde all' articolo 1037 delle Leggi civili, così conceputo:

» Ogni donazione tra vivi de' beni presenti, quantunque fatta per » contratto di matrimonio agli sposi o ad uno di essi sarà sottoposta al» le regole generali prescritte per le donazioni fatte a questo titolo ».

» Essa non potrà aver luogo a vantaggio de' figli da nascere, se » non ne' casi espressi nel capitolo VI di questo titolo ».

Vedi gli articoli 871, 880, 884, 1003, 1038 e 1293 delle Leggi civili.

Art. 1082. I padri e le madri, gli altri ascendenti, i parenti collaterali degli sposi, ed anche gli estranei, potranno per contratto di matrimonio disporre di tutto o di parte de' beni *che lasceranno in tempo della loro morte*, tanto a favore de' detti sposi, che de' figli da nascere dal lor matrimonio, nel caso che il donante sopravvivesse allo sposo donatario.

Tal donazione, quantunque fatta a vantaggio soltanto degli sposi o di uno di essi, si presumerà

sempre, nel suddetto caso di sopravvivenza del donante, fatta *a favore de' figli e discendenti* che nasceranno da quel matrimonio.

Che lasceranno in tempo della loro morte — Questa disposizione che chiamasi *istituzione per contratto*, perchè è una specie d' istituzione di erede per contratto di matrimonio, partecipa del testamento e della donazione tra vivi. *Del testamento*, poichè il donante non si spoglia attualmente de' beni; fino alla morte egli è sempre proprietario de' beni donati. *Della donazione tra vivi*, perchè il donante non può rivocare la donazione che ha fatta, siccome potrebbe rivocare il testamento. Ecco perchè si definisce *la donazione irrevocabile di tutto o di parte della successione*.

Non bisogna credere che sia indispensabile inserirla nel contratto di matrimonio. Comunemente si pensa che è valida; purchè sia fatta prima del matrimonio, ed *in favore* di questo matrimonio.

Siccome questo modo di disporre permette al donante di conservare la proprietà de' beni fino alla morte e di disporne *a titolo oneroso*, si crede che parecchie persone le quali ripugnerebbero spogliarsi *attualmente ed irrevocabilmente* con una donazione tra vivi, si deciderebbero di fare in favore di un matrimonio una istituzione per contratto; e da un altra banda che gli sposi consentirebbero più facilmente a contrarre un matrimonio sotto la garantia di una donazione la quale non è, siccome il testamento, rivocabile al menomo capriccio del testatore.

A favore de' figli e discendenti — Se il donatario morisse prima del donante, sarebbe impossibile che potesse raccogliere la successione che gli si fosse donata irrevocabilmente, e svanirebbero tutti i diritti che su quella aveva; ma in tal caso i suoi figli sono chiamati a proprio nome (*jure suo*) a profittare della donazione; la legge suppone sempre che il donante ha donato allo sposo, e, nel caso che egli non possa raccogliere la donazione, ai figli che egli avrebbe. Questa è una sostituzione che altre volte chiamavasi *volgare* (articolo 898 del Codice civile). Allorchè il donatario sopravvive al donante, egli raccoglie la successione, n' è assoluto proprietario e non deve renderne alcun conto, ai suoi figli.

SU L'ARTICOLO 1082.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1082 del Codice civile è uniforme all'articolo 1038 delle Leggi civili.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi gli articoli 1003, 1044 e 1048 delle Leggi civili.

2. Una donazione fatta a contemplazione di un matrimonio s'intende fatta con ordine successorio, cioè dapprima al padre e di poi morto costui ai figli nascituri.

(C. C. N.° 6 dicembre 1816, *Gasbarri* c. *Gasbarri*; Supp. 1819, n.° 138).

3. Nelle donazioni fatte a contemplazione di matrimonio tanto allo sposo quanto ai figli nascituri, questi ultimi non vengono chiamati se non con la qualità di eredi, tranne il caso che la chiamata fosse espressa, diretta ed accettata nelle solite forme.

(C. C. N. 22 gennajo 1817; *Marone* c. *Marone*; Supp. 1819, n.° 139).

Art. 1083. La donazione nella forma prescritta nel precedente articolo, sarà irrevocabile in questo senso soltanto che il donante non potrà più disporre *a titolo gratuito*, delle cose comprese nella donazione, eccetto che per picciole somme a titolo di ricompensa o altrimenti.

A titolo gratuito — Quindi se il donante ha disposto di tutti i suoi beni futuri, non potrà fare altre donazioni, nè testamento. Ecco il solo caso in cui gli è interdetta la facoltà di testare. Ma siccome il donante si spoglia della proprietà soltanto al momento della morte, conserva la facoltà di vendere, di alienare, di permutare, d'ipotecare, etc. Di ciò segue che queste donazioni non van suggette alla trascrizione (articolo 939 del Codice civile), poichè questa formalità non ha altro oggetto che di prevenire i terzi del cangiamento di proprietà, e questa continua a risedere presso il donante.

SU L' ARTICOLO 1083.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 15, Cod. *de pactis*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1083 del Codice civile è uniforme all' articolo 1039 delle Leggi civili.

Art. 1084. La donazione per contratto di matrimonio potrà farsi cumulativamente *de' beni presenti e futuri*, in tutto o in parte, coll'obbligo però di unire all' atto di donazione *uno stato de' debiti e pesi* del donante esistenti al giorno della donazione: nel qual caso sarà in facoltà del donatario, in tempo della morte del donante, di *ritenersi i beni presenti*, rinunciando al di più de' beni del donante.

De' beni presenti e futuri — Questa donazione ne racchiude due di specie differenti; donazione de' beni presenti, donazione de' beni futuri. Fa d' uopo quindi spiegare le regole di ciascuna. *Donazione de' beni presenti* — Il donante ordinariamente non rilascia i beni presenti, ma si priva del dritto di disporne, anche a titolo oneroso, perchè il donatario ne diventa proprietario sotto la condizione sospensiva che sopravviverà al donante (articolo 1089 del Codice civile); se muore prima di lui, non ha giammai avuto diritto su' beni donati, e ciò quando anche gli fossero stati anticipatamente rilasciati dal donante; ma i figli nati dal suo matrimonio gli sono volgarmente sostituiti, e vengono per proprio dritto a raccogliere i beni in sua mancanza. *Donazione de' beni futuri* — Questa non differisce affatto dalla donazione de' beni futuri fatta isolatamente; il donante può disporre de' beni futuri a titolo oneroso, ma non a titolo gratuito, a menochè non fosse per modiche somme.

Uno stato de' debiti e pesi — Perchè i beni presenti e futuri sieno separati gli uni dagli altri, e non si confondano, fa d' uopo conoscere quali obbligazioni gravitino su i beni presenti. È necessario ancora fare uno stato estimativo de' mobili, se si vogliono comprendere ne' beni presenti: senza di ciò, si pensa che farebbero parte de' beni futuri.

Di ritenersi i beni presenti — Quindi si permette di dividere le due donazioni perchè sieno distinti i beni che comprendono. Il donatario avrebbe il dritto di reclamare i beni presenti nel modo come si trovavano al momento della donazione, liberi da tutti i pesi ed ipoteche contratti posteriormente dal donante.

SU L' ARTICOLO 1084.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1084 del Codice civile è uniforme all' articolo 1040 delle Leggi civili.

Art. 1085. Se lo stato, di cui si è parlato nel precedente articolo, non fu unito all' atto di donazione de' beni presenti e futuri, il donatario sarà tenuto di *accettare o di rinunziare interamente la donazione*. In caso di accettazione, non potrà pretendere se non i beni che si troveranno *esistenti in tempo della morte* del donante; e sarà soggetto al pagamento di tutti i debiti e pesi ereditarj.

Di accettare o di rinunziare interamente la donazione — Se si omette lo stato de' debiti e pesi che serve a distinguere la donazione de' beni presenti da quella de' beni futuri, queste donazioni non sono nulle; ma esse si confondono, e non esiste più che una donazione de' beni futuri sottomessa alle regole di queste donazioni.

Esistenti in tempo della morte — Senza poter dimandare la nullità delle alienazioni che il donante avesse fatte de' beni non compresi nella donazione, imperciocchè non avvi che una donazione de' beni futuri, ed in conseguenza il donante poteva disporne a titolo oneroso (articolo 1083 del Codice civile).

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1085 del Codice civile è uniforme all' articolo 1041 delle Leggi civili.

Art. 1086. La donazione per contratto di matrimonio a favore degli sposi e de' figli che nasceranno dallo stesso matrimonio, da qualunque persona provenga, potrà anche farsi colla condizione di pagare indistintamente *tutti i debiti e pesi dell' eredità* del donante; ovvero sotto altre condizioni; *l' esecuzion delle quali fosse per dipendere dalla sua volontà*: il donatario sarà tenuto di adempire a queste condizioni, quando non prescelga di *rinunziare alla donazione*; e nel caso che il donante, nel contratto di matrimonio, si abbia riservata la facoltà di disporre di una cosa compresa nella donazione de' suoi beni presenti, o di una determinata somma da prendersi su' detti beni, la cosa o la somma, quando egli morisse senz' averne disposto, si reputeranno comprese nella donazione, ed apparterranno *al donatario o a' di lui eredi.*

Tutti i debiti e pesi della successione — Questa condizione può esser compresa nella donazione de' beni presenti, ed in quella de' beni futuri. Quindi potrò donare il quarto, la metà de' miei beni futuri, e nondimeno suggettare il donatario a pagare tutti i debiti della mia successione: e nel modo stesso potrò donare tutti i beni presenti, ed obbligare il donatario a pagare tutti i debiti che lascerò alla mia morte. La donazione de' beni presenti si troverebbe modificata da tale condizione, e quindi perderebbe i suoi principali caratteri. Il donatario non sarebbe obbligato di accettarla irrevocabilmente; e se morisse prima del donante, la donazione sarebbe caducata.

L'esecuzione delle quali fosse per dipendere dalla sua volontà — Non si applica alle donazioni in favore del matrimonio la regola *non vale ritenere e donare*. Il donante può disporre sotto condizioni potestative per lui, siccome quella che si pagassero i debiti che lascerà, imperciocchè dipende da lui aumentarli o diminuirli. Queste imperanti eccezioni alle regole delle donazioni sono state fatte per rendere meno onerose ai donanti le liberalità in favore del matrimonio, ed impegnarli a donare.

Rinunziare alla donazione — È evidente che se la donazione è fatta sotto condizioni interamente dependenti dal donante, bisogna dare al donatario il diritto di rinunziarla, imperciocchè il donante ha potuto renderla onerosa.

Al donatario o a' di lui credi — La differenza che passa tra questa disposizione e quella dell' articolo 946 proviene da che le donazioni trà vivi essendo nulle allorchè son fatte sotto una condizione dipendente dal donante (articolo 944 del Codice civile), se costui si ha riservata la facoltà di disporre di un oggetto, la donazione è nulla riguardo a tale oggetto; imperciocchè dipenderebbe dal donante di darlo al donatario o ad altri. Ma nelle donazioni per contratto di matrimonio, simili condizioni sono valide, quindi debbono avere il loro effetto: se colui che si ha riservata la facoltà di disporre di determinati oggetti, non ne disponga, questi passano al donatario.

SU L' ARTICOLO 1086.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1086 del Codice civile è abolito.

GIURISPRUDENZA.

1. Vedi l' articolo 1048 delle Leggi civili; e le eccezioni negli articoli 868, 869, 870, 871, 873 e 1003 delle Leggi civili.

2. La donna che passando a marito sotto le antiche leggi abbia rinunziato alla eredità de' collaterali, non succede neppure a quella quota che il collaterale si sia riserbata in una donazione tra vivi fatta sotto le stesse antiche leggi, colla condizione che non disponendone, s' intendesse inclusa nella donazione, ancorchè questo collaterale, fosse morto intestato sotto l' impero del Codice, e senza aver disposto della quota ri-

servata, soprattutto se la donazione fosse fatta a contemplazione di matrimonio.

(C. A. A. 1 aprile 1816; *De Cicco* c. *De Cicco*; C. 2. 144).

Art. 1087. Le donazioni fatte per contratto di matrimonio non potranno impugnarsi, nè dichiararsi nulle, sotto pretesto di *mancanza d' accettazione*.

Qualunque mancanza di accettazione — Questo è un privilegio accordato alle donazioni in favore del matrimonio. D' altronde in parecchi casi era reclamato dalla natura di queste donazioni; imperciocchè se sono donazioni di beni futuri, e di beni presenti sotto condizioni dependenti dalla volontà del donante, era giusto il donatario conservasse il diritto di rinunziarle fino al momento della morte del donante.

SU L' ARTICOLO 1087.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1087 del Codice civile è uniforme all' articolo 1042 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 884 delle Leggi civili, e le eccezzioni negli articoli 856 e seguenti di esse Leggi.

Art. 1088. *Qualunque donazione* fatta a contemplazione di matrimonio sarà caduca, se il matrimonio non siegue.

Qualunque donazione— Qualunque sia la natura della donazione; che comprenda beni presenti o futuri, poichè è fatta in favore del matrimonio, se questo matrimonio non ha luogo ella deve divenir nulla: *cessante causa*, *cessat effectus*. Per la stessa ragione che se il matrimonio è annullato dopo la sua celebrazione, lo è del pari la donazione.

SU L' ARTICOLO 1088.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 21 e 22; L. 41 in prin., ff. *de jure dotium*; L. 4, §. 2, ff. *de pactis*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1088 del Codice civile è uniforme all'articolo 1043 delle Leggi civili.

Art. 1089. Le donazioni fatte ad uno degli sposi ne' termini *degli articoli 1082, 1084 e 1086* diverranno caduche, se il donante sopravvive allo sposo donatario ed *alla di lui discendenza*.

Degli articoli 1082, 1084 e 1086 — L'articolo in esame non comprende le donazioni de' beni presenti fatte ne' termini dell'articolo 1081 del Codice civile. Di fatto, siccome abbiamo osservato queste donazioni spogliano il donante attualmente ed irrevocabilmente. Ma se la donazione è fatta ne' termini dell'articolo 1086 del Codice civile; vale a dire, se è modificata da una condizione dependente della volontà del donante, alla morte di lui soltanto si apre il dritto del donatario, e se questi muore prima del donante, giammai ha avuto dritto sui beni compresi nella donazione.

Alla di lui discendenza — La legge suppone che se il donatario non può raccogliere i beni, la intenzione del donante è stata di donarli ai figli di lui, e quindi soltanto in mancanza di questi la donazione diviene caduca. Nondimeno dalla espressione generale, *di lui discendenza* non bisogna conchiudere che tutti i figli del donatario da qualunque matrimonio sieno nati, sieno chiamati a raccogliere i beni in mancanza del padre loro. L'articolo 1082 con le espressioni *dal matrimonio*, indica che il diritto è accordato ai figli nati dal matrimonio in favor del quale è stata fatta la donazione.

SU L' ARTICOLO 1089.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1089 del Codice civile corrisponde all' articolo 1044 delle Leggi civili, così conceputo:

» Le donazioni fatte ad uno degli sposi, ai termini degli articoli » 1038 e 1040 diverranno caduche, se il donante sopravviva allo sposo » donatario ed alla di lui discendenza ».

Vedi gli articoli 670, 994, 995 e 1047 delle Leggi civili.

Art. 1090. Tutte le donazioni fatte agli sposi ne' loro contratti di matrimonio *potranno*, nel tempo dell' apertura della successione del donante, *ridursi* alla quota, di cui la legge gli permetteva di disporre.

Potranno . . . ridursi — Qualunque sia il favore accordato al matrimonio, non poteva distruggere la potente ragione che reclama una quota sempre riservata a favore degli ascendenti o discendenti del defunto.

Fa mestieri osservare che le donazioni fatte in favore del matrimonio, sono sempre irrevocabili per parte del donante; imperciocchè, sebbene possa modificarle a suo piacimento per le disposizioni degli articoli 1082, 1084 e 1086 del Codice civile, non potrebbe giammai direttamente distruggerle con un atto contrario; le sole cause di rivocazione sono la mancanza di esecuzione alle medesime (articolo 953 del Codice civile); e la sopravvegnenza de' figli (articolo 960 eod.); l' ingratitudine non è causa di rivocazione: ne abbiamo data la ragione all' articolo 959 del Codice civile.

SU L' ARTICOLO 1090.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1090 del Codice civile è uniforme all' articolo 1045 delle Leggi civili.

La donazione a contemplazione di matrimonio fatta dal padre al figlio, avendo trasferito nel figlio un dritto incommutabile, non può alterarsi per virtù delle nuove leggi che sopravvengono.
(C. C. N. 27 novembre 1813; *Peruzzi* c. *Mascione* e *Mascione*; Supp. 1818, n.° 63).

CAPITOLO IX.

Delle disposizioni fra conjugi per contratto di matrimonio, o durante il matrimonio

Fra le donazioni che i conjugi possono farsi l'un l'altro, il Codice distingue quelle che si fanno prima, o durante il matrimonio. Le disposizioni che le regolano non sono le stesse in tutti e due i casi.

Art. 1091. Gli sposi potranno per contratto di matrimonio farsi reciprocamente, o l'uno de' due all'altro, *le donazioni* che vorranno, sotto le modificazioni qui appresso indicate.

Le donazioni — Queste donazioni possono essere di beni futuri, o di beni presenti e futuri. Il Codice successivamente parla di queste due specie.

SU L'ARTICOLO 1091.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 27, ff. *de donationibus inter virum et uxorem*; L. 1 §. 1 ff. *de donationibus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1091 del Codice civile è uniforme all'articolo 1046 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 855 e 884 delle Leggi civili.

Art. 1092. Qualunque donazione fra vivi de' beni presenti, fatta fra sposi per contratto di matrimonio, non si presume, fatta *sotto la donazione della sopravvivenza* al donatario, se questa condizione non è formalmente espressa; e sarà sottoposta a tutte le regole e forme prescritte di sopra per tali donazioni.

Sotto la condizione della sopravvivenza — Si pretese altre volte che ogni donazione, benanche di beni presenti, fatta per contratto di matrimonio da un conjuge all' altro, era sottoposta alla condizione della sopravvivenza; vale a dire, che era caducata se il conjuge donatario moriva prima del donante. Per togliere ogni dubbio a tal riguardo, il Codice lo ha formalmente spiegato. Quindi, siccome ogni altra donazione *di beni presenti* (articolo 1081 del Codice civile), quelle che si fanno i conjugi col contratto di matrimonio è perfetta; la proprietà vien trasmessa al conjuge donatario, e se viene a morire prima dell' altro, i suoi eredi raccoglieranno nella sua successione i beni che gli sono stati donati, a meno che *il donante non abbia formalmente stipulato il dritto di ritorno* (articolo 951 eod.).

SU L' ARTICOLO 1092.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 9, Cod. *de donationibus inter virum et uxorem.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1092 del Codice civile è uniforme all' articolo 1047 delle Leggi civili.

Vedi gl' articoli 1044 e 1293 delle Leggi civili.

Art. 1093. La donazione de' beni futuri o de' beni presenti e futuri, fatta tra sposi nel contratto di matrimonio, o che sia semplice, o che sia reciproca, soggiace alle regole stabilite nel capo prece-

dente per le donazioni simili che si fanno loro da un terzo; *tranne soltanto che non si trasmette* a' figli nati dal matrimonio, nel caso che il conjuge donatario premuoja al conjuge donante.

Tranne soltanto che non si trasmette — Quindi i figli non sono chiamati a raccogliere questa donazione, in mancauza della madre o del padre loro predefonti, siccome ha luogo per le donazioni de' beni futuri fatte da estranei (articolo 1082 del Codice civile); la differenza nasce da chi i beni ritornando al padre o alla madre che sopravvive, i figli li trovano nella di loro successione. D' altronde sarebbe poco conveniente arricchire i figli spogliando anticipatamente i genitori; e sarebbe diminuire l' autorità di costoro, e togliere ad essi un valido mezzo per premiare o punire.

SU L' ARTICOLO 1093.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1093 del Codice civile è uniforme all' articolo 1048 delle Leggi civili.
Vedi gli articoli 1038, 1040 e 1051 delle Leggi civili.

Art. 1094. Lo sposo, sia nel contratto di matrimonio, sia nel corso di esso, potrà pel caso in cui non lasciasse figli nè discendenti, *disporre a favore dell' altro conjuge* della proprietà di tutto ciò di cui potrebbe disporre a favore di un estraneo, e potrà pure lasciargli l' usufrutto della intera porzione, di cui la legge proibisce disporre in pregiudizio degli eredi.

E nel caso che il conjuge donante lasciasse figli o discendenti, potrà donare all' altro conjuge o un quarto in usufrutto, *o la metà di tutti i suoi beni soltanto in usufrutto*.

Disporre a favore dell' altro conjuge — Questo articolo, riguardo ai conjugi modifica la quota disponibile stabilita dagli articoli 913 e 915 del Codice civile ; di tal che un conjuge può ricevere qualche volta più, e qualche volta meno da un estraneo. Per esempio ; un individuo ha un figlio ed una fortuna di ventiquattromila franchi, potrà donare ad un estraneo la metà (articolo 913 del Codice civile), cioè dodicimila franchi, e non potrà donarne al conjuge che seimila in proprietà e seimila in usofrutto. Per lo contrario, se ha tre figli, non potrà donare ad un estraneo che il quarto (articolo 913 eod.) seimila franchi ; e potrà donare al conjuge seimila franchi in proprietà e seimila in usofrutto. Questa differenza non si può spiegare, che per la utilità di determinare positivamente, e senza varietà la quota che il conjuge può donare.

Allorchè il conjuge non ha ascendente per eredi della riserva, può sempre donare al suo conjuge più che ad un estraneo ; imperciocchè può donargli *la quota disponibile*, e più *l' usofrutto della riserva degli ascendenti.* A tal riguardo fa d' uopo osservare, che il godimento degli ascendenti essendo sospeso fino alla morte de' loro generi o delle loro nuore, sempre più giovani di loro, non avranno altro mezzo per ricavare un utile dalla loro riserva se non quello di venderne la proprietà.

La metà di tutti i suoi beni in usofrutto — Si potrebbe credere che sia inutile questa disposizione, colui che può donare il quarto in proprietà, ed il quarto in usofrutto, con più ragione può donare la metà soltanto in usofrutto ; ma il Codice ha voluto prevenire le contestazioni che avrebbero potuto aver luogo. Per esempio, se si fosse preteso che la donazione di due terzi in usofrutto non eccedesse quella di un quarto in proprietà, ed un quarto in usofrutto. Ogni volta che la quota disponibile è stata lesa, la donazione non è nulla, ma dev' esser ridotta.

SU L' ARTICOLO 1094.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1094 del Codice civile è abolito.

Vedi l' articolo 1440 delle Leggi civili ; e la eccezione all' articolo 829 delle Leggi medesime.

Art. 1095. *Il minore* non potrà, per contratto di matrimonio, donare all'altro sposo, tanto per donazione semplice, quanto per donazione reciproca, se non coll'approvazione ed assistenza di coloro, il cui assenso è richiesto per render valide le sue nozze; con tal consenso potrà donare tutto ciò che la legge permette allo sposo maggiore di donare all'altro conjuge.

Il minore — Anche di quindici anni, poichè le femine possono contrarre matrimonio a questa età (articolo 144 del Codice civile). Il legislatore per le donazioni che autorizza con questo articolo, fa una eccezione all'articolo 924, in favore del matrimonio; ma il minore maritato non potrebbe far donazione al suo conjuge se non quando fosse giunto alla maggiore età.

SU L' ARTICOLO 1095.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 1, Cod. *si adversus donationem*; L. 1, Cod. *si adversus dotem*; L. 9, §. 1, ff. *de majoribus*.

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1095 del Codice civile è uniforme all'articolo 1049 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 163, 173, 174, 1263 e 1352 delle Leggi civili.

Art. 1096. Qualunque donazione fra conjugi, durante il matrimonio, quantunque si qualifichi per donazione fra vivi, potrà *sempre rivocarsi*.

La rivocazione potrà farsi dalla moglie, senza esservi autorizzata dal marito o dal giudice.

Tali donazioni non si rivocano *per la sopravvegnenza de' figli*.

Sempre rivocarsi — Si attribuisce a queste donazioni il carattere della rivocabilità, perchè avrebbero potuto esser l'effetto della seduzione verso il conjuge donante, o strappate dal timore che un rifiuto non producesse familiari dissenzioni. Il Codice non prescrive alcuna particolare formalità per la rivocazione, e quindi si può conchiudere che potrebbe farsi con testamento, con atto sotto firma privata, e con atto autentico.

Per la sopravvegnenza de' figli — Le donazioni fatte dall' un conjuge all' altro non sono giammai rivocabili per la sopravvegnenza di figli; ne abbiamo già data la ragione all' articolo 960. Ma allorchè son fatte durante il matrimonio, avvi ancora un' altra ragione, quella cioè che essendo la donazione sempre rivocabile a piacimento del donante, se la lascia sussistere non ostante la sopravvegnenza di un figlio, manifesta la intenzione di perseverare nella sua volontà.

SU L' ARTICOLO 1096.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 1 e 32, §. 2, ff. *de donationibus inter virum et uxorem.*

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1096 del Codice civile è uniforme all' articolo 1050 delle Leggi civili.

Vedi le eccezioni agli articoli 814, 821, 878 e 885 delle Leggi civili.

Art. 1097. I conjugi, durante il matrimonio, non potranno, nè con atto tra vivi, nè con testamento, farsi alcuna donazione scambievole e reciproca *con un solo e medesimo atto.*

Con un solo e medesimo atto — Imperciocchè tutte queste donazioni essendo rivocabili, bisogna prevenire l' inconveniente da noi indicato all' articolo 968, e che esisterebbe se le donazioni medesime si facessero con un solo e medesimo atto.

SU L' ARTICOLO 1097.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1097 del Codice civile è uniforme all' articolo 1051 delle Leggi civili.

Vedi l' articolo 893 delle Leggi civili.

Art. 1098. L' uomo, o la donna che, avendo figli di altro matrimonio, ne contragga un secondo o altro ulteriore, *non potrà donare al nuovo sposo* più della quota di quel figlio legittimo, *che prenderà il meno*; senza che in verun caso queste donazioni possano eccedere il quarto de' beni.

Non potrà donare al nuovo conjuge — In questo caso la quota disponibile è diminuita nell' interesse de' figli nati dal primo matrimonio. Si è temuto che il padre o la madre non fossero troppo facilmente trasciuati, passando a seconde nozze, di gratificare il nuovo conjuge in detrimento de' loro figli, ed a tal riguardo si è diminuita la facoltà di disporre.

Che prenderà il meno — Quindi se uno de' figli ha avuto de' vantaggi, e che la sua quota è maggiore di quella degli altri fratelli, la quota disponibile non sarà calcolata su questa porzione, ma sì bene su quella del figlio che prenderà la porzione minore.

Si osserva che lo sposo il quale contraesse un nuovo matrimonio, se donasse a favore del suo conjuge la quota fissata da questo articolo, non potrebbe di nulla disporre a favore di un altro conjuge se passasse a terze nozze.

SU L' ARTICOLO 1098.

LEGGI ROMANE.

Vedi le LL. 3 e 6, Cod. *de secundis nuptiis*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1098 del Codice civile corrisponde all' articolo 1052 delle Leggi civili, così conceputo:

» L'uomo e la donna che, avendo figli di altro matrimonio, ne
» contragga un secondo o altro ulteriore, non potrà donare al conjuge
» più della quota di quel figlio legittimo che prenderà il meno ».

Art. 1099. I conjugi non potranno indirettamente donarsi più di quello che loro è permesso dalle precedenti disposizioni.

Sarà nulla qualunque donazione *o coverta*, o fatta ad interposta persona.

Coverta — Sotto la forma di un contratto a titolo oneroso, siccome una vendita, una permuta etc. Quindi si potrà dimandare la nullità di tutti i contratti che presentassero un vantaggio indiretto, eccedente la quota disponibile: e la giurisprudenza è stata sempre severa a tal riguardo.

SU L'ARTICOLO 1099.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 22, Cod. *de' donationibus inter virum et uxorem*; L. 35, §. 3, ff. *de donationibus magis causa*; L. 3, §. ultim., ff. *pro socio.*

LEGGI CIVILI.

L'articolo 1099 del Codice civile è uniforme all'articolo 1053 delle Leggi civili.
Vedi l'articolo 1040 delle Leggi civili.

Art. 1100. Saran considerate come fatte ad interposta persona le donazioni di uno de' conjugi ai figli o ad uno de' figli dell'altro conjuge *nati da un altro matrimonio*, e quelle pure fatte dal donante ai parenti, de' quali l'altro conjuge fosse *l'erede presuntivo* al tempo della donazione, ancorchè quest' ultimo non sopravviva al suo parente.

Nati da un altro matrimonio — E non le donazioni fatte ai suoi propri figli, imperciocchè si suppongono sempre dettate dall' amor paterno.

Erede presuntivo — Si è ritenuta questa qualità, perchè si suppone che lo sposo ha donato nella speranza che il suo conjuge raccoglierebbe gli oggetti donati succedendo ai donatari. Queste presunzioni legali non impediscono che non si possa provare, contro altre persone oltre quelle indicate dalla legge che sono interposte : ma questo fatto non è legalmente presunto, e bisognerebbe somministrarne una pruova certa.

SU L' ARTICOLO 1100.

LEGGI ROMANE.

Vedi la L. 3, §§. 4 e 5; L. 5, §. 2; L. 60, ff. *de donationibus inter virum et uxorem*; L. 5, §. 2, ff. *de bonis liberorum*.

LEGGI CIVILI.

L' articolo 1100 del Codice civile è uniforme all' articolo 1054 delle Leggi civili.

Vedi gli articoli 1304 e 1306 delle Leggi civili.

FINE DEL TOMO TERZO.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO VOLUME

LIBRO III.

De' differenti modi coi quali si acquista la proprietà.

TAVOLA

Di confronto degli articoli del Codice civile con quelli delle Leggi civili, ed indice delle pagine in cui sono esposti gli articoli, le Leggi romane, e la patria giurisprudenza.

N. B. le lettere R. V. T. N. n. hanno il seguente significato — *Riformato* — *Variato* — *Tolto* — *Nuovo* — *numero*.

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
711	632		5	6			
712	633		6	6			
713		T.	7	7	7		
714	634		7	8	8		
715	635		8	9			
716	636	V.	9	10	10		
717	637		10	11	11		
718	638	R.	12	12		12	
719	639	R.	13	14	14		
720	641	V.	14	15	15		
721	642		15	16	16		
722	943		16	17	17		
723	644		17	18	17		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
724	645		18	19			
725	646	R.	20	21	21		
726	647	R.	21	22			
727	648	R.	22	24	24	24	
728	649		25	26	26		
	650	N.					26
	651	N.					26
729	652		26	27	26	27	
730	653	R.	27	28	28		
731	654	V.	28	28	28		
732	655	R.	29	29			
733		T.	29	30	30		
734		T.	31	31			
735	656		31	32	31		
736	657		32	32	32		
737	658		32	33	32		
738	659		33	33	33		
739	660		40	40	40		
740	661	R.	34	35	35		
741	662		35	36	36		
742	663	R.	36	37	37	37	
	664	N.					41

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
743	665		41	41	41		
744	666	R.	42	42	42		
745	667		42	44	44	44	
746	668 669	R.	45	46	46		
747	670	V.	46	48	48		
748	671	V.	48	49	49		
749		V.	49	50			
750	672	V.	50	51	51		
751		T.	51	52			
752		T.	52	53			
753		T.	53	54	54		
754		T.	54	54			
755	673	V.	55	55	55		
756	674	R.	55	56	56	56	
757		R.	57	58		58	
758		R.	58	59	59		
759	675	V.	59	59			
760	676		60	60			
	677	N.					60
761		T.	60	62			
762	678	V.	62	62			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
763	679	R.	62	62			
764		R.	63	63			
765	680	R.	63	64	64		
766	681	R.	64	66			
	682	N.					66
767	683	R.	66	67	67		
768	684		67	68	87		
769	685	R.	68	68			
770	686	V.	68	69			
771	687	V.	69	70			
772	688	V.	70	70			
	689	N.					71
	690	N.					71
773		T.	71	71			
774	691		72	72	72		
775	692		73	73	73		
776	693		73	74		74	
777	694		74	74	74		
778	695		74	75	75	75	
779	696		75	76	76	76	
780	697		76	78	78	78	
781	698		78	79	78		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
782	699		79	79			
783	700		79	80	80		
784	701	V.	80	81	81	81	
785	702		81	82			
786	703		82	83	82		
787	704		83	83			
788	705		83	84	84		
789	706		84	85	85		
790	707		85	86	86		
791	708		86	87	87	87	
792	709		92	92	92		
793	710	V.	93	93			
794	711	V.	93	94	94		
795	712		95	95	95	95	
796	713	V.	95	96	96		
797	714		96	97	97		
798	715		97	98	98		
799	716		98	98	98		
800	717	V.	98	100	100		
801	718		100	100	100		
802	719		101	102	102		
803	720		102	103	103		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
804	721		103	104	104		
	722	N.					104
805	723	R.	104	105			
806	724	R.	105	106	105		
	725	N.					106
807	726	R.	106	106			
808	727		107	107	107		
809	728		107	109	109		
810	729		109	109	109		
811	730		110	110			
812	731	V.	111	111	111		
813	732	V.	111	112	112		
814	733		112	113			
815	734		113	114	114	114	
816	735		114	115	115		
817	736		115	116	116		
818	737		116	117	117		
819	738	V.	117	118			
820	739		118	119			
821	740	V.	119	120			
822	741		120	121	120	121	
823	742		121	121			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
824	743		121	122			
825	744		122	123			
826	745		123	124	124		
827	746		124	125	124	125	
828	747		125	126		126	
829	748		126	127		127	
830	749		127	128			
831	750		128	129			
832	751		129	129	129		
833	752		129	130	130		
834	753		130	131			
835	754		131	131			
836	755		131	132			
837	756		132	132			
838	757	V.	133	133			
839	758		133	134			
840	759		134	135			
841	760		135	136	136	136	
842	761		137	137	137		
843	762		138	139	139	139	
844	763		142	143	143		
845	764		143	143	143		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
846	765		144	144			
847	766	R.	144	145			
848	767		145	146	145		
849	768	R.	146	147			
850	769		147	147			
851	770		147	148	148	148	
852	771		148	149	149	149	
853	772		149	150	150		
854	773		150	150			
855	774		151	151	151		
856	775		151	152	152		
857	776	V.	152	153	153	153	
858	777		153	154	154		
859	778		154	154			
860	779		155	155			
861	780		155	157	157		
862	781		157	157	157		
863	782		157	158			
864	783		158	158			
865	734		159	159			
866	785		159	160	160		
867	786		160	161			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
868	787			161	162		
869	788			162	162		
	789	N.					162
	790	N.					163
870	791		163	164	164	164	
871	792		164	165	165		
872	793		166	167			
873	794		167	169	169	169	
874		T.	169	170	169		
875	795		170	170			
876	796		171	171	171	171	
877	797		172	172	172		
878	798		172	173	173		
879	799		173	174	173	174	
880	800		174	175	175		
881	801		175	175	175		
882	802	R.	175	176			
883	803		176	177	177		
884	804		177	179	178		
885	805		179	180	180		
886	806		180	181	181		
887	807		181	182	182	182	

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
888	808		182	183	183		
889	809		183	184	184		
890	810		184	185	185		
891	811		185	186	185		
892	812		186	186			
893	813		187	188		188	
894	814		188	189	189		
895	815		189	190	190		
896	941		190	193		193	
897	942		201	201			
898	936		201	202	202		
899	944		202	203	202	203	
900	816		203	204	204	204	
901	817		205	206	206	206	
902	818		206	207		207	
903	819		211	211			
904	820		212	212	212		
905	821	R.	213	213			
906	822	R.	213	214	214		
907	823		214	215	215		
908	824		215	216	216		
909	825	R.	216	217	217	218	

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
910	826	V.	218	218	218	219	
911	827		219	220	220		
912	828	R.	221	222			
913	829	R.	222	223	223	223	
914	830		224	225	225		
915	831	R.	225	226		226	
916	832		227	227	227		
917	833		227	228			
918	834		228	229		229	
919	835		229	230		230	
	836	N.					231
920	837		231	232		232	
921	838		233	233			
922	839		233	236			
923	840		236	237	236		
924	841		237	238			
925	842		238	238			
926	843		239	239	239		
927	844		239	239			
928	845		240	240	240		
929	846		240	240			
930	847		241	241	241		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
	848	N.					242
	849	N.					242
	850	N.					242
	851	N.					242
	852	N.					242
	853	N.					242
	854	N.					242
931	855		243	244	244	244	
932	856		244	245	245	245	
933	857		247	248	248		
934	858	V.	248	248			
935	859	R.	249	250	250	250	
936	860		250	251			
937	861	V.	251	251	251		
938	862		251	252	252		
939	863	V.	252	253	253		
940	864	V.	253	254			
941	865	V.	254	255	255		
942	866	V.	255	256	256		
943	867		256	257			
944	868		257	257			
945	869		257	258			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
946	879		258	259			
947	871		259	259			
948	872		259	260			
949	873		260	260	260	261	
950	874		261	261		261	
	875	N.					262
951	876		262	262	262		
952	877		263	264	263		
953	878		264	264	264	264	
954	879		264	265	265		
955	880		265	267	266		
956	881		267	267	267		
957	882		267	268	268		
958	883	V.	268	269	269		
959	884		269	270	270	270	
960	885		270	272	272	272	
961	886		273	273			
962	887		273	274		274	
963	888		274	275		275	
964	889		275	276			
965	890		276	276			
966	891		276	277			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
967	892		278	279	279	279	
968	893		279	280			
969	894		280	280			
970	895		280	281		281	
971	896		281	282		282	
972	897		283	284		284	
	898	N.					284
973	899	V.	284	285			
974	900	V.	285	286		286	
975	901		286	287	287	287	
976	902		288	290	290	290	
977	903		290	291	291		
978	904		291	291			
979	905	V.	291	292	292		
980	906		292	293			
981	907	V.	293	294	294	294	
982	908		294	294			
983	909	V.	294	295	295		
984	910		295	296	295		
985	911	V.	295	296	296		
986	912		296	296			
987	913		296	297			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
988	914	V.	297	298	297		
989	915		298	298			
990	916		298	298			
991	917	V.	298	299			
992	918	V.	299	299			
993	919	V.	300	300			
994	920	V.	300	300			
995	921		301	301			
996	922	V.	301	301			
997	923		301	302			
988	924		302	302			
999	925	V.	302	303		303	
1000	926	V.	303	303			
1001	927	V.	304	304		304	
1002	928		305	305			
1003	929	V.	305	306			
1004	930	V.	306	307			
1005	931	V.	307	308			
1006	932		308	308			
1007	933	R.	308	309	309	339	
1008	934	V.	310	311			
1009	935	V.	311	313	313		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
	936	N.					313
	937	N.					313
	938	N.					313
	939	N.					313
	940	N.					313
	941	N.					314
	942	N.					314
	943	N.					314
	944	N.					314
	945	N.					314
	946	N.					314
	947	N.					414
	948	N.					314
	949	N.					314
	950	N.					314
	951	N.					314
	952	N.					315
	953	N.					315
	954	N.					315
	955	N.					315
	956	N.					315
	957	N.					315

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
	958	N.					315
	959	N.					316
	960	N.					316
	961	N.					316
	962	N.					316
	963	N.					316
1010	964		317	317			
1011	965		318	318			
1012	966		319	319	319		
1013	967		319	320			
1014	968	V.	321	322	322	323	
1015	969		323	323	323	324	
1016	970		324	325			
1017	971		325	325	325	326	
1018	972	V.	326	327	326		
1019	973		327	327	327		
1020	974	R.	328	329	329		
1021	975		329	330	330		
	976	N.					330
1022	977		330	331	331	331	
1023	978		331	332	332		
1024	979		332	333	332		

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1025	980		333	333	333		
1026	981		334	334	334		
1027	982		335	335			
1028	983		335	335			
1029	984	V.	335	336			
1030	985		336	337			
1031	986		337	338			
1032	987		338	339			
1033	988		339	340	339		
1034	989		340	340	340		
1035	990		340	342	342		
1036	991		342	343	342		
1037	992		343	343	343		
1038	993		343	344	344		
1039	994		344	345	345		
1040	995		345	346	346		
1041	996		346	347	346		
1042	997		347	348	347		
1043	998		348	348	348		
1044	999	V.	348	349	349		
1045	1000		350	350	350		
1046	1001	V.	351	351			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1047	1002		351	352			
1048	1003		353	355			
1049	1004		355	356			
	1005	N.					356
1050	1006		356	357			
1051	1007	R.	357	358			
1052	1008		358	358			
1053	1009		358	359	359		
1054	1010		360	361	360		
1055	1011		361	361			
1056	1012		361	361			
1057	1013	V.	362	362			
1058	1014		363	363			
1059	1015		363	364			
1060	1016		364	364			
1061	1017	V.	364	365			
1062	1018		365	365			
1063	1019		365	366			
1064	1020		366	366			
1065	1021		366	367			
1066	1022		367	367			
1067	1023		368	368			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1068	1024		368	368			
1069	1025	V.	368	369			
1070	1026		369	370			
1071	1027		370	370			
1072	1028		370	371			
1073	1029		371	371			
1074	1030		372	372			
1075	1031		372	373	373		
1076	1032		373	374			
1077	1033		374	374	374		
1078	1034		375	375	375		
1079	1035		375	376	376		
1080	1036		376	377			
1081	1037	V.	377	378			
1082	1038		378	380		380	
1083	1039		380	381	381		
1084	1040		381	382			
1085	1041		382	383			
1086		T.	373			384	
1087	1042		385	385			
1088	1043		385	386	386		
1089	1044	V.	386	387			

ARTICOLI			PAGINE				
CODICE civile	LEGGI civili	OSSERVAZIONI	ARTICOLI del Codice civile	CONFRONTO con le LL. civ.	LEGGI romane	GIURISPR.	ARTICOLI nuovi
1090	1045		387	387		388	
1091	1046		388	388	388		
1092	1047		389	389	389		
1093	1048		389	390			
1094		T.	390	391			
1095	1049		392	392	392		
1096	1050		392	393	393		
1097	1051		393	394			
1098	1052		394	394	394		
1099	1053		395	395	395		
1100	1054		395	396	396		

ERRORI	CORREZIONI
Pag. 41 v. 32 Leggi civili	Leggi romane
» » 34 Leggi romane	Leggi civili
106 v. 10	ARTICOLO NUOVO L' articolo 725 delle Leggi civili è così conceputo: Dopo il termine di cinque anni l' erede beneficiato potrà vendere i beni ereditarj o mobili o immobili anche senza le formalità indicate ne' due articoli precedenti, purchè lo faccia senza frode; e salve le azioni ipotecarie come di diritto.
160 v. 9 in collazione ventimila franchi	in collazione diecimila franchi.
» v. 17 l' esempio prendente	l' esempio precedente.